## SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

## 231<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

## VENERDÌ 2 AGOSTO 2002

Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente FISICHELLA e del vice presidente CALDEROLI

#### INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXI
RESOCONTO STENOGRAFICO 1-78
ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)79-256
ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 257-280

#### INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUS- SIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA
RESOCONTO STENOGRAFICO	PRESIDENTE
CONGEDI E MISSIONI Pag. 1	Salvi (DS-U)
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	DISEGNI DI LEGGE  Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626. Discussione sulla questione di fi- ducia:
INTERROGAZIONI	PRESIDENTE
Per lo svolgimento:	MALENTACCHI ( <i>Misto-RC</i> )
PRESIDENTE         2           BATTAFARANO (DS-U)         2	MARINO (Misto-Com)       13         MORANDO (DS-U)       15, 16         D'AMICO (Mar-DL-U)       19
DISEGNI DI LEGGE	TONINI (DS-U)
Seguito della discussione e approvazione:	
(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (Questione di fiducia)  Discussione e approvazione della questione di fiducia:	RICHIAMO AL REGOLAMENTO         PRESIDENTE       27, 28, 29 e passim         ANGIUS (DS-U)       27         GIARETTA (Mar-DL-U)       28, 29         MALABARBA (Misto-RC)       30         DEL TURCO (Misto-SDI)       30         RIPAMONTI (Verdi-U)       31         MALAN (FI)       31, 32         MARINO (Misto-Com)       33         PERUZZOTTI (LP)       33         PELLICINI (AN)       33, 34
Presidente 2, 3, 4 e passim	Bordon ( <i>Mar-DL-U</i> )
Turroni (Verdi-U)	DISEGNI DI LEGGE
Manfredi (FI)	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626:
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento	PRESIDENTE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

231 <sup>a</sup> Seduta	Assemblea - Indice	2 Agosto 2002
GIARETTA (Mar-DL-U)	43, 45 46 47 Articoli da 1 a 16 Ordini del giorno	lio 2002, n. 138: Pag. 89 ed emendamenti
Battafarano (DS-U) Brutti Paolo (DS-U) Nocco (FI) Contento, sottosegretario di Stato per l'anomia e le finanze Carrara (Misto-MTL)	50 INTERROGAZION 52 ecco- 53, 54, 55 ALLEGATO B	TE 3-00583
Sodano Tommaso (Misto-RC)	1 e passim   COMMISSIONI PI	ERMANENTI ocumenti
MARINO (Misto-Com)  EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE)  CASTELLANI (Mar-DL-U)  PEDRIZZI (AN)  TURCI (DS-U)  CANTONI (FI)  Votazione nominale con appello	63 64 65, 66 68 70 72, 73 72, 73 73 63 Annunzio di prese Assegnazione Approvazione da manenti	GE       257         entazione       259         parte di Commissioni per       259
INTERROGAZIONI	CORTE COSTITU	ZIONALE
Svolgimento di un'interrogazione sulla si zione dell'ILVA di Taranto:		da autorità giurisdizionali legittimità 260
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Pridenza del Consiglio dei ministri	76 Trasmissione di re	FI lazioni sulla gestione finan
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDU DI MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002.		<b>PNALI</b> oti
ALLEGATO A	Annunzio	<b>E INTERROGAZIONI</b>
DISEGNO DI LEGGE N. 1626:	-	
Articolo 1 del disegno di legge di conversi e modificazioni apportate dalla Camera deputati	ione Ritiro di interroga	zioni

2 Agosto 2002

#### RESOCONTO SOMMARIO

## Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,38.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo (v. Resoconto stenografico).

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,42 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Per lo svolgimento di un'interrogazione

BATTAFARANO (*DS-U*). Sollecita il Governo a riferire nella seduta odierna sull'interrogazione 3-00583 riguardante la chiusura del reparto cokeria dell'Ilva di Taranto.

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

#### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (Questione di fiducia)

#### Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 31 luglio ha avuto inizio la discussione generale. (Il ministro Giovanardi fa cenno di intervenire).

TURRONI (*Verdi-U*). Poiché è prevedibile che il Governo porrà la questione di fiducia sulla conversione del decreto-legge, chiede al Governo un impegno per la futura soppressione l'articolo 14 del decreto, che tutti gli operatori del settore e le Regioni valutano negativamente in quanto determina incertezze che rischiano di paralizzare un intero comparto produttivo, contrasta con la normativa comunitaria e indebolisce i controlli ambientali.

MONCADA (*UDC:CCD-CDU-DE*). L'articolo 14 riordina il settore dello smaltimento dei rifiuti, per cui si dichiara favorevole ad un eventuale riesame, ma contrario alla soppressione.

MANFREDI (FI). Alla luce delle lacune della normativa vigente, l'articolo 14 rappresenta la soluzione ottimale per il riordino del settore dello smaltimento dei rifiuti. (Applausi dal Gruppo FI).

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo è ricorso alla decretazione d'urgenza in quanto la vigente normativa è contraddittoria, non garantisce la tutela dell'ambiente e danneggia le attività produttive. Si è ritenuto pertanto di fornire un'interpretazione autentica della definizione di rifiuto, ferma restando la consapevolezza della necessità di un ulteriore esame della materia, anche tenendo conto degli ordini del giorno presentati, in particolare di quello del senatore Giovanelli. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Specchia).

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. In considerazione dell'imminente sospensione estiva dei lavori del Senato e del rilevante numero di emendamenti presentati sul decreto-legge, a nome del Governo pone la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione. (Applausi ironici dal Gruppo Verdi-U).

ANDREOTTI (*Aut*). Manifesta inquietudine rispetto all'uso invalso – si è ormai al terzo episodio in tal senso – di ricorrere alla questione di fiducia in prossimità dell'aggiornamento dei lavori parlamentari. È ancor

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

più preoccupante che venga posta su un decreto-legge che in alcune sue parti non risponde ai requisiti richiesti dalla Costituzione – in particolare non si spiega l'urgenza della privatizzazione del CONI – e che essendo stato emanato a meno di un mese dalla chiusura dei lavori parlamentari configura una espropriazione dei poteri delle Assemblee legislative. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-RC e del senatore Betta). D'altra parte, l'opposizione dovrebbe concentrare le proprie proposte emendative su pochi punti significativi, evitando di ricorrere in modo strumentale ed eccessivo alla verifica del numero legale. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, LP e dei senatori Betta e Ruvolo). Tali comportamenti esprimono, da entrambe le parti, scarsa attenzione nei confronti dell'istituto parlamentare, il cui rilievo costituzionale deve essere valorizzato attraverso un confronto corretto e di alto profilo sui contenuti. (Applausi dai Gruppi FI, DS-U, Mar-DL-U, UDC:CCD-CDU-DE, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e dei senatori Ruvolo, Betta e Togni).

PRESIDENTE. Ha inteso concedere la parola al senatore Andreotti per ragioni di cortesia, in quanto il suo intervento è irrituale nella fase procedurale in corso. Premesso che il Governo in carica ha posto la questione di fiducia solo due volte in Senato, va osservato che tale strumento veniva assai più frequentemente utilizzato nel periodo della cosiddetta prima Repubblica. L'adozione di un diverso metodo di lavoro in Senato, attraverso una modifica regolamentare che disciplini meglio i poteri della maggioranza e dell'opposizione, è senz'altro auspicabile, ma su tale questione è modesta l'attenzione di entrambi gli schieramenti, poiché alla maggioranza è di fatto consentito di decidere in completa autonomia, mentre l'opposizione è ridotta soltanto alla reiterata richiesta della verifica del numero legale. (Vivaci commenti del senatore Giaretta. Il senatore Bordon chiede la parola). Sospende la seduta per consentire alla Conferenza dei Capigruppo di assumere le determinazioni conseguenti alla posizione della questione di fiducia.

La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 11,12.

#### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

#### Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica la ripartizione dei tempi, adottata a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, della discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo per l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1626, di conversione del decreto-legge n.138.

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

BORDON (*Mar-DL-U*). Dissente sulla ripartizione comunicata, chiedendo che venga concesso al Senato tutto il tempo necessario a discutere della questione di fiducia posta dal Governo su un provvedimento complesso ed importante. Il Senato, già costretto a esaminare a tappe forzate il disegno di legge sul legittimo sospetto, che risponde ad interessi particolari, è oggi limitato nell'esame di un provvedimento che tocca gli interessi di tutti i cittadini ad uno sbrigativo dibattito. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

SALVI (DS-U). Il decreto-legge in conversione è opinabile dal punto di vista della correttezza istituzionale per l'eterogeneità dei contenuti, i quali vengono per di più sottratti all'esame di entrambi i rami del Parlamento con la richiesta da parte del Governo di due voti di fiducia. Peraltro, il contingentamento dei tempi della discussione sulla questione di fiducia imposto dalla maggioranza aggira le indicazioni della Giunta per il Regolamento in ordine alla discussione sulla questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione di decreto-legge. Invita a vigilare affinché questo metodo legislativo non diventi prassi e lamenta come le limitazioni imposte alla discussione sulla questione di fiducia alterino in un punto decisivo il rapporto tra Governo e Parlamento in ordine alla funzione legislativa. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626 Discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Nei tempi irrisori loro concessi dalla Conferenza dei Capigruppo, i senatori di Rifondazione comunista intendono denunciare quanto sta avvenendo nell'Aula del Senato, dove una maggioranza che pure è numericamente preponderante impedisce l'esame del decreto-legge n. 138, all'indomani di una giornata nel corso della quale essa ha dimostrato tutta l'arroganza politica ed il disprezzo delle istituzioni che la animano. Invita la Presidenza a valutare se ieri sia stato fatto il possibile per tutelare il ruolo del Senato e dei suoi componenti, costretti tra l'altro a dover esibire i propri documenti alle forze dell'ordine per poter accedere ai Palazzi. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC*, *DS-U e Mar-DL-U*. *Congratualzioni*).

MARINO (*Misto-Com*). La vita parlamentare sta vivendo una fase di particolare gravità. Nella giornata di ieri sono state apportate modifiche al codice di procedura penale attraverso un emendamento presentato in Aula e non sottoposto preventivamente all'esame della Commissione giustizia né al parere della Commissione affari costituzionali, malgrado la delica-

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

tezza delle questioni affrontate in materia di libertà e di uguaglianza dei cittadini. Il Governo non merita la fiducia, considerata la qualità e gli obiettivi dei provvedimenti finora adottati, il tentativo di cambiare radicalmente la fisionomia sociale costruita in Italia nel dopoguerra e l'attacco alla legalità condotto con l'approvazione delle leggi sulle rogatorie, sul falso in bilancio, sul rientro dei capitali illegalmente esportati, sul conflitto di interessi ed ora con il disegno di legge sul legittimo sospetto, che dovrà tuttavia essere modificato dalla Camera deputati evidenziando notevoli aspetti di incostituzionalità. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MORANDO (DS-U). Gli interventi nelle aree svantaggiate si caratterizzano per la natura fortemente antimeridonalista che dovrebbe allarmare i senatori della maggioranza eletti nel Mezzogiorno. Peraltro, si disattende quanto previsto, seppure in forma di mere affermazioni, nel Patto per l'Italia circa la necessità di procedere alla semplificazione degli strumenti di incentivazione. Infatti, in merito alle modifiche al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, la previsione dell'articolo 10 sostituisce la normativa vigente - che prevede un procedimento estremamente semplificato di concessione automatica delle agevolazioni - con una procedura macchinosa e poco efficace che, assumendo il credito di imposta come contributo, impone agli imprenditori la presentazione di un'istanza e l'erogazione dell'agevolazione, di per sé incerta stante la limitatezza delle risorse disponibili, soltanto a seguito della compilazione di una graduatoria. Tale sistema appare in netta contraddizione con gli intenti dichiarati dal centrodestra di snellimento burocratico delle procedure e favorisce inoltre le imprese del Nord a scapito del Mezzogiorno, il cui sviluppo è legato invece a politiche di incentivazione degli investimenti e di nuove assunzioni che consentano l'allargamento della base imponibile. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com e del senatore Amato. Molte congratulazioni).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). La definizione di *omnibus* assegnata al decreto per l'estrema frammentarietà delle norme in esso contenute è il segno evidente della violazione del dettato costituzionale che si sta perpetrando, in contrasto anche con il contenuto del messaggio del Presidente della Repubblica inviato alle Camere in una precedente occasione. Al suo interno, le disposizioni riguardanti gli interventi per le aree svantaggiate segnano un'inversione di tendenza tale da scoraggiare gli imprenditori che intendono investire nel Mezzogiorno. Si smantellano infatti quelle regole certe, profondamente volute dai Governi di centrosinistra, tendenti ad assicurare l'erogazione automatica e trasparente del credito di imposta

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

per sostituirle con un meccanismo farraginoso che rimette nuovamente gli investimenti al Sud in mano alla mediazione politica e burocratica, riaprendo in tale ambito gli spazi alla corruzione, in aperta contraddizione peraltro con lo spirito liberista che dovrebbe ispirare il centrodestra. Tale politica inoltre non sembra tener conto del fatto che, per colmare il divario tra il Nord e il Sud del Paese, è decisivo incrementare gli investimenti nel Mezzogiorno che soli possono innescare meccanismi diretti ad un aumento del reddito *pro-capite*. La gravità delle disposizioni, unitamente agli interventi in materia economica finora messi in campo dal governo Berlusconi – che hanno portato per la prima volta dopo parecchi anni ad un aumento del debito pubblico – impongono un confronto serrato sulla politica economica. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com. Molte congratulazioni*).

TONINI (DS-U). L'ennesima proposta del Governo in materia farmaceutica contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge, unitamente ai precedenti interventi, crea un sistema confuso che, oltre alla difficile applicazione, rischia di determinare effetti negativi sulla spesa pubblica. Si continua infatti a non considerare che gli interventi in materia sanitaria debbono assumere come centrale la tutela della salute e quindi realizzare un utilizzo efficiente delle risorse. Ciò significa che il Ministero della salute dovrebbe dettare le regole da cui partire per definire le modalità di spesa. Avviene in realtà il contrario perché, come si è potuto rilevare più volte, la politica sanitaria è decisa dal Ministro dell'economia e ciò si traduce in risultati deludenti e nella necessità di intervenire periodicamente. Il problema di fondo che emerge ancora una volta è la mancanza di linee guida del Governo poiché la tendenza alla privatizzazione si è mostrata nei fatti alquanto negativa, considerato che i modelli ad essa ispirati – quelli di alcune Regioni del Nord - sono risultati i più onerosi dal punto di vista della spesa. Il Governo propone ora di intervenire con una nuova riduzione della spesa farmaceutica, affidando alla Commissione unica del farmaco il compito di revisionare l'intero prontuario farmaceutico, sulla base di un indefinito criterio costo-efficacia, che rischia di creare ulteriore incertezza nell'utenza e rinvia ancora una volta i necessari interventi di qualificazione della spesa e di modernizzazione del sistema. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

COLETTI (*Mar-DL-U*). Si rammarica per la posizione della questione di fiducia sulla conversione di un decreto-legge tanto eterogeneo e disorganico per la molteplicità dei settori interessati, con norme prive di connessione tra loro e spesso senza ragioni di necessità e di urgenza. In particolare, le critiche agli interventi per il comparto agricolo sono state condivise anche da molti esponenti della maggioranza all'interno della 9ª Commissione permanente, soprattutto per i contributi alle imprese colpite dalla siccità e da eventi calamitosi, la cui erogazione, secondo i requisiti della legge 14 febbraio 1992, n. 185, presuppone una perimetrazione dell'area da parte della Regione ed il riconoscimento del Ministero delle po-

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

litiche agricole e forestali che il danno abbia investito almeno il 35 per cento dell'intera produzione agricola; tale meccanismo, però, talvolta non è applicabile e sarebbe più opportuno il riferimento alla produzione dell'azienda e non alla perimetrazione effettuata. Ma la fretta imposta dal Governo alla conversione del decreto-legge nel testo in cui è stato approvato dalla Camera dei deputati impedisce di discutere qualsiasi modifica e renderà necessario un ulteriore intervento tra qualche mese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

#### Richiamo al Regolamento

ANGIUS (DS-U). Con riferimento alle modalità di svolgimento della discussione nella seduta di ieri e tralasciando alcune discutibili affermazioni fatte dal Presidente del maggior Gruppo della maggioranza, interviene per sollecitare l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento per il deferimento alla Giunta per il Regolamento delle questioni più volte sollevate ieri dalle opposizioni, in particolare rispetto all'emendamento del senatore Carrara, sostitutivo dell'intero testo del disegno di legge, con la conseguente preclusione della maggior parte degli emendamenti, in contrasto con il Regolamento e con l'espressa indicazione dell'articolo 72 della Costituzione dell'esame e della votazione articolo per articolo di un disegno di legge, questo modo di procedere e il mancato rispetto delle regole giustificano la perdita di fiducia nel principale responsabile istituzionale del Senato e suggeriscono la trasmissione, per conoscenza, del fascicolo degli emendamenti alla Presidenza della Repubblica. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Si associa alle considerazioni fatte dal senatore Angius e stigmatizza il linguaggio utilizzato ieri dal senatore Schifani in una sua dichiarazione alla stampa, peraltro preceduta dalle espressioni fortemente ingiuriose rilasciate dal Presidente della Regione Veneto. (*Richiami del Presidente*). Il richiamo al Regolamento riguarda le affermazioni, altrettanto poco decorose per un'Aula parlamentare, rese ieri nel corso della seduta dal senatore D'Onofrio... (*Il Presidente toglie la parola al senatore Giaretta. Proteste dei senatori Giaretta e Petrini*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Ritenendo scorretta la decisione del presidente Calderoli di togliere la parola al senatore Giaretta, si associa ai richiami formulati da lui e dal senatore Angius, che non attengono ad affermazioni di colleghi più o meno ingiuriose, all'interno o al di fuori dell'Aula, bensì al rispetto delle norme regolamentari che garantiscono all'opposizione di presentare e discutere emendamenti. Da parte del presidente Pera, la seconda carica istituzionale dello Stato, sono state consentite tali violazioni delle norme più elementari della democrazia da indurre

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

il suo Gruppo a rivolgere un appello al Presidente della Repubblica. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Mar-DL-U).

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Ottolinea un passaggio dell'intervento del presidente Pera di questa mattina, laddove si è riferito alla necessità di dibattere alcune modifiche regolamentari per garantire alla maggioranza e all'opposizione di svolgere effettivamente il loro ruolo, non limitando quello della minoranza alle mere richieste di verifica del numero legale. Dichiara che la propria parte politica è interessata e pronta a tale dibattito, purché comprenda l'elaborazione di uno statuto dei diritti delle opposizioni. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

RIPAMONTI (Verdi-U). Si associa ai rilievi critici del senatore Angius, indicando alcune violazioni e forzature del Regolamento avvenute nella giornata di ieri. Nel passato, di fronte ad emendamenti che accorpavano parti diverse di un articolo, gli Uffici suddividevano il testo, mentre ieri è avvenuto il contrario, per cui si è considerato l'emendamento del senatore Carrara alla stregua dei maxiemendamenti che il Governo presenta quando pone la fiducia; inoltre, sempre secondo la prassi, in questo caso della Commissione bilancio, si dà luogo all'automatica trasposizione in proposte subemendative degli emendamenti presentati al testo originario. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

MALAN (FI). Pur considerando anomala una simile discussione in questa fase, condivide l'auspicio di un dialogo tra maggioranza e opposizione per elaborare nuove procedure regolamentari che rendano i lavori parlamentari più efficienti e produttivi, ma rileva che le decisioni dell'attuale Presidenza sono analoghe a quelle prese nella scorsa legislatura dalla Presidenza espressione di una maggioranza diversa e che quindi un attacco personale al presidente Pera non solo è inopportuno, ma rischia di rendere più difficile quel dialogo da molti auspicato.

PRESIDENTE. La Presidenza ha autorizzato lo svolgimento di una discussione effettivamente anomala in tale fase nel dibattito sulla fiducia, ritenendo che anche solo l'avvio di un confronto su possibili modifiche regolamentari, magari da applicare nella prossima legislatura, debba avvenire in un clima di serenità.

MARINO (*Misto-Com*). Si associa alla richiesta del senatore Angius, avendo già espresso nella discussione sulla fiducia osservazioni critiche rispetto alla presentazione dell'emendamento del senatore Carrara, che ha configurato una violazione non solo del Regolamento del Senato, ma anche di norme di garanzia per i cittadini, trattandosi di modifiche del codice di procedura penale.

PERUZZOTTI (LP). Ricorda molto bene alcune decisioni assunte nella scorsa legislatura dalla Presidenza e dalla maggioranza dell'epoca,

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

giunte persino a modificare il Regolamento del Senato il corso d'opera per impedire alla minoranza di svolgere la sua funzione di opposizione. Per questo oggi sono inaccettabili certe lezioni di democrazia e di rispetto delle norme regolamentari. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).

PELLICINI (AN). Manifestando la sensazione di assistere ad un dibattito in appello di quanto è stato deciso nelle sedute di ieri, ricorda, a proposito del clima intimidatorio e con riferimento alla situazione di Milano, un episodio intervenuto il 12 gennaio 2002 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

PRESIDENTE. Invita il senatore Pellicini a non proseguire l'intervento che esula dalla materia dei richiami al Regolamento. I rilievi formulati dal senatore Angius saranno trasmessi al Presidente del Senato, che ha la competenza di sottoporre le questioni di interpretazione del Regolamento alla relativa Giunta.

BORDON (*Mar-DL-U*). Compiacendosi per la corretta applicazione del Regolamento nei riguardi dell'intervento del senatore Pellicini, non ritiene che le interruzioni del presidente Calderoli al discorso del senatore Giaretta possano configurarsi come richiami ad attenersi all'argomento in discussione; pertanto anche da parte sua, oltre che dal presidente Pera, vi è stata un'interpretazione parziale del Regolamento, contribuendo a quella perdita di fiducia nell'istituzione che non può assolutamente intendersi come intimidazione, ma che invece induce a chiedere formalmente il rispetto del Regolamento e della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Ribadisce la correttezza delle procedure seguite dalla Presidenza.

#### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626

PRESIDENTE. Riprende la discussione sulla questione di fiducia.

BONAVITA (DS-U). Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge per l'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari hanno indotto alla presentazione di alcuni emendamenti dell'opposizione e, da parte di esponenti della stessa maggioranza, alla proposizione di un ordine del giorno che tuttavia adesso non potrà essere discusso nonostante l'inapplicabilità o la difficoltà di attuazione della normativa prevista. A parte le conseguenze negative che si determineranno per il biennio 2002-2003 sull'erario, nonché sugli equilibri di bilancio delle singole aziende e sui livelli occupazionali, perdura l'incertezza circa l'applicazione della legge Tremonti-bis e del meccanismo del credito di

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

imposta, recanti incentivi molto simili per lo sviluppo del Mezzogiorno e di altre aree del Paese, tuttavia non cumulabili. Inoltre, la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 concernente il sostegno alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche ed ha concentrato le risorse esclusivamente a favore del CONI, mutandone nel contempo la natura giuridica, con grave danno alle iniziative volontaristiche per lo sport soprattutto giovanili. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Zavoli).

GIARETTA (Mar-DL-U). La posizione della questione di fiducia ha impedito un confronto di merito sia alla Camera che in Senato sulla quarta manovra sui conti pubblici realizzata dal Governo Berlusconi, che ne dimostra l'incapacità di conciliare il rigore finanziario e lo sviluppo. Il provvedimento, che viola l'articolo 77 della Costituzione in quanto contiene disposizioni non immediatamente esecutive, riproduce i decreti omnibus tipici della prima Repubblica e prevede alcune proroghe, un sostegno all'industria automobilistica (che in questa fase avrebbe piuttosto bisogno di un intervento strutturale), disposizioni sui farmaci che inceppano i meccanismi di mercato e rafforzano il controllo amministrativo del settore, nonché le privatizzazioni dell'ANAS e del CONI con conseguente accentramento di poteri in capo al Ministro dell'economia. È un provvedimento inadeguato rispetto alle esigenze del Paese e insufficiente a stimolare la ripresa economica, soprattutto alla luce dei recentissimi e preoccupanti dati sulla crescita dell'economia statunitense. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

DE PETRIS (Verdi-U). È contraria alla proroga delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori, poiché insufficiente rispetto alla necessità di una nuova normativa generale di settore, comprendente anche il trattamento fiscale delle fonti alternative; la proroga per l'apertura delle sale bingo si rivelerà invece inutile, in quanti i ritardi sono stati determinati dal mancato coinvolgimento degli enti locali, soprattutto dei comuni metropolitani. Le agevolazioni per il settore automobilistico si riveleranno un palliativo, visto che l'industria nazionale avrebbe invece bisogno di innovare i prodotti e le tecnologie, investendo specialmente in quelle a limitato impatto ambientale; inoltre configura un ulteriore intervento sulla mobilità privata trascurando il trasporto pubblico. Desta notevoli perplessità la privatizzazione del CONI, anche per i profili attinenti il personale, la cui unica finalità sembra quella di trasferire delle passività fuori del bilancio dello Stato. Esprime netta contrarietà alla soppressione delle agevolazioni fiscali a favore delle attività sportive di base, mentre è del tutto insufficiente l'articolo 11, la cui finalità di incentivare gli investimenti in agricoltura non potrà essere realizzata a causa dei limiti posti all'erogazione del beneficio e della riduzione della platea dei beneficiari. Infine, sono insufficienti le misure stabilite dall'articolo 13 per fronteggiare l'emergenza idrica, il cui testo (a riprova del neocentralismo di questo Governo) è stato

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni solo dopo l'emanazione del decreto-legge.

## Presidenza del vice presidente FISICHELLA

DONATI (*Verdi-U*). Il Governo non dispone di una coerente politica di incentivi nel settore del trasporto, visto che le agevolazioni per l'autotrasporto previste dall'articolo 1 del decreto contraddicono le disposizioni del collegato sulle infrastrutture tese al riequilibrio modale. Pur non essendo contraria in linea di principio alla privatizzazione dell'ANAS, rileva che l'ente non ha entrate proprie per cui la disposizione appare finalizzata a trasferire spese fuori bilancio, senza prevedere la riorganizzazione dell'Azienda né definire le sue funzioni rispetto al controllo delle concessionarie e agli investimenti, chiarendo soprattutto quale ruolo debba svolgere nel nuovo sistema dei lavori pubblici.

PASQUINI (*DS-U*). Il provvedimento risulta eterogeneo e contraddittorio ed evidenzia il fallimento della politica economica del Governo, basata esclusivamente sulla scommessa in una crescita accelerata dell'economia. Il ministro Tremonti ha fatto ricorso alle cartolarizzazioni, alla contabilità fuori bilancio, alle riforme senza copertura finanziaria, scaricando sui lavoratori e sui loro diritti i limiti di una politica economica a senso unico, che ha trascurato i necessari investimenti sull'innovazione e la ricerca. Il Governo ha poi dimostrato arroganza, disprezzo del Parlamento e della Costituzione, comprimendo i tempi della discussione e le prerogative parlamentari, che la Presidenza dovrebbe maggiormente tutelare anche prevedendo termini più adeguati per la presentazione degli emendamenti, che in ogni caso, per l'Assemblea, dovrebbero decorrere a partire dalla conclusione dell'esame in Commissione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BATTAFARANO (DS-U). L'automatismo del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è stato molto apprezzato dall'imprenditoria meridionale e ha consentito di eliminare la mediazione politico-burocratica nell'erogazione delle agevolazioni. Tale misura, introdotta dal Governo Amato, sarebbe coerente con il programma del Governo, teoricamente imperniato su sviluppo economico, liberalizzazione e semplificazione; invece, l'articolo 10 in esame ripropone procedure burocratiche, ripristinando il controllo ministeriale sulle erogazioni e restituendo spazi di manovra al partito della spesa pubblica. È un atto di sfiducia nei confronti del Mezzogiorno, sul quale dovrebbero riflettere anche i parlamentari meridionali della maggioranza, prendendo atto che il Governo non ha alcun interesse alla coesione sociale e difende esclusivamente gli interessi del

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

Nord del Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

BRUTTI Paolo (DS-U). L'articolo 7 del decreto prevede la trasformazione dell'ANAS da ente pubblico in società per azioni: non si vede l'opportunità di trasferire potestà di indirizzo e vigilanza sull'attività dei concessionari, in particolare di quelli autostradali, compiti di affidamento di autorizzazioni e di appalti per la gestione delle infrastrutture, per le manutenzioni, per il miglioramento e l'adeguamento delle strade ed autostrade, nonché compiti di affidamento di nuove concessioni, soprattutto per la costruzione e gestione delle autostrade, di collaudo delle infrastrutture appaltate e per l'erogazione delle risorse finanziarie, vale a dire tutta una serie di competenze che non hanno natura economica di mercato, ad una società per azioni. Tanto più che nella nuova configurazione l'ANAS potrà sottrarsi ai compiti ed alle responsabilità che attualmente le competono. Vero è che in definitiva l'ente resta sotto il controllo pubblico, ma taluni fatti accaduti nell'ultimo semestre, come la nomina ad amministratore unico della società controllante di un alto dirigente della controllata Società autostrade, destano forti preoccupazioni per il rischio di una vera e propria presa di potere da parte di soggetti privati delle istituzioni pubbliche dedicate alla vigilanza e al controllo. (Applausi dal Gruppo DS-U).

NOCCO (FI). Il decreto-legge da un lato affronta emergenze economiche e sociali (le norme in materia tributaria e quelle per la lotta alla siccità), dall'altro contiene interventi di ordine strategico con carattere d'urgenza (il riassetto dell'ANAS e del CONI, il contenimento della spesa farmaceutica, il sostegno alle aree svantaggiate e l'attuazione di sentenze della Corte costituzionale), inserendosi, con misure circoscritte e non procrastinabili, nel processo di modernizzazione delle politiche, delle strutture e degli apparati dello Stato. Auspicando che il Governo inserisca nella manovra finanziaria una radicale revisione nei sistemi di incentivazione a favore del Mezzogiorno, sottolinea che il decreto-legge n. 138 mira a fronteggiare le difficoltà dell'attuale momento economico e a gettare le basi della ripresa. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Dopo aver assicurato l'attenzione del Governo alle questioni segnalate da alcuni senatori in ordine alla riclassificazione delle zone svantaggiate, ai benefici per le imprese agricole ed all'efficienza delle società di riscossione, ricorda che il tetto di spesa previsto per il credito d'imposta non è applicabile ai meccanismi della Tremonti-bis che ha un riferimento tecnicamente e giuridicamente diverso, quello degli utili di impresa. Va semmai ricordato che il nuovo Governo, nonostante il non brillante andamento dell'economia, ha responsabilmente provveduto ad assicurare l'intera copertura al credito d'imposta, a differenza della precedente maggioranza

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

preoccupata più degli effetti in termini elettorali delle sue misure che non della solidità dei conti pubblici. Ma che lo sviluppo del Mezzogiorno sia uno degli obiettivi principali del Governo è testimoniato dal DPEF che destina al Sud il 45 per cento delle risorse in conto capitale ed il 30 per cento degli interventi ordinari. A ciò deve aggiungersi che il Governo è impegnato nella più importante riforma tributaria concepita negli ultimi anni, che potrà definire un equo rapporto tra Stato, fisco ed imprenditori, con risultati benefici sull'economia del Paese ed in primo luogo del Meridione, la cui realtà economica sta rapidamente crescendo e sarà ulteriormente incentivata da un utilizzo selettivo e non a pioggia delle risorse. Dopo aver respinto le critiche sull'eterogeneità del decreto-legge, ricordando che la pratica dei provvedimenti omnibus è stata inaugurata proprio dal centrosinistra nella precedente legislatura, rileva che la trasformazione del CONI si è resa necessaria per ripianare il deficit dell'ente, in gran parte dovuto alla diminuzione degli effetti finanziari dei giochi, trascurati dai precedenti Governi. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge n. 1626, composto del solo articolo 1, sul quale il Governo ha posto la fiducia.

CARRARA (*Misto-MTL*). Dichiara il voto favorevole alla conversione del decreto-legge n. 138, che contiene modifiche significative alla normativa tributaria per favorire il contenimento dei saldi di finanza pubblica e la ripresa del sistema produttivo. Appaiono in particolare apprezzabili la proroga della disciplina agevolata fino al 31 dicembre 2002 delle accise sui prodotti petroliferi (che dovrebbero essere tuttavia riconsiderate per quanto riguarda l'uso di combustibile da riscaldamento nei comuni di alta montagna) e le misure volte a contenere e razionalizzare la spesa farmaceutica. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP*).

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista voteranno contro la conversione del decreto-legge n. 138 che, oltre a presentare macroscopici profili di incostituzionalità ed essere stato criticato dalla Conferenza Stato-Regioni per l'invasione di ambiti di esclusiva competenza regionale, per di più senza preventivo confronto, viene imposto con l'ennesima, immotivata forzatura del ricorso al voto di fiducia. Il testo in esame non esprime un'idea di programmazione economica e di politica industriale, avendo il solo obiettivo di mettere risorse pubbliche a disposizione dei processi privati di accumulazione e accentuando il divario esistente nel Paese tra ricchi e poveri. Particolarmente criticabile è l'articolo 14 che ridefinisce il concetto di rifiuto, lasciando a valutazioni soggettive il concetto di scarto, vanificando la gestione integrata e rendendo impossibili i controlli sulla movimentazione dei residui sul territorio nazionale, a tutto vantaggio delle ecomafie. Contro questa politica, Rifondazione comunista si batterà per l'espansione qualificata della spesa so-

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

ciale, per un'equa redistribuzione dei redditi, la valorizzazione delle risorse meridionali e la gestione equilibrata del territorio e delle risorse idriche. Infine, rivolge un appello al rispetto del Parlamento che non può essere ridotto ad un luogo di ratifica degli atti del Governo. (Applausi dal Gruppo DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). La richiesta del voto di fiducia sul decretolegge in esame è indecorosa, in quanto calpesta le prerogative del Parlamento come organo del confronto ai fini dell'esercizio della funzione legislativa, e, considerati i numeri e i tempi a disposizione della maggioranza, è spiegabile soltanto con la fretta di andare in ferie. In spregio delle istituzioni, ma anche contro la propria maggioranza, il Governo ha imposto questa ennesima umiliazione al Parlamento, considerato evidentemente come un ostacolo quando si tratta di entrare nel merito delle questioni ed un vantaggioso strumento quando può essere utilizzato, anche a costo di gravi violazioni regolamentari, per fini personali, come è accaduto ieri per il disegno di legge sul legittimo sospetto. Molte delle misure contenute nel decreto-legge avranno effetti negativi ed amplieranno il numero dei cittadini che si vanno rendendo conto dei danni che la politica del centrodestra sta arrecando al Paese. Nel negare la fiducia al Governo, i Verdi preannunciano per la ripresa dei lavori un'opposizione ancora più rigorosa. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

FRANCO Paolo (*LP*). La Lega voterà la fiducia tecnica al Governo per consentire l'approvazione del decreto-legge. Anche questa volta l'opposizione ha perso l'occasione per affrontare una discussione nel merito del provvedimento, preferendo ricorrere agli strumenti regolamentari al fine di ostacolare i lavori, ma dimostrando in tal modo il vuoto delle proprie proposte politiche. La fiducia espressa dalla Lega Nord si estende anche al presidente Pera, nei cui confronti è stato rivolto in questi giorni un attacco pretestuoso diretto a delegittimare l'istituzione Senato, per il tentativo di autorevole mediazione svolto sul disegno di legge Cirami. (*Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Congratulazioni*).

MARINO (*Misto-Com*). I Comunisti italiani non voteranno la fiducia posta su un decreto-legge in palese contrasto con le norme costituzionali, contenendo per gran parte norme ordinamentali, quali la trasformazione in società per azioni del CONI e dell'ANAS, che non rivestono alcun carattere di urgenza. Il provvedimento inoltre dispone misure estremamente penalizzanti per il Mezzogiorno, che vanificano il sistema di agevolazione degli investimenti disegnato dal centrosinistra e riducono fortemente il *plafond* di risorse destinato al credito di imposta. Inoltre, gli stanziamenti per il Mezzogiorno previsti dal provvedimento sono coperti finanziariamente distogliendo altre risorse destinate al Sud, in particolare quelle dirette ai programmi di formazione imprenditoriale nelle aree depresse.

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Il Gruppo voterà la fiducia al Governo al fine di consentire la conversione del decreto-legge. Il ricorso a tale strumento si è reso necessario per superare l'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione che ha impedito qualsiasi confronto nel merito, dimenticando peraltro i precedenti posti in essere dal centrosinistra. Inoltre, il decreto persegue obiettivi centrali per l'economia, quali gli ecoincentivi per il comparto automobilistico, mentre per quanto riguarda il credito d'imposta i limiti di spesa sono improntati ad un'esigenza di controllo della spesa pubblica. (*Vivi applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP. Molte congratulazioni*).

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita voteranno contro la fiducia al Governo, esprimendo profonda contrarietà innanzitutto sul metodo. Infatti, l'inusuale ricorso alla fiducia in entrambe le Camere ha impedito un esame approfondito nel merito per il quale l'opposizione era disponibile, non avendo presentato emendamenti in Commissione e soltanto alcune qualificate proposte in Aula. Nel merito, il provvedimento penalizza fortemente il Mezzogiorno individuando un sistema macchinoso sul credito di imposta e apponendo un tetto alle risorse, al contrario di quanto previsto per la Tremonti-*bis*. Inoltre, si provvede tramite decreto-legge alla privatizzazione del CONI senza fornire adeguate certezze in ordine al progetto e alle prospettive e determinando molta preoccupazione tra i dipendenti, così come del tutto inadeguati sono gli interventi sulla spesa farmaceutica. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PEDRIZZI (AN). Alleanza Nazionale voterà con convinzione la fiducia al Governo per l'approvazione del decreto-legge, su cui vi è grande attesa da parte di molti operatori. In particolare, appaiono condivisibili le misure a favore del mercato automobilistico, finalmente non rispondenti ad una logica assistenziale, e gli interventi per l'emergenza idrica e il controllo della spesa farmaceutica. Altrettanto positive saranno le ricadute delle misure agevolative sul settore agricolo e sulle aree svantaggiate. Appare pertanto strumentale la contrarietà dell'opposizione al provvedimento. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).

TURCI (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno contro la fiducia e quindi contro il decreto-legge blindato dal Governo nell'iter parlamentare, un testo che contiene una serie di disposizioni confuse, in linea con gli interventi di politica economica del ministro Tremonti complessivamente fallimentari, come confermano i dati preoccupanti circa l'aumento del debito pubblico nei primi mesi dell'anno. Il rischio che corre il Paese è dunque quello di un passo indietro degli equilibri finanziari, vanificando il risanamento raggiunto attraverso sacrifici e la credibilità internazionale conquistata durante gli anni del centrosinistra. Sembrano pertanto lontane le promesse miracolistiche della campagna elettorale del centrodestra dirette al rapido rilancio dello sviluppo operando uno snelli-

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

mento dell'apparato burocratico. La strada che sta percorrendo il Governo infatti va nel senso della confusione e dell'improvvisazione è ciò determinerà una perdita di fiducia nell'elettorato di centrodestra che sicuramente attendeva risultati migliori da un Esecutivo composto per gran parte da imprenditori e palesemente appoggiato dalla Confindustria. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

CANTONI (FI). Forza Italia voterà la fiducia tecnica posta dal Governo sul decreto-legge, che contribuisce al rilancio dell'economia in un momento di grande difficoltà dell'economia internazionale e dispone importanti misure per fronteggiare la crisi idrica che attanaglia il Mezzogiorno e quella dell'industria automobilistica. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, LP e AN).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a procedere alla chiama per la votazione nominale con appello della mozione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione, invitando i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

# Svolgimento di un'interrogazione sulla situazione dell'ILVA di Taranto

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-00583, sulla situazione dell'ILVA di Taranto.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo ha ben presente l'importanza dello stabilimento di Taranto e condivide la richiesta dell'interrogante. Così, a seguito dell'opportuno intervento della magistratura a tutela della salute dei cittadini, ha operato per realizzare una piena condivisione sugli obiettivi da raggiungere individuando le migliori tecniche disponibili per la riduzione dell'impatto ambientale.

BATTAFARANO (DS-U). La chiusura delle batterie e l'annullamento del piano di investimenti segnano il fallimento del protocollo di intesa, per cui è indispensabile che il Ministero dell'industria promuova una nuova trattativa per evitare la chiusura e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Sarebbe inoltre importante che il Governo comunicasse ai soggetti interessati la propria intenzione in tal senso e stabilisse la data per un incontro. Conclude ringraziando la Presidenza del Senato per aver consentito una risposta nei tempi adeguati all'urgenza della situazione. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Assemblea - Resoconto sommario

2 Agosto 2002

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunica il risultato della votazione nominale con appello.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1626, composto del solo articolo 1, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 138.

PRESIDENTE. Formula auguri di buone vacanze a tutti i senatori, dà annunzio delle interpellanze delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 17 settembre.

La seduta termina alle ore 16,15.

2 Agosto 2002

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38). Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Agnelli, Antonione, Bettoni Brandani, Bobbio Norberto, Bosi, Degennaro, De Martino, Frau, Guzzanti, Mantica, Marano, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,42).

2 Agosto 2002

#### Per lo svolgimento di un'interrogazione

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, i giornali odierni ci comunicano che lunedì prossimo comincerà lo spegnimento, per la chiusura, del reparto cokeria dell'ILVA di Taranto, il che significa la perdita di migliaia di posti di lavoro. Al riguardo ho presentato l'interrogazione 3-00583, che riveste carattere d'urgenza e di cui ho sollecitato lo svolgimento nella seduta di ieri.

Trattandosi di una questione di grande urgenza, chiedo al Presidente di sollecitare il Ministro delle attività produttive a rispondere a tale atto ispettivo in Senato nella seduta odierna, che è l'ultima prima della pausa estiva.

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, il Governo è già stato informato della sua richiesta, che rinnovo in questa sede al Governo qui rappresentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

#### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (Questione di fiducia)

#### Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1626, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 31 luglio ha avuto inizio la discussione generale. (Il ministro Giovanardi fa cenno di voler intervenire).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire adesso perché, con l'esperienza che ho maturato in questi anni, ho capito che nel corso della seduta il Governo probabilmente porrà la questione di fiducia sul provvedimento in esame, nel quale però viene affrontato un tema molto delicato, che intendo sottoporre ai rappresentanti del Governo

2 Agosto 2002

e ai colleghi. Infatti, all'articolo 14 del decreto-legge si propone di dare un'interpretazione autentica della nozione di «rifiuto».

Al riguardo, occorre precisare che da Confindustria fino alla più radicale delle associazioni ambientaliste, passando per tutti gli operatori del settore, gli imprenditori e le Regioni, si ritiene in maniera unanime che questo provvedimento determini incertezza nella qualificazione del trattamento preventivo, contrasto con l'interpretazione di trattamento finora fornita a livello comunitario e nazionale, possibilità di interpretazioni discordanti e soggettive della definizione di «rifiuto», minore garanzia del sistema in termini di possibile controllo e tutela della salute dell'ambiente, possibili conseguenze pratiche nell'applicazione dell'articolo 14 nell'attuale formulazione. Potrei continuare ancora a lungo; sto leggendo il documento FISE (Federazione imprese di servizi), ma a identiche conclusioni sono giunti le Regioni, il WWF e così via.

Si tratta di una questione certamente controversa; le imprese hanno necessità, come sostengono, di norme chiare e certe, ma non possono operare in un regime che è in contrasto con le direttive comunitarie e con ciò che la Corte europea ha stabilito più volte.

Pertanto, ci preoccupiamo molto di una situazione che possa minacciare e manomettere una normativa certamente complessa, che deve essere semplificata, per la quale il Ministro dell'ambiente ha già chiesto una delega, che è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Chiediamo dunque che questa norma sia soppressa utilizzando il primo provvedimento utile, al fine di meglio articolare una questione delicata, su cui il nostro Paese sta recuperando il ritardo che aveva rispetto agli altri Paesi europei e sulla quale sono impegnate le imprese, le attività produttive e interi cicli produttivi. Penso ad esempio alla città in cui sono stato eletto, Prato, interamente coinvolta da questa problematica.

Allora, dal momento che nel caso in cui fosse posta la questione di fiducia non sarebbe possibile discutere ed approvare l'ordine del giorno che abbiamo presentato, chiediamo al Governo un chiarimento su questo argomento, perché non si può pensare di minacciare e compromettere, ponendosi in contrasto con le chiare indicazioni in materia dell'Unione europea, sia le attività che oggi stanno svolgendo le amministrazioni locali, i comuni e le Regioni in termini di programmazione, sia il mondo delle imprese, che si è organizzato in base alla normativa vigente. Noi riteniamo che in materia di rifiuti si debba continuare ad operare secondo le direttive comunitarie.

Per questo motivo chiediamo, signor Presidente, che il Governo dia una risposta su tale questione assai delicata, ritenendo che essa debba essere rivista secondo la diversa indicazione della Comunità europea.

MONCADA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

MONCADA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, il mio intervento sarà sintetico, come d'abitudine. Mi dispiace non condividere quanto detto dall'amico, senatore Turroni, con il quale molto spesso, invece, mi trovo d'accordo.

Personalmente ritengo (e mi rivolgo al Governo) che l'articolo 14 metta finalmente un po' di ordine in una situazione per la quale da anni ci lamentiamo dell'assenza di definizioni, della mancanza di chiarezza dei termini.

Non approvandolo penalizzeremmo, ad esempio, attività industriali del nostro Paese che, investendo denaro in tal senso, anziché produrre rifiuti riciclano i prodotti negativi per produrre altri beni. Mi sembra pertanto che la richiesta sia impropria. Penso, semmai, che sia più opportuno portare la discussione in Aula; la proposta di soppressione mi pare – ripeto – assolutamente errata.

MANFREDI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI (FI). Signor Presidente, anch'io, a nome del mio Gruppo, desidero esprimere un convincimento a proposito dell'argomento sollevato dal collega Turroni.

Ricordo a me stesso, ma anche ai colleghi che già nella passata legislatura facevano parte della Commissione ambiente, che questo problema è stato affrontato più volte. Evidentemente, vi è una lacuna interpretativa nella normativa europea che ha portato ad una esasperazione del concetto di rifiuto talché materiale che in sostanza rifiuto non è viene al momento trattato come tale, con aumento di costi e di burocrazia. È giusto che la questione venga finalmente affrontata in qualche modo e ben venga la sede legislativa se ciò serve a dare una soluzione accettabile, ottimale, al problema.

Confermo, quindi, quanto affermato dal collega Moncada e ritengo che il testo debba essere mantenuto così com'è. (Applausi dal Gruppo FI).

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non vuole lasciare senza risposta la richiesta che è stata avanzata e sottolineata perché oggetto di diversi ordini del giorno.

La questione di fondo è sufficientemente semplice: il Governo ritiene che la vecchia normativa relativa alla definizione di rifiuto, messa in discussione tra l'altro anche in sede comunitaria per le interpretazioni diver-

2 Agosto 2002

sificate che ci sono, sia oggi foriera di applicazioni spesso contraddittorie che negli ultimi tempi hanno addirittura danneggiato le attività produttive.

Sulla scorta di ciò, il Governo ha ritenuto di dover attingere al lavoro effettuato dalla Commissione competente nella scorsa legislatura, che aveva già tracciato un solco: quello di intervenire proprio sulla definizione di rifiuto tramite una interpretazione, in via autentica, delle definizioni previste dalla normativa vigente.

La questione viene quindi rovesciata rispetto al sistema attuale, in cui la definizione di rifiuto viene utilizzata con queste modalità contraddittorie, e l'intervento, anche per quanto riguarda la materia relativa ai rifiuti pericolosi (che mi sembra stiano a cuore ad una parte rilevante dell'opposizione ma altresì a settori della maggioranza), viene trasformato proprio tramite l'interpretazione autentica. In sostanza, prima della definizione di rifiuto, dev'essere identificato il concetto di «disfarsi»: solo da quel momento prende applicazione la nuova normativa.

Ciò premesso, siccome talune questioni sono state oggetto, come ricordavo, di specifici ordini del giorno, penso di poter tranquillamente dire che questa problematica dovrà essere oggetto di una rivisitazione, anche in sede parlamentare.

Il Governo si rende conto che l'intervento d'urgenza è stato motivato da ragioni che, appunto, rispondono ad esigenze di carattere costituzionale e che sulla questione dei rifiuti ci sono implicazioni, interessi e sensibilità nei confronti dell'ambiente che sono importanti.

Se vi fosse la possibilità di discutere degli ordini del giorno che sono stati presentati, uno di questi – mi riferisco a quello del senatore Giovanelli – in parte sarebbe accoglibile, per aprire una discussione sulle modalità interpretative che riguardano la disciplina dei rifiuti.

Spero con ciò, signor Presidente, di essere stato sufficientemente chiaro. Quello che è importante è il fatto che non possiamo accettare una disciplina contraddittoria che oggi non tutela l'ambiente, che lascia a interpretazioni soggettive, della magistratura, in molte aule, le nostre attività produttive e che merita quindi un intervento urgente. Se quest'intervento dovrà essere ridisegnato e rivisto siamo pronti a farlo, ma non potevamo sottrarci a un obbligo che avevamo nei confronti del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Specchia).

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo già alla Camera si dichiarò disponibile ad un confronto su proposte ritenute utili per migliorare il testo del provvedimento al vaglio del Parlamento, ma in quella sede le centinaia di emendamenti presentati al decreto-legge in questione costrinsero l'Esecutivo a porre la questione di fiducia. La situazione si ripropone ora al Senato con i circa

2 Agosto 2002

duecento emendamenti presentati al disegno di legge di conversione all'esame di questo ramo del Parlamento.

Considerato che i lavori del Senato volgono al termine con la seduta odierna, pongo la questione di fiducia (strumento finora utilizzato con grande parsimonia dal Governo: è la sesta volta in poco più di un anno, contro le 21 del Governo Prodi, in analogo periodo) sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», nel testo della Commissione, identico a quello approvato dalla Camera. (Applausi ironici dal Gruppo Verdi-U).

ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Andreotti, le concedo la parola per un atto di cortesia, essendo un po' irrituale che si intervenga dopo la dichiarazione del Ministro in tema di fiducia al Governo. Lo faccio comunque volentieri.

Ha facoltà di parlare, senatore Andreotti.

ANDREOTTI (*Aut*). Signor Presidente, la ringrazio molto e del resto anticipo quello che altrimenti avrei detto dopo.

Credo doveroso fare un'osservazione su questo metodo di lavoro. Adesso il ministro Giovanardi ci ha detto che il Governo Prodi usava lo strumento della fiducia ancora più ampiamente, ma ci può essere anche l'istituto della recidiva, quando si ripete qualche cosa. Comunque a me pare che per noi sia specialmente delicato questo ricorrere oggi alla fiducia, e quindi fare quello che, per altri versi, è gradito, perché credo che legittimamente molti pensino di accelerare i tempi della seduta; però politicamente non può non essere almeno registrato un metodo che è preoccupante.

Noi siamo reduci da una discussione svoltasi negli ultimi due giorni, alla quale non ho partecipato non avendo sufficiente preparazione giuridica. Normalmente mi richiamo, quando discutiamo sugli aspetti giuridici, ai pareri dei nostri colleghi magistrati. In particolare, nei confronti del provvedimento Cirami avevo, in partenza, una predisposizione favorevole; poi, avendo ascoltato ciò che è stato detto sia nella sostanza, sia nell'interpretazione, ho ripiegato su una posizione di astensione che non è di vigliaccheria, ma di responsabilità.

Del resto, vorrei ricordare che nella passata legislatura su un tema delicato quale la creazione di una nuova sezione della Corte di cassazione avemmo una diversa opinione da parte di due magistrati che appartenevano ambedue alla sinistra: il senatore Sanese, che ci lesse anche una lettera del Presidente della Corte di cassazione contraria a questa ipotesi, e il senatore Fassone, il quale ci spiegò la sua posizione con elementi che

2 Agosto 2002

penso fossero abbastanza convincenti (tant'è vero che poi tale creazione fu approvata e la Sezione esiste). Tuttavia ciò vale per ieri.

Perché l'aver posto la questione di fiducia inquieta? A parte che, sarà una combinazione, ma noi l'anno scorso il 3 di agosto concludemmo i lavori con una questione di fiducia; il 22 dicembre li concludemmo con una questione di fiducia; oggi (forse per farla quasi coincidere con il Perdono di Assisi, un giorno prima), 2 agosto, concludiamo con una questione di fiducia. E su che cosa? Questo è il problema, non si tratta di procedura, signor Presidente.

La mia è una richiesta e contemporaneamente una proposta, anche se vivo su questa terra e so che è a futura memoria. La richiesta è la seguente: i decreti-legge, specialmente da quando, giustamente, la Corte costituzionale stabilì che passati i sessanta giorni non possono essere reiterati, devono sempre di più corrispondere a quel requisito di estrema straordinarietà ed urgenza che la Costituzione della Repubblica prevede.

Ma c'è di più: adottare un decreto-legge sapendo che vi sono sessanta giorni per discutere, e vararlo il 7 luglio sapendo che trentuno di questi giorni sono di agosto e quindi non saranno utilizzati per discutere, ha un odore di pieni poteri che a me non piace nemmeno lontanamente! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e dei senatori Betta, Sodano Tommaso e Togni).

Non è un processo alle intenzioni, però mi sembra veramente singolare che uno studioso ritenga legittimo inserire in un decreto (tra l'altro dal titolo ambiguo) la riforma del CONI. Quando mi hanno domandato cosa pensassi della riforma del CONI mi sono chiesto dove essa fosse prevista dal momento che nel titolo del decreto non figurava; invece, vi è questa estrema urgenza di avere una CONI Servizi s.p.a.! (*Ilarità*).

Benissimo. Tutto può essere fatto; però, con molta comprensione per le necessità che sempre ha il Governo, vorrei invitarlo a stare attento, poiché qui indeboliamo il Parlamento. E poi, non voglio fare il predicatore perché, per averlo detto, un collega della Margherita della Camera mi ha rimproverato, tuttavia vorrei suggerire anche all'opposizione di usare un metodo diverso di lavoro. Infatti, se noi sui vari problemi, invece di concentrarci su alcuni punti che possono, attraverso un dialogo, essere modificati, presentiamo centinaia di emendamenti e chiediamo su tutti la verifica del numero legale otteniamo il risultato di affossare il nostro lavoro. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, LP, AN e dei senatori Betta e Ruvolo).

Vedo con una certa pena il nostro collega senatore Boco, che nelle legislature passate ci ha insegnato cose molto belle sulla cooperazione allo sviluppo e sui Paesi del Terzo mondo, ridotto a dover prendere la parola trenta volte in un giorno soltanto per chiedere la verifica del numero legale: questo non mi piace. Lo dico veramente, se è possibile, con grande oggettività.

Da un lato assistiamo ad un abuso (anzi, doppio abuso, data la ristrettezza del tempo per discutere ai fini della conversione) dei decreti-legge da parte del Governo e, dall'altro, anche ad una certa negligenza.

2 Agosto 2002

Quando lei, signor Presidente, in quest'Aula chiese al Governo di venirci a riferire in merito al vertice tenutosi a Pratica di Mare, ciò non è accaduto. Ritengo che almeno i membri della Commissione esteri dovrebbero conoscere qualcosa di più di quello che si apprende dalla stampa o da Internet.

Esiste da una parte e dall'altra una negligenza nei confronti dell'istituto parlamentare che porta anche a sopravvalutare i numeri. È vero, sono senatore a vita, ma per molti anni sono stato un semplice parlamentare. Noi parlamentari rappresentiamo un numero notevole di cittadini per cui non mi fa molta impressione quando 200 cittadini cercano di apparire, in un modo o nell'altro, come i rappresentanti di tutto il mondo, forzando anche lì la mano. Facciamo attenzione.

Lei, signor Presidente, durante la cerimonia del Ventaglio ci ha consegnato un saggio molto importante di storia del Senato, il saggio di Emilio Gentile contenuto nel primo volume della collana «Storia e Documenti dell'Archivio storico del Senato» – del quale la ringrazio – che fornisce anche delle risposte sul ruolo svolto dal Senato del Regno per impedire lo scivolamento verso la dittatura. Si vede che ha fatto pochissimo.

Con questo non intendo fare il processo alle intenzioni né fare delle insinuazioni, però se si comincia – come è accaduto alcuni anni fa – a confondere il dialogo parlamentare con il parlamentarismo ed il confronto di tesi anche opposte con il cosiddetto consociativismo, attenzione, perché lo scivolo può essere, indipendentemente dalla volontà degli uomini, fatale. E noi non possiamo permetterlo alla nostra Nazione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, FI, UDC:CCD-CDU-DE e dei senatori Togni, Betta e Ruvolo).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Andreotti. Come ha potuto constatare, il suo intervento era veramente irrituale giacché il Governo aveva già posto la questione di fiducia. Però mi consenta di risponderle con molta cortesia e con molta gentilezza.

Una parte iniziale del suo intervento sarebbe stato utile ascoltarla ieri, giacché si è trattato di un prolungamento del dibattito che si era concluso. Un'altra, invece, riguarda per così dire la storia e poiché lei è un cultore appassionato di questa materia devo correggerla almeno su un punto: per quanto riguarda le votazioni sulla fiducia, in questo Senato sono state due e non tre; quella di oggi, infatti, è la seconda.

Temo, senatore Andreotti, che durante la cosiddetta prima Repubblica (tra molte virgolette) molti altri Governi abbiano posto in un anno molte più questioni di fiducia. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

Aggiungo anche, senatore Andreotti, che vi è una parte del suo intervento alla quale sono molto interessato da mesi (con poco successo anche su questo) che riguarda il Regolamento del Senato e i poteri della maggioranza e dell'opposizione. Le posso confessare, senatore Andreotti, che sul Regolamento del Senato e su una modifica a mio avviso necessaria trovo sorda sia la maggioranza che l'opposizione. Dopo di che, abbiamo un Re-

2 Agosto 2002

golamento che consente alla maggioranza – come abbiamo visto in questi giorni – di decidere in completa autonomia (qualche volta anche arbitrariamente, se lo desidera) il calendario che ritiene opportuno ed un'opposizione che è ridotta soltanto a quello che lei stesso ha ricordato, riferendosi al senatore Boco, vale a dire alla richiesta reiterata di verifica del numero legale. Non è un diritto ...(Proteste dai banchi della maggioranza)

GIARETTA (Mar-DL-U). Lei ci ha ridotto così!

FLORINO (AN). Impara il Regolamento! (Commenti dei senatori Bordon e Del Turco).

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, non mi interrompa.

Si tratta di un problema serio, senatore Andreotti: quello dell'attribuzione di poteri effettivi alla maggioranza e all'opposizione e non di poteri irrisori come quello di chiedere la verifica del numero legale. (Vibrate proteste dai banchi della maggioranza).

In ogni caso, sospendo la seduta per dare modo alla Conferenza dei Capigruppo di riunirsi al fine di decidere la ripartizione dei tempi in ordine alla prosecuzione dei nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 10,08 è ripresa alle ore 11,12).

## Presidenza del vice presidente FISICHELLA

#### Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE Onorevoli colleghi, i tempi di discussione deliberati a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, con riferimento al dibattito sulla questione di fiducia, sono così ripartiti:

AN	33'
UDC:CCD-CDU-DE	27'
DS-U	42'
FI	48′
LP	22'
Mar-DL-U	30
Misto	26
Aut	19
Verdi-U	19
Dissenzienti	10

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

Sono, inoltre, stati assegnati 10 minuti per ciascuno dei Gruppi e 15 minuti per il Gruppo Misto per le dichiarazioni di voto finale.

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Le ricordo, senatore Bordon, che può intervenire esclusivamente per esprimere consenso o dissenso poiché su questa che è una mera ripartizione dei tempi non è previsto né dibattito, né votazione.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non intendo esprimere consenso su questa ripartizione dei tempi per un motivo molto semplice.

Nelle giornate scorse siamo stati costretti a tappe forzate, anche notturne, a discutere un disegno di legge che, come lei ricorda, non era calendarizzato preventivamente mettendo in secondo piano la discussione di questo, almeno per il Governo, importantissimo decreto-legge.

Dirò di più. Nella giornata di ieri o di ieri l'altro (ormai ho perso anche la cognizione del tempo) la maggioranza ha fatto mancare deliberatamente per ben quattro volte il numero legale facendo saltare un'intera sessione di lavoro. Sarebbe davvero incomprensibile per tutti gli italiani se si dimostrasse ancora una volta, con la fretta di oggi, che quando sono in discussione questioni che riguardano interessi particolari questo Parlamento può anche sospendere le ferie, quando invece si discute di argomenti che riguardano tutti gli italiani, incredibilmente, si deve fare presto, rapidamente, perché le valigie sono già pronte per andare a casa.

Per quanto mi riguarda, non ho alcuna intenzione di dare questa impressione. Possiamo e dobbiamo discutere seriamente per tutto il tempo necessario (molto di più di quello che lei ha comunicato) questo decreto *omnibus.* (Applausi dal Gruppo Mar-Dl-U).

SALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, al di là della questione specifica dei tempi di discussione di questo provvedimento, non vi è dubbio che in questa vicenda vi sono diversi aspetti istituzionali, che riguardano il rapporto fra Governo e Parlamento, che richiedono grande attenzione.

In primo luogo, il decreto-legge al nostro esame, che non a caso viene denominato *omnibus*, è opinabile dal punto di vista della correttezza istituzionale in quanto comprende, come dice la stessa definizione, materie eterogenee.

È a tutti noto che la legge n. 400 del 1988, che pur essendo legge ordinaria e non avendo quindi potere di modificare la gerarchia delle fonti, tuttavia costituisce criterio di riferimento, credo, per tutte le istituzioni e può costituirlo per la stessa Corte costituzionale che già in questa materia

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

è intervenuta stabilendo il principio del divieto di reiterazione dei decretilegge, fissa nella eterogeneità delle materie un limite alla possibilità di ricorrere alla decretazione d'urgenza.

Questo testo al nostro esame, invece, interviene sulle più disparate materie, anche di notevole rilevanza e incidenza. È una questione che io credo giusto segnalare, al di là del nostro dibattito odierno, perché resti agli atti e sia, per tale via, attraverso la possibilità del dibattito parlamentare, sottoposta a tutte le istituzioni dello Stato (dico a tutte, nessuna esclusa).

Partendo già da questo profilo, assistiamo altresì alla circostanza per la quale, in entrambi i rami del Parlamento, alla Camera prima e ora al Senato, la possibilità di discutere, di intervenire, di modificare eventualmente questo decreto è stata sottratta al Parlamento dal Governo con il ricorso al voto di fiducia.

Mi portano adesso il testo della legge n. 400 – lo ricordavo a memoria – che va esattamente in questa direzione: «Il contenuto dei decreti dev'essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Il decreto-legge al nostro esame non soddisfa questi criteri.

In secondo luogo, come dicevo... (*Brusìo in Aula*). Se il senatore Bordon è interessato, oltre che alle sue argomentazioni... (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, peraltro su questa organizzazione dei tempi si può solo esprimere consenso o dissenso, senza votazioni e senza discussione. Io naturalmente, di fronte al collega vice presidente Salvi, ho assunto un atteggiamento, com'è giusto che sia, di attenzione.

SALVI (*DS-U*). La ringrazio, sono argomentazioni per indicare le ragioni del dissenso, che non sono legate al minuto in più o in meno, quindi argomentazioni diverse da quelle del collega Bordon.

Tali argomentazioni concernono una valutazione sull'anomalia istituzionale che la presentazione e il contenuto di questo decreto, nonché le modalità con le quali il Parlamento lo sta esaminando, introducono su un punto dirimente, di democrazia, rappresentato dal rapporto fra Governo e Parlamento nella funzione legislativa.

Capisco che può essere un tema meno appassionante dell'orario in cui, trenta minuti prima o dopo, andremo a votare, ma il mio Gruppo ed io personalmente riteniamo doveroso esprimere tale valutazione in questa sede.

Come dicevo, si tratta di un decreto-legge eterogeneo, quindi non rispondente ai criteri in base ai quali si può fare ricorso alla decretazione d'urgenza, e un decreto-legge sul quale a entrambi i rami del Parlamento è stata sottratta la possibilità di un effettivo esame (che, come sempre la nostra Costituzione dice, deve avvenire emendamento per emendamento e con votazione finale) attraverso il ricorso al voto di fiducia.

Questo meccanismo non è nuovo. Peraltro, quando in passato la Giunta per il Regolamento del Senato si trovò ad esaminare questa que-

2 Agosto 2002

stione (che, come sappiamo, non è espressamente normata né dalla Costituzione né dal Regolamento) ed espresse apposito parere, ebbe modo di segnalare come le caratteristiche particolari (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*) di questo ricorso al voto di fiducia sull'articolo unico di un disegno di legge di conversione, con conseguente decadenza di tutti gli emendamenti, fosse tale da non rendere applicabile alla discussione generale alcuni limiti, in ordine agli interventi dei senatori o dei singoli Gruppi, previsti in via generale per la discussione generale dei disegni di legge. Quindi, vi è un parere della Giunta per il Regolamento che introduce questo criterio.

Con il meccanismo del contingentamento dei tempi, formalmente legittimo, stiamo aggirando il testo costituzionale, i corretti rapporti fra Parlamento e Governo e quanto la Giunta per il Regolamento ebbe modo con chiarezza di esprimere in apposito parere. Io non sto contestando la legittimità formale della delibera assunta dalla Conferenza dei Capigruppo: sto richiamando l'attenzione del Parlamento e del Governo su un punto che credo abbia estrema rilevanza e delicatezza.

Credo pertanto, signor Presidente, che a tutti noi spetti vigilare con estrema attenzione perché questo metodo non diventi prassi costante, perché, se dovessimo avviarci a un sistema in cui il Governo emette decretilegge dal contenuto più vario, il Parlamento non è posto in condizione di esaminarlo e, attraverso il voto di fiducia, si chiede un sì o un no sulle proposte del Governo, è interesse di tutto il Parlamento, non solo dell'opposizione, che così non avvenga, in quanto si altera in un punto decisivo il riparto della funzione legislativa fra Governo e Parlamento. Fino a prova contraria, in Costituzione è scritto che la funzione legislativa appartiene alle Camere. Questa è la ragione per la quale noi dissentiamo dalla proposta che è stata formulata. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Salvi. Naturalmente vi è una lunga storia di vicende analoghe anche in precedenti legislature.

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626 Discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Malentacchi. Ne ha facoltà per due minuti.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Signor Presidente, francamente sono nel dubbio se rinunciare all'intervento perché ho solo due minuti; in questo modo, si persevera ancor di più in un meccanismo che volevo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea.

2 Agosto 2002

Non interessa nessuno, ma nei due minuti a mia disposizione lo farò nel modo più consono possibile, denunciando ciò che sta avvenendo all'interno del Parlamento. Non mi riferisco solo, cari signori, al ricorso alla questione di fiducia su questo provvedimento, che è proprio la ciliegina sulla torta: mancava questo al discorso di ieri, mancava la questione di fiducia nonostante la maggioranza e i numeri a vostra disposizione! È quanto di più improvvido potevate pensare, signor Sottosegretario! Ci state abituando a tutto: all'arroganza politica, al disprezzo delle istituzioni, signor Presidente. Per voi la democrazia è un *optional*!

Quello che oggi state facendo è il seguito di quanto è avvenuto ieri, quando è accaduto veramente qualcosa di grave non solo in quest'Aula, ma anche al di fuori di essa. Avete, con questo metodo, tentato in modo strisciante di trasformare il conflitto politico-sociale in un problema di ordine pubblico. È uno dei peggiori tratti di una maggioranza che getta la maschera mostrando di covare, nel proprio DNA, nella sua storia, tratti di antidemocrazia.

Citerò ancora un affronto perpetrato con l'arroganza necessaria: ieri, a un metro dagli ingressi del Senato, è stato necessario mostrare i documenti per potervi accedere, per espletare il mandato popolare, essendo circondato dalle forze dell'ordine.

Per concludere, signor Presidente, visto che mi è impossibile parlare di altro, affido a lei valutare se ieri sia stato fatto tutto il possibile per tutelare gli interessi dell'istituzione e dei suoi membri. Vergogna! (Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

RUVOLO (Aut). Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, vorrei sapere se questo dibattito sulla fiducia comprende anche la dichiarazione di voto finale sul cosiddetto decreto-legge *omnibus*.

PRESIDENTE. Senatore Marino, con estrema chiarezza ho dato poc'anzi comunicazione dei tempi previsti per ciascun Gruppo, incluso quello Misto, e ho detto che ci sono, inoltre, dieci minuti per ciascuno dei Gruppi parlamentari per le dichiarazioni di voto finale e quindici minuti complessivamente per il Gruppo Misto. Tra l'altro, cito a memoria perché mi hanno portato via la nota, ma credo di ricordare bene: questo è il quadro.

Pertanto, ha facoltà di parlare sulla questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, credo che nessuno meglio del senatore a vita Andreotti abbia descritto questa fase dei nostri lavori parlamentari.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

Quanto accaduto ieri è di particolare gravità. In Aula ci siamo trovati di fronte ad un emendamento interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1578, recante modifiche al codice di procedura penale, quindi in materia di garanzie poste in capo a ciascun cittadino, senza che esso fosse stato minimamente esaminato dalla Commissione giustizia, né fosse transitato sia pure per breve tempo in Commissione affari costituzionali; tutto questo malgrado la delicatezza degli argomenti e delle tematiche in esso coinvolte.

Ci siamo, quindi, trovati di fronte ad alcune violazioni regolamentari. Cito solamente quella richiamata dai colleghi intervenuti nella giornata di ieri: il nostro Regolamento prevede la votazione articolo per articolo di un disegno di legge, ma tale dettato è stato superato con grande faciloneria per consentire che un emendamento accorpasse l'originario testo del disegno di legge, violando palesemente il nostro Regolamento.

Ma al di là di questi aspetti che riguardano le procedure, signor Presidente, non ci sentiamo di accordare la fiducia a questo Governo per tutto quello che è accaduto da un anno a questa parte.

Abbiamo iniziato con i provvedimenti dei cento giorni e con tutte le altre misure contenute nella legge finanziaria che, qualora dovessero trovare pedissequa applicazione e attuazione, comporterebbero in sostanza il mutamento della fisionomia sociale della nostra Repubblica costruita attraverso decenni di dure lotte e conquiste. A tal proposito, ieri il senatore Del Turco ha ricordato quanto sangue sia stato versato per raggiungere certi obiettivi anche da parte della civiltà giuridica del lavoro.

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MARINO). Inoltre, con i collegati in materia fiscale, di sanità e di pubblica istruzione si dà un colpo poderoso a quello Stato sociale che costituisce l'orgoglio del nostro Paese e che fa dell'Italia una nazione all'avanguardia anche rispetto ad altri Stati europei.

Si prosegue con un attacco alla legalità partito dalle leggi sulle rogatorie, sul falso in bilancio, sul rientro dei capitali, sul conflitto di interessi e ieri purtroppo con la modifica di alcune norme del codice di procedura penale.

Signor Presidente, non sono certamente un esperto di diritto, ma credo che inevitabilmente quando questo provvedimento verrà esaminato dalla Camera dei deputati non potrà non subire delle modifiche, dal momento che il testo approvato ieri in quest'Aula pone problemi di costituzionalità che non potranno sfuggire agli organi deputati a tale scopo.

Signor Presidente, non anticipo... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

2 Agosto 2002

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, il Patto per l'Italia nella parte riguardante il Mezzogiorno (e su questo punto desidero sollecitare in particolare l'attenzione del relatore Nocco, che è anche un parlamentare eletto nel Sud) recita testualmente: «Nell'ambito di una generale semplificazione degli strumenti di incentivazione, il Governo sta procedendo a concentrare nel Mezzogiorno lo strumento del credito di imposta ex articolo 8 della legge n. 388 del 2000, per dare certezza finanziaria e renderlo cumulabile con la Tremonti-*bis*».

Signor Presidente, colleghi della maggioranza eletti nel Mezzogiorno (e siete tanti), come è ovvio le due parole chiave sono: semplificazione e certezza finanziaria.

Esaminiamo la prima. Che cosa prevede oggi la normativa in vigore sul credito d'imposta per gli investimenti? Prevede che, se un imprenditore fa un investimento nelle aree del Mezzogiorno, procede immediatamente, senza rivolgere alcuna domanda ad un ufficio pubblico, in occasione della compilazione – mi scuso per il burocratese – del modello F24, alla computazione in riduzione delle quote relative agli investimenti realizzati, concesse dalla legge sul credito d'imposta.

Si investe oggi e domani mattina, senza chiedere nulla ad alcuno, si agisce in credito d'imposta, usando un semplice modello F24, che è quello sul quale l'imprenditore che investe in quell'area deve computare le spese dell'azienda per versamento di contributi, di tributi e via dicendo.

Si tratta – come è ovvio – di un provvedimento dal carattere meramente automatico e di un credito d'imposta che, con un tale carattere, non era stato mai concesso in precedenza per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Una persona normale, leggendo, direbbe che il Patto per l'Italia prevede ulteriori semplificazioni. Confesso che, quando l'ho letto, mi sono domandato: cosa faranno mai per semplificare un procedimento automatico di questo tipo e di una tale semplicità? La mia fantasia aveva e ha tuttora limiti molto forti, perché più semplice di così non esiste alcunché!

Signor Presidente, cari colleghi eletti nel Mezzogiorno, vorrei leggervi in cosa consiste questa semplificazione. In modo molto semplice, essa consiste nel fatto che il credito d'imposta diventa un contributo, per avere il quale bisogna presentare una domanda. Questo è scritto nell'articolo 10 del decreto-legge *omnibus* che voi, colleghi della maggioranza del Sud, vi apprestate a votare con un entusiasmo – almeno fatemi immaginare – piuttosto scarso.

Il punto 1 del comma 1 dell'articolo 10 stabilisce: Alle imprese che operano in alcuni settori... è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta. Voi domanderete che cosa cambia, dato che è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta. Rispondo che cambia tutto, perché al punto *1*-bis del comma 1 sempre dell'articolo 10 si dice testualmente: «Per fruire del contributo le imprese inoltrano ... un'istanza conte-

2 Agosto 2002

nente... l'impegno... ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente».

Guai, colleghi della maggioranza del Mezzogiorno, se per caso quell'investimento avvenisse subito, perché l'imprenditore si deve impegnare a farlo dopo la data di presentazione della domanda. È noto che gli investimenti nel Mezzogiorno sono talmente numerosi che, se per caso dovesse procedere subito, ne deriverebbe un danno all'economia nazionale di carattere strategico!

Naturalmente, l'Agenzia delle entrate, cioè il Ministero dell'economia, provvede, onorevoli colleghi eletti nel Mezzogiorno, a compilare la sempiterna graduatoria, e se l'imprenditore non entrerà nella graduatoria nel primo anno, potrà mantenere la sua domanda perché avrà un privilegio per il secondo anno.

Ma, signori della maggioranza e del Governo, non eravate voi quelli del turbocapitalismo? Secondo voi, nel turbocapitalismo gli imprenditori prima di fare gli investimenti presentano delle domande alla Pubblica amministrazione? Si mettono in graduatoria? Ma vi rendete conto del delitto che state commettendo nei confronti del Mezzogiorno? Vi rendete conto di cosa state combinando?

## SALERNO (AN). Lo avete rovinato voi il Mezzogiorno!

MORANDO (DS-U). Sto facendo un ragionamento; capisco che è più semplice urlare, ma io non lo farò e continuerò a svolgerlo, perché so che di fiducia in fiducia voi sperate che nel Sud nessuno si accorga del contenuto di questo decreto-legge. Ma il contenuto di questo decreto, signori della maggioranza eletti nel Sud, è quello che io vi sto leggendo; io sto leggendo il provvedimento, non lo sto commentando.

Ora, non parlerò – perché vi annoierei – di ciò che viene previsto nell'articolo 5. Voi potreste dire che questo provvedimento «impallina» il credito d'imposta automatico, ma rimane nel Mezzogiorno la possibilità di avere il credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, «nuove» rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente.

Ricorderete che anche in questo caso la legge finanziaria dell'ultimo Governo di centro-sinistra presieduto dal presidente Amato, conteneva un provvedimento che alcuni economisti – diciamo la verità, con qualche fondamento – considerarono troppo prociclico dato l'andamento dell'occupazione, per quanto si applicasse parzialmente anche al Nord. Si stabiliva infatti per ogni nuova assunzione aggiuntiva a tempo indeterminato un credito d'imposta (in modo perfettamente automatico) di 800.000 lire – al mese, non all'anno – per le aziende del Nord e di 1.200.000 lire per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno.

Evidentemente, le assunzioni nel Mezzogiorno a tempo indeterminato sono andate così bene che il Governo di centro-destra, che vuole produrre lo sviluppo aggiuntivo del Sud rispetto a quello del Centro-nord, che cosa fa? L'articolo 5 di questo decreto *omnibus* – lo so colleghi del Mezzogiorno che voi sperate che si voti la fiducia a questo provvedimento senza

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

sapere che c'è scritto questo – afferma che il credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (il ragionamento è più generale; però io adesso lo applico al Mezzogiorno) non sarà più automaticamente concesso alla mera condizione che l'assunzione a tempo indeterminato avvenga e sia aggiuntiva di una unità rispetto a quelle in forza in quella determinata azienda nell'anno precedente, perché occorrerà arrivare a metà anno.

Questo per il Governo della semplificazione lo trovo veramente straordinario. Voi avete promesso agli italiani la sburocratizzazione, la semplificazione, il turbocapitalismo e lo sviluppo straordinario, determinato dal fatto che toglievate lacci e lacciuoli. Signori della maggioranza eletti nel Mezzogiorno, voi qui prevedete una cosa magnifica; si parla di un decreto interdirigenziale, con il quale a metà anno si dirà agli imprenditori del Mezzogiorno: «Cari imprenditori, noi che siamo dell'interdirigenziale vi diciamo che non potete più assumere avendo il contributo in automatico, perché abbiamo finito i soldi».

Vi rendete conto di cosa significa questo? Poiché la Tremonti-bis e il credito d'imposta per le aziende del Nord, nel caso delle assunzioni a tempo indeterminato, non viene sospeso e non viene sottoposto al vincolo del tetto di spesa, che invece è previsto per i crediti di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e per le nuove assunzioni, dal momento che – credo vi sia noto – le imprese del Nord sono un po' più numerose di quelle del Sud, all'inizio dell'anno le imprese del Nord esauriranno rapidamente le scorte e per le imprese del Sud non resteranno i soldi necessari.

Ma voi, colleghi della maggioranza eletti nel Mezzogiorno, voterete la fiducia a questo Governo il quale, però, vi fa approvare un decreto-legge che è un attentato agli interessi del Mezzogiorno. Mi spiace, ma le cose stanno così, inoppugnabilmente così! Sarete dunque costretti ad andare per il Mezzogiorno, a battere le campagne dove ci sono le imprese – qualcuna c'è anche da voi! – a spiegare che lo avete fatto nell'interesse della finanza pubblica.

Vengo ora a questo ulteriore argomento. La relazione tecnica al decreto-legge – quella predisposta dal Governo che vi chiede di dargli la fiducia su questo punto, colleghi della maggioranza – afferma che queste due norme, ossia il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e il credito d'imposta per le nuove assunzioni (in sostanza, si tratta di 1.200.000 di vecchie lire al mese per i nuovi assunti aggiuntivi), potrebbero determinare – e questo c'è stato ripetuto dal relatore, senatore Nocco, e lo ringraziamo perché la precisazione era utile – uno sfondamento delle previsioni di spesa nelle appostazioni iscritte nella tabella D della legge finanziaria.

Tradotto in un linguaggio comprensibile per il cittadino comune, prevedere tale sfondamento vuol dire ipotizzare che nel Sud ci siano molti più investimenti e assunzioni di quelli che normalmente si determinano senza l'incentivazione. Vi è chiaro, colleghi? Che cosa si propone questo provvedimento e qual è la ragione della sua emanazione?

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

Ebbene, deduco logicamente dal ragionamento sulle ipotesi di sfondamento che è stato predisposto per impedire che ci siano troppi investimenti e troppe assunzioni al Sud. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Amato). Ma vi rendete conto di quello che è scritto in questo provvedimento? C'è scritto che forse in Italia ci sarebbero troppi investimenti e troppe assunzioni nel Mezzogiorno! Perché questa è l'unica ipotesi nella quale potrebbe determinarsi uno sfondamento delle disponibilità, non ce ne è un'altra!

Ma voi, signori del Governo, signori della maggioranza, non eravate quelli della copertura attraverso gli effetti indotti dalle misure di riduzione della pressione fiscale? Ma non siete voi quelli che ci avete fatto conoscere – qualcuno di noi ne era già al corrente per i propri studi giovanili – come fatto di massa la curva di Laffer! Mi sto riferendo ad una modesta teoria economica sulle spese e sulle entrate dello Stato che in buona sostanza tende a sostenere un aspetto che se non lo si estremizza è intuitivamente vero, e cioè che se si riducono le imposte si può determinare, attraverso la disponibilità aggiuntiva delle famiglie e delle imprese, un qualche effetto di crescita del prodotto interno lordo della nazione nella quale questa riduzione delle imposte avviene.

Naturalmente la curva di Laffer tende anche a ipotizzare che attraverso questa crescita del PIL si determini un allargamento della base imponibile; ne consegue che alla fine dell'anno – applicando aliquote più basse su una base imponibile molto più estesa, il cui ampliamento deriva dalla riduzione delle imposte – il gettito dovrebbe essere uguale a quello che si sarebbe potuto ottenere applicando un'aliquota più alta su una base imponibile più limitata.

È una teoria certamente fondata, a meno che la si voglia tirare fino ad estremizzarne le caratteristiche. Se lo si fa non è logicamente sostenibile, perché si assumerebbe che anche con un'aliquota pari all'1 per cento la crescita del prodotto interno lordo sarebbe così elevata da determinare una parità di gettito; si tratta di una conclusione palesemente assurda che falsifica la teoria nelle sue versioni estreme.

Signor Presidente, signori del Governo, esistono leggi attualmente in vigore che recano copertura attraverso il calcolo degli effetti indotti. La Tremonti-*bis* ad esempio reca copertura attraverso il calcolo degli effetti indotti sul prodotto interno lordo, quindi sulla base imponibile.

Se accettate questa forma di copertura che noi abbiamo sempre contestato, vi chiedo allora come possiate non applicarla in particolare agli investimenti e alle nuove assunzioni nel Mezzogiorno, laddove in effetti l'allargamento della base imponibile potrebbe essere sufficientemente ampio, dati i livelli di sottosviluppo, da determinare l'effetto indotto di cui sostenente la fondatezza.

Vi rendete conto che per le imprese del Nord la Tremonti-bis opera in modo automatico ed è coperta finanziariamente in base agli effetti indotti, mentre questo meccanismo non è accettato dal Governo per il Mezzogiorno? Come fate a subire un affronto di questo tipo voi che siete stati

2 Agosto 2002

eletti nel Sud? (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Amato).

Questo provvedimento produce problemi di carattere finanziario? Signor Presidente, signori del Governo, voi avete presentato all'esame del Parlamento ben due disegni di legge – relativi alla delega fiscale e alla delega per la riforma della pubblica istruzione – nei quali tentavate di utilizzare come forma di copertura *ex ante* la previsione dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468.

Per uscire dal politichese bilancista, che appassiona tanti di noi tra cui il sottoscritto, tale norma prescrive che, quando in corso d'anno, il Governo – in particolare il Ministro di settore – constata che nell'applicazione di una legge si determina una spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista dal bilancio oppure nell'applicazione di una legge si determina una riduzione del gettito aggiuntiva rispetto a quella coperta dalla legge di bilancio, il Ministro di settore informa immediatamente il Ministro dell'economia, il quale informa a sua volta il Parlamento affinché adotti le misure necessarie.

Voi, signori del Governo, avete presentato due disegni di legge che tentano di utilizzare la previsione dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 come forma di copertura *ex ante* e quell'uso è evidentemente impossibile, illegittimo, come è stato rilevato dalle Commissioni bilancio.

Ma se esiste un caso nel quale l'articolo 11-ter può essere utilizzato non è forse quello delle disponibilità per il credito d'imposta a beneficio degli investimenti e delle assunzioni nel Mezzogiorno? Se si determinasse che in corso d'anno si verificano, finalmente, tanti investimenti e tante assunzioni nel Sud, il Ministro dell'economia informa il Parlamento e il Parlamento provvede in sede di assestamento a rimpinguare le dotazioni. È così che si fa l'interesse del Mezzogiorno, è così che si rispetta la legge di contabilità, non già con questo provvedimento che offende il Mezzogiorno e vi obbliga, colleghi della maggioranza eletti nel Sud, a votare un provvedimento contro gli interessi delle popolazioni che rappresentate. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e del senatore Amato. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, noi tutti chiamiamo il provvedimento in esame decreto *omnibus*, il che fa comprendere a tutti che stiamo parlando di un decreto-legge che viola in modo grave il dettato costituzionale e numerose sentenze della Corte Costituzionale ed è in contraddizione con il rispetto delle regole che ha voluto ristabilire il Presidente della Repubblica con il recente rinvio alle Camere di un decreto eterogeneo. Ma c'è un fatto più grave che desidererei restasse agli atti del Parlamento.

Questo decreto lo chiamiamo *omnibus* non nella polemica politica o nelle conversazioni giornalistiche, ma nel calendario dei lavori dell'As-

2 Agosto 2002

semblea, che infatti, nel disciplinare il contingentamento relativo a questo decreto, recita espressamente: «Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1626, decreto-legge *omnibus*». Credo che questa sia la testimonianza più evidente che si sta compiendo una grave violazione della Costituzione.

La seconda questione preliminare riguarda la copertura. Il presente decreto-legge reca una grave violazione del principio dell'annualità del bilancio: si definanzia la tabella D per il 2003 per finanziare un capitolo di bilancio nel 2004. Questa è una grave violazione delle regole di contabilità pubblica. Badate bene, ciò è grave non solo sul terreno formale, ma anche perché, attraverso artifici di innumerevole natura e varietà, si sta producendo l'effetto che è stato reso noto nella giornata di ieri: nei primi sette mesi dell'anno in corso il fabbisogno pubblico ha raggiunto il livello di 31 miliardi di euro; sono 7 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. Per la prima volta da anni, nel corso del mese di luglio, il bilancio pubblico produce disavanzo.

La situazione del bilancio pubblico è molto grave e le pratiche che vengono realizzate anche attraverso questo decreto aggravano la situazione e rischiano di portare il Paese verso i limiti che sono previsti nel trattato per l'indebitamento pubblico, con gravi danni per l'economia del Paese. Tali pratiche continuano ad accrescere un debito che è il vero nodo scorsoio al collo dell'economia italiana.

Lo scorso anno, nel DPEF, il Governo ha affermato che sarebbe stato in grado di far crescere l'economia nazionale anche se l'economia mondiale non fosse cresciuta. Quest'anno invece ha affermato – è scritto nel DPEF – che è impossibile far crescere l'economia nazionale se non accade altrettanto nel resto del mondo, ma che ora il mondo ricomincia a crescere e quindi crescerà anche l'Italia.

Ebbene, con queste regole e questi comportamenti sul bilancio pubblico, aggravandosi il problema del debito, succederà invece che anche quando l'economia mondiale ricomincerà a crescere l'economia italiana non sarà in condizioni di farlo.

Tra le innumerevoli questioni da affrontare, ne scelgo una, soffermandomi sulla questione del credito di imposta, come ha già fatto con molta abilità ed efficacia il collega Morando. Propongo però un punto di vista un po' diverso. Vorrei fosse chiaro a quest'Aula qual è stato lo sforzo fatto in materia di agevolazione degli investimenti nel Mezzogiorno da una serie di Ministri di altissima qualità (penso a Spaventa, a Rainer Masera, a Ciampi e al presidente Amato, che è qui presente). Tale sforzo presenta una continuità nel tentativo di far fuori la mediazione politico-burocratica sugli investimenti al Sud. In sostanza, si è cercato di mettere finalmente gli imprenditori meridionali e comunque tutti gli imprenditori che intendono investire al Sud, nella condizione di non dipendere dalla mediazione burocratico-politica.

Infatti, con il meccanismo del credito di imposta, in base a regole concordate a livello comunitario, si è previsto di dare, ad esempio ai titolari di una media impresa che fa un investimento in Puglia, il 35 per cento

2 Agosto 2002

di aiuti; in pratica, viene rimborsato il 35 per cento dell'investimento. In questo modo gli imprenditori non hanno bisogno che il politico di turno li raccomandi presso una qualche agenzia di sviluppo, non sono soggetti al fatto che il burocrate di turno chieda sempre qualche carta in più lasciandoli nell'incertezza; con quel meccanismo possono trattenere nella dichiarazione dei redditi parte dell'aiuto concesso. Inoltre, con tale meccanismo l'imprenditore sa *a priori* non solo l'entità del finanziamento, ma anche il momento in cui lo incasserà, cosa decisiva per gli investimenti.

Quel tentativo, che passa attraverso la riforma, e i regolamenti, di cui alla legge n. 488 del 1992, giunge a completamento con la concessione del credito di imposta automatico; fa fuori definitivamente la mediazione politico-burocratica sugli investimenti al Sud.

Il passaggio contenuto nel decreto in esame, attraverso un insieme di regole, condizioni, graduatorie, rimette in campo la mediazione politico-burocratica rispetto agli investimenti del Sud. Riconsegna gli investimenti che gli imprenditori intendono fare alla mediazione politico-burocratica con tutto ciò che ne consegue, anche sul terreno della corruzione, che abbiamo ben conosciuto su questo fronte.

Si afferma che ci sono problemi di finanziamento. Ma cosa vuol dire che ci sono problemi di finanziamento? Vuol dire che in realtà si ha paura che si facciano troppi investimenti al Sud; questo vuol dire, lo ha spiegato il collega Morando.

Ho avuto la fortuna di frequentare Pasquale Sareceno negli ultimi periodi della sua vita. Egli, con la limpidità e la chiarezza che gli erano proprie, mi spiegò (è un'algebra semplice che in Parlamento non si può fare) che per realizzare l'obiettivo che dobbiamo darci rispetto al Mezzogiorno, cioè un livello del reddito *pro capite* uguale a quello del Centro-Nord, è necessario che prima o poi la dotazione di capitale fisso sociale, le infrastrutture, le strade, le ferrovie, siano portati al medesimo livello di quelle del Centro-Nord; abbiamo bisogno che il livello di sicurezza pubblica, in senso lato, sia il medesimo. Ma abbiamo bisogno anche d'altro: che gli investimenti per abitante siano uguali a quelli del Centro-Nord.

Nella storia del Mezzogiorno unitario questo non è mai accaduto. Gli investimenti, in rapporto alla ricchezza prodotta, sono sempre stati più alti, grazie alla politica di incentivazione, ma non è mai accaduto che gli investimenti per abitante siano stati gli stessi del Centro-Nord. Questa è la determinante algebrica del fatto che il reddito del Sud non può essere uguale a quello del Centro-Nord.

La misura messa in campo avrebbe finalmente reso possibile, in relazione alle scelte degli imprenditori, che l'investimento per abitante nel Sud fosse uguale a quello del Centro-Nord; si rendeva finalmente possibile il raggiungimento della priorità (quella priorità annunciata da tutti i Governi dall'Unità d'Italia ad oggi) di conseguire nel Mezzogiorno un livello di ricchezza *pro capite* uguale a quello del Centro-Nord.

Questo stava accadendo. Oggi quel tentativo viene messo in discussione. lo sforzo enorme che il Paese stava compiendo viene ucciso dalla scelte di questo Governo.

2 Agosto 2002

Anch'io voglio rivolgermi ai colleghi eletti nel Mezzogiorno. Guardate che tutto ciò renderà impossibile ciò che finalmente diventava possibile nel Mezzogiorno. Vi è un altro aspetto: come veniva reso possibile? Per anni questo sforzo lo si è fatto utilizzando gli investimenti pubblici, le imprese pubbliche. Io che sono liberale ho quasi difficoltà ad ammettere che per rendere possibile lo sviluppo del Mezzogiorno sia necessario un intervento pubblico; poi però mi rendo conto che esistono mille vincoli per cui il mercato non funziona abbastanza e quindi un tale intervento è necessario.

Voi, però, che vi definite liberali dovreste sapere che il modo per realizzare questo obiettivo non è un modo attraverso il quale la politica sceglie quali investimenti operare (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*). Il modo per realizzare questo obiettivo è lasciare che gli imprenditori scelgano cosa fare, quali investimenti effettuare, dove, in quali settori. Invece, il tentativo che si fa attraverso questo insieme di regole è assegnare di nuovo alla politica il compito di operare quella scelta.

Questo cambiamento non solo rende impossibile quell'obiettivo che finalmente diventava possibile con lo strumento automatico di agevolazione degli investimenti nel Mezzogiorno, non solo rimette in campo la mediazione politico-burocratica riaprendo lo spazio per la corruzione della quale abbiamo lunga esperienza, purtroppo, nella storia degli aiuti allo sviluppo del Mezzogiorno, ma di nuovo mette la politica nella condizione di scegliere quali investimenti effettuare. Ma quando ciò avverrà quegli investimenti non saranno in condizione di generare sviluppo. Questo è uno dei contenuti del decreto-legge al nostro esame, decreto *omnibus*, come certificato nel calendario dei lavori di questa Assemblea.

Ma ci sono altre questioni. La verità è che si tratta di un tentativo di mettere alcune pezze a colori, che in qualche caso non producono effetti e in casi come questo producono gravi danni per il Paese. Credo sarebbe necessario che il Parlamento discutesse complessivamente della politica economica di questo Governo. Non lo ha fatto a sufficienza con un DPEF che il Ministro dell'economia ha già detto essere superato, che presenta numeri superati, ovvero sbagliati, ovvero resi inutili dalle novità che nel frattempo sono intervenute. Nel DPEF non c'era quel dato del fabbisogno del primo semestre, dato che rende impossibile il raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento-PIL previsto per quest'anno.

Credo dovremmo ridiscutere in quest'Aula, con il tempo e la chiarezza necessari, di fronte al Paese, di una politica economica sbagliata, che in questo decreto continua a manifestarsi tale. (Applausi dai Gruppi, Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI (DS-U). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, questo decreto contiene all'articolo 9 l'ennesima norma in materia di spesa farmaceutica; se mi si passa il termine, c'è un vero e proprio accanimento terapeutico del Governo attorno alla questione della spesa far-

2 Agosto 2002

maceutica. È un accanimento terapeutico comprensibile, se si tiene conto della dinamica della spesa farmaceutica, soprattutto in alcune Regioni del nostro Paese; tuttavia è difficile sfuggire all'impressione che il Governo continui a procedere in questa materia privo di una bussola chiara e quindi moltiplicando una serie di interventi di cui si fa fatica poi a valutare l'effetto, gli impatti in termini di spesa pubblica.

Sappiamo che, quando si parla di sanità nel nostro Paese, come in qualunque sistema complesso e moderno, si presenta un conflitto tra due valori: da un lato c'è il valore della tutela della salute, che è il bene primario di una collettività, di un Paese, valore che non tollera di essere messo in secondo piano rispetto ad altri (cosa c'è di più importante della vita e della salute dei cittadini?); tuttavia, in una collettività c'è anche un secondo valore, che è quello dell'efficienza del sistema, cioè il valore per il quale è necessario porsi l'obiettivo di raggiungere i fini che ci si prefigge con il minor dispendio di risorse possibile, proprio perché le risorse, in un sistema economico e sociale, sono per definizione sempre limitate ed è giusto che siano utilizzate nel modo più efficiente possibile.

C'è dunque una dialettica, una tensione, a volte anche una contraddizione tra l'obiettivo di tutelare il valore primario della salute e l'obiettivo altrettanto importante di garantire questo diritto utilizzando le risorse in modo efficiente.

Questa dialettica in qualche misura dovrebbe essere ricompresa e ritrovata nella dialettica che oppone, da un lato, il punto di vista del Ministero dell'economia, che ha come precipuo compito e finalità quello di far quadrare i conti nel Paese, e, dall'altro, il punto di vista del Ministero della salute, che dovrebbe avere come principale obiettivo quello di tutelare appunto l'efficacia del sistema in termini di tutela della salute dei cittadini.

Da un anno a questa parte assistiamo ad un'evidente sproporzione di forze e di peso nel Governo tra il Ministero dell'economia e il suo punto di vista e il Ministero della salute e il suo punto di vista. È un fatto singolare questo, perché tutti ricordiamo con quanta forza (e forse con uno dei primi strappi al galateo, se non di più, della Costituzione) questo Governo ha voluto reintrodurre in maniera decisa la figura del Ministro e del Ministero della salute, il che lasciava immaginare che ci fosse, all'interno della compagine governativa, una forza, un'autorevolezza del punto di vista dell'Amministrazione della salute in dialettica evidente con quella del Ministero dell'economia.

Le cose sono andate diversamente. Abbiamo un Ministero della salute che conta poco o nulla all'interno della politica complessiva del Governo e che ha sostanzialmente abdicato, nella gestione della spesa sanitaria, al puro e semplice punto di vista del Ministero dell'economia.

Gli effetti di tale tipo di dialettica (che sta provocando anche qualche forma di disagio all'interno della stessa maggioranza e ne abbiamo prova continua nei faticosi pronunciamenti che essa produce all'interno della Commissione sanità) si osservano nei risultati che questo sistema sta producendo, i quali appaiono deludenti anche dal punto di vista della spesa.

2 Agosto 2002

Questo è il motivo dell'accanimento terapeutico: ormai con cadenza bimestrale ci viene proposto l'ennesimo decreto, di solito annegato in provvedimenti *omnibus* che riguardano altro, con il quale si cerca di porre un tappo all'ennesima falla che si va aprendo nella spesa sanitaria, in particolare in quella farmaceutica.

Signor Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte a questa situazione perché il Governo non ha ancora spiegato quale sia la linea che intende adottare per far fronte a questo tipo di problemi. Il Governo e la maggioranza avevano detto agli italiani che avrebbero portato a efficienza il sistema sanitario facendo leva sulla sua privatizzazione, in particolare seguendo il modello che è stato portato avanti da alcune Regioni del Nord del Paese governate da maggioranze di centro-destra (dalla Lombardia in primo piano e da altre Regioni orientate sulla stessa direzione di marcia).

Tale modello, alla prova dei fatti verificati in questo anno, si è rivelato come il modello più costoso, quello che con maggiore difficoltà riesce a far quadrare i conti della spesa. Vi è quindi una contraddizione: il Governo aveva fatto le sue promesse sulla base del presupposto che una sanità con una più larga presenza di privato convenzionato avrebbe prodotto un risparmio e invece oggi si trova a dover ammettere che le cose non stanno così.

D'altra parte, il Governo non guarda alle cose fino in fondo. Non è capace di essere intellettualmente onesto fino in fondo perché, se lo fosse, dovrebbe ammettere che le Regioni che hanno raggiunto le migliori *performance* in termini di rapporto tra efficacia e costi sono quelle nelle quali la regia pubblica del sistema è rimasta centrale, in particolare le Regioni governate dal centro-sinistra nel Centro-Nord del Paese. Se quel modello fosse stato analizzato e ci trovassimo di fronte ad una proposta seria del Governo, dovremmo oggi disporci a misurare la differenza di *performance* tra certe Regioni e certe altre e quindi, probabilmente, a promuovere un confronto tra di esse che, nel rispetto del principio del federalismo, porti ad una convergenza virtuosa tra modelli diversi.

Ci troviamo di fronte, invece, ad uno sbilancio, ad una differenziazione, ad una divergenza di risultati tra le diverse Regioni e il Governo non trova di meglio che porre in essere l'ennesimo provvedimento di sforbiciata generale sul sistema. Lo fa con una misura, contenuta nell'articolo 9 del decreto in esame, che rinvia alla Commissione unica del farmaco un'operazione assai ambiziosa e rischiosa come quella della revisione, in tempi per la verità realisticamente poco attendibili, dell'intero prontuario farmaceutico sulla base del mero criterio del rapporto efficacia-costi.

Il Governo si propone quindi un'operazione assai ambiziosa e molto rischiosa per i cittadini, quale è quella della revisione radicale del prontuario farmaceutico. Se i tempi del decreto saranno rispettati, dopo il 30 settembre ci troveremo ad avere un nuovo prontuario farmaceutico del quale oggi non sappiamo nulla; non sappiamo quindi quali farmaci i cittadini si vedranno garantiti dal Servizio sanitario nazionale e quali invece saranno esclusi da esso.

2 Agosto 2002

Si tratta quindi di un provvedimento che comporterà un inevitabile forte impatto sociale, ma del quale oggi conosciamo assai poco. In tale provvedimento, signor Presidente, c'è anche una misura che è assai contestata e discutibile dal punto di vista della modernizzazione del nostro sistema sanitario.

È una misura che rinvia ulteriormente nel tempo la convergenza tra i tempi di copertura brevettuale dei farmaci previsti nel nostro Paese e quelli previsti dai nostri *partner* europei; una misura che è stata contestata e che ha ricevuto l'attenzione in chiave critica dell'Autorità *antitrust* che l'ha giudicata in contraddizione con l'apertura al mercato del nostro sistema di industria farmaceutica, non motivata da ragioni credibili di sostegno alle politiche della ricerca.

In pratica, rispetto alle decisioni assunte nel passato, che portavano ad un programma di convergenza a breve tra i tempi di copertura brevettuale previsti dal nostro ordinamento e quelli previsti dagli altri Paesi europei, si è prodotto un allungamento intollerabile che lascia immaginare un sistema dotato di forme di tipo protezionistico poco in linea – anche in questo caso, consentitemi di rilevarlo, colleghi della maggioranza – con le promesse di modernizzazione del Paese con le quali vi siete presentati al giudizio degli italiani e ne avete ottenuto il voto.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato un parere formale che contesta tale tipo di prospettiva. Vi è dunque un groviglio di contraddizioni. Da un lato, un sistema sanitario e farmaceutico che viene governato sulla base del primato assoluto delle esigenze della spesa rispetto a quelle della salute. Almeno ci si aspetterebbe una modernizzazione del sistema ed una sua effettiva efficienza. Invece, siamo in presenza di un sistema, che per incapacità di fare i conti con le differenze tra modelli, continua a produrre risultati deludenti sul piano dell'equilibrio finanziario e che appare arretrato nella sua impostazione dal punto di vista della politica industriale.

Di conseguenza, corriamo il rischio di vedere il sommarsi di più mali, di più divergenze anziché – come sarebbe necessario per il nostro Paese – avere un sistema che tuteli meglio la sanità dei cittadini, valorizzando quel grande patrimonio pubblico e collettivo del nostro Paese rappresentato dal sistema sanitario nazionale (che con il 6 per cento del prodotto interno lordo riesce a garantire importanti *performance* ai cittadini) e promuovendo una presenza dell'industria farmaceutica in grado di competere autonomamente a livello europeo.

È per tali ragioni, signor Presidente, che voteremo contro il provvedimento, anche per questi aspetti così nascosti e reiterati, come sono quelli riguardanti la spesa sanitaria. Abbiamo, infatti, la netta sensazione e la fondata opinione che le misure contenute nel decreto non garantiranno né una maggiore tutela della salute né migliori *performance* al nostro sistema economico. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coletti. Ne ha facoltà.

2 Agosto 2002

COLETTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, è ormai prassi consolidata di questo Governo – lo abbiamo visto in quest'anno di legislatura – la presentazione di provvedimenti che si occupano di tutto, come appunto quello oggetto della nostra discussione. Infatti, l'Atto Senato n. 1626, meglio conosciuto come decreto *omnibus*, è l'ennesimo decreto-legge, presentato dal Governo, attraverso il ministro Tremonti.

Ciò dimostra la disorganicità dell'impostazione legislativa dell'attuale Governo e, sotto certi aspetti, l'arroganza nell'adottare norme che incidono in maniera forte nei vari settori di interesse. Norme che comunque partono da considerazioni sostanzialmente diverse all'interno del provvedimento stesso.

Basti pensare che in questo testo si parla della accisa petrolifera, del credito d'imposta e, con molta semplicità e superficialità, degli interventi nel settore dell'agricoltura nonché del problema relativo alla trasformazione dell'ANAS e del CONI in società per azioni. Non si riesce a capire quali siano le connessioni tra i vari provvedimenti e soprattutto è difficile ravvisare i necessari presupposti di urgenza, ad esempio nella privatizzazione di un ente pubblico.

Signor Presidente, non ho approfondito tutte le parti che compongono il provvedimento in esame, tuttavia ho dato uno sguardo agli interventi previsti per il settore agricolo. Sono veramente rammaricato che il Governo abbia chiesto la fiducia su questo provvedimento, perché molti membri della Commissione agricoltura speravano che in questa sede si potessero apportare correzioni dal momento che il testo non ci sembra idoneo a dare gli incentivi necessari al settore agricolo, soprattutto in quelle parti del Paese che hanno subito la siccità nell'anno in corso e negli anni precedenti.

Signor Presidente, tutti i membri della Commissione hanno sottolineato l'inadeguatezza della legge n. 185 del 1992 nel dare contributi alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi. Si tratta di una norma che prevede una procedura molto lunga e che non riesce a far sentire concretamente ed immediatamente la presenza dello Stato e del Governo ai cittadini che hanno subito danni enormi anche nel corso dell'anno 2002.

Inoltre, presenta forme di applicazione e di riconoscimento dell'evento calamitoso assai confuse e complesse, non più adeguate alle esigenze che si stanno presentando negli ultimi mesi. Pertanto, avevamo proposto degli emendamenti al fine di ricorrere ad altre procedure di sostegno all'agricoltura in questo campo.

Recita il decreto: «Alle imprese agricole, singole ed associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subìto danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste (...)».

Ebbene, signor Presidente, vorrei dire ai colleghi parlamentari che nell'anno 2000 solo venti province hanno ottenuto il decreto di riconoscimento da parte del Ministero, e nell'anno 2001 scendono addirittura a dodici.

2 Agosto 2002

Ma questo è niente. Il meccanismo di applicazione della legge n. 185 prevede che le aree per essere perimetrate devono subire un danno superiore al 35 per cento dell'intera produzione agricola. Ebbene, ci sono aziende che non ricadono in questa perimetrazione pur avendo subìto danni che arrivano fino alla distruzione totale, del 100 per cento, perché nel complesso dell'area rilevante, non si è raggiunto il 35 per cento.

Signor Presidente, avevamo proposto emendamenti per applicare l'intervento sulle singole aziende anche con il meccanismo previsto dalla legge n. 185, ma con il limite del 35 per cento riferito all'azienda e non più alla perimetrazione effettuata dalla Regione attraverso gli organi periferici. Tuttavia, non è possibile discutere di tutto questo perché il Governo ha preferito porre la fiducia sul provvedimento.

Vi assicuro, però, che tutte le problematiche che abbiamo vissuto in questa calda estate, nel settore agricolo in modo particolare per mancanza d'acqua, non saranno risolte con il decreto in esame. Gli agricoltori ed i produttori, che hanno lavorato e non hanno avuto la possibilità di raggiungere il risultato concreto con il raccolto, non vedranno la presenza dello Stato subìto, così come difficilmente la vedranno fra due o tre anni.

Infatti, il tempo necessario per l'applicazione della legge n. 185 va dai due ai tre anni e poi questa normativa prevede procedure complicate e sostanzialmente dà un contributo molto limitato agli agricoltori.

Noi chiediamo al Governo di rivedere in qualche maniera questo provvedimento, perché si renderà conto che non dà una risposta a questo mondo, che in questi ultimi mesi ha subìto danni notevoli. L'avevamo fatto attraverso la presentazione di emendamenti, a seguito di studi, con serietà, per dare un contributo alla risoluzione di un problema che ha fatto sentire il suo peso in questi ultimi mesi.

Il Governo, con la fretta che è stata sottolineata dai colleghi intervenuti, vuole «andare a casa» dopo aver messo nel *carnet* in questo ultimo periodo molti risultati politici. Non interessa al Governo andare nel concreto dei problemi che riguardano i cittadini.

È stato detto per altri settori, io l'ho voluto sottolineare per l'agricoltura. Fra parecchi mesi, quando torneremo a discutere di queste cose, ci renderemo conto che questo decreto non ha dato sicuramente un contributo positivo al settore dell'agricoltura, perché sarà di difficile applicazione e i risultati non saranno a portata di mano per coloro che attendono dallo Stato un segnale di vicinanza. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

#### Richiamo al Regolamento

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

2 Agosto 2002

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei richiamarmi all'articolo 18, comma 3, del Regolamento.

La vergogna che, a nostro giudizio, si è consumata ieri con la presentazione e quindi con la votazione dell'emendamento Carrara, che ha sostituito interamente il testo del disegno di legge Cirami in discussione e che ha comportato la decadenza degli emendamenti dell'opposizione, ha dato occasione al presidente del maggior Gruppo di maggioranza di dire: «Li abbiamo fregati». Ora, per noi ha poca importanza l'essere stati fregati, ma ne ha molta di più che il Parlamento ed il Senato della Repubblica siano stati violentati e che il Presidente del Senato e la struttura che con lui collabora abbiano consentito che ciò avvenisse.

In modo sostanziale e attraverso vie di fatto si è impedito all'opposizione di discutere in quest'Aula il testo che la maggioranza ha successivamente approvato. È stato palesemente violato l'articolo 72 della Costituzione repubblicana e sono stati palesemente violati numerosi articoli del Regolamento.

Quando si imbroglia sulle regole, quando si gioca a nascondino con le norme che la maggioranza ed il Governo intendono approvare, non si può più avere fiducia – e noi non la possiamo avere – in chi ha la responsabilità istituzionale del Senato della Repubblica.

In relazione a quanto avvenuto in quest'Aula e alle questioni regolamentari da noi sollevate nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di giovedì 1º agosto, chiediamo che si pronunci rapidamente la Giunta per il Regolamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento del Senato.

Riconsegniamo – lo faccio adesso a lei, signor Presidente – i fascicoli degli emendamenti che abbiamo presentato ieri, con la preghiera che rimangano qui in evidenza, a monito di altre avventure e di altre vergogne.

Gli stessi emendamenti, per opportuna conoscenza, li faremo pervenire alla Presidenza della Repubblica. (Applausi dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE e Misto-RC).

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nell'associarmi ai gravi problemi che il presidente Angius ha sollevato, vorrei sottolineare che anch'io ho avvertito come offensive le parole di un Capogruppo di maggioranza relativa: «Li abbiamo fregati». Io lascio naturalmente perdere il tono di questa dichiarazione rilasciata alle agenzie giornalistiche accreditate presso il Senato.

Il giorno prima il Presidente della regione Veneto, riferendosi ai segretari nazionali dei due maggiori partiti di opposizione, aveva testualmente dichiarato che hanno «una faccia da culo». Non so se si tratta di un'espressione che si possa ripetere...

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, è già dubbio il fatto di dover discutere delle affermazioni di istituzioni che non c'entrano con il Senato; le faccio però presente che in questo caso stiamo parlando del nostro Regolamento. Inoltre, credo che quella espressione non sia una delle più felici in una sede come questa!

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Sono d'accordo, signor Presidente, specialmente se viene pronunciata nell'aula di un'alta istituzione e da parte di chi ha delle responsabilità gravi...

PRESIDENTE. Che però non competono all'Assemblea!

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Il motivo vero per cui intervengo è che il rischio reale è che venga lesa la Costituzione italiana, e il senatore Schifani nell'utilizzare quei termini sconvenienti includeva in ciò «abbiamo leso la Costituzione italiana».

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, non intendo aprire una discussione su affermazioni giornalistiche e considerazioni che non abbiano avuto luogo in questa sede. Inoltre, non è mia intenzione toglierle la parola, tuttavia dal momento che stiamo parlando del Regolamento la pregherei di attenersi a questo argomento.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Ha ragione, signor Presidente. Per tornare al Regolamento e alle affermazioni ascoltate in quest'Aula, ieri il senatore D'Onofrio, altro Capogruppo, ci ha detto che «ci aveva ridotto in mutande».

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Non è così!

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Anche in questo caso non voglio entrare nel merito di certe espressioni che vengono utilizzate nelle Aule parlamentari, per il nostro decoro e per quello del Parlamento.

Il senatore D'Onofrio ha continuato affermando: «Siamo diventati esperti delle procedure parlamentari». Ebbene, potrei replicare al senatore D'Onofrio, che siede nelle Aule parlamentari fin dalla IX legislatura e quindi ha avuto il tempo (IX, X, XI, XII, XIII e il primo anno della XIV legislatura) per diventare esperto delle procedure, che è un po' lento, e se applicasse agli studi costituzionali lo stesso periodo di apprendimento, sarebbe un po' grave... (Il microfono viene disattivato) (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, mi dispiace...

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signore Presidente, lei non può togliermi la parola!

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non può farlo!

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, intervengo anche io per un richiamo al Regolamento. In ogni caso, attenzione, non credo che sia corretto togliere la parola al senatore Giaretta in questo modo! Dal momento che intendo associarmi al richiamo al Regolamento avanzato per primo dal collega Angius, non ritengo che in questo caso si tratti di commentare le dichiarazioni svolte in questa Aula ieri, o altre affermazioni giornalistiche. Infatti, è stato il Regolamento ad essere effettivamente violato.

Il Regolamento prevede la possibilità da parte dell'opposizione di intervenire nel merito degli emendamenti presentati e le modalità con cui è avvenuta la presentazione del maxiemendamento, ieri, non hanno consentito palesemente alle opposizioni e a chiunque di intervenire nel merito adeguatamente.

È per questo che riteniamo – e lo abbiamo affermato in più di una occasione in questi giorni – che da parte della Presidenza del Senato e del presidente Pera in particolare, si siano violate le norme più elementari di democrazia di questa Assemblea. Abbiamo segnalato questo aspetto al Presidente della Repubblica e per tale ragione ci associamo questa mattina a quanto richiamato precedentemente dal senatore Angius. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Mar-DL-U).

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Signor Presidente, non tornerò sulla frase pronunciata dal senatore Schifani per una semplice ragione e cioè perché una frase ripetuta tre volte in un resoconto parlamentare rischia di essere non un'affermazione sbagliata, ma una verità incontrovertibile. Ed invece al riguardo ho un'opinione diversa da quella del senatore Schifani.

È molto interessante un passaggio del discorso svolto dal Presidente questa mattina a proposito del Regolamento, che non vorrei fosse fatto cadere dall'opposizione. Ritengo, ad esempio, che se gli spazi che il Regolamento ci offre sono quelli di chiedere il numero legale – perché l'uso che avete fatto del Regolamento in questi giorni rende quasi inevitabile questa attitudine parlamentare dell'opposizione – e se la maggioranza è pronta e se il Presidente del Senato è d'accordo, siamo disposti a cominciare una discussione sul Regolamento diversa dal passato.

Siamo interessati anche noi a capire quali sono i poteri della maggioranza, ma ci interessa molto anche uno statuto dei diritti dell'opposizione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per associarmi al richiamo al Regolamento del senatore Angius. Non voglio aggiungere nulla di più perché, di fronte alla gravità della situazione, credo che aggiungere parole sia sbagliato.

Annuncio inoltre, signor Presidente, che non tollereremo più le forzature al Regolamento che sono state compiute nella giornata di ieri; le indicherò in modo preciso due esempi, che si riferiscono a quella che è ormai una prassi presso questo ramo del Parlamento.

Quando l'opposizione presenta emendamenti volti ad accorpare due o tre articoli di un disegno di legge o due o tre commi di uno stesso articolo, la posizione degli uffici è generalmente quella di spezzare l'emendamento; ma ieri è avvenuto esattamente il contrario. Alla procedura di presentazione di un maxiemendamento si ricorre normalmente quando il Governo pone la questione di fiducia.

Quanto al secondo esempio, è consuetudine della Commissione bilancio che l'accorpamento di un testo non implichi automaticamente la decadenza degli emendamenti precedentemente riferiti a parti separate del testo; le proposte emendative si trasformano, invece, automaticamente in subemendamenti riferiti al nuovo testo.

Signor Presidente, saremo estremamente rigorosi sul rispetto delle regole e assumeremo iniziative politiche conseguenti. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, premetto di ritenere anomala la piccola discussione che si è aperta; tuttavia, poiché hanno parlato esponenti dell'opposizione, ritengo di dover dire due parole al riguardo.

Prendendo spunto dalla parte a mio avviso migliore degli interventi che si sono svolti, credo che un dialogo sulle procedure regolamentari sia certamente utile per dare alla maggioranza la possibilità di condurre alla votazione i provvedimenti che ritiene di approvare e per dare all'opposizione la possibilità di avere il giusto spazio per discutere, esporre le proprie argomentazioni e far valere le proprie ragioni.

Tuttavia, proprio per favorire un miglioramento delle procedure e del clima parlamentare, ritengo sia veramente pericoloso assistere ad un atteggiamento di continuo attacco nei confronti della Presidenza del Senato, nei confronti della persona che ricopre la seconda carica dello Stato, con interventi e atti in Aula e fuori dall'Aula; in un clima che – sono restio ad usare questa parola – mi sembra quasi di intimidazione nei confronti della seconda carica dello Stato.

2 Agosto 2002

Questo davvero non favorisce né un miglioramento dell'andamento dei lavori né un dialogo sereno, non favorisce l'ottenimento del risultato cui accennavo prima, e cioè il miglioramento delle procedure. La maggioranza deve poter svolgere il proprio ruolo, così come l'opposizione.

Quando si attacca con termini e con atteggiamenti di estrema aggressività l'attuale Presidenza, per aver applicato in modo molto più garantista quanto è stato fatto dalla Presidenza del Senato e dell'altro ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, non mi sembra una buona base di partenza. Infatti, non è una buona base di partenza ritenere che non sia lecito per l'attuale Presidenza fare ciò che ha fatto la precedente Presidenza: i Regolamenti devono valere per tutti, nelle legislature in cui c'è una maggioranza e in quelle in cui ce n'è un'altra.

Se partiamo da questa base, cioè che i Regolamenti sono uguali per tutti, che sono migliorabili e che il clima deve migliorare, allora questa è sicuramente una buona partenza, mentre non lo è partire dal presupposto opposto. Avere un atteggiamento – ripeto con dispiacere – di intimidazione non è una buona base e tantomeno lo è cercare di perpetrare, addirittura preannunciandoli, tentativi di interrompere le sedute del Senato con atteggiamenti che nulla hanno a che fare con il rispetto del Regolamento: esposizioni di cartelli, spoliazioni di giacche e così via.

#### CAMBURSANO (Mar-DL-U). L'avete fatto anche voi!

MALAN (FI). Questo atteggiamento serve a favorire il clima di scontro e forse di intimidazione. Ritengo che sia desiderabile esattamente l'opposto. Capisco l'opposizione, anche dura e colorita, dal momento che l'ho fatta due legislature fa. Non capisco invece l'applicazione delle regole da una parte sola e la deliberata intenzione di turbare l'andamento dei lavori parlamentari.

Auspico che si vada nella direzione opposta, del dialogo e del miglior andamento dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Malan, questa breve discussione che ho autorizzato, come lei ha detto è sicuramente inusuale, perché avrei dovuto consentire l'intervento di un oratore a favore e di uno contro. Ho consentito invece, avvalendomi di una mia facoltà, l'intervento di un senatore per Gruppo proprio perché argomenti di questo tipo, fuori della concitazione del momento, possano essere svolti in un clima e con un tipo di contrapposizione diversi, anche se siamo solo nella fase istruttoria.

Questa riforma del Regolamento, prevedendo ovviamente che possa essere applicata dalla prossima legislatura, in modo da non costituire vantaggio o danno per nessuna delle due parti, deve comunque essere fatta. Condivido infatti quanto ha detto il Presidente; le disposizioni regolamentari vigenti risalgono a troppo tempo addietro. (Il senatore Bordon fa cenno di voler intervenire).

Senatore Bordon, immagino che lei voglia fare riferimento ad un altro articolo del Regolamento. Concludiamo prima gli interventi relativi al-

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

l'articolo 18 del Regolamento, poi passeremo a quelli che riguardano l'articolo 90.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, nel mio intervento sulla questione di fiducia, ho sollevato il problema connesso all'emendamento del senatore Carrara non solo per questioni di carattere regolamentare. L'emendamento Carrara proponeva modifiche del codice di procedura penale, che contiene norme di garanzia.

Anche le norme regolamentari sono norme di garanzia, che – come ho detto nel mio intervento – ieri sono state palesemente violate. Pertanto, mi associo al richiamo al Regolamento fatto dal senatore Angius.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, penso che la Casa delle libertà e tutte le sue componenti non debbano accettare lezioni di democrazia da nessuno. Nella passata legislatura, chi vi parla – è rimasto anche nella storia di questo Senato – ha guidato l'ostruzionismo prima della Lega e poi dell'intera Casa delle libertà per cinque anni ed ha potuto constatare sulla propria pelle e su quella della Casa delle libertà che questi signori, che adesso parlano tanto di democrazia, hanno modificato in corso d'opera il Regolamento del Senato per impedire all'opposizione di svolgere il proprio dovere. Quindi questi signori non devono proprio dare lezioni di democrazia a noi! (*Applausi dai Gruppi LP*, FI, *UDC:CCD-CDU-DE e AN*). Questa è la verità.

Il Regolamento del Senato è stato modificato in corso d'opera, a colpi di maggioranza, per impedire alle opposizioni di svolgere il proprio dovere. Questi signori, quindi, prima di parlare di democrazia dovrebbero sciacquarsi la bocca con la varechina. (Commenti dai banchi dell'opposizione).

Signor Presidente, mi assumo la responsabilità di quanto affermo anche perché questi signori sanno perfettamente cosa è stato fatto nella scorsa legislatura; potremmo citare decine di esempi in cui il Regolamento del Senato e la democrazia sono stati calpestati.

Loro possono calpestare la democrazia, noi non possiamo farlo. A questo punto ognuno tragga le proprie conclusioni. (Applausi dal Gruppo LP).

PELLICINI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

2 Agosto 2002

PELLICINI (AN). Signor Presidente, mi sembra di essere in appello dal momento che in questa sede stiamo trattando ciò che faticosamente abbiamo concluso ieri. Tutto ciò mi pare improprio, lo dico con modestia e bonomia perché è notorio che sono dotato sia di modestia che di bonomia.

Vorrei però mi ascoltaste per pochi minuti. Non voglio riferirmi al dibattito di ieri ma al 12 gennaio del 2002, quando incautamente andai a Milano all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ero in prima fila (questo il clima) e quando il dottor Borrelli, diventato procuratore capo di Milano grazie a Craxi (perché aveva un «vialino» con via del Corso, aveva fatto la strada nell'erba, per poi scoprirsi feroce anticraxiano), quando il ......

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, l'argomento in discussione è il richiamo al Regolamento; la invito pertanto a riferirsi ad esso.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, tutti gli altri hanno parlato di altri argomenti; comunque, sto per concludere il mio intervento.

Come dicevo, ad un certo punto, quando iniziò a parlare delle scorte mi alzai e feci per andarmene. Dirigendomi verso la porta venni, però, fermato da due magistrati in toga nera (quasi che la toga nera fosse dei khomeinisti; la toga dei magistrati come si sa è nera, chissà per quale motivo) e mi venne detto di non lasciare l'aula, di rimanere ad ascoltare il procuratore e di vergognarmi per quello che stavo facendo. Sono quindi uscito accompagnato da due carabinieri i quali mi fecero guadagnare l'uscita. Questo, colleghi, è il clima di Milano.

Poiché questo è capitato a me, e credo di essere ritenuto una persona d'onore che non racconta storie...

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, la richiamo nuovamente ad attenersi all'argomento, la prossima volta sarò costretto a toglierle la parola.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, sono d'accordo con lei, pertanto provvedo da solo a togliermela.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il richiamo al Regolamento fatto dal senatore Angius viene recepito dalla Presidenza e trasmesso al Presidente che ha la competenza di inviarlo alla Giunta per il Regolamento per l'espressione di un parere.

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, per l'esattezza agli articoli 90, che come lei ricorda riguarda «Richiami all'argomento o ai limiti della discussione»,

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

91 «Divieto di interruzione dei discorsi» e se vuole, proprio per abbondare, all'articolo 92.

Lei, infatti, ora ha interpretato correttamente due di questi articoli togliendo la parola al senatore Pellicini (il senatore Pellicini, tra l'altro se l'è autotolta, da uomo corretto quale lo conosco, quindi l'ha ulteriormente aiutata); l'articolo 90, infatti, prevede giustamente che: «Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente» che deve essere però dichiarato, esplicito, «questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola».

Lei prima, a mio avviso, ha tolto invece la parola al senatore Giaretta in modo improprio ritenendo che le sue interruzioni, perché di interruzioni si trattava, fossero richiami espliciti ad attenersi all'argomento.

Per questo motivo intervengo; ancora una volta, infatti, mi dispiace ma anche lei, oltre al presidente Pera, ha interpretato in modo alquanto parziale l'utilizzazione della cattedra di Presidenza.

Proprio alcuni giorni fa ricordavamo in Commissione che fu Crispi, quando presiedeva la nostra Assemblea, che volle togliersi dalla chiama, che allora veniva fatta anche per i Presidenti d'Assemblea, e da quel momento si consolidò, anche fisicamente, il fatto che il Presidente di uno dei due rami del Parlamento era *super partes* ed era in qualche modo, proprio per questo suo non entrare nell'agone politico (tanto che non vota), suprema magistratura.

Le dico di più, signor Presidente. Come si impara nel manuale di Mortati, il motivo per cui non fu introdotto l'istituto della sfiducia al Presidente è che si intende che il Presidente dell'Assemblea, quando viene votato, anche se per un solo voto di maggioranza, abbia di per sé stesso la fiducia dell'intera Assemblea; tant'è vero (sostiene Mortati, non io) che si potrebbe dedurre da ciò che, quando questa fiducia gli viene tolta, anche solo da una parte dell'Assemblea, di per sé stesso si trova in una condizione assai precaria.

Ora, io credo che questi elementi dovrebbero portare tutti noi a pensare per davvero che non si possono consentire violazioni del Regolamento come quelle che in queste ore, in questi giorni sono intervenute in quest'Aula.

Io mi permetto di dirle, signor Presidente – farebbe bene in questo caso magari a interrompermi, perché sto uscendo dall'illustrazione di quest'articolo, ma vedo (*Commenti del Presidente*) che la discrezione con cui ha consentito altre cose forse la vorrà utilizzare anche per me – solo una cosa: qui non c'è stato nessun elemento di intimidazione nei confronti di nessun componente di questo Senato (caso mai oggi è avvenuto qualcosa di ben più grave, ma non è per questo che sto intervenendo).

Voglio dire semplicemente, collega Malan, che noi abbiamo contestato atti formali che sono intervenuti in violazione del Regolamento. Attendiamo risposte su questo. Non è una questione di dialettica più o meno accesa: qui si è violato il Regolamento ripetute volte e, violandolo, si è violata, per il richiamo che ne fa, la Costituzione della Repubblica.

2 Agosto 2002

Questo abbiamo chiesto, questo abbiamo detto e questo è avvenuto, purtroppo, con la piena condiscendenza del Presidente del Senato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Senatore Bordon, purtroppo o per fortuna, l'interpretazione e l'applicazione del Regolamento viene fatta dal Presidente. Sul caso, che lei ha richiamato, del collega Giaretta devo ammettere di aver sbagliato, perché ho tolto la parola dopo il terzo richiamo e non dopo il secondo. La prossima volta sarò più puntuale.

Proseguiamo con la discussione.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonavita. Ne ha facoltà.

CHINCARINI (LP). Quando presiedeva Violante andava bene tutto.

PIZZINATO (DS-U). Non c'è mai stato qui. (Repliche del senatore Chincarini).

PRESIDENTE. Senatore, per cortesia. (Discussione fra i senatori Chincarini e Pizzinato). Colleghi, cosa stiamo facendo, il telefono senza fili, quest'oggi? Stiamo discutendo su una richiesta di fiducia del Governo, qualcuno ha ricordato che è un atto importante, qualcuno addirittura l'ha definito grave (questo non lo so), comunque credo che valga la pena di svolgere questa discussione e lasciamo parlare il collega Bonavita. (Reiterati commenti del senatore Chincarini rivolto ai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente). Abbiamo chiuso ieri sera la giornata con un provvedimento sanzionatorio: dobbiamo ricominciare quest'oggi? Ci è stato poco fa ricordato dal presidente Andreotti che oggi, 2 agosto, precede una festa importante, cerchiamo di tenerlo presente anche nel senso della bontà di carattere.

Prego, senatore Bonavita.

BONAVITA (DS-U). Signor Presidente, nella ristrettezza dei tempi e dopo aver l'opposizione dichiarato ripetutamente la sua disponibilità a ritirare molti emendamenti per affrontare alcune discussioni su alcuni punti seri che riteniamo importanti per capire e far comprendere la natura di questo provvedimento, non solo per la sua eterogeneità, ma anche nel merito delle norme che andiamo ad approvare, colgo l'occasione per riaffrontare un problema che è stato al centro del dibattito della Commissione, che ha visto su questo punto la predisposizione di emendamenti dell'opposizione, ma anche di ordini del giorno della maggioranza.

E poiché, avendo posto la questione di fiducia, non siamo nelle condizioni neppure di discutere gli ordini del giorno presentati, vorrei far riAssemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

ferimento ad alcuni di questi punti relativi all'articolo 3, cioè alla norma che introduce nuove disposizioni per quanto riguarda l'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari.

Si tratta di una norma importante, perché da questo tipo di articolato il Governo prevede maggiori entrate, pari a 146 milioni di euro per il 2002, a 635 milioni di euro per il 2003 e a 455 milioni di euro per il 2004. In Commissione vi è stata una lunga discussione e il relatore ha evidenziato ripetutamente, sia in Commissione sia in Aula, l'inapplicabilità o la difficile applicabilità di questa norma, tale da rendere il gettito futuro previsto inesigibile e di difficile riscossione.

Si tratta di riformare le modalità di riscossione di tributi messi a ruolo dallo Stato che sono diventati inesigibili e di prefissare per i concessionari obiettivi di entrata riducendo per loro gli aggi, per determinare maggiori entrate per l'erario secondo le entità e le cifre che poc'anzi ho esposto. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Scusate, c'è un vostro collega che sta parlando; si sta svolgendo un dibattito alle vostre spalle. Senatrice Pagano, per cortesia! C'è il vostro collega che sta intervenendo.

BONAVITA (*DS-U*). Signor Presidente, capirà che gli animi sono un po' concitati!

Con riferimento al merito di questo provvedimento, desidero evidenziare che si interviene negli equilibri dei saldi delle aziende e nelle loro previsioni di entrata a bilancio in corso e si cambiano alcune norme sostanziali per quanto riguarda le entrate delle aziende, che sono in gran parte legate al sistema bancario, anche relativamente ai livelli di occupazione che esse debbono mantenere.

Vorrei far rilevare che in questo senso era stato predisposto un ordine del giorno da parte della maggioranza, sottoscritto dai senatori Lauro, Minardo, Costa, Girfatti e Franco Paolo, i quali evidenziavano questi problemi. Esistono ulteriori problematiche che sono state già sollevate dai numerosi componenti delle Commissioni parlamentari: esiste il perdurare di uno stato di profonda incertezza economico-finanziaria nel quale sono chiamate ad operare le Aziende concessionarie nel biennio 2002-2003; esiste un rischio che questa situazione possa riflettersi sulla regolarità e funzionalità del servizio con non improbabili ricadute sulle condizioni del personale dipendente; esistono rischi anche per le entrate dei comuni che sono chiamati a riscuotere tali tributi.

L'ordine del giorno presentato dalla maggioranza chiedeva una serie di iniziative sulle quali il Governo non ha dato risposte. Inoltre – cito sempre lo stesso ordine del giorno – si invitava il Governo a farsi promotore di ogni iniziativa volta a sistemare, in modo equilibrato e definitivo, l'assetto economico e finanziario del sistema della riscossione; si chiedeva altresì di evitare che il servizio di riscossione potesse, per i suesposti motivi, avere forme di discontinuità o di difficoltà nella gestione delle attività.

2 Agosto 2002

Voglio inoltre far presente all'Aula che non solo gli interessati, cioè i concessionari, ma anche l'Associazione bancaria italiana, hanno fatto rilevare che questo articolo mette in discussione i propri bilanci e che quindi la norma è inapplicabile.

Di conseguenza diviene solo figurativo il gettito previsto per i prossimi anni. E poiché questo gettito va a coprire interventi significativi che si intendono realizzare sia per il problema dell'emergenza FIAT sia per le questioni idriche del nostro Paese, siamo molto preoccupati. E l'avere evitato il dibattito su questi argomenti, l'aver impedito che si potessero attendere nel merito risposte dal Governo e l'aver posto la questione di fiducia dopo aver fatto mancare il numero legale da parte della maggioranza implica che quest'ultima non vuole discutere nel merito i problemi che sono di fronte al Paese.

E allora, dopo che in Senato sono state ripetutamente violate norme procedurali e dopo aver accusato l'opposizione di avere un atteggiamento esclusivamente ostruzionistico dal momento che sa chiedere solo il numero legale, faccio presente che abbiamo rinunciato – lo ha dichiarato il mio collega Morando – a moltissimi emendamenti per svolgere un dibattito sui punti chiave del provvedimento e questo, a mio giudizio, è un punto chiave perché inerisce ai saldi di bilancio, alle difficoltà che si vengono a creare per le aziende operanti nel nostro Paese e ad un problema che ritengo decisivo per poter finanziare gli interventi che questo stesso decreto *omnibus* prevede.

Siamo abituati alla finanza creativa del ministro Tremonti, a prevedere entrate inesigibili e a vedere iscritte nella nostra contabilità cifre che non corrispondono al vero. Ma vi è dell'altro. Questa mattina abbiamo ascoltato l'intervento del senatore Andreotti il quale ha evidenziato l'anomalia di introdurre in questo provvedimento una riforma del CONI che si traduce in un cambiamento della sua natura giuridica, del livello di inquadramento del personale e nella trasformazione stessa del CONI in un organo dipendente dal Governo.

Se non siamo allo sport di Stato, ci siamo molto vicini. Credo sia necessario, dunque, che il Governo non solo fornisca rassicurazioni in merito, ma assuma anche impegni puntuali e precisi.

Inoltre, di fronte ad un Ministro che negli anni passati sulla stampa ci ha esposto, paventato e manifestato la sua opposizione a condoni e «condonini», ci troviamo di fronte a norme che prevedono, con facili elusioni comportamentali, condoni per quei contribuenti che abbiano, o dimostrino di avere difficoltà a versare i tributi dovuti. Di questo si tratta.

Ed essendoci stato impedito di discutere liberamente in quest'Aula, proporremo al Presidente della Commissione di affrontare il tema per addivenire ad una soluzione o, in caso contrario, qualora quest'ultimo non fosse d'accordo, predisporremo il testo di una mozione da sottoporre all'esame dell'Assemblea. Credo, infatti, che in merito a questo aspetto siano necessarie rassicurazioni e puntuali risposte da parte del Governo.

2 Agosto 2002

Ma c'è di più: da un punto di vista tecnico risulta di difficile comprensione la differenziazione tra le modalità di utilizzo della Tremontibis e quelle riguardanti il credito d'imposta.

Signor Presidente, quella del credito d'imposta è una questione – come ha già evidenziato il collega Morando – di preminente interesse per il Mezzogiorno del nostro Paese, ma interessa anche l'intero sistema economico italiano. Abbiamo, infatti, un Paese – per così dire – duale per quanto riguarda i livelli di occupazione. Al Mezzogiorno registriamo la più alta percentuale di disoccupati esistente in Europa, con punte che raggiungono il 25 per cento ed oltre sulle forze lavoro. Abbiamo poi l'altra parte del Paese che necessita di manodopera, che è costretta a delocalizzare le imprese fuori dall'Italia e avrebbe, quindi, bisogno di incentivi e di sostegno per poter trasferire, delocalizzare o definire nuove linee di produzione in altra parte del Paese.

È con questo spirito che il credito d'imposta è un tipo di iniziativa sul piano fiscale tesa ad incentivare l'aumento dell'occupazione nel Mezzogiorno. Non è un caso che i dati occupazionali e la crescita di impresa nel Mezzogiorno abbiano avuto uno sviluppo consistente tale da superare lo sviluppo di impresa nel centro e nel nord del Paese.

Ora la questione del credito d'imposta per le aree del Mezzogiorno – a mio giudizio – sta assumendo rilevanza nazionale. Mi chiedo per quale motivo dobbiamo favorire la delocalizzazione delle imprese in Romania o in altre zone d'Europa e del mondo e non invece il trasferimento di tali imprese nel sud del nostro Paese. Chiedo per quale motivo abbiamo posto limiti, tetti ed abbiamo introdotto alcune procedure per il credito d'imposta che ne rendono più difficile l'utilizzo. Non sono, quindi, un incentivo per l'economia del Mezzogiorno e dell'intero Paese, ma anzi un disincentivo.

La differenza tra il credito d'imposta e la legge Tremonti sta nel fatto che per la legge Tremonti non vi è tetto di spesa, mentre esso è previsto per il credito d'imposta.

L'altro giorno ho visto il Sottosegretario scuotere il capo dissentendo da questa affermazione. Il senatore Morando ha spiegato in modo egregio come funziona il credito d'imposta, ma anche la legge Tremonti funziona allo stesso modo. Sulla base di investimenti fatti, l'imprenditore può trarre gli utili reinvestiti dalla base imponibile. Qualora però investisse tutti gli utili, poiché sono soggetti a tassazione, potrebbe verificarsi la situazione pratica di andare a credito d'imposta. In questo caso ci troveremmo di fronte o ad una riduzione delle entrate o ad una corresponsione di risorse tributarie che vengono trasferite dall'erario all'imprenditore.

Non funziona allo stesso modo il credito d'imposta? Funziona esattamente in questo modo. L'aver fissato tetti vuol dire avere contraddetto nei fatti il principio su cui si dava copertura alla legge Tremonti: lo sviluppo economico e la diminuzione delle imposte avrebbero di per se stessi (teoria, a mio giudizio, molto discutibile, in quanto non si è mai realizzato questo fenomeno in alcuna parte del mondo) dato incremento allo sviluppo economico, all'occupazione e, quindi, avrebbero determinato un au-

2 Agosto 2002

mento del PIL; aumentando il PIL ed abbassando le imposte, sarebbe comunque rimasto inalterato, se non aumentato, il gettito per lo Stato. Questo è il punto.

Quindi, viene negata la copertura economica; mettendo limiti al credito di imposta e non utilizzando il meccanismo della copertura automatica contraddiciamo allo stesso modo la legge Tremonti. In questa situazione, allora, andrebbero rivisti tutti i conti del bilancio dello Stato per quanto riguarda le entrate.

Signor Presidente, non aver permesso di discutere questo aspetto crea una situazione difficile; lo dico perché teniamo, e tengo personalmente, a salvaguardare le nostre istituzioni e il Senato della Repubblica. L'aver attaccato l'opposizione definendola sterile, quando vediamo che su questi argomenti vi sono pronunciamenti, dubbi e osservazioni da parte della maggioranza e l'andare avanti su questo provvedimento dopo aver posto la questione di fiducia, è estremamente dannoso, non solo per noi ma soprattutto per gli italiani.

Gli italiani si trovano di fronte a norme tributarie modificate in corso d'opera, il che è vietato dallo statuto del contribuente, votato all'unanimità dall'opposizione e dalla maggioranza di allora (in particolare, fu un'iniziativa dell'opposizione che la maggioranza recepì), ciò dimostra il livello di degrado del nostro lavoro e dimostra che questo Senato deve diventare un ratificatore di decisioni già prese e che non è messo in grado di discutere dei problemi che abbiamo di fronte e di affrontare nel merito le questioni che vengono proposte.

Vorrei inoltre sottolineare che da questo provvedimento, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, è stato sopprasso l'articolo 6, che si riferisce al sostegno alle attività dilettantistiche e agli enti promozionali che organizzano lo sport per tutti.

Vengono dirottate risorse solo per quanto riguarda il CONI, cioè solo per quanto riguarda l'organizzazione dello sport professionistico e vengono negate risorse per quanto riguarda gli enti promozionali, che sono delle specie più disparate e che abbiamo voluto con una norma, introdotta nella scorsa legislatura, svincolare dal diretto controllo del CONI, affinché si potessero esplicare spontaneamente nella nostra società. In questo modo abbiamo fatto un danno irreparabile, che va a colpire soprattutto quei volenterosi che organizzano lo sport per tutti, per i giovani, nei campi di calcio di periferia, nelle polisportive del nostro Paese, dando un segnale preciso: chi oggi fa volontariato e si attiva per organizzare i giovani e trovare ambienti sani e dove si possa sviluppare l'attività fisica viene punito.

Vengono attivate iniziative emergenziali solo per il CONI e nessuno discute – mantenendo inalterata la struttura attuale del CONI – i disastri che la dirigenza di tale istituzione ha prodotto in questi anni.

Quindi, riteniamo che su questi punti sia necessario un dibattito approfondito nel merito. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U e del senatore Zavoli).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salerno. Ne ha facoltà.

2 Agosto 2002

SALERNO (AN). Signor Presidente, comunico che il Gruppo di Alleanza Nazionale rinuncia ad intervenire in discussione generale e si riserva di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non entrerò nel merito, perché è già stato trattato da altri, della questione che ci troviamo appunto di fronte ad un voto di fiducia su un provvedimento che contiene norme articolate. Si tratta di una fiducia che è figlia della circostanza che, manomettendo il calendario precedentemente organizzato, ci si è ridotti ad affrontare questo provvedimento nell'ultimo giorno di seduta prima della chiusura.

Questo, signor Presidente, costituisce un grave precedente. Infatti, in tal modo, attraverso l'introduzione del voto di fiducia sia alla Camera sia al Senato, si è impedito che i due rami del Parlamento potessero entrare nel merito del presente provvedimento, e noi lo riteniamo un fatto grave.

Tuttavia, venendo al merito della norma in esame, dobbiamo osservare che siamo arrivati ormai alla quarta manovra di correzione dei conti pubblici. Queste ripetute manovre ci confermano nella nostra opinione secondo cui il Governo non è in grado di predisporre né strumenti adeguati, né di esprimere una volontà politica adeguata alla gestione della finanza pubblica, capace di essere insieme rigorosa – nel rispetto dei vincoli esistenti – e flessibile ed in grado di promuovere lo sviluppo.

Del resto, il Governo, che ha appena firmato un accordo con una parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e con la quasi totalità delle organizzazioni datrici di lavoro, viene a trovarsi in una situazione in cui i primi documenti che presenta dopo quella firma, mi riferisco al DPEF e al presente decreto, rinnegano nei contenuti concreti legislativi e programmatici gli impegni assunti in quella sede.

Il Governo si era presentato facendo una dichiarazione molto ambiziosa, quella di mettere fine ad alcuni cattivi comportamenti dei Governi precedenti, dei Governi della cosiddetta Prima Repubblica e ci troviamo, invece, di fronte ad un decreto *omnibus*. (Il senatore Morando fa osservare l'assenza in Aula dei relatori).

Mi permetto di far presente alla Presidenza la necessità che i relatori stiano ad ascoltare i nostri interventi, non per dovere di cortesia, che so essere caratteristica dei due relatori, ma proprio per un problema di regolarità dello svolgimento dei nostri lavori.

Siamo – ripeto – in presenza di un decreto-legge *omnibus*, per dirla con un brutto termine che si usava per l'appunto nella cosiddetta Prima Repubblica. Questo Governo, così ambizioso e che voleva predisporre una finanziaria di stabilità si rassegna ad intervenire per la quarta volta con manovre correttive. Tant'è che in tale testo si riscontrano, ad esempio, proroghe di termini, ossia il vecchio strumento dei governi che tiravano a campare e che non riuscendo a risolvere i problemi rinnovavano i termini.

2 Agosto 2002

Si osserva, poi, un intervento a sostegno dell'industria automobilistica. Ebbene, ma non era quell'intervento di sostegno che voi in queste Aule avevate così duramente attaccato, ritenendolo inadeguato? Con una differenza, naturalmente, e cioè che in quel preciso momento serviva un intervento di immediato risultato congiunturale in grado di dare una sferzata all'economia e di trasmettere al sistema dell'industria collegata a quella automobilistica – che ha una catena molto lunga – e al sistema dei consumi una forte spinta per riuscire a raggiungere una conduzione della finanza pubblica più efficace. In questo caso, dunque, sarebbe necessario un intervento strutturale che però manca del tutto.

Riscontriamo, inoltre, l'ennesimo intervento in materia di farmaci con il quale allontanate sempre di più l'industria farmaceutica dal confronto con il mercato conducendola in un settore amministrato ed affidato all'arbitrio del Governo e del Ministro dell'economia e delle finanze più che di quello della salute.

«Spremete» un po' più i giochi, introducete norme sul CONI e sull'ANAS che consegnano al Ministro dell'economia nuovi poteri, espropriando gli altri Ministri. Prima si espropria il Parlamento, poi si espropriano i Ministri, tutti i poteri sono concentrati nelle mani del Ministro dell'economia, indebolendo però il controllo pubblico di legalità e di sostanza, senza aprire tali organismi al mercato.

Signor Presidente, devo riconoscere che, precedentemente, lei mi aveva richiamato, prima di togliermi la parola. Non mi addentro nei motivi del richiamo, perché è una decisione inappellabile del Presidente. Riconosco pertanto che lei mi ha tolto la parola a norma di Regolamento, ma non era mia intenzione introdurre argomenti estranei. Volevo solo sottolineare che non siamo in presenza di furbizie o di un uso intelligente e perspicuo del Regolamento; rischiamo di assistere, ieri a violazioni del Regolamento, e oggi della Costituzione.

Come si giustifica l'urgenza di un decreto-legge che prevede interventi di modifica della natura giuridica del CONI e dell'ANAS, senza che alcuna di queste previsioni normative entri immediatamente in vigore, come prevede la Costituzione, perché esse richiederanno atti amministrativi successivi? Non è questo un modo di violare la Costituzione?

Riteniamo che il provvedimento sia assolutamente insufficiente rispetto alle necessità dell'economia, in un momento difficile. Sono di ieri i dati molto preoccupanti dell'andamento della congiuntura degli Stati Uniti, ma il Governo ci presenta l'ambizioso progetto di un tasso di crescita che la congiuntura internazionale rischia di non rendere possibile. Anche con questo strumento il Governo non dà al Paese le risposte necessarie. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Giaretta per l'onestà di aver riconosciuto che la mia decisione non era campata in aria; mi auguro che lo spieghi anche al collega Bordon.

I relatori, al momento della posizione della questione di fiducia, cessano nel loro ruolo, stabilendosi un rapporto diretto tra Governo e Parla-

2 Agosto 2002

mento. Credo però che, per ragioni di cortesia, sia comunque auspicabile la loro presenza in Aula.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, anche nel dibattito in Commissione, ad un certo punto, non abbiamo avuto il piacere di intervenire alla presenza dei relatori, allorquando la questione di fiducia non era stata ancora posta e si era piuttosto addivenuti ad un'ipotesi molto seria, con un impegno del Governo a non richiederla, per consentire una approfondita discussione del provvedimento. Vedo che il Sottosegretario mostra segni di insofferenza, ma la realtà è questa. Vorrei ricordare che se computassimo in modo scrupoloso tutto il tempo che stiamo impiegando, probabilmente risulterebbe che, senza la posizione della questione di fiducia, avremmo risparmiato tempo. Sarebbe stato comunque importante per tutti discutere il merito degli emendamenti e gli ordini del giorno.

Mi soffermerò su alcune questioni, tralasciandone altre che sono state già affrontate dal collega Ripamonti.

Ancora una volta, ci troviamo in presenza di un decreto-legge, che è tutto e il contrario di tutto; un insieme di misure non omogenee che pongono un problema assolutamente serio sotto il profilo ordinamentale. Per alcuni articoli, come l'articolo 13, relativo all'emergenza idrica, sussistono certamente i presupposti di necessità e di urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, ma ciò non vale certamente per altri articoli del decreto.

Sarò molto scrupolosa nell'esaminare gli articoli del decreto, dato che purtroppo non avremo la possibilità di illustrare gli emendamenti che avevamo presentato.

All'articolo 1 sono previste proroghe di termini in materia di accise. Il Sottosegretario conosce molto bene la nostra posizione al riguardo (su questo interverrà anche la senatrice Donati): noi siamo in totale disaccordo sull'ulteriore proroga delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali per le fonti energetiche alternative, crediamo non sia più possibile andare avanti con decreti, senza prevedere una norma generale che dia certezza anche agli imprenditori che operano in questo campo, i quali dovrebbero essere non solo rassicurati, ma forse anche premiati. Invece, da questo punto di vista, vengono reiterate misure che non sono mai abbastanza certe e ciò determina una situazione non chiara e sicuramente non incentivante.

Desidero soffermarmi anche sul comma 5-bis dell'articolo 1, in cui si prevede un'ulteriore proroga di dieci giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del termine per il completamento delle operazioni richieste ai soggetti concessionari delle sale destinate al gioco del Bingo. Tale situazione, su cui peraltro sono intervenuta molte volte, è molto seria.

Aver operato senza il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali sta producendo gravi ritardi e credo che il Sottosegretario ne sia al corrente. Quindi, anziché prevedere un'ulteriore proroga, bisogne-

2 Agosto 2002

rebbe riuscire a coinvolgere gli enti locali nel governo del proprio territorio. Si tratta di una questione che interessa molto alcune grandi città, in particolare Roma e Milano. Ritengo che anche questa proroga di dieci giorni non produrrà certamente alcun effetto, perché continueranno ad esserci molti problemi per l'apertura di queste sale.

Un'altra disposizione che caratterizza il decreto in esame è quella che riguarda le norme a sostegno dell'industria automobilistica. Riteniamo che le agevolazioni previste (cioè l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica) siano solo un palliativo. Infatti, l'industria nazionale avrebbe bisogno di investire molto più nell'innovazione. Non credo che l'adozione ancora una volta di provvedimenti per la rottamazione, già presi in passato, potrà risolvere la fortissima crisi del settore, che dovrebbe essere affrontata in modo più complessivo.

Ancora una volta, si interviene sostenendo la mobilità privata, senza capire che per rispondere ai problemi del settore automobilistico occorre investire nelle nuove tecnologie a basso impatto ambientale e, ancor più, nel trasporto pubblico.

Le altre questioni su cui voglio concentrarmi riguardano alcune operazioni compiute con questo decreto, come ad esempio quella relativa al CONI.

Abbiamo molte perplessità sulla creazione della CONI Servizi s.p.a.. Il Sottosegretario nelle repliche in Commissione ci aveva dato assicurazioni che, per quanto riguarda il personale del CONI, la situazione era stata concordata con le organizzazioni sindacali, mentre sembra che ci siano problemi di mobilità relativamente a circa 1.000 persone. Vorremmo avere notizie a questo riguardo.

La cosa ancora più incredibile, con questa mania del Governo di costituire continuamente società per azioni, è che anche sul CONI evidentemente si vogliono fare operazioni che tendono ad escludere dai conti dello Stato i conti di queste società; lo stesso vale per L'ANAS.

Per quanto riguarda il settore sportivo, ci colpisce la soppressione dell'articolo 6, quello che rappresentava, come il Sottosegretario ben sa, un sostegno importante per tutte le associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta di una questione molto seria sui cui spero si possa tornare in seguito. Non è pensabile, infatti, che non sia previsto alcun tipo di aiuto e sostegno alle attività sportive che interessano gran parte dei cittadini.

Gli aspetti di questo decreto che più ci preoccupano (non sono soltanto nostri giudizi, anche la Conferenza Stato-Regioni ha espresso valutazioni negative) sono quelli relativi agli investimenti in agricoltura (articolo 11) e quelli riferiti all'articolo 13 (disposizioni in materia idrica).

2 Agosto 2002

# Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue DE PETRIS). Ci siamo a lungo soffermati, anche con l'intervento del collega Ripamonti, sulle questioni generali relative al credito di imposta e ai contributi per gli investimenti nella aree svantaggiate (articolo 10). Continuiamo a ritenere assolutamente incredibili queste modifiche.

Credo che il relatore di minoranza abbia fatto comprendere a tutti, in modo molto chiaro, quali saranno gli effetti di queste modifiche che interesseranno il Mezzogiorno d'Italia, e penso che tutti si stiano rendendo conto del fatto che le complicazioni amministrative che sono state introdotte...

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, vorrei ricordarle che deve ancora intervenire la senatrice Donati e che i tempi sono contingentati.

DE PETRIS (Verdi-U). Quanto tempo ho impiegato finora?

PRESIDENTE. Su diciotto minuti, ne restano circa sei, senatrice De Petris.

DE PETRIS (Verdi-U). Mi avvio a concludere il mio intervento.

Per quanto riguarda l'articolo 11, cioè gli investimenti in agricoltura, vorrei soltanto ricordare che con la legge finanziaria per il 2002 il Governo, nei fatti, aveva esteso gli sgravi e il credito d'imposta anche all'agricoltura demandando la fase attuativa a un decreto ministeriale. Tale decreto non è mai stato emanato e anche oggi che sarebbe stato necessario tradurre in realtà gli impegni presi, con l'articolo 11 si pone un limite molto forte alle imprese agricole per accedere al credito d'imposta.

Oltretutto, da questa modifica appare molto chiaro che vi è una fortissima riduzione della platea di imprese agricole che accedono al credito d'imposta; l'impegno di spesa si riduce a 85 milioni di euro; all'agricoltura nei fatti rimangono le briciole. Restano escluse (e noi lo riteniamo grave) tutte le aziende di alcune Regioni meridionali che non hanno promulgato i bandi dei piani di sviluppo rurale, che comprendono peraltro molte delle zone più colpite dalla crisi idrica.

Noi avevamo anche presentato richieste, emendamenti e ordini del giorno affinché, proprio per quanto riguarda l'agricoltura, si potesse addivenire ad una sospensione della cartolarizzazione dei crediti dell'INPS e soprattutto all'esenzione, almeno parziale, dal versamento dei contributi stessi.

Per quanto riguarda l'articolo 13 (e su questo si sono appuntate le critiche della Conferenza Stato-Regioni), noi riteniamo ancora assolutamente

2 Agosto 2002

insufficiente l'intervento da parte del Governo in questo campo e consideriamo veramente grave e segno incredibile di centralismo il fatto che questo decreto sia stato sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni come assolutamente immodificabile.

Ricordo anche che, non solo nella predisposizione della bozza, ma nello stesso dibattito alla Camera, vi era stato un impegno del ministro Alemanno a introdurre modifiche per quanto riguarda le risorse per l'agricoltura; ciò non è avvenuto, avete posto la fiducia anche oggi su questo decreto. È l'esempio, purtroppo, che si continua a promettere moltissimo, ma poi i fatti smentiscono categoricamente le promesse dei vari Ministri.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati, che ha a disposizione solo tre minuti: questo è il tempo che le residua. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, cercherò di tagliare l'intervento.

Gli argomenti sui quali voglio concentrare la mia attenzione sono due: uno, sul quale siamo intervenuti già tante volte, riguarda gli aiuti all'autotrasporto in termini di aiuti al prezzo del gasolio, che con questo provvedimento vengono prorogati al 31 dicembre 2002.

So che questa misura è coerente con quanto autorizzato in sede europea, però resta il problema fondamentale che, mentre con alcuni provvedimenti (vedi il collegato sulle infrastrutture), diamo incentivi per riequilibrio modale, intermodalità, cabotaggio con sistemi di detassazione, con un altro provvedimento incoraggiamo l'autotrasporto a restare sostanzialmente così com'è. Quindi ripropongo, soltanto come titolo, il tema di una politica coerente di incentivi nel campo dei trasporti, che qui non si intravede.

Il secondo argomento che vorrei affrontare (ma peraltro già in Commissione abbiamo sviluppato argomentazioni abbastanza critiche) riguarda la trasformazione dell'ANAS in società per azioni. Nulla di contrario a una trasformazione in sé, ma essa riguarda un ente pubblico economico che spende soltanto, che non ha introiti tariffari significativi; come ci ha spiegato il ministro Tremonti, vi sono quelli da canoni della pubblicità, che però sappiamo devono essere ridotti (perché la sicurezza stradale ce lo richiede), quindi più di tanto gli introiti non si potranno espandere e comunque si tratta di introiti molto limitati.

C'è un problema di efficienza dell'ANAS che si è deciso di affrontare, ma questo riguarda la riorganizzazione dell'ente (o della società per azioni, a seconda di come verrà strutturata). La trasformazione invece non suona come una misura che di per sé garantisca l'efficienza: appare più come una maniera – anche in questo caso – di occultare dal bilancio dello Stato un sistema di spesa. Ma questo potrebbe essere un argomento polemico.

Restano alcuni problemi aperti che il testo dell'articolo 7 non risolve: mi riferisco ai problemi di stima del patrimonio e di controllo delle concessionarie, che sono compiti molto delicati sui quali la Corte dei conti

2 Agosto 2002

punta sistematicamente il dito in considerazione dell'attuale debolezza, che non è di per sé rafforzata dalla trasformazione in società per azioni. Vi è inoltre il fatto – sul quale intendo concludere – che se non definiamo cosa deve fare, proprio in tema di investimenti, l'ANAS S.p.a., non sapremo a chi deve riferirsi; ora la legge prevede il piano triennale dell'ANAS, ma non sappiamo se tutto ciò verrà confermato.

Resta quindi pregiudicato – in presenza della regionalizzazione, di un elenco di opere strategiche, di soggetti contraenti, di concessionari, cioè di una molteplicità di figure, anche molto complesse, nel campo degli investimenti – come ANAS S.p.a. si attrezzi con un contratto di programma tra lo Stato e una società per azioni (così come avviene nel campo delle ferrovie) al fine di definire con esattezza che cosa si deve fare perché altrimenti il problema rimane irrisolto. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice Donati, riporteremo, se lei ci fornirà il testo, la parte conclusiva del suo intervento.

Colleghi, abbiamo al massimo 19 minuti a disposizione dei colleghi Democratici di Sinistra ripartiti, secondo le indicazioni fornite dalla senatrice Pagano, come segue: 7 minuti per il senatore Pasquini, 5 minuti per il senatore Battafarano e 7 minuti per il senatore Brutti Paolo.

È iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha facoltà.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi avversiamo fortemente il decreto-legge in esame per motivi di merito e di metodo.

Nel merito, si tratta di un provvedimento eterogeneo e contraddittorio, un tipico prodotto della finanza creativa del ministro Tremonti, il quale, nello stesso tempo, reitera provvedimenti che sono già stati adottati sulle stesse materie in corso di esercizio, introduce provvedimenti congiunturali e inserisce anche interventi di carattere ordinamentale e strutturale per i quali non esistono i requisiti di necessità ed urgenza.

Questo decreto è la testimonianza della politica economica disastrosa del Governo che prima ha preparato una campagna mediatica sul «buco preventivo» e oggi ha scoperto una congiuntura economica avversa in campo internazionale, la quale, pur esistendo effettivamente, mette in risalto quanto fosse avventuristica una politica economica che era in realtà una scommessa tutta basata su una forte ripresa economica che non c'è, essendovi anzi un ristagno dell'economia.

Nel frattempo, il ministro Tremonti ha ingaggiato un braccio di ferro con l'Unione europea sul rispetto del Patto di stabilità cogliendo, per sua fortuna, anche le difficoltà di Germania, Francia e Portogallo; ha posto in essere provvedimenti di cartolarizzazione molto creativi per gli immobili e soprattutto per le entrate del Lotto; continua a presentare provvedimenti *una tantum*; ha presentato, nel decreto «salva-*deficit*» le due società Infrastrutture S.p.a. e Patrimonio dello Stato S.p.a. che costituiscono un'iniziativa che porta a contabilità fuori bilancio e quindi al di fuori del con-

2 Agosto 2002

trollo del Parlamento; egli continua altresì a presentare riforme senza copertura.

Siamo di fronte a una politica economica a senso unico che tende inoltre a scaricare unilateralmente sul costo del lavoro e sulle garanzie dei lavoratori i problemi più complessi di uno sviluppo di qualità che è la sola via di uscita per l'economia del nostro Paese; una via di uscita basata sulla formazione, sulla ricerca, sulle politiche di liberalizzazione e sull'innovazione tecnologica.

In realtà, ciò che sta emergendo oggi è che interventi come quello della Tremonti-bis, che è fallito perché è prociclico (infatti, non ha stimolato la ripresa degli investimenti, ma riconosce un bonus fiscale a chi aveva già deciso di attuarne), mettono in risalto come, al contrario, occorresse intervenire sulla domanda interna. Questo perché vi è la necessità di stimolare la ripresa dei consumi, condizione indispensabile affinché il tessuto produttivo e l'economia in generale si mettano in cammino.

Sul piano del metodo siamo contrari perché con questo voto di fiducia si sottrae al Parlamento la sua funzione, e questo mette in risalto arroganza politica, disprezzo delle istituzioni, un'attività legislativa di fatto in mano all'Esecutivo (che opera attraverso i decreti-legge e leggi delegate generiche, prive di copertura finanziaria), il mancato rispetto – come abbiamo visto in questi giorni – dei Regolamenti parlamentari e della Costituzione, in modo particolare dell'articolo 72, ed un uso sprezzante delle regole, del calendario e dei tempi della discussione.

Signor Presidente, desidero mettere in risalto come troppo spesso accada che la scadenza per la presentazione degli emendamenti in Aula sia talmente anticipata rispetto alle discussioni che si svolgono nelle Commissioni di merito e nella Commissione bilancio da rendere impossibile una presentazione meditata, ragionata e argomentata degli emendamenti. E ciò stesso è causa di una politica e di un atteggiamento ostruzionistico, dal momento che non è possibile ragionare, riflettere e meditare sugli emendamenti.

La nostra attività dunque avverte la necessità di ripristinare regole di buon funzionamento interno. Se solo pensiamo a quello che è successo in occasione di questo decreto-legge, credo siano comprensibili a tutti i motivi della nostra posizione.

Il decreto-legge viene emanato l'8 luglio, approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio e trasmesso al Senato il 22 luglio: siamo al 2 agosto e dovremmo aver svolto una discussione di merito in Commissione, aver presentato emendamenti e averne avviato l'esame e l'approvazione in Aula.

La realtà è che si è strozzata la discussione in Commissione inserendo in Aula l'esame del provvedimento in tempi ristretti, che non hanno consentito una necessaria ed elementare riflessione. Ritengo che ciò non debba essere consentito a tutela delle nostre prerogative parlamentari e della nostra dignità. Siamo di fronte ad una prassi inaccettabile.

In Aula, poi, si pone la questione di fiducia dopo che era già stata posta alla Camera: viene presentato un maxiemendamento alla Camera

2 Agosto 2002

nel quale si eliminano provvidenze fiscali come quelle previste per le associazioni sportive dilettantistiche per le quali fin dalla scorsa legislatura vi era il nostro impegno in direzione di un ulteriore alleggerimento delle pratiche, degli impegni burocratici e amministrativi e del peso fiscale a carico di dette associazioni.

Per questi motivi e per tanti altri ancora, in modo particolare per la politica verso il Mezzogiorno, che viene penalizzato, il nostro voto non potrà che essere contrario.(Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, il mio intervento si baserà essenzialmente sull'articolo 10 del decreto-legge al nostro esame e sulla richiesta di fiducia al Governo.

Sono un parlamentare del Sud e vorrei esaminare questo articolo guardando agli interessi del Mezzogiorno.

Nella precedente legislatura la politica dei Governi di centro-sinistra si è articolata essenzialmente attraverso due filoni di intervento: da un lato, la programmazione negoziata (e cioè i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma) e dall'altro, il credito d'imposta (con l'attuazione della legge n. 488 del 1992 che solo con i Governi di centro-sinistra si cominciò ad attuare).

Questo secondo filone si basa sugli incentivi automatici che sono stati molto apprezzati dal sistema imprenditoriale meridionale perché finalmente si rompeva con il vecchio sistema della intermediazione politico-burocratica che era il limite più grave del vecchio intervento straordinario nel Mezzogiorno.

All'ombra di esso – come è noto – era cresciuto un vero e proprio partito della spesa pubblica, un partito che spesso guardava più agli interessi di autoconservazione di questo ceto politico-burocratico piuttosto che agli interessi reali del Mezzogiorno.

In base alla legge n. 488, con il credito d'imposta inserito nella finanziaria Amato, finalmente si rompeva con questo sistema. Quindi, le imprese del Mezzogiorno potevano e possono crescere senza patronati politici, senza dover contrattare con gruppi di potere politico-burocratici la possibilità di ottenere incentivi per i loro investimenti.

Quindi, fra le due ipotesi la seconda era di gran lunga favorevole e prevalente. Pertanto, con la vittoria alle ultime elezioni politiche della Casa delle libertà, ci saremmo aspettati una scelta chiara in questa seconda direzione.

I punti fondamentali del programma della Casa delle libertà, nelle scorse elezioni, sono stati il liberalismo, l'impulso all'economia, la semplificazione e la sburocratizzazione. Se esaminiamo l'articolo 10 del provvedimento ci accorgiamo, invece, che le scelte vanno in direzione completamente opposta. Si tratta di una scelta incomprensibile: si pone un freno

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

allo sviluppo del Mezzogiorno; ritornano le autorizzazioni e le scelte discrezionali dei gruppi politico-burocratici; ci sono i limiti di spesa; si rinvia eventualmente all'anno successivo, se non si potranno ottenere i crediti d'imposta nell'anno corrente.

Si teme forse una crescita eccessiva delle imprese del Mezzogiorno? Questo sarebbe molto grave. In realtà, torna ancora una volta il partito della spesa pubblica nel Mezzogiorno, che rompe con la scelta giusta degli incentivi automatici. Si ritorna al controllo stretto del potere del Governo sul rilascio dei contributi e, quindi, alle scelte discrezionali. Le imprese del Mezzogiorno dovranno ancora una volta rivolgersi ai padrini di turno se vorranno ottenere incentivi e aiuti.

Dov'è finito il liberismo? Dov'è finita la semplificazione? Dov'è finito l'impulso all'economia quando, con questa scelta, il Governo pone invece un freno al libero sviluppo del Mezzogiorno?

In realtà, cari colleghi della maggioranza, e specialmente colleghi del Mezzogiorno, la coalizione della Casa delle libertà ha il cuore e il cervello al Nord. Tutte le scelte di politica economica che compie non vanno nella direzione della coesione sociale nazionale, ma in quella dello sviluppo del Settentrione.

Penso che non solo noi parlamentari meridionali dell'opposizione, ma anche i parlamentari meridionali della maggioranza dovrebbero riflettere molto attentamente.

Dopo questo dibattito andremo nel Mezzogiorno e faremo conoscere la reale portata antimeridionalista delle norme in questione. Non staremo zitti. Non ve la potrete cavare affermando che avete voluto concedere la fiducia al Governo. Questo è un atto di sfiducia nei confronti del Mezzogiorno. Noi neghiamo la fiducia al Governo, ma dovreste farlo anche voi, parlamentari meridionali di maggioranza. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, in questa sede voglio parlare di un solo punto relativo all'articolo 7 del provvedimento che riguarda la trasformazione degli enti pubblici. L'articolo si riferisce alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni.

L'osservazione che motiva il mio giudizio negativo è che, in realtà, oggi i compiti fondamentali dell'ANAS, nella sua attuale veste di ente pubblico, riguardano uno snodo molto importante del sistema costituito dalla vigilanza: i compiti di indirizzo sulle attività dei concessionari e, in particolare, dei concessionari autostradali. Oltre a questo, l'ANAS svolge e svolgerà, anche nella sua nuova configurazione, compiti di affidamento, di autorizzazioni e di appalti per la gestione delle infrastrutture, per le manutenzioni, per il miglioramento e l'adeguamento delle strade e delle autostrade statali.

2 Agosto 2002

Svolgerà un compito altrettanto fondamentale, costituito dall'affidamento di nuove concessioni, soprattutto per la costruzione e la gestione delle autostrade. Infine, svolgerà compiti relativi all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per le attività di cui ho detto e svolgerà anche compiti di collaudo delle infrastrutture affidate in appalto.

Ora, non si vede quale tra queste competenze abbia una qualche natura economica di mercato, non dirò una natura commerciale, che pur tuttavia dovrebbe essere l'oggetto specifico di un'attività di una società per azioni. Per questi motivi, non si vede l'opportunità di trasferire potestà pubbliche del tipo di quelle che ho indicato ad un soggetto caratterizzato da comportamenti interni, certamente tendenti all'efficienza economica ma anche fortemente separati dai criteri che invece debbono presiedere all'attività di una realtà che ha compiti fondamentali di vigilanza, di indirizzo e di controllo.

Questo è il rischio più grande che si corre: perdere il rapporto tra la volontà pubblica di realizzazione delle infrastrutture e i soggetti che tale volontà debbono realizzare, attraverso gli affidamenti in concessione, in appalto e in gestione.

L'ANAS, che dovrebbe compiere questo ruolo importantissimo per la realizzazione delle finalità pubbliche nella sua configurazione attuale, pur essendo sottoposta a controlli e vigilanze da parte di diversi soggetti – il primo tra questi è il Ministero ma poi anche la Corte dei conti – già oggi lo esercita in modo molto limitato e superficiale, ma nella nuova configurazione avrà addirittura una potestà autonoma derivante dalla sua configurazione in società per azioni per sottrarsi a questi compiti e a queste responsabilità.

Mi si potrebbe dire che questa preoccupazione non è realistica, perché in fondo, tutto sommato, l'Ente resta una società per azioni a totale controllo pubblico: il Ministro dell'economia e delle finanze ne possiede la totalità delle azioni, le nomine vengono fatte all'interno dell'organismo dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture; dunque, sembrerebbe che per questa via si recuperi una funzione di controllo.

Bene, debbo dire – ed è questo l'ultimo argomento che introduco – che fatti accaduti nell'ultimo semestre aprono una fortissima preoccupazione.

I fatti sono i seguenti. La principale tra le concessionarie autostradali, la società Autostrade, dal 1999 divenuta società privata, è riuscita a porre al vertice dell'ANAS attuale, nella carica di amministratore unico e domani, con questa legge, di amministratore delegato dell'ANAS S.p.a., un suo alto dirigente.

Ora, come non si può pensare che un alto dirigente della società Autostrade S.p.a., divenuto amministratore delegato di ANAS S.p.a., che è la società che esercita il controllo e la vigilanza sulla concessione alle Autostrade S.p.a., possa essere in via diretta e immediata non preso da preoccupazioni per i rapporti intercorsi? Ne basta dire una: nel momento in cui è diventato amministratore di ANAS e ha lasciato la società Auto-

2 Agosto 2002

strade, egli ha ricevuto una liquidazione di un miliardo di vecchie lire, ma poiché la società di cui era amministratore non gli ha voluto corrispondere tale somma, gentilmente essa gli è stata corrisposta direttamente dalla società Autostrade Spa, che poi si sarebbe rivalsa sulla società di diretta competenza.

Bene, è questo nucleo di commistione tra controllati e controllori che voglio mettere in evidenza; è questa realtà, che si potrebbe prefigurare come una vera e propria presa di potere da parte di soggetti privati dell'istituzione pubblica dedicata alla vigilanza e al controllo, che costituisce il rischio più grave di fronte a noi. Certo, la trasformazione che si sta compiendo non va nella direzione sperata, anzi aumenta le preoccupazioni che ho espresso.

Si tratta, per altro, di preoccupazioni non soltanto nostre, dell'opposizione, ma che ho sentito esprimere anche nell'ambito della maggioranza nella discussione avvenuta in Commissione. Al riguardo è stata manifestata l'attenzione dovuta e anche l'impegno ad operare affinché si sciolgano questi nodi di compromissione. Certo, però, vedere una conferenza stampa, convocata dall'amministratore delegato della Autostrade S.p.a, dottor Gamberale, seduto al fianco dell'amministratore unico dell'ANAS a magnificare le sorti della società Autostrade Spa non dà a noi la massima tranquillità. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nocco. Ne ha facoltà.

NOCCO (FI). Signor Presidente, sarò breve. In molti degli interventi dell'opposizione svolti in questa, come in altri sedi, sono state sostenute tesi e argomenti che esulano dallo stretto contenuto e dallo spirito del provvedimento in esame.

Il decreto-legge, infatti, con le modifiche intervenute alla Camera dei deputati, muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di operare in due direzioni: la prima riguarda interventi specifici per fronteggiare emergenze economiche e sociali (hanno queste caratteristiche le norme in materia tributaria e quelle della lotta alla siccità); la seconda è di ordine più strategico, ma sempre particolarmente pressante per tempi di realizzazione, e concerne il riassetto di due enti pubblici (ANAS e CONI), la razionalizzazione del contenimento della spesa farmaceutica, il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate del Paese e l'attuazione di sentenze della Corte costituzionale.

Il provvedimento, che si inserisce quindi nel solco del processo di trasformazione e modernizzazione di politiche, strutture, enti e apparati dello Stato, avviato dal Governo, interviene in questo contesto con misure circoscritte e non procrastinabili. Su questo e non su altro è chiamato a confrontarsi il Parlamento, pur nei tempi ristretti dettati dalle circostanze.

Se poi, si rendesse opportuno prevedere qualche miglioramento di talune disposizioni ciò potrà essere semmai fatto – senza deludere ora le attese degli operatori e le esigenze economico-sociali del Paese – con mag-

2 Agosto 2002

giore riflessione e con più ampio respiro con successivi strumenti normativi.

Di certo, il provvedimento in esame evidenzia l'impegno profuso dal Governo con tempestività, per fronteggiare le difficoltà dell'attuale momento economico e gettare le basi per una ripresa che, quando prenderà forza, trovi il sistema economico italiano pronto all'appuntamento. Infatti, come ho già detto, nel provvedimento si concentrano misure che, dovendo farsi carico di urgenti necessità, vi provvede in un'ottica strutturale.

Le perplessità manifestate dal senatore Morando e da altri colleghi dell'opposizione hanno qualche fondamento di ragione per quello che riguarda il Sud del nostro Paese. Ritengo che nel contesto del decreto-legge vadano valutate le singole norme, qualunque delle quali potrà trovare di certo significativi miglioramenti.

Infine, come ho già evidenziato precedentemente, auspico che il Governo nel momento della discussione del disegno di legge finanziaria possa rivedere radicalmente il sistema dell'incentivazione a favore del Mezzogiorno, al fine di meglio calibrare e rendere maggiormente efficaci gli strumenti di sostegno. Infatti, il Mezzogiorno deve essere messo nella condizione di poter veramente essere lanciato. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire in replica il rappresentante del Governo.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, sarò breve perché mi rendo conto che il Senato è stato sottoposto in questi giorni ad un lavoro sicuramente stressante.

Sento il dovere di affrontare alcune questioni poste dai senatori, pur nella ristrettezza dei tempi per l'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento in discussione. Con un ordine del giorno il senatore Bonatesta ha segnalato la questione delle zone svantaggiate; vorrei rassicurarlo nel senso che sarà mia cura investire il Governo di quella situazione.

Il senatore Bongiorno ha segnalato la questione di taluni benefici per le imprese agricole, che anche qualche collega dell'opposizione mi ha invitato a verificare. Assumo questo impegno di verifica e spero di poter dire, a nome del Governo, che ci dovrebbe essere una risposta affermativa alle preoccupazioni espresse dal senatore Bongiorno.

Senatori di maggioranza e di opposizione hanno formulato quesiti in tema di riscossione; uno dei temi più rilevanti è quello dei bilanci. Durante l'esame in Commissione ebbi da parte del presidente Pedrizzi tre minuti per replicare agli interventi e in quei tempi non riuscii a rispondere a tutti. Vi assicuro però che il Governo è molto attento a tali questioni, anche se ribadisce in questa sede, come ha già fatto in altre occasioni, che non è più tollerabile che, a fronte di trasferimenti di 100.000 miliardi di vecchie lire per quanto riguarda i ruoli, siano recuperate somme del 5 o del 6 per cento. Non può essere definita efficiente un'Amministrazione che non riesce a far pagare i contribuenti o che – se preferite – non con-

2 Agosto 2002

segna i ruoli che possono essere riscossi. Anche in questa chiave vanno interpretate le modifiche.

Una questione di fondo riguarda in particolare due interventi: quello estremamente efficace rispetto alle questioni relative al Mezzogiorno, del senatore Morando, e quello del suo collega d'opposizione D'Amico. Mettendo a raffronto i due interventi emerge la risposta alle preoccupazioni espresse in quest'Aula. Nel preciso istante in cui il senatore D'Amico ricorda ai colleghi senatori e al Governo qual è l'andamento del fabbisogno risponde alle preoccupazioni manifestate in quest'Aula dal senatore Morando. E siccome lei è uomo esperto in materia di bilanci e di contabilità...

MORANDO (DS-U). Non avete messo il tetto alla Tremonti-bis nel Nord, ma lo avete messo al Sud!

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. La ringrazio di questa interruzione, perché mi permette tecnicamente di evidenziare una differenza che non è stata completamente colta. Come lei sa, la Tremonti-bis opera su un procedimento relativo agli utili d'impresa e ha un riferimento tecnicamente e giuridicamente diverso dal credito d'imposta. Se mi consente – giungo così alla questione di fondo che volevo ricordare – il banco di prova è il vostro. Le coperture che abbiamo confermato, nonostante l'andamento dell'economia, sono quelle da voi appostate in bilancio.

E allora, caro senatore Morando, quando appostaste in bilancio per l'anno 2002 gli attuali 1.513 milioni di euro e noi registriamo, a luglio, in sede di parziale consuntivo, che abbiamo sfondato i 1.000 milioni di euro, uno Stato, un Paese serio ha il dovere di rispondere alle coperture che voi non avete indicato. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Senatore Morando, quando si andava verso il famoso periodo elettorale, ve ne siete ampiamente fregati della contabilità pubblica rispetto alla quale accusate oggi il centro-destra. È questo l'aspetto sostanziale. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Le dirò di più; non solo confermiamo gli importi a favore del Mezzogiorno, nonostante la congiuntura economica, ma la invito a leggere – qualora non l'abbia ancora fatto – i passaggi del Documento di programmazione economico-finanziaria dedicati proprio al Mezzogiorno. Il Mezzogiorno non solo è nel programma, ma nel cuore del centro-destra, caro Morando. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Quando lei avrà la bontà di leggere le pagine 133 e seguenti e troverà le regole che questo Governo ha voluto dedicare al Mezzogiorno, vi rinverrà proprio le risorse aggiuntive, delle quali si dice che almeno il 45 per cento delle risorse in conto capitale deve essere destinato al Mezzogiorno. Quando leggerà, a pagina 134, quello che il Governo scrive nei confronti del Mezzogiorno, scoprirà che per quanto riguarda gli interventi ordinari in conto capitale la regola del 30 per cento è indicata. Questo significa che gli impegni che abbiamo preso con il Mezzogiorno li abbiamo messi

2 Agosto 2002

per iscritto e non come nelle vostre finanziarie fatte a fini elettorali. (Applausi dai Gruppi FI, LNP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

C'è poi un altro aspetto che lei ha sottovalutato. Lei ha omesso di dire che il Governo di centro-destra, nel suo programma si è fatto carico, nonostante le difficoltà, della più importante riforma tributaria mai concepita negli ultimi anni. Non sono gli interventi che avete fatto, caro senatore, negli anni precedenti, tutti sovrapposti sotto il profilo tributario, bensì si tratta di dare una risposta agli imprenditori del Sud, del Centro e del Nord, di definire un quadro di riferimento che sia corretto e determinato, dove quello tra Stato, fisco e imprenditori sia un rapporto equo, perché questo è contenuto del programma del centro-destra. Abbiamo, infatti, sempre sostenuto che è prima di tutto un fisco equo quello che può rilanciare l'economia in tutto il Paese, ma soprattutto nel Mezzogiorno.

Quindi, vi è attenzione per il Mezzogiorno. Le assicuro che, così come alcune preoccupazioni espresse dai settori della maggioranza sono state rafforzate e unite alle voci dell'opposizione, questo Governo anche in sede di finanziaria dimostrerà che questa attenzione è viva.

Mi avvio alla conclusione soffermandomi su un'ulteriore questione. Avete affrontato gli aspetti relativi alla trasformazione di alcuni enti, anche sotto il profilo costituzionale. Anche in questo caso, senza polemica, devo dire qualcosa. Infatti, nonostante le affermazioni del senatore Andreotti, che sul piano della correttezza istituzionale hanno un pregio quello di dire che un decreto-legge adottato ai primi di luglio può avere problemi di conversione alla luce della sentenza sulla non reiterazione, posso dire che abbiamo imparato da voi.

Dico questo senza polemica, perché i famosi decreti-legge *omnibus* sono quelli che avete inaugurato nella scorsa legislatura. (*Applausi dal Gruppo LP*). Consentiteci allora, una volta tanto, di utilizzarli, non per porre questioni che possono sembrare di secondo piano, ma per porre questioni di efficienza. Quando il CONI, amici senatori, chiede allo Stato di ripianare una somma pari a 200-250 miliardi di vecchie lire, quando i giochi del CONI, trascurati dalla vostra gestione, perché il Ministro competente era di sinistra...

MORANDO (DS-U). Per quanti anni ancora racconterete la stessa cosa?

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. ... hanno portato ad una diminuzione degli effetti finanziari di centinaia di miliardi di vecchie lire, due sono le possibilità, senatore Morando: quella di rimanere inerti, provocando quindi la morte del CONI e del mondo sportivo, oppure quella di intervenire e di pretendere efficienza. È per questo che con il decreto-legge anticipiamo i tempi di quelle importanti trasformazioni, lasciando autonomia, perché, è evidente per chi ha letto il decreto si accorgerà che ci impegniamo ad affrontare la questione in termini corretti.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

Concludo con una sottolineatura che torna al Mezzogiorno. Lei, senatore Morando, e altri colleghi del centro-sinistra avete fatto riferimento alle modalità di funzionamento con cui siamo intervenuti per il credito d'imposta e avete ribadito che sulla scorta di questo elemento si tornerebbe indietro, perché si tornerebbe ad una sorta di condizionamento politico. Niente di più falso, perché se lei leggesse correttamente il provvedimento, vedrebbe che c'è una sostanziale anagrafe tributaria – anche se il termine è improprio – o anagrafe telematica per le prenotazioni.

Quindi, non ci sono liste. La lista è già pronta, perché il sistema che abbiamo congegnato consente in tempo reale di avere i dati che le ho appena riferito. Le dirò di più; a me dispiace che uomini del Mezzogiorno, anche di sinistra, non si rendano conto che le imprese di quella parte d'Italia stanno crescendo, che sono in grado di fare le prenotazioni telematiche, perché non esiste più un Sud arretrato.

C'è un Mezzogiorno che vuole affrontare questa scommessa, che vuole misurarsi con le tecnologie e glielo posso dimostrare con i dati. Sono state addirittura 10.000 le domande arrivate in una settimana e vedrà – concludo davvero il mio intervento – che esse dimostreranno la nostra attenzione per uno strumento che deve essere selettivo e non a pioggia come avete fatto voi perché era un anno elettorale. Noi dobbiamo far crescere il Mezzogiorno sui settori che possono farlo crescere, per evitare gli errori del passato – quelli sì! – che lo hanno condannato.

Quindi, stia tranquillo, lasci lavorare il Governo perché questo Esecutivo, per carità, magari con delle forzature – lo riconosco – nel confronto dialettico che c'è tra maggioranza e opposizione, come nel caso di questo decreto-legge, ha a cuore non soltanto le sorti del Mezzogiorno, ma quelle sorti dell'intero Paese e del suo sviluppo economico. (*Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Congratulazioni*).

CADDEO (DS-U). Non sembrerebbe!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1626, composto del solo articolo 1, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CARRARA (*Misto-MTL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Applausi ironici dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC*).

RIPAMONTI (Verdi-U). Bis!

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*Misto-MTL*). Signor Presidente, colleghi senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare si concentra principalmente su alcune significative modifiche

2 Agosto 2002

della normativa tributaria allo scopo di coniugare il contenimento dei saldi di finanza pubblica con la ripresa del sistema produttivo.

Tra gli argomenti trattati si segnalano le misure in materia di accise sui prodotti petroliferi e quelle volte a razionalizzare e a contenere la spesa farmaceutica.

In merito alle accise sui prodotti petroliferi, apprezziamo la previsione della proroga della disciplina agevolata fino al 31 dicembre 2002 perché questa, in attesa di un'attuazione organica dell'intera materia, evita che si determini una soluzione di continuità del regime agevolativo in vigore fino alla data del 30 giugno 2002.

Al riguardo, in sede di attuazione della futura normativa sulle agevolazioni per l'utilizzo dei prodotti petroliferi, richiamiamo l'attenzione fin da ora sulla necessità di considerare adeguatamente il problema dei rimborsi per chi fa uso di combustibile da riscaldamento nei comuni di alta montagna dove, per evidenti ragioni climatiche, il suo consumo è enormemente maggiore rispetto alla media nazionale.

Per quanto concerne invece le norme volte a contenere e razionalizzare la spesa farmaceutica, con esse ci si propone di rimuovere gli elementi distorsivi che sovrintendono a presupposti di rimborsabilità dei farmaci. Infatti, in assenza del presente disegno di legge, il meccanismo di accesso alla rimborsabilità prescinde da qualunque giudizio basato su criteri di costo-efficacia.

Il provvedimento in esame invece, oltre a prevedere la redazione annuale dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, individua il rimborso degli stessi non più per categorie omogenee, bensì per ogni specifico prodotto, analizzato caso per caso.

Questa è l'indicazione esplicita del principio costo-efficacia. In questo modo non solo non verrebbe arrecato alcun danno ai pazienti, perché ad essi verrebbe comunque assicurato il rimborso dei farmaci di pari efficacia, ma con questo nuovo criterio si introdurrebbe un elemento di forte concorrenzialità del mercato, tale da indurre le aziende produttrici ad abbassare i prezzi più elevati.

In conclusione, il provvedimento in esame si rende necessario al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo e per tali motivi, valutati gli obiettivi che si intendono perseguire, annuncio il nostro voto favorevole. (Applausi dai Gruppi FI, LP e UDC:CCD-CDU-DE).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, colleghi, Rifondazione Comunista voterà contro questo decreto-legge che presenta macroscopici profili di incostituzionalità, come hanno spiegato i colleghi dell'opposizione, e prefigura nel contempo un'anticipazione della manovra

2 Agosto 2002

economica complessiva, attuata per di più attraverso lo strumento del decreto-legge e con il ricorso alla fiducia.

C'è un evidente abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza, che determina conseguenze anche nell'approfondimento, nello studio, nelle proposte e strozza il dibattito in quest'Aula. Ci domandiamo il perché di questa ennesima forzatura, dove siano la necessità e l'urgenza di questo provvedimento. Forse è il condono per gli evasori fiscali piuttosto che la riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale o, ancora, la privatizzazione del CONI e dell'ANAS o l'ennesimo favore alle ecomafie con l'introduzione di un concetto di rifiuto non più definito per legge, ma che sarà invece sottoposto con questo provvedimento a interpretazioni soggettive e, dunque, assolutamente arbitrarie!

La desolante e preoccupante assenza di cultura istituzionale e politica propria della compagine di questo Governo è evidenziata anche dal parere espresso all'unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni, che parla di scorrettezza istituzionale del Governo che è intervenuto su temi di esclusiva competenza regionale, senza neppure un preventivo confronto con le Regioni, chiedendo il parere alle Regioni stesse dopo che la Camera aveva già licenziato il provvedimento.

Dunque, si tratta di un provvedimento eterogeneo che non esprime un'idea, un progetto di programmazione economica e di politica industriale, ma che ha il solo e unico obiettivo di erogare risorse pubbliche al fine di favorire processi privati di accumulazione, accentuando nel contempo il divario tra ricchezza e povertà che va sempre più accentuandosi nel nostro Paese, a seguito della politica dissennata e rovinosa di questo Governo.

Un esempio per tutti, i provvedimenti in materia sanitaria contenuti in questo provvedimento: un'operazione d'immagine (è questa la vostra ossessione, signori del Governo) che elimina progressivamente i *ticket* ma nel contempo, attraverso la ridefinizione dell'elenco dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, toglie dal prontuario farmaceutico farmaci utili, addossando ancora una volta alle categorie più bisognose e svantaggiate l'onere di far rispettare il tetto di spesa.

Non è da meno anche l'articolo 14, che ridefinisce il concetto di rifiuto: come sottolineano anche le principali associazioni ambientaliste, cosa debba intendersi per scarto diventa una valutazione soggettiva, vanificando, di fatto, la gestione integrata così come prevista dal decreto Ronchi del 1997.

I rifiuti, anche quelli pericolosi, potranno non essere trattati secondo le regole, a patto che siano «riutilizzati nel medesimo o in analogo ciclo produttivo» che non comporti un'operazione di recupero. Il testo a questo proposito è estremamente vago e non definisce né il tipo di trattamento né quali siano le operazioni di recupero. Non potendo inoltre essere prescritto il tipo di ciclo produttivo, né il limite di tempo per l'utilizzo degli scarti, i controlli sulla movimentazione dei residui sul territorio nazionale sarebbero impossibili, perché il loro trasporto non avrebbe bisogno di documen-

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

tazione alcuna. I danni per l'ambiente e per la popolazione sarebbero incalcolabili.

Mi limito solo a citare, per i tempi ristretti, gli altri temi di grandissima rilevanza economica e di grande emergenza presenti all'interno di questo provvedimento: mi riferisco alla crisi dell'auto, alla questione idrica, alle risorse finanziarie messe a disposizione del settore agricolo che risultano essere insufficienti e inefficaci e che non assicurano un uguale trattamento a tutte le imprese che operano nel settore, e, infine, alla natura profondamente antimeridionalistica di questo provvedimento, nonostante la propaganda che state facendo.

Quanto a noi, ci batteremo in Parlamento e nel Paese per un'espansione qualificata della spesa sociale, contro l'assetto neocorporativo che vuole imporre una riduzione dei diritti, per una politica a sostegno del lavoro e del salario sociale. Ci batteremo per rimettere in discussione il Patto di stabilità europeo, che riduce la politica economica degli Stati all'applicazione delle ricette iperliberiste dettate dalle grandi finanze e dalle Banche centrali, definendo strategie di medio e lungo termine per la ricerca, l'innovazione, la formazione, l'istruzione e la riconversione dei settori produttivi.

Noi proponiamo un'altra politica economica che imposti una ridistribuzione dei redditi equa, che sostenga la domanda interna, ridando vigore a politiche meridionali, ammettendo il fallimento delle politiche fin qui adottate, che hanno favorito esclusivamente l'accumulazione di capitali da parte delle imprese spesso del Nord e spesso legate alle grandi organizzazioni criminali, rilanciando una nuova e moderna questione meridionale che abbia al centro un'idea di sviluppo di qualità, improntata alla valorizzazione delle risorse endogene che passa per un intervento pubblico con l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio, della riqualificazione dell'ambiente e dei centri storici e di politiche industriali attente e nel rispetto della specificità del Mezzogiorno partendo dagli assetti equilibrati del territorio e delle risorse idriche, non già dalle privatizzazioni selvagge o da quella monumentale allusione alla bancarotta strategica delle politiche meridionalistiche che è il ponte sullo stretto di Messina.

Signor Presidente, nel ribadire il voto contrario di Rifondazione Comunista, in conclusione del mio intervento voglio ancora una volta, come abbiamo fatto nella giornata di ieri, rivolgere un appello al rispetto del Parlamento, che non può essere ridotto a un luogo che ratifica gli atti del Governo, a colpi di maggioranza e con continue lacerazioni dei rapporti istituzionali e della Costituzione repubblicana. (Applausi dal Gruppo DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, di quanto tempo dispongo?

PRESIDENTE. Come ho detto prima e ribadisco ora, per le dichiarazioni di voto si ha a disposizione fino ad un massimo di dieci minuti. Comunque, se lei parlerà meno ci sarà un tributo di trionfo da parte dell'Aula; lei, come naturalmente tutti gli altri.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Non so se parlerò di meno, io di solito parlo poco, Presidente ...

PRESIDENTE. L'esercizio del diritto le sarà garantito comunque.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Come dicevo, di solito parlo poco, però vi sono alcune cose che vanno dette, Presidente.

Intendo rivolgermi direttamente al Governo piuttosto che a lei, come invece prevede la nostra prassi.Ritengo che ci troviamo di fronte ad una decisione indecorosa e inspiegabile. Indecorosa, perché vengono calpestate le prerogative del Parlamento. Ieri il senatore D'Onofrio nel corso del suo intervento ha detto che in Parlamento bisogna decidere. Noi naturalmente siamo d'accordo. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, mettiamo il senatore Ripamonti nelle condizioni di parlare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Siamo d'accordo, signor Presidente, con quanto affermato dal senatore D'Onofrio: in Parlamento bisogna decidere. Tuttavia, voglio ricordare al senatore D'Onofrio, che ha una lunga esperienza parlamentare, che in questa sede si decide dopo essersi confrontati, dopo aver discusso e parlato, proprio perché siamo in Parlamento.

Inoltre, riteniamo inspiegabile la decisione di porre la fiducia su questo decreto, in quanto esso sarebbe stato comunque approvato, forse negli stessi tempi che abbiamo ormai di fronte. Ci chiediamo quindi perché sia stata posta la fiducia. Forse l'unico problema della maggioranza è che molti dei senatori assenti in questo momento – che comunque saranno presenti al momento della votazione della questione di fiducia – hanno un unico interesse: andare a casa nel più breve tempo possibile.

SEMERARO (AN). Chi 1'ha detto? Vai tu a casa.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Non è mia prassi riferire di quello che accade nella Conferenza dei Capigruppo, ma in quella sede c'è stato un autorevole rappresentante di un Gruppo di maggioranza che ha detto che bisognava fare solo le dichiarazioni di voto perché i senatori avevano le borse pronte per andare a casa.

(Commenti del senatore Moro). È così, è proprio così. Non è stato solo lei, senatore Moro.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

PRESIDENTE. Senatore Moro, lei rivendica questa dichiarazione, lo abbiamo capito. Basta però, altrimenti andiamo avanti con il tempo; le interruzioni poi bloccano il conteggio dei minuti a disposizione per le dichiarazioni. La prego di proseguire, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Prima è stata posta la fiducia alla Camera, bloccando di fatto l'esame nel merito di un decreto, che tra l'altro contiene norme che non avrebbero dovuto essere inserite in un provvedimento di questo tipo, poi al Senato vengono previsti tempi contingentati. Questa maggioranza ci ha però fatto vedere qualcosa di peggio.

Questa maggioranza è arrivata perfino a far mancare il numero legale per impedire che su questo decreto si sviluppasse una discussione, una dialettica tra maggioranza e opposizione. Siamo di fronte allo stravolgimento totale delle regole in spregio alle istituzioni e al Paese.

Voi considerate – mi rivolgo al Governo – il Parlamento, il luogo dove si svolge la discussione e il confronto democratico fra la maggioranza e l'opposizione, un impiccio, un ingombro. Voi non state governando questo Paese, siete abituati a comandare e volete comandare questo Paese. Qui però siamo ancora all'interno delle istituzioni, dove valgono le regole e il metodo, che già di per se stessi sono contenuto e sostanza.

Ora ponete un'ulteriore questione di fiducia in questo ramo del Parlamento, non solo il contingentamento dei tempi. Noi vi abbiamo proposto di limitare il numero degli emendamenti per contribuire ad un confronto fra maggioranza e opposizione, ma il Governo, nonostante le proposte che abbiamo formulato, pone la fiducia contro la sua maggioranza (perché questo sta facendo), la quale ha fatto mancare il numero legale in Aula nei giorni scorsi. Allora, se questa maggioranza fosse coerente dovrebbe votare in senso negativo sulla fiducia posta dal Governo contro la sua stessa maggioranza.

Avete imposto questa umiliazione al Senato, l'avete imposta nel mese di agosto e noi ci chiediamo il motivo. Perché vi interessa questo decreto (come ha dichiarato in modo spudorato il presidente Berlusconi affermando di essere interessato al provvedimento *omnibus* in quanto reca norme riguardanti le iniziative nei confronti del settore automobilistico)? Perché siete interessati a valori alti e decisivi per gli interessi generali? No, noi abbiamo visto e voi avete dimostrato nelle ore e nelle giornate scorse che eravate interessati ad altro, al disegno di legge Cirami; volevate votare prima del decreto *omnibus* quel provvedimento e siete arrivati a porre la fiducia solo per garantire che vi fossero in Aula i senatori che la votassero, con ciò approvando questo provvedimento. Voi violate in modo continuativo la legalità, limitate i diritti, colpite e calpestate le regole, utilizzate le istituzioni a fini personali.

Cosa sarebbe cambiato – mi chiedo – se il disegno di legge Cirami fosse stato votato a settembre? Assolutamente niente, ma a voi non interessa la logica o la ragionevolezza quando sono in ballo alcuni interessi personali.

2 Agosto 2002

Credo che il Paese stia aprendo gli occhi, e non solo sull'utilizzo che voi fate delle istituzioni a fini personali; li stanno aprendo anche i vostri elettori: gli imprenditori del Sud che attraverso le nuove regole sul credito d'imposta verranno danneggiati; i giovani che vogliono intraprendere una nuova attività attraverso il prestito d'onore che voi limitate con le vostre iniziative; gli imprenditori seri che si sono attrezzati e consorziati per garantire una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Si tratta di questioni che rientrano tutte in questo decreto. Voi limitate l'iniziativa imprenditoriale dei settori sociali di vostro riferimento, che hanno votato per voi.

Ritengo che le vostre riforme facciano male a questo Paese.

È un motivo in più per non concedere la fiducia al Governo, è un motivo in più per garantire un'opposizione ancor più rigorosa e senza sconti al Governo ed alla maggioranza. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, colleghi senatori, la Lega Nord, accordando la fiducia al Governo, approva la conversione in legge del decreto in esame. Fa piacere che il senatore Bonavita abbia ricordato alcune posizioni assunte da membri della maggioranza in Commissione finanze, volte a spronare, se necessario criticare, l'azione del Governo quando potrebbe mirare a più ambiziosi obiettivi. Ma se solo ieri avevate detto che siamo supini sudditi del Capo del Governo; già oggi ci accreditate di autonoma capacità propositiva?

Anche in sede di discussione del decreto *omnibus* la controparte politica di minoranza ha approfittato dei richiami al Regolamento per continuare una sterile polemica sulla gestione dei lavori parlamentari oltre che sull'attuazione dei programmi di questa maggioranza. È evidente il tentativo di identificare nelle istituzioni un nemico, la cui avversione possa favorire quell'azione di coesione che, invece, la minoranza non riesce a trovare su propri e credibili programmi politici.

Sono stati sprecati a iosa richiami alla Costituzione e a regolamenti, riferimenti di comodo a cui poi sono seguiti atteggiamenti in totale contrasto, oggi ancor più del passato, come ricordato prima dal collega Peruzzotti. Gravissime poi le parole a più riprese ripetute e riportate anche nella stampa odierna che vorrebbero delegittimare tanto l'Assemblea quanto la sua Presidenza.

Il voto di fiducia della Lega Nord va inteso quindi anche come voto di fiducia alla presidenza Pera; va esteso alla persona che, sulla legge appena ieri approvata, ha tentato un'autorevole mediazione che pretestuosamente avete respinto, apposta per creare le condizioni di esasperazione, nelle quali solo riuscite a riporre la vostra legittimità politica. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Congratulazioni).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, il nostro non è chiaramente un voto di fiducia al Governo non solamente per quanto detto nell'intervento precedente, ma anche per i contenuti specifici del provvedimento *omnibus*, dove vi è veramente di tutto, oltre ogni limite. Tra l'altro, viene posta la fiducia – non ripeterò pertanto quanto egregiamente ha detto stamani il presidente Andreotti – su un decreto non reiterabile che, tra l'altro, contiene per il 70 per cento norme di carattere ordinamentale, quali addirittura le disposizioni in materia di CONI o la trasformazione dell'ANAS in S.p.a.; norme per le quali non sussistono certamente condizioni di necessità e di urgenza.

Nel merito, questo è un provvedimento – è stato già detto da altri colleghi del centro-sinistra prima di me – ai danni del Sud e cercherò, sia pure molto sinteticamente di spiegarne il perché. Lo sforzo fatto con il credito di imposta per cercare di attrarre investimenti al Sud fu annullato già dalla Tremonti-bis che, come è noto, riguarda la detassazione degli utili su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo auspicato e sollecitato nel lungo tempo la cumulabilità tra credito di imposta e Tremonti-bis, appunto per consentire al Mezzogiorno di poter continuare ad attrarre capitale. Questo non è solamente un provvedimento tardivo, ma snatura la sostanza stessa del credito di imposta, così come era stato varato. Non è in discussione l'esigenza di un monitoraggio ma la cumulabilità sino all'85 per cento, come è scritto nella norma di questo decreto-legge; si consideri il fatto stesso che si sia eliminato l'automatismo che consentiva una grande facilità di accesso.

Ma soprattutto si consideri che il *plafond* per quest'anno viene ridotto da 1.200 milioni di euro a 870, con una diminuzione di 330 milioni di euro. Al di là di questo, il *plafond* è anche insufficiente: c'è una diminuzione delle risorse, a differenza della Tremonti-*bis*, la quale non ha un limite di spesa, mentre in questo caso esiste il *plafond*, per cui le domande saranno accolte – dice la norma – fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. E in più vale un criterio cronologico per cui chi arriva prima prende, e poi magari i progetti più validi potranno anche essere trascurati.

Se si considera che alla data del 25 luglio sono già 3.000 le domande pervenute per via telematica, ciò significa, con una tale ristrettezza di risorse a disposizione, praticamente chiudere il discorso per quest'anno, perché riceverà finanziamenti chi avrà vinto la corsa contro il tempo. Quindi, l'unico strumento funzionante che ha prodotto occupazione e che ha comportato investimenti al Sud sostanzialmente risulta monco, quando invece gli interessati hanno appena fatto in tempo a conoscerlo.

Il carattere restrittivo di queste nuove norme – come hanno ampiamente argomentato il relatore di minoranza, senatore Caddeo, ed i senatori Coviello, Morando ed altri – depotenzia lo strumento del credito d'impo-

2 Agosto 2002

sta non solo per quanto concerne il limite di spesa complessivo di cui ho detto, ma anche per le procedure per fruire delle agevolazioni, che si rifletteranno negativamente sulla platea degli aventi diritto. Tra l'altro, le risorse che questo provvedimento stanzia per il Sud vengono coperte dal punto di vista finanziario con risorse già destinate al Sud; precisamente vengono distolte le risorse dai programmi di formazione imprenditoriale nelle aree depresse, con una diminuzione di ben 2.317 milioni di euro. Quindi, si tratta di un vero e proprio provvedimento contro il Sud.

Infine, signor Presidente, è stata depennata tutta la parte che riguardava le agevolazioni alle associazioni sportive dilettantistiche – e qui mi richiamo all'intervento del senatore Pettinato – mentre per la FIAT manca completamente una strategia. Il provvedimento è carente dal punto di vista propositivo; non si provvedere solo con lo svecchiamento del parco auto e con gli ecocentivi. Si sarebbe dovuto guardare alla crisi del settore auto, invece ...(Il microfono si disattiva automaticamente).

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, colleghi, il ricorso alla fiducia tecnica è stato reso necessario per superare un atteggiamento dell'opposizione, che si è manifestato attraverso una condotta emendativa ostruzionistica, ormai consolidata, che finisce per impedire qualsiasi costruttivo confronto di posizioni: 200 emendamenti!

MORANDO (DS-U). Ma quali 200 emendamenti, ne abbiamo ritirati 100!

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Una sinistra ormai senza memoria dimentica la trasformazione degli enti pubblici nazionali in società per azioni, avvenuta con la legge n. 35 del gennaio 1992 prima e con il decreto-legge n. 333 poi, quello dell'agosto del 1992, quello del senatore Amato del pentapartito, quello dell'esproprio dei conti correnti, quello che fu definito un colpo di Stato economico e che trasformò l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL – lo ricordo a un distratto senatore Pizzinato – con il coinvolgimento di centinaia di migliaia di occupati. Quindi, i rilievi in ordine al CONI, all'ANAS e alla loro trasformazione sono eccessivi.

Gli obiettivi posti dal decreto-legge non possono essere messi in discussione; essi riguardano questioni centrali per l'economia, come le misure di sostegno in ecoincentivi per il comparto automobilistico, relativamente ad un settore vitale per l'occupazione e per l'economia. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP).

Per quanto riguarda il credito d'imposta, non è stata affatto compromessa la certezza degli investimenti, ponendo dei limiti di spesa improntati al controllo della spesa pubblica. Nessuna risorsa è stata tolta rispetto Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

ai programmi, quindi non erogazioni à gogo, ma con uno strumento diretto a scongiurare la possibilità di utilizzo del credito da parte di chi non ne ha diritto.

Queste misure non esauriscono il complesso degli interventi che il Governo e la maggioranza intendono perseguire per il rilancio delle aree deboli, prevedendo risorse addizionali rispetto ai flussi ordinari di spesa. (I Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP applaudono ripetutamente).

Al senatore Cambursano diciamo che nel provvedimento non vi è alcuna disposizione in materia di videogiochi.

Le norme sui rifiuti non sono innovative, ma chiarificatrici rispetto alla direttive comunitarie, rendendo possibile il miglioramento della gestione dei rifiuti.

Per queste ragioni, il Gruppo UDC voterà la fiducia politica al Governo, al fine di consentire la conversione del decreto-legge. (Vivi applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP. Molte congratulazioni).

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il clamore per l'intervento del senatore Eufemi ancora non si spegne, cercherò comunque di parlare.

Nell'annunciare il voto contrario a questa fiducia mio e dei senatori del Gruppo della Margherita, credo sia necessario svolgere un richiamo di carattere politico generale rispetto a come si è arrivati a questo voto di fiducia, quindi al metodo posto in essere.

Credo che anche per i parlamentari di più lunga esperienza risulti inusuale che la conversione del decreto-legge avvenga con due voti di fiducia, uno alla Camera e uno al Senato, nell'arco di soli 22 giorni (perché il decreto-legge porta la data dell'8 luglio scorso). È quindi inusuale, questo metodo.

Certamente questo è anche il segno che il Governo continua nella sua abitudine a governare con decreti-legge, ma ritengo che così facendo si passi il segno; lo ha detto con chiarezza il senatore Andreotti questa mattina: anzi, egli si è riferito a un «vago odore» di pieni poteri.

Credo, allora, che bisognerebbe riflettere – e lo deve fare anche la maggioranza – sul fatto che non si può andare avanti in questo modo, perché così facendo si svilisce l'istituzione parlamentare di cui tutti abbiamo bisogno: ne hanno bisogno soprattutto la democrazia e la libertà del nostro Paese.

Non si può andare avanti a governare per decreto, anche se – dobbiamo rilevarlo, purtroppo – questo è un metodo consueto per il Governo

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

in carica, se un Ministro, come la signora Moratti, per decreto vuole fare addirittura una riforma scolastica per decreto.

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Non è vero!

CASTELLANI (Mar-DL-U). Dove si vuole arrivare, chiedo.

Non ci sono giustificazioni per questo. L'opposizione (lo chiarisco al senatore Eufemi) non ha fatto ostruzionismo. L'opposizione non ha presentato emendamenti in Commissione proprio per non fare ostruzionismo e le proposte modificative che abbiamo presentato in Aula servivano soltanto a cercare di evitare il colpo di mano sulla cosiddetta legge Cirami. Avevamo detto che eravamo disposti a ritirare quegli emendamenti, per lasciarne solo alcuni concernenti il nucleo centrale del provvedimento.

È evidente allora a tutti, colleghi, che il voto di fiducia è stato richiesto per motivi strumentali che sono tutti all'interno della maggioranza. Non a caso si vota oggi la fiducia, dopo aver votato la legge Cirami: si volevano tenere i senatori della maggioranza qui, per inchiodarli al voto sulla legge Cirami. Questa è la verità.

Non si dica, allora, che si arriva a questo, perché l'opposizione fa ostruzionismo. L'opposizione richiama al rispetto dei regolamenti, ad un uso corretto dei decreti-legge e soprattutto ad un modo corretto e sereno con cui svolgere un confronto parlamentare tra maggioranza ed opposizione.

In questo modo sono state passate in secondo piano questioni importanti, che abbiamo cercato – credo inutilmente – in questo dibattito di ricordare. Non ci contraria soltanto il metodo, ma anche il merito del provvedimento. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

Va segnalata soprattutto una questione, come è stato fatto in molti interventi. (*Brusìo in Aula*.)

Signor Presidente, i colleghi hanno le valigie in mano, pronti a partire per le vacanze, li mandi pure via, parlerò ugualmente.

PRESIDENTE. Questo non possiamo dirlo. Indulgiamo nei confronti delle debolezze umane!

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Va segnalato soprattutto che sono stati introdotti vincoli e vischiosità per il credito d'imposta con i tetti di spesa; vischiosità che si trasferiscono e si acuiscono nelle misure previste per il Mezzogiorno.

È pur vero che la soppressione del divieto di cumulo tra la Tremontibis e il credito d'imposta per il Sud è misura che abbiamo chiesto e auspicato da tempo come opposizione, ma nel provvedimento tale misura è vanificata, come è stato già osservato, perché si elimina quell'automatismo che ha reso la misura dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 molto appetibile per gli investimenti nel Sud.

Le modifiche introdotte con il tetto di spesa e la burocratizzazione delle procedure rendono incerta l'agevolazione, frenano la spinta agli in-

2 Agosto 2002

vestimenti e reintroducono una negativa intermediazione politico-burocratica.

Questo Governo ci ha riempito le orecchie dei suoi appelli contro la burocrazia e ha formulato notevoli promesse per un rapporto più corretto tra istituzioni e imprese. Dove sono andati a finire quelle promesse e quegli appelli?

Il sottosegretario Contento, che al momento non è presente in Aula – avremmo piacere comunque di avere un interlocutore – ha ripetuto qui che il tetto di spesa è stato introdotto per evitare splafonamenti, per evitare di superare le risorse disponibili. Come mai – questa è la domanda cui il sottosegretario Contento non ha risposto – questa preoccupazione vale per il credito d'imposta, ma non è valsa per la Tremonti-bis? Perché per la Tremonti-bis non c'è tetto di spesa?

A questa domanda puntuale il Governo non ha risposto e ormai non risponderà. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U). Per la Tremonti-bis ci si affida al processo automatico di espansione dell'economia; perché questo non avviene in relazione alla legge Visco per il Sud? E dove sono poi le risorse? In larga misura non sono aggiuntive; erano già tutte previste, come ha ricordato lo stesso Governo; per la copertura si ricorre anzi a meccanismi fantasiosi, si prevede la riduzione degli stanziamenti inseriti nella tabella D della legge n. 388 del 2000, con riferimento alla legge n. 208 del 1999, per reinserirli nel 2004 al fine di far fronte ad oneri di quell'anno finanziario. In tal modo viene violato il principio dell'annualità del bilancio e si sottraggono risorse previste nel bilancio per l'anno 2003 a fini di copertura di oneri relativi all'esercizio successivo. Credo che la fantasia del ministro Tremonti non abbia confini.

Sono stati richiamati gli «impegni» assunti del Governo per il Mezzogiorno: vi siete accorti, colleghi della maggioranza, che l'estensione del credito d'imposta all'agricoltura è prevista per tutto il territorio nazionale? Si vuole aiutare così l'agricoltura del Mezzogiorno? Perché a questa domanda non avete fornito chiarimenti?

Vanno poi ricordate altre misure. La cosiddetta riorganizzazione del CONI, disposta con un decreto-legge, è un pasticcio, che non introduce alcuna semplificazione. Si creano due enti perché l'ente pubblico rimane accanto alla società per azioni; non sono questi i problemi del CONI, i problemi sono altri, sono quelli recentemente evidenziati e denunciati dal presidente Petrucci. Perché non li si affronta con chiarezza?

Quali saranno i rapporti tra il CONI ente pubblico e la CONI Servizi s.p.a.? Non si capisce quali attività continuino a far capo, anche in via esclusiva, al CONI ente pubblico e quali passeranno invece alla CONI Servizi s.p.a.

Si privatizza un ente senza un reale progetto e prospettiva, né per l'ente né per i suoi dipendenti che sono, giustamente, preoccupati. E poi, a questa S.p.a. possono essere trasferiti beni dello Stato? E se sì, a quale titolo? Perché rimangono certamente, anche in questo caso, per chi ha memoria del dibattito che recentemente abbiamo fatto in questo

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

consesso, tutti gli interrogativi sollevati per la Patrimonio S.p.a. Così dovremmo fare analoghe considerazioni per l'ANAS.

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, rimane un forte interrogativo, la formulazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili sulla base del criterio costo-efficacia non prevede sufficienti garanzie per la copertura sanitaria dei cittadini. In realtà, si tratta di una dequalificazione dell'assistenza farmaceutica, di un ritorno indietro rispetto alla personalizzazione appropriata del farmaco.

A questo riguardo, voglio ricordare che avevamo presentato un ordine del giorno molto puntuale sui malati di Alzheimer. Vorremmo che il Governo lo riprendesse e ci dicesse con chiarezza se le medicine che soccorrono questi particolari malati saranno o meno contenute, nel prossimo prontuario farmaceutico, ancora in fascia A.

Per questi e per tanti altri motivi, che non ho il tempo di esporre, il nostro voto è contrario, non soltanto al provvedimento, ma anche al Governo, che certamente non merita fiducia da parte nostra. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, voglio dire immediatamente che le misure contenute in questo decreto, per il quale il Governo sta chiedendo la fiducia, meritano una rapida conversione in legge, anche se siamo consapevoli che la complessità della materia avrebbe richiesto un approfondimento più ampio da parte delle Camere. Ma troppo grande è l'attesa da parte degli operatori economici affinché si disegni un quadro normativo certo per i numerosi interventi previsti dal provvedimento; troppo pressante e troppo impellente è l'esigenza di adottare misure per sostenere lo sviluppo e per stabilizzare i conti pubblici. Non potevamo attendere la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Non ho capito e continuo a non capire, dopo un dibattito approfondito in Aula e, prima ancora, in Commissione, cosa abbia questo decreto di tanto negativo da meritare critiche così feroci da parte dell'opposizione. Forse per la proroga di una serie di scadenze in materie fiscali, che sempre, in tante altre occasioni, vi è stata da parte dei Governi di centro-sinistra. Forse per l'intervento a favore del mercato automobilistico, come misura che nasce da un'esigenza obiettiva, da uno stato di necessità e che non si muove, a differenza del passato, in una logica assistenzialistica, come avvenne per il Governo Prodi che volle immediatamente dopo il suo insediamento, offrire un *cadeau*, un regalo alla FIAT per avere il consenso di quel Gruppo economico. Forse per l'intervento per affrontare l'emergenza idrica, che si trascina da decenni, da mezzo secolo e che è esploso da quest'anno. Forse per l'intervento per controllare la spesa sanitaria, una spesa, senatore Castellani, ormai fuori controllo per le conseguenze negative derivanti da una finanziaria, quella del 2001, disastrosa

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

ed elettoralistica, che abolì il *ticket* con una copertura risibile, di soli 1.500 miliardi di vecchie lire, e soprattutto per un tipo di federalismo che ci è stato lasciato in eredità e che prevede la gestione delle risorse sanitarie a valle, da parte delle Regioni e gran parte delle decisioni che comportano oneri a monte, al centro, ad esempio, per i contratti del personale.

Insomma, signor Presidente, un pasticcio inestricabile tra una Scilla che è rappresentata dalla tutela della salute dei cittadini e una Cariddi, che è rappresentata dalla necessità del contenimento dei costi e della finanza pubblica. Un pasticcio dal quale nel più breve tempo possibile bisognerà uscire con una riforma di carattere strutturale.

Cosa altro ha di negativo questo decreto-legge, onorevoli colleghi? (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN). Un attimo di pazienza. Alleanza Nazionale ha rinunciato ad utilizzare tutto il tempo che le è stato concesso. Vorrei parlare almeno per 7-8 minuti.

Forse le disposizioni dell'articolo 3, che introducono la possibilità per il contribuente di procedere ad una transazione quando nel corso di una procedura esecutiva sia intervenuta l'insolvenza o una procedura concorsuale? Quindi, onorevoli colleghi dell'opposizione, nessun condono mascherato ma una semplice, più conveniente, più utile, più efficace tutela degli interessi dell'Erario e delle casse dello Stato.

E possono ancora considerarsi ulteriormente rinviabili, non necessarie e non urgenti le agevolazioni per il settore agricolo e per le aree svantaggiate? Il credito d'imposta per intenderci, sul quale tanti si sono soffermati. Ma via, non diciamo sciocchezze! (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE). A meno che non vogliamo tenere per buoni e fondati i rilievi mossi al Governo di aver previsto un plafond entro il quale consentire l'utilizzo dei benefici. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN). Insomma, si critica la previsione di una corretta copertura che risponde a criteri di trasparenza e di controllo della spesa pubblica. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN). Una tale critica – si direbbe in termini parlamentari – si illustra da sé. E dove sarebbe il danno per gli operatori economici?

Infine, poche parole per la questione legata alla trasformazione dell'ANAS (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Commenti del senatore D'Onofrio), che avrebbe, sempre secondo il centro-sinistra, intenti elusivi. (Voci dal Gruppo AN: «Se ne vanno!»). Ho finito. Si tratta di critiche ormai ricorrenti e ripetitive, che abbiamo già confutato in altra sede.

Dunque, cari colleghi, ed ho terminato, per tutte queste necessità, per tutte queste esigenze ed urgenze occorre procedere con sollecitudine senza dover attendere un ulteriore esame della Camera dei deputati per varare questo provvedimento. Il Governo è stato costretto a chiedere la fiducia, una fiducia che si presenta solamente come strumento tecnico. Per questo Alleanza Nazionale esprime il proprio voto favorevole e dà fiducia a questo Governo. (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 Agosto 2002

PRESIDENTE. Un trionfo autentico, senatore Pedrizzi.

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, naturalmente non mi aspetto l'acclamazione che ha ricevuto il collega Pedrizzi. Mi accontento di meno. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

Noi votiamo contro la fiducia e contro questo provvedimento, un provvedimento blindato da due voti di fiducia consecutivi, che non sono prova di forza ma sono prova di debolezza. Vorrei ricordare che stiamo parlando del sessantaquattresimo decreto-legge del primo anno di vita di questo Governo. È un provvedimento che contiene un'incredibile e confusa riforma del CONI e una trasformazione dell'ANAS in società per azioni, di cui non viene fornita alcuna spiegazione logica se non quella che si può indovinare, trovare cioè la via per nuovi debiti pubblici a scoppio ritardato: la via di Patrimonio dello Stato S.p.a., la via di Infrastrutture S.p.a., la via delle *una tantum*.

Guardate, negli ultimi tempi si è molto parlato di finanza creativa, ma io credo che non sia neanche finanza creativa, perché poi il ministro Tremonti si arrabbia e dice che facciamo riferimento alla Enron. Più che finanza creativa questa è la finanza che abbiamo conosciuto negli anni '80, è la finanza di Cirino Pomicino che si sta ripetendo (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

È un provvedimento soprattutto contro il Mezzogiorno, come abbiamo spiegato, perché colpisce l'unico efficace strumento di intervento per gli investimenti nel Mezzogiorno, il credito d'imposta, mettendolo in concorrenza con le aree del Centro-Nord, rendendolo più difficile, meno praticabile, riducendone la capacità di copertura per gli investimenti. Ma se c'è lo sfondamento, come ci ha detto il sottosegretario Contento, queste misure andavano assolutamente coperte, facendo magari altre scelte.

Il sottosegretario Contento ha voluto tranquillizzare il collega Morando dicendogli che il Mezzogiorno è nel cuore, è al centro dell'attenzione della maggioranza; vorrei dire allora al Governo: magari un po' meno attenzione di cuore e un po' più attenzione di portafogli, forse è di questo che ha bisogno il Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Devo dire che in proposito è imbarazzante il silenzio della Confindustria, costretta a tacere per salvare un suo vertice legato a doppio mandato con questo Governo. Si potrebbe ben dire, di Berlusconi e D'Amato: *simul stabunt*, *simul cadent*, perché questa è la verità della Confindustria di oggi.

In verità, con il voto di oggi, voi chiudete male questa prima metà dell'anno. Ieri, una giornata vergognosa che per la grande opinione pubblica, al di là dei vostri arzigogoli giuridici, ha assunto un solo, univoco significato: piegare le istituzioni agli interessi degli uomini forti di questa

2 Agosto 2002

maggioranza, del presidente del Consiglio Berlusconi e dell'onorevole Previti, del quale si deve pensare che detenga alcune chiavi veramente importanti degli equilibri di potere di questa maggioranza, altrimenti non si spiegherebbe la particolare attenzione dedicata alle sue vicende giudiziarie.

Nei giorni scorsi, il dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria ha consentito una valutazione d'insieme dello stato fallimentare della vostra politica economica e finanziaria. Guardate i dati pubblicati oggi dai giornali sul fabbisogno dei primi sette mesi: 31 miliardi di fabbisogno contro i 24 miliardi alla stessa data dell'anno scorso; sono dati allarmanti, sono 7 miliardi di euro in più dell'anno scorso alla stessa data.

Io ricordo la polemica di un anno fa circa il rapporto fra il fabbisogno e l'indebitamento netto; ricordiamo quanto su ciò si sia impegnata la Banca d'Italia e una serie di altri studiosi e osservatori tecnici; ma, comunque si risolva l'aspetto del rapporto tecnico fra queste due variabili, una cosa è certa: dietro questi dati c'è la crescita dello *stock* del debito pubblico e c'è la conferma che neppure il dato preoccupante, previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, della previsione di un rapporto *deficit*-PIL, alla fine di quest'anno, dell'1,1 per cento, probabilmente è credibile, in quanto è già superato dalle tendenze in atto a questo punto dell'anno; e tanto meno è credibile lo 0,8 per cento del 2003, che pure generosamente vi siete consentiti oltre i limiti del patto di stabilità e sviluppo.

Ormai le piccole, arroganti furbizie del ministro Tremonti non tengono più, la sua credibilità è molto ridotta vicino allo zero e soprattutto le ritorsioni polemiche sull'eredità lasciata dal Governo Amato sono poco più che giaculatorie penose: la verità è che siamo al limite di una crisi della finanza pubblica che non può più essere nascosta e che dovrà essere dichiarata nei prossimi mesi.

Vorrei richiamare l'attenzione, non tanto della nostra Aula, ormai distratta a quest'ora della giornata e in questo giorno speciale, ma dell'opinione pubblica sul fatto che siamo sul punto di un forte e serio passo indietro negli equilibri politici di questo Governo e negli equilibri finanziari e sociali di questo Paese. Stiamo preparando un passo indietro drammatico; il rischio è di bruciare il risultato dei sacrifici fatti negli anni scorsi sul risanamento, sullo sviluppo, sulla credibilità internazionale del nostro Paese, sul livello stesso della legalità nel nostro Paese.

Le promesse del miracolo berlusconiano si stanno rapidamente sgonfiando. La gente, quella che vi ha votato, si aspettava più sviluppo, più opere pubbliche, più sicurezza, meno tasse, meno burocrazia. Su tutti questi temi non c'è nessuna traccia di successo o di realizzazioni; anzi, c'è un Governo che arranca su tutti i fronti, che perde Ministri e Sottosegretari e perde anche pezzi di fiducia nell'opinione pubblica.Infatti, vedete, secondo noi, quello che fa più adirare una parte almeno del vostro elettorato, non è che questo Governo faccia gli interessi particolari di Berlusconi o di Previti o di qualcun altro. Diciamo la verità, senza voler offendere nessuna

2 Agosto 2002

parte dell'elettorato italiano, in una parte degli elettori del centro-destra una certa dose di cinismo c'era; in qualche modo avevano messo nel conto che Berlusconi cercava di rivincere le elezioni (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) anche per aggiustare i suoi problemi personali e quelli dei suoi amici; ma quelli che dicevano: «Un bravo imprenditore che sa fare gli affari suoi, saprà fare anche quelli del Paese» ora si arrabbiano perché si accorgono che quel bravo imprenditore i suoi affari continua a curarseli, ma non è in grado di risolvere le aspettative che ha creato fra i suoi elettori. Questo è il punto di crisi e di difficoltà che state vivendo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

La conclusione del modesto decreto-legge al nostro esame è solo una conferma di questo *trend*. Noi vi abbiamo proposto di ridurre gli emendamenti a 10-15 per confrontarci nel merito delle questioni più importanti, ma avete rifiutato ogni possibilità di confronto, perché avete le mani legate, perché procedete guidati da un *mix* di arroganza, confusione e disperazione.

Che giustificazione ha dal punto di vista giuridico e costituzionale un decreto-legge che trasforma l'ANAS e il CONI in società per azioni? La stessa domanda vale per il decreto-legge precedente, con cui avete dato vita alla Patrimonio dello Stato S.p.a. oppure alla Infrastrutture S.p.a. Giustamente, il presidente Andreotti questa mattina ha evocato un vago odore di pieni poteri, dunque di arroganza. Però, badate, io ho anche un'altra opinione; penso che accanto all'arroganza cominciano a manifestarsi in questa maggioranza e in questo Governo anche forti segnali di improvvisazione, confusione e disperazione e sottolineo quest'ultimo termine.

Sappiate però che la prima strada, quella dei pieni poteri, è bloccata, non illudetevi. È vero che anche a sinistra qualcuno teme il regime, ma questa è una strada bloccata dal Paese, dall'opinione pubblica e dalla sua maturità democratica.

È allora la seconda strada a preoccuparmi, quella dell'improvvisazione, della confusione e della disperazione. Vorrei augurarvi di godere di questo mese di vacanza per riflettere anche sui difetti di questa seconda strada e trovare una via d'uscita migliore per la ripresa dopo le vacanze. Auguri ai colleghi e auguri al Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantoni. Ne ha facoltà. Senatore Cantoni, lei ha a disposizione dieci minuti ma l'Aula, mi pare di sentire, si appella al suo buon cuore.

CANTONI (FI). Signor Presidente, interverrò brevemente se non ci saranno applausi o altri atteggiamenti non consentiti dalla severità di quest'Aula.

Vorrei annunciare in pochi minuti il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sulla questione di fiducia posta dal Governo relativamente al disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in ma-

2 Agosto 2002

teria tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate». Ho ricordato il titolo perché era necessario evidenziare come quello al nostro esame sia un decreto *omnibus*, che affronta moltissimi problemi.

Del resto, abbiamo visto e non le voglio ricordare, le ventuno questioni di fiducia che il primo governo Prodi ebbe a porre. Noi non abbiamo chiesto tanti voti di fiducia; questo è un voto di fiducia tecnico su un decreto eterogeneo. Si tratta di un intervento che serve per il rilancio della nostra economia in un momento di estrema difficoltà e in una congiuntura internazionale che abbiamo ereditato. E per fortuna c'è il Governo Berlusconi ad affrontarla.

Dico questo perché due sono gli aspetti che ci hanno portato a chiedere la fiducia tecnica: una crisi idrica dovuta alla siccità, una crisi del settore automobilistico ... (Commenti dal centro-destra).

# VOCE DAL CENTRO-DESTRA. Silenzio!

D'ONOFRIO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Ma che silenzio, dopo tre minuti si interrompe chiunque della maggioranza; lo consegni il suo intervento.

PRESIDENTE. Senatore Cantoni, prosegua per favore.

CANTONI (FI). Io ho parlato un minuto.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Abbiamo tutti l'aereo che parte, il Governo cade.

RIPAMONTI (Verdi-U). Bene, bravo!

PRESIDENTE. Senatore Cantoni, la prego, vada avanti.

CANTONI (FI). Quindi, noi siamo fieri di votare la conversione di questo decreto-legge che rappresenta una fiducia al Governo e, ancorché non richiesta, per il nostro presidente Pera. Nel ricambiare gli auguri di buone vacanze del senatore Turci, auspico che si ritorni dalle vacanze con una maggiore capacità di dare dignità al nostro Parlamento e al Senato.

Per queste ragioni, voteremo la fiducia al Governo con grande fierezza. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

# Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Prima di passare al voto sull'articolo unico del disegno di legge n. 1626, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello del disegno di legge n. 1626, composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori D'Ippolito, Gentile, Gubetti, La Loggia, Minardo, Servello, Sodano Calogero, Sudano, Trematerra e Tunis (*Commenti*).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello)

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Franco Paolo).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello nominale iniziando dal senatore Franco Paolo.

TRAVAGLIA, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente Calderoli e il presidente Pera).

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini Balboni, Baldini, Barelli, Basile, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Bosi, Brignone

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Fisichella, Florino, Forlani, Franco Paolo

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubert, Gubetti

Iervolino, Ioannucci, Izzo Kappler,

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

La Loggia, Lauro

Maffioli, Magnalbò, Magri, Mainardi, Malan, Manfredi, Mantica, Manunza, Massucco, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Mugnai, Mulas

Nania, Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ragno, Rizzi, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salini, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra, Tunis

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Amato

Baio Dossi, Battafarano, Battaglia Giovanni, Bonavita, Bordon, Brutti Massimo, Brutti Paolo

Caddeo, Calvi, Castellani

D'Amico, Dato, Del Turco, De Petris, De Zulueta, Di Girolamo, Donati

Giovanelli

Iovene

Maconi, Malentacchi, Marino, Morando, Muzio

Pagano, Pasquini, Petrini, Pizzinato

Salvi, Soliani

Toia, Tonini, Treu, Turci

Villone

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

In attesa del conteggio dei voti e della proclamazione dei risultati, passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno.

# Svolgimento di un'interrogazione sulla situazione dell'ILVA di Taranto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00583 sulla situazione dell'ILVA di Taranto.

2 Agosto 2002

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, lo stabilimento di Taranto, che conta circa 12.000 addetti, escluso l'indotto, è una realtà industriale di tale rilevanza che non può certo essere sottovalutata.

Peraltro, la situazione di impatto ambientale derivante dalle lavorazioni di tale complesso ha portato nel tempo la magistratura a svolgere taluni interventi volti alla tutela della salute dei cittadini.

Non è certo sfuggita all'attenzione di questa amministrazione ed a quella dello stesso gruppo Riva, la portata del problema. Difatti, nel corso di una riunione dell'Osservatorio siderurgico, tenutasi nel settembre dello scorso anno, il ministro Marzano ha assicurato il proprio interessamento al problema. Peraltro, accade spesso che i tempi di intervento della magistratura siano, per forza di cose, a volte anche per fortuna, caratterizzati da immediatezza, mentre gli interventi amministrativi richiedono accordi e contemperamento di più interessi da parte delle varie amministrazioni coinvolte.

Si può assicurare che ormai si è giunti ad una piena condivisione degli obiettivi da raggiungere e che è già pronto un tavolo intorno al quale si confronteranno in tempi brevi i tecnici dell'Amministrazione delle attività produttive e quelli dell'ambiente e della salute, ai fini della individuazione delle linee guida per le B.A.T. (Best Available Techiques) necessarie per procedere alla puntualizzazione delle migliori tecniche da utilizzare a fini di protezione ambientale.

Pertanto, si può assicurare che la richiesta degli interroganti non solo è condivisibile, ma è ben presente all'attenzione di questa Amministrazione.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, com'è noto, il gruppo ILVA di Taranto in questi giorni ha deciso di chiudere le batterie 3,4,5 e 6, di annullare il Piano di investimenti per 500 milioni di euro nel triennio 2002-2005, di bloccare il rinnovo dei contratti di formazione lavoro in scadenza e di bloccare ogni nuova assunzione.

Quel che è più grave è che da lunedì prossimo, quindi dal 5 agosto, prenderà il via il processo di chiusura delle batterie, bloccando quindi il reparto cokerie dell'ILVA di Taranto, il che significa perdere migliaia di posti di lavoro.

Ora, poiché il protocollo d'intesa – che io ho citato anche nell'interrogazione – firmato presso la regione Puglia con gli enti locali, il gruppo Riva e i sindacati è fallito, cioè non ha dato esito positivo, noi pensiamo che la trattativa debba ricondursi al tavolo del Ministero delle attività produttive.

Assemblea - Resoconto stenografico

2 Agosto 2002

Sarebbe quindi opportuno che il Ministero delle attività produttive facesse sapere al più presto a tutti i soggetti interessati della volontà, che il sottosegretario Ventucci ha testimoniato, di riprendere in mano la guida della trattativa, perché questo potrebbe evitare la chiusura del reparto cokerie, facendo diminuire la tensione.

C'è stato uno sciopero generale lo scorso 29 luglio, organizzato dai sindacati; c'è il rischio di ulteriori manifestazioni di protesta, con ripercussioni anche per quanto riguarda la città, di problemi di ordine pubblico e così via. Quindi, una comunicazione del Governo che faccia sapere come nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, si avvierà il lavoro di questo tavolo di cui parlava il sottosegretario Ventucci sarebbe – a mio avviso – molto utile.

In questo senso mi permetto di insistere con il Sottosegretario affinché il Ministro delle attività produttive al più presto faccia conoscere a tutti i soggetti interessati (il gruppo Riva, i sindacati, gli enti locali, la regione Puglia) la volontà di riprendere in mano la situazione e di non trascurare uno stabilimento siderurgico che, com'è noto, è il cuore della siderurgia italiana, ed è anche il più importante d'Europa.

Dobbiamo contemperare sia le esigenze di risanamento ambientale, sia la tutela dei livelli occupazionali. C'è quindi bisogno di un impegno concorde da parte di tutti i soggetti interessati in questo senso.

Ringrazio il Presidente del Senato per la sollecitazione rivolta al Governo.

Vorrei infine chiedere al Governo, tramite il suo rappresentante, di fissare al più presto l'incontro di cui si è parlato, al fine di evitare che la situazione possa sfuggire di mano a Taranto, per problemi che riguardano la città, ma anche l'economia nazionale nel suo insieme. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione sulla situazione dell'ILVA di Taranto all'ordine del giorno è così esaurito.

# Risultato di votazione

PRESIDENTE. Colleghi, proclamo il risultato della votazione nominale con appello del disegno di legge n. 1626, composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	
Contrari	36

# Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 138.

Con ciò, colleghi, abbiamo davvero concluso i nostri lavori.

2 Agosto 2002

# Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

# Ordine del giorno per la seduta di martedì 17 settembre 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

- 1. AZZOLLINI ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).
- MORANDO ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
   n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e
   V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548).
- 2. Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

Prego i pochi colleghi presenti di portare ai molti assenti i miei saluti e auguri cordiali di buone vacanze, che naturalmente rivolgo in modo particolare e affettuoso ai «superstiti» che sono qui in Senato.

Ancora auguri di buone vacanze e di buon riposo a tutti.

La seduta è tolta (ore 16,15).

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

# Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (\*)

### Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

# MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138

# All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º luglio 2002»;

<sup>(\*)</sup> Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

al comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º luglio 2002»;

al comma 3, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º luglio 2002»;

al comma 4, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º luglio 2002»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

- a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
- c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, è pagata entro i successivi 30 giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale»;

## ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sessanta giorni», sono inserite le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2002»;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".

7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: ''31 dicembre 2002'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2003'' ».

# All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «adottato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «direttiva CE n. 91/441» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991»;

al comma 2, le parole: «direttiva CE n. 94/12» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994,» e le parole: «direttiva CE n. 91/441» sono sostituite dalle seguenti: «citata direttiva 91/441/CEE»;

al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci».

# All'articolo 3:

al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di 60 mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori»;

al comma 6, lettera b), le parole: «di cui al punto a)» sono sostituire dalle seguenti: «di cui alla lettera a)»;

al comma 7, secondo periodo, la parola: «computata» è sostituita dalla seguente: «computato»;

al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento»;

al comma 8, lettera c), le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;

al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «A tale fine» sono inserite le seguenti: «, fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola,»;

dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

- «13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";
- b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";
- c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi".

13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppres-

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

sione dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.

13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460».

#### All'articolo 4:

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- «2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
- 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.
- 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo».

#### All'articolo 5:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime»;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purchè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati».

# L'articolo 6 è soppresso.

## Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

### All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «nel capo III», sono inserite le se-guenti: «del titolo III»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «i progetti del» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti di cui al» e, al terzo periodo, le parole: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;

al comma 3, lettera d), le parole: «non è superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore»;

al comma 5, terzo periodo, la parola: «definito» è sostituita dalla seguente: «definitivo»;

al comma 8, dopo le parole: «La pubblicazione» sono inserite le seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;

al comma 11, secondo periodo, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 12, terzo periodo, la parola: «attribuite» è sostituita dalla seguente: «attribuiti».

# All'articolo 8:

al comma 6, secondo periodo, le parole: «quelli risultanti» sono sostituite dalle seguenti: «quella risultante»;

al comma 10, secondo periodo, le parole: «approvato con», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 11, primo periodo, la parola: «resta» è sostituita dalle seguenti: «è, dall'8 luglio 2002»; secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,», dopo le parole: «dopo il trasferimento», sono inserite le seguenti: «e nella fase di prima attuazione della presente disposizione» e dopo le parole: «delle procedure di cui agli articoli» è inserita la seguente: «30,».

All'articolo 9: al comma 3, dopo la parola: «contabili» è soppressa la seguente: «vigenti».

## ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

All'articolo 10:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono soppresse le seguenti: «ed integrazioni»; alla lettera b), capoverso I, primo periodo, le parole: «modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalla seguente: «modificazioni»; le parole da: «alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)» fino a: «dello stesso Trattato» sono sostituite dalle seguenti: «alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato»; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488»; al secondo periodo, le parole da: «alla deroga» fino a: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c)»; il terzo periodo è soppresso; alla lettera b), capoverso 1-bis, il secondo periodo è soppresso;

alla lettera b), capoverso 1-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati»; al secondo periodo, le parole: «15 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»;

alla lettera b), capoverso 1-sexies, le parole: «emanato con il» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al»;

alla lettera b), dopo il capoverso 1-sexies, è aggiunto il seguente:

«*I*-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello delle risorse finanziarie residue»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonchè del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001,»;

al comma 5, lettera a), la parola: «Devoluzioni» è sostituita dalla seguente: «Devoluzione»; alla lettera b), dopo le parole: «e successive modificazioni» sono soppresse le seguenti: «ed integrazioni».

### All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «n. 1257/99» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» e le parole: «modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalla seguente: «modificazioni»;

al comma 2, le parole: «del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo»;

al comma 3, le parole: «ammissibili di agevolazione» sono sostituite dalle seguenti: «ammissibili ad agevolazione» e le parole: «regolamento (CE) n. 1257/99» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento (CE) n. 1257/1999»;

al comma 4, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

### All'articolo 13:

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subìto danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio

2 Agosto 2002

1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.

4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.

4-quater. I consorzi di bonifica e gli alti enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.

4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella

2 Agosto 2002

campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.

4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate.

4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonchè il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonchè degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonchè della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti ammini-

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

strativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: «Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere *b*) e *c*)».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «agli articoli 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 4-bis,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

# ARTICOLI 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### CAPO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI

## Articolo 1.

(Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria)

- 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1º luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo

2 Agosto 2002

- 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente dal 1º luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente dal 1° luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
- 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1° luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
- 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
- a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
- c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003.
- 5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale.

- 6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2002». Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
- 7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «entro il 30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2002».

7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

## CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

## Articolo 2.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica)

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1º settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sul-

2 Agosto 2002

l'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

- 2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva 94/12/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva 91/ 441/CEE, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
- 4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonchè l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei tra-

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

sporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I «Entrate tributarie» dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Articolo 3.

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

- 1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
- «Art. 87. (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- 2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.».
- 2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 19:
    - 1) al comma 2:
- 1.1) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;»;
  - 1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
- «d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;»;
- 1.3) alla lettera *e*) dopo la parola: «compiute», sono inserite le seguenti: «nell'attività di notifica della cartella di pagamento e»;
  - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.»;

## b) all'articolo 20:

- 1) al comma 1 dopo le parole: «lettere *a*), *d*)», sono inserite le seguenti: «, *d-bis*)»;
- 2) al comma 3 le parole da: «dell'importo» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.»;
  - c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- «3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa.».
- 3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato dagli stessi enti impositori.
- 4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:
- a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

- b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
- 6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;
- b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui alla lettera a), per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.
- 7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera *b*), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera *a*), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali

2 Agosto 2002

negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.

- 8. L'aggio di cui al comma 4, lettera *b*), è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione del 10 per cento;
- b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento;
- c) per lo scostamento superiore al 23 per cento, riduzione sempre pari al 30 per cento.
- 9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
- 10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003»:
- b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2004».
- 11. All'articolo 77, comma 1, lettera *d*), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2004».
- 12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
- 13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000,

2 Agosto 2002

n. 301, il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.1. «Spese generali di funzionamento», capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.

13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: «dall'articolo 47» sono sostituite dalla seguenti: «dal capo IV»;
- b) all'articolo 55, comma 1, le parole: «dall'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente capo»;
- c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: «Fatte salve» fino a: «commissari governativi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi.

13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.

13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

#### Articolo 4.

(Unificazione delle competenze in materia di giochi)

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonchè di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei gio-

2 Agosto 2002

chi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

- 2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
- 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.
- 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.

#### Articolo 5.

(Monitoraggio dei crediti di imposta)

- 1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
- 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonchè le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purchè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
- 3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.

## CAPO III

## TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

#### Articolo 7.

(ANAS)

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di : «ANAS So-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

cietà per azioni – anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.

- 2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *g*), nonchè *l*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati , sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.
- 3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
- a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;
- b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
- c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione:
- d) la durata della concessione, comunque, non superiore a trenta anni.
- 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.
- 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per ef-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

fettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

- 6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della società e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
- 7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade-ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.
- 8. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
- 9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade-ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
- 10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
- 11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
- 12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade-ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade-ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade-ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade-ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### Articolo 8.

## (Riassetto del CONI)

- 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.
- 2. È costituita una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa».
- 3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
- 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.
- 5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla CONI Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.
- 7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

- 8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.
- 9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
- 10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
- 11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.
- 12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
- 13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
- 14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.
- 15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2 Agosto 2002

#### CAPO IV

# RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

## Articolo 9.

(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario)

- 1. Il comma 4-*quater d*ell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.
- 2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.
- 3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonchè, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001.
- 4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.
- 5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:
- «1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## CAPO V

# INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA

#### Articolo 10.

(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

- 1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate»;
  - b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
- «1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

*1*-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonchè l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.

*1*-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando prece-

2 Agosto 2002

denza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese
trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per
area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.

1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

*1*-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

*1*-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello delle risorse finanziarie residue.»:

- c) il comma 3 è abrogato.
- 2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
- 3. Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, nonchè del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al ci-

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

tato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, è versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, al-1'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  - 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
- a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalità ed iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 11.

(Contributi per gli investimenti in agricoltura)

- 1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 10, è esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell' articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni.
- 2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
- 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purchè la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.

- 4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.
- 5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.
- 6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10.
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### CAPO VI.

## DISPOSIZIONI VARIE

## Articolo 12.

(Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonchè al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presi-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

dente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.

#### Articolo 13.

## (Disposizioni in materia idrica)

- 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 «Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.
- 4-bis. Alle imprese agricole, singole ed associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subìto danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
- 4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.

4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi

2 Agosto 2002

del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.

4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei «Piani di sviluppo rurale» (PSR) e nei «Programmi operativi regionali» (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.

4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto ad euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate.

4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel «Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione», approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali, assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

## Articolo 14.

(Interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso» o «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio

2 Agosto 2002

- 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 22», si interpretano come segue:
- a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
- b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
- c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
- 2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
- a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

## Articolo 15.

## (Norma di copertura)

1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 4-bis, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo4. Agli oneri derivanti dall'attua-

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

zione dell'articolo 1, comma 4-*bis*, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELL'APPOSIZIONE DELLA QUE-STIONE DI FIDUCIA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1

## G1 (testo corretto)

IL RELATORE EUFEMI

Il Senato,

preso atto della soppressione dell'articolo 6 del decreto legge n.138 del 2002 riguardante i provvedimenti di società dilettantistiche;

valutata l'importanza delle 80 mila società sportive che costituiscono la base dello sport italiano e la necessità di favorire la prosecuzione delle proprie attività anche in considerazione dell'importante ruolo svolto nella promozione sportiva e nella pratica sportiva che coinvolge milioni di cittadini nonché lo sviluppo delle pari opportunità,

impegna il governo

ad adottare urgenti ed indispensabili provvedimenti finalizzati all'esistenza e allo sviluppo delle società sportive dilettantistiche indispensabile strumento per la diffusione dello sport nel Paese. Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

#### G2

Lauro

Il Senato,

preso atto della soppressione dell'articolo 6 del decreto-legge n.138 del 2002 riguardante i provvedimenti di società dilettantistiche;

valutata l'importanza delle 80 mila società sportive che costituiscono la base dello sport italiano e la necessità di favorire la prosecuzione delle proprie attività anche in considerazione dell'importante ruolo svolto nella promozione sportiva e nella pratica sportiva che coinvolge milioni i cittadini nonchè lo sviluppo delle pari opportunità,

## impegna il Governo

ad adottare urgenti ed indispensabili provvedimenti finalizzati all'esistenza e allo sviluppo delle società sportive dilettantistiche indispensabile strumento per la diffusione dello sport nel Paese.

\_\_\_\_\_

## **G3**

BONATESTA

Il Senato,

premesso che:

la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2239 del 7 novembre 2000 ha riclassificato le zone svantaggiate ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, modificando la delibera CIPE 25/5/2000 e definendo l'elenco dei Comuni interamente svantaggiati e quelli con territorio parzialmente svantaggiato;

la riclassificazione, inoltrata al Ministero delle politiche agricole, è stata recepita con Deliberazione CIPE n. 13 del 1 febbraio 2001, pubblicata sul Supplemento ordinario della GU, serie Generale n. 101 del 3 maggio 2001;

con tale atto vengono estese alle nuove zone svantaggiate, come delineate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 27, della L. 24 dicembre 1993 n. 537 (riduzione del 40 per cento per i contributi agricoli relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo);

per quanto riguarda l'imposta Comunale sugli Immobili (ICI), la circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1/6/1993 definisce l'esenzione dell'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984;

è evidente che le due norme non possono non riferirsi allo stesso elenco di Comuni definiti interamente o parzialmente svantaggiati, sui quali ricadono entrambe le agevolazioni in quanto, nel caso di applicazione parziale delle due norme si verrebbe a determinare un evidente con-

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

trasto risultando, lo sgravio contributivo, concesso per la parte e non per l'imposta comunale;

che, del resto, la delibera CIPE n. 13 già citata propone un elenco nazionale dei Comuni interessati, dando chiara espressione di una unità della classificazione stessa;

che le Amministrazioni comunali di Montalto di Castro e Tarquinia, in provincia di Viterbo, città classificate tra le zone svantaggiate in occasione della riclassificazione di cui alla delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2239 del 7 novembre 2000 interpretano la norma in maniera del tutto discriminante riconoscendo lo sgravio per la parte contributiva e non per l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

che tale interpretazione mette i Comuni di Montalto di Castro e Tarquinia in situazione discriminata rispetto ai Comuni confinanti (ugualmente rientranti tra le zone svantaggiate, classificate tali, però, sin dal primo momento e non a seguito della riclassificazione successiva) che invece già da anni applicano entrambe le agevolazioni;

che non si può non riconoscere la ricaduta politica della norma, una volta giustamente applicata, per i Comuni di Montalto di Castro e Tarquinia stante che l'attività prevalente della zona è di tipo agricolo e che eventuali nuovi investimenti in tale settore non possono fare a meno delle agevolazioni sopra citate,

## impegna il Governo:

ad adottare con tempestività i dovuti provvedimenti per mettere fine ad una evidente sperequazione amministrativo-legislativa, che comporta pesanti danni economici per i moltissimi agricoltori della zona, dovuta ad una errata interpretazione delle Amministrazioni comunali di Montalto di Castro e Tarquinia per, evidentemente, un mancato, specifico richiamo legislativo alla normativa vigente in materia di ICI al momento della riclassificazione delle zone svantaggiate recepita con la delibera CIPE n. 13 del 1 febbraio 2001.

## **G4**

**FIRRARELLO** 

«Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge n. 1626 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»,

# impegna il Governo

a prevedere che al personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, venga assegnato apposito e specifico ruolo nell'ambito del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

## G5 (testo corretto)

Montagnino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1626;

considerato che:

è viva la preoccupazione relativa alla posizione fiscale e contributiva dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990;

impegna il Governo:

a favorire la regolarizzazione della posizione di tali soggetti relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare ancora dovuto entro il 15 dicembre 2002.

#### **EMENDAMENTI**

## 1.1

DE PETRIS, CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato biodiesel, di cui al presente comma, come carburante per autotrazione, il Ministro delle attività produttive è autorizzato alla realizzazione di un progetto-pilota, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 1.2

COVIELLO, D'ANDREA, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte dal territorio della regione Basilicata, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le accise gravanti sui prodotti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4-bis.

1.4

Donati, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

- «4-ter. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli autotrasportatori che, per almeno due terzi del totale del tragitto effettuato:
- 1) utilizzano sistemi di trasporto su ferro o combinati sulle tratte nazionali;
- 2) sulle tratte internazionali, utilizzano la soluzione ferroviaria dell'autostrada viaggiante; utilizzano soluzioni combinate con il cabotaggio, su tratte nazionali e internazionali».

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

#### 1.5

Donati, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 4-bis, alla lettera b) in fine aggiungere il seguente periodo: «l'accisa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n.452 del 2001 non può comunque essere ridotta in misura superiore al 3 per cento del valore individuato alla lettera a) del presente comma».

#### ORDINE DEL GIORNO

#### G1.1

Donati, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138,

visto che:

al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali, emissioni in continua crescita nel nostro paese, con aumento del cosiddetto effetto serra, l'articolo 8 della legge n. 448/98 ha istituito la *carbon tax* e, in applicazione del Protocollo di Kyoto, ha contestualmente previsto l'entrata in vigore, per il 1º gennaio 2005, di aliquote (c.d. «obiettivo») delle accise sugli oli minerali;

il medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che nel periodo transitorio, appunto prima dell'entrata a regime delle aliquote obiettivo, le accise debbano essere modificate, aumentandole gradualmente, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

con questo articolo si è introdotto anche il principio che non si deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative dell'aumento graduale delle accise, in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro,

## considerato che:

in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il solo DPCM 15 gennaio 1999, con cui si è provveduto ad una prima rimodulazione delle citate accise;

successivamente, l'andamento del mercato internazionale del petrolio ha comportato un aumento del prezzo del greggio, con conseguente in-

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

nalzamento del carico fiscale sui prodotti petroliferi. Per contenere l'onere tributario gravante sui prodotti petroliferi, in modo da evitare un effetto negativo sul livello dei prezzi, sono stati adottati vari provvedimenti, indirizzati a rimodulare le aliquote delle accise, in misura tale da compensare l'aggravio dell'IVA derivante dall'aumento dei prezzi del petrolio;

questa situazione ha fatto si che nel 2000 e nel 2001 non venisse emanato il DPCM previsto dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 per l'aumento graduale delle accise,

## considerato inoltre che:

il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 all'articolo 1 dispone l'ennesima proroga delle riduzioni delle accise sul gasolio per autotrazione;

in questi ultimi mesi il rafforzamento dell'euro sul dollaro ha portato ad una riduzione dei costi del petrolio, che le associazioni dei consumatori hanno valutato in una diminuzione potenziale del costo della benzina pari a 0,1 euro per litro, costo che le compagnie petrolifere mantengono invece rigidamente a livelli più alti;

secondo dati Confartigianato trasporti, il prezzo medio al litro del gasolio è diminuito dai picchi raggiunti in aprile 2002 (0,873 euro) fino a 0,846 euro (dato del 22 luglio), con una diminuzione pari a 0,027 euro/litro,

# impegna il Governo:

ad emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, il DPCM per l'anno 2002 al fine di reintrodurre la necessaria rimodulazione delle accise, e quindi il loro aumento graduale, al fine di raggiungere le cosiddette aliquote obiettivo delle accise sugli oli minerali per il 1º gennaio 2005.

#### **EMENDAMENTI**

#### 2.1

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sostituire le parole da: «per la prima volta» fino alla fine del comma con le altre: «entro il 31 dicembre 2002 di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CEE sull'inquinamento».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 2.2

Castellani, De Petris, Ripamonti, Bonavita, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «di potenza non superiore a 85 kw» con le seguenti: «a metano o GPL».

#### 2.3

DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, RIPAMONTI, DONATI, BRUNALE, CADDEO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esenzione dalla tassa automobilistica si applica altresì agli autoveicoli il cui motore sia alimentato a metano, GPL o a doppia alimentazione. All'onere derivante dall'esenzione di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

# 2.4

Giaretta, Ripamonti, Donati, Bonavita, Brunale, De Petris, Caddeo, Battaglia Giovanni, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano anche alle formalità relative agli acquisti da privati a condizione che l'acquirente, entro dieci giorni dalla data di acquisto dell'autoveicolo conforme alle direttive CE antinquinamento di cui ai commi 1 e 2, consegni un veicolo non conforme alle suddette direttive, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e provveda personalmente alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Le altre modalità per l'applicazione della presente norma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

Conseguentemente, dopo l'articolo, 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

2.5

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fino al 30 gennaio 2003, l'Aci entro il 5 di ogni mese trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, per provincia, l'ammontare delle minori entrate relative alla imposta provinciale di trascrizione, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno di cui all'articolo

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, detti versamenti vengono contabilizzati dalle province nel titolo I "entrate tributarie del bilancio"».

## ORDINI DEL GIORNO

## G2.1

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, all'articolo 2, prevede l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l'acquisto di vetture nuove conformi alla normativa CEE sull'inquinamento, a fronte del quale siano cedute vetture non conformi destinate alla rottamazione;

analogo beneficio è esteso agli acquisti di veicoli usati da parte di imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati;

il provvedimento tende da un lato a sostituire il parco vetture circolante più vecchio ed inquinante, con vetture conformi alla normativa CEE sulle emissioni, e dall'altro a rilanciare la industria automobilistica, oggi in grave crisi;

l'estensione del beneficio a veicoli usati, oltreché inutile ai fini del rilancio della industria automobilistica, può essere fonte di gravi abusi sotto il profilo ambientale ove non sostenuta da idonei strumenti di controllo che la normativa non prevede in maniera specifica, rinviando alle modalità di controllo previste dall'articolo 80 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

## impegna il Governo:

ad attuare, contestualmente alla entrata in vigore del provvedimento, un sistema di controllo pubblico, mediante gli uffici provinciali della Motorizzazione o altro organismo, affinché sia garantita la conformità alla normativa CEE dei veicoli usati reimmessi nel mercato, e perché sia scongiurato ogni abuso o danno ambientale.

## G2.2

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

considerata la grave crisi del settore automobilistico,

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

# impegna il Governo:

ad emanare norme per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, nonché a prevedere la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista, a carico del Fondo unico per le imprese previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge n. 488 del 1998.

# G2.3

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede interventi per il settore automobilistico, interessato da una preoccupante crisi, che investe sia l'indotto FIAT che l'economia del Piemonte; le aziende interessate all'indotto FIAT sono 1.222, per un totale di 73.709 addetti sulla base di un'indagine realizzata dall'Osservatorio provinciale sul lavoro di Torino,

# impegna il Governo:

a considerare l'estensione dell'accesso ai benefici della cassa integrazione straordinaria e della mobilità, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per le imprese facenti parte del settore dell'indotto auto nella provincia di Torino.

# **G2.4**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

considerata la recente riforma costituzionale e la necessità di una razionale gestione delle informazioni relative agli autoveicoli,

# impegna il Governo:

ad emanare norme affinché le funzioni del PRA siano svolte dalle regioni che, a tal fine, dovrebbero dotarsi di sistema informatico collegato all'anagrafe tributaria, responsabile della tenuta delle registrazioni nazionali.

## ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## G2.5

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 (Esenzione dell'imposta provinciale di trascrizione e della tassa automobilistica) del decreto legge in oggetto tende ad utilizzare l'imposizione tributaria al fine di aumentare la domanda di autoveicoli e di migliorare il traffico abbassando anche il tasso di inquinamento,

impegna il Governo:

a promuovere l'utilizzo delle biciclette attraverso forme tributarie agevolative sia per i venditori che per gli acquirenti.

# EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

# 2.0.1

Caddeo, Ripamonti, Cambursano, De Petris, Giaretta, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Politiche di distretto)

- 1. Per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.
- 2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge n. 488 del 1998, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

# «Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 2.0.2

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

## «Art. 2-bis.

# (Ammortizzatori sociali)

1. In relazione alla difficile situazione produttiva nel settore automobilistico, limitatamente al periodo 1º agosto 2002-1º agosto 2003, l'accesso ai benefici della cassa integrazione straordinaria e della mobilità è estesa anche alle imprese facenti parte del settore dell'indotto auto attualmente escluse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

## «Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

commi 2 e 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

\_\_\_\_\_

## **EMENDAMENTI**

# 3.1

D'AMICO, CASTELLANI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario", sono soppresse».

\_

# 3.2

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere i commi 2, 3, e 4.

\_\_\_\_\_

# 3.3

Brunale, Caddeo, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini, Ripamonti, Giaretta

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5:

- 1) al comma 1, dopo la parola «esercita» sono inserite le seguenti «, per il tramite dell'Agenzia delle entrate,»;
  - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza l'Agenzia delle entrate, per assicurare l'unitarietà e il coordinato svolgimento del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. Le istruzioni e le disposizioni emanate si applicano anche alla riscossione delle entrate degli enti creditori non erariali che si avvalgono dell'opera dei concessionari».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## 3.4

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 2, prima della lettera a), è inserita la seguente:

0.a) all'articolo 5:

- 1) al comma 1, dopo la parola «esercita» sono inserite le seguenti «, per il tramite dell'Agenzia delle entrate,»;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nell'esercizio dell'attività di vigilanza l'Agenzia delle Entrate, per assicurare l'unitarietà e il coordinato svolgimento del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. Le istruzioni e le disposizioni emanate si applicano anche alla riscossione delle entrate degli enti creditori non erariali che si avvalgono dell'opera dei concessionari».

## 3.5

Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini, Ripamonti, Giaretta

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2 con i seguenti:

- 2) al comma 3 le parole da: «la somma» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo e la totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore»;
  - 2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti».

3.6

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 2, lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al comma 3 le parole da "la somma" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo e la totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore"»;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

dopo il numero 2, come sopra modificato, è inserito il seguente:

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente «nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti».

3.7
Castellani, Giaretta, D'amico, Cambursano

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

3) Il comma 4 è sostituito dal seguente: «Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis. – 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

## 3.8

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 2, lettera b), punto 2), sostituire le parole da: «un quarto» fino a: «a ruolo» con le altre: «all'importo iscritto a ruolo maggiorato del 25 per cento».

# 3.9

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nell'articolo 36, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "La trasmissione dei flussi informativi nei confronti degli enti creditori di cui all'articolo 22, comma 1, terzo periodo, avviene entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione».

# 3.10

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

# 3.11

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Al comma 2, lettera c), capoverso 3-3-bis, sostituire la parola: «comunque» con le seguenti: «su parere del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 3-bis, dopo la parola: «organizzativa», inserire le seguenti: «e che non determini condizioni di disagio ai livelli occupazionali».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

# 3.12

D'AMICO, CASTELLANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificata dal presente decreto, non si applica per le notifiche delle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati ai concessionari fino al 31 maggio 2002, effettuate entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.13

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 3.

3.14

Pizzinato, Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pasquini, Ripamonti, Giaretta

Sopprimere il comma 3.

\_\_\_\_

3.15

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 3, sostituire la parola: «favorevole» con l'altra: «contra-rio».

3.16

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

\_\_\_\_\_

3.17

De Petris, Ripamonti, Bonavita, Boco, Castellani, Giaretta, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso la transazione può estinguere reati di qualunque natura, fiscale e penale, il

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

cui procedimento si concluderà comunque con le procedure previste dalla legge».

## 3.18

Ripamonti, Brunale, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La procedura per la transazione di cui al comma 3 si applica altresì senza limiti di importo ai tributi derivanti da reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione dalla imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

3-quater. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 10 gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma precedente.

3-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-quater valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 3.19

Ripamonti, Brunale, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La procedura per la transazione di cui al comma 3 si applica altresì, senza limiti di importo, ai tributi derivanti da trattamenti pensioni-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

stici di fonte estera imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale».

3.20

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 3-bis.

\_\_\_\_\_

3.21

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, maggiorata di 15 milioni di euro e di 13,5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2002 e 2003 in favore dei commissari governativi e dei concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti».

Conseguentemente il comma 5 è così modificato:

«5. Con decreto da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4, da erogare non oltre il 31 agosto di ciascun anno, è ripartita tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e la maggiorazione in favore dei Commissari governativi in proporzione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato di ciascuna concessione quali risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente».

3.22

D'AMICO, CASTELLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con il decreto ministeriale da adottare entro il 31 luglio 2002 di cui al comma 5 viene altresì fissata la misura del compenso delle operazioni di sgravio previsto dall'articolo 17, comma 7-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonché la modifica dell'articolo 8 del decreto ministeriale 21 novembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, per consentire il pagamento dei rimborsi spese in adeguata correlazione temporale con l'effettivo svolgimento delle attività esecutive».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## 3.23

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 7.

## 3.24

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 7, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sulle riscossioni oggetto di compensazione non compete l'aggio di cui al comma 4, lettera b)» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «per l'anno 2002 spetta ai concessionari e commissari governativi una indennità aggiuntiva di importo pari alla eventuale differenza tra l'aggio spettante ai sensi del comma 4 lettera b) e quello calcolato sull'ammontare dell'obiettivo stabilito per l'anno 2002».

#### 3.25

Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Al comma 8, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione percentuale pari a quella di scostamento;

b) per lo scostamento dell'obiettivo superiore al 10 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento nei limiti massimi del 22 per cento».

#### 3.26

D'AMICO, CASTELLANI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nel corso del biennio 2002-2003 viene effettuata una analisi sulla qualità e quantità dei carichi affidati in riscossione ai concessionari in relazione agli obiettivi fissati ai sensi del comma 6, condotta congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle entrate nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie. I risultati dell'analisi sono presentati alle competenti commissioni delle Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## 3.27

Bonavita, Caddeo, Brunale, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini, Ripamonti, Giaretta

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I comuni ed i concessionari iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, procedono alla riscossione coattiva delle somme portate nell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, degli interessi e delle spese secondo le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. A tal fine, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali curano tutte le fasi della procedura esecutiva ed esercitano tutte le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. Al funzionario responsabile sono demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni ed i concessionari iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. I comuni o i concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le procedure ordinarie civilistiche».

## 3.28

Sanzarello, Cavallaro

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-quater. Al fine di assicurare la piena efficienza e funzionalità degli Uffici giudiziari di primo grado nei territori dei comuni di Camerino, Mistretta, Larino, Modica e Nicosia, è assicurato il mantenimento, presso ciascuno dei comuni suddetti, dell'Agenzia delle entrate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutato in 4 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

## Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

## ORDINI DEL GIORNO

# **G3.1** (testo corretto )

Eufemi, Lauro, Minardo, Costa, Girfatti, Franco Paolo, Cantoni

Il Senato,

## premesso:

che con l'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio del 2002, n. 138 il Governo ha introdotto disposizioni volte a rideterminare la remunerazione del servizio nazionale di riscossione per il biennio 2002-2003;

che forti preoccupazioni sono state sollevate dalle aziende concessionarie impegnate nel settore circa la possibilità di raggiungere, attraverso la suddetta disposizione, l'equilibrio economico gestionale;

che le istanze rappresentate dalla categoria sono state condivise e fatte proprie già da numerosi parlamentari in sede di discussione del disegno di legge di conversione;

che, a tal fine, diversi emendamenti sono stati presentati per risolvere detta problematica nel rispetto degli obiettivi, di maggiore efficienza e produttività del sistema, richiesti dal Governo;

che l'urgenza del confronto parlamentare nell'approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 138 non ha reso possibile un esame approfondito della situazione; che le modifiche presentate dal Governo, pur riguardando una serie di problematiche relative alla riscossione, non hanno recepito alcuna delle osservazioni oggetto degli emendamenti presentati in seno alle Commissioni,

#### constata:

che residuano ulteriori problematiche già sollevate da numerosi componenti delle Commissioni Parlamentari;

il perdurare, per tali motivi, di uno stato di profonda incertezza economico-finanziaria nel quale sono chiamate ad operare le aziende concessionarie, nel biennio 2002-2003;

il rischio che questa situazione può provocare sulla regolarità e funzionalità del servizio con non improbabili ricadute sulle condizioni del personale dipendente,

## invita:

per tali motivi il Governo a farsi promotore di ogni iniziativa volta a sistemare, in modo equilibrato e definitivo, l'assetto economico e finanziario del sistema di riscossione; anche al fine di evitare ulteriori cadute occupazionali;

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

ad evitare che il servizio di riscossione possa, per i suesposti motivi, avere forme di discontinuità o difficoltà nella gestione dell'attività;

a riferire, nel minor tempo possibile, al Parlamento circa eventuali ricadute negative prodotte dall'applicazione dell'art. 3 sullo svolgimento del servizio.

## G3.2

Pedrizzi, Salerno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1626, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»

# impegna il Governo:

a prevedere che l'aggio di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge in oggetto, per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno può essere imputato, in deroga ai criteri di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002, al fine di salvaguardare uno dei principali obiettivi della intera disciplina consistente nell'assicurare un ammontare di ricavi per il 2002 per le società concessionarie, tale da evitare riflessi sui bilanci di esercizio, con inutile aggravio dei disequilibri economici che penalizzano diversi concessionari.

#### G3.3

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto in esame modifica la materia della riscossione dei tributi al fine del potenziamento dell'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari;

le maggiori entrate previste sono pari a euro 146 milioni per il 2002, 635 milioni per il 2003 e 455 milioni per il 2004;

altre entrate sono attese dall'applicazione delle norme contenute nell'articolo 4 in cui si attua una unificazione delle competenze in materia di giochi che, secondo le valutazioni del Governo produrrà un maggior gettito per l'erario pari a circa 20 milioni di euro per il 2003 e circa 60 milioni di euro per il 2004,

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

impegna il Governo:

ad informare entro il 30 novembre 2002 il Parlamento sulle conseguenze delle misure in esame sulle entrate e sull'equilibrio dei conti pubblici.

G3.4

Castellani, Giaretta, D'amico, Cambursano

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge in oggetto presenta modifiche alla materia della riscossione dei tributi, funzionali al potenziamento dell'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari;

sussiste un insoddisfacente «ritorno» agli uffici dei dati attinenti alla riscossione produce con notevoli effetti negativi, tra cui l'indisponibilità di un adeguato flusso di informazioni sui risultati effettivi della riscossione e difficoltà nell'appuramento dei carichi pendenti e nel raccordo tra gli atti emessi e le relative riscossioni, con ricadute anche sul versante della misurazione degli obiettivi monetari conseguiti dall'ufficio, oltre a reiterati casi di indebite iscrizioni a ruolo generanti connesse operazioni di sgravio,

impegna il Governo:

ad effettuare specifiche rilevazioni ed analisi sulla qualità dei carichi affidati in riscossione al concessionari in relazione agli obbiettivi fissati, condotte congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle entrate nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie, presentandone entro sei mesi i risultati alle competenti commissioni parlamentari.

# **EMENDAMENTI**

4.1

Castellani, Giaretta, D'amico, Cambursano, Caddeo, Brunale, Cortiana Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 15 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 4 del presente decreto valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 54 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

«Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

Castellani, Giaretta, D'amico, Cambursano, Pasquini, Brunale Cortiana

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nonché» fino a: «pronostici» con le seguenti: «Il Ministro dell'Economica e delle Finanze istituisce una nuova Agenzia, la cui denominazione verrà indicata con lo stesso decreto, che assorbe i compiti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato con lo scopo di eliminare sovrapposizioni, ottimizzare la gestione dei giochi e il gettito erariale svolgere tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici.

La nuova Agenzia deve essere una struttura a forte specializzazione, dotata di un'apposita struttura di controllo nel territorio per garantire il rispetto delle leggi e delle convenzioni e i diritti dei cittadini.

I compiti estranei all'Agenzia in materia di tabacchi lavorati sono trasferiti all'Agenzia delle Dogane. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze concorda con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative i processi di mobilità del personale da e per l'Agenzia, avendo attenzione all'uso delle migliori professionalità per svolgere i compiti dell'Agenzia».

4.3

Cortiana, Pizzinato, De Petris, Giaretta, Ripamonti, Boco, Carella, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», aggiungere le seguenti: «, un rappresentante degli enti di promozione sportiva».

4.4

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attua-

## ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

zione. Il comma 83 del predetto articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 2 successive modificazioni, è così riformulato:

"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i
beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore
del Ministero per i beni e le Attività Culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 500 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico"».

## 4.5

Castellani, Giaretta, D'amico, Cambursano, Pizzinato, Cortiana

Al comma 1, nono periodo, dopo le parole: «Coni stesso» aggiungere il seguente periodo: Il 10 per cento delle entrate è comunque destinato alle attività dello sport sociale curato dagli enti di promozione sportiva nell'ambito delle attività del Comitato Nazionale dello sport per tutti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

## «Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

## 4.6

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO, PIZZINATO, CORTIANA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 2 per cento delle entrate è comunque destinato al finanziamento delle attività sportive per atleti disabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

## «Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

4.7

Cortiana, Castellani, Giaretta, D'amico, Cambursano, Ripamonti, Pizzinato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatto divieto di versamento diretto o indiretto sotto qualsiasi forma di contributi a società aventi scopo di lucro».

4.8

Magnalbò

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «L'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133 è soppresso.»

# ORDINI DEL GIORNO

## **G4.1** (testo corretto)

IL RELATORE EUFEMI

Il Senato,

esaminati gli articoli 4 e 8 del decreto 8 luglio 2002 n. 138 relativi alle unificazioni di competenze in materia di giochi e al riassetto del Coni con i quali si procede nella definizione della autonomia finanziaria dello sport italiano o con riferimento alle funzioni del Coni e delle Federazioni sportive nazionali, elementi fondamentali della organizzazione sportiva italiana;

valutato che il trasferimento della gestione dei giochi al Ministero delle Economie e delle Finanze richiede di considerare i flussi finanziari mensili, comprensivi delle risorse aggiuntive, in grado di determinare il fabbisogno finanziario del Coni per il suo equilibrio finanziario;

valutato altresì che la costituzione della Società Coni Servizi Spa può rappresentare una importante evoluzione operativa del «piano di riordino del Coni»;

tale scelta richiede un coinvolgimento della dirigenza del Coni nella fase costitutiva della società al fine di assicurare la sua funzione strumentale rispetto alle finalità istituzionali del Coni, evitando che la so-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

cietà assuma le caratteristiche di un altro ente istituzionale con finalità sportive;

valutata la necessità che le problematiche relative al personale del Coni vengano regolamentate con il coinvolgimento del Ministero della Funzione Pubblica, nella fase di transizione fino alla piena operatività della Spa;

considerato che appare indispensabile che in tale fase, l'attività dell'ente venga svolta nella pienezza operativa con le stesse strutture, personale e modalità previgenti;

ciò richiede il rispetto del principio che durante la fase di transizione sia fatta salva la validità di tutte le normative regolamentari e statutarie riferite agli enti pubblici non economici ed in particolare al personale in servizio si continui l'applicazione del trattamento giuridico ed economico in atto;

valutate infine le difficoltà finanziarie dell'ente con particolare riferimento alle attività sportive istituzionali dell'esercizio 2002;

verificate le difficoltà delle Federazioni e del Coni di proseguire nelle attività essendo venute meno le disponibilità di cassa e avendo altresì maturato pesanti situazioni debitorie nei confronti dei debitori con conseguente sospensione delle attività nazionali e internazionali;

ribaditi infine i principi di autonomia statutaria, finanziaria e gestionale dello sport;

# impegna il Governo:

ad assicurare immediati interventi finanziari o di finanziamento finalizzati a ricostituire le disponibilità di cassa dell'ente per attuare le previsioni relativi ai trasferimenti alle Federazioni sportive nazionali attesa l'attuazione dei processi di conferimenti dei giochi all'amministrazione autonoma dei monopoli e la costituzione della Coni Spa approvate per il 2002 consentendo alle Federazioni stesse di realizzare le attività programmate indifferibili sia sul piano nazionale che internazionale sia nella prospettiva dei giochi olimpici di Atene 2004 che dei giochi olimpici invernali di Torino 2006, recuperando così il ritardo finora accumulato delle preparazioni».

## G4.2

Lauro

Il Senato,

esaminati gli articoli 4 e 8 del decreto 8 luglio 2002 n. 138 relativi alle unificazioni di competenze in materia di giochi e al riassetto del Coni con i quali si procede nella definizione della autonomia finanziaria dello sport italiano o con riferimento alle funzioni del Coni e delle Federazioni sportive nazionali, elementi fondamentali della organizzazione sportiva italiana;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

valutato che il trasferimento della gestione dei giochi al Ministero delle Economie e delle Finanze richiede di considerare i flussi finanziari mensili, comprensivi delle risorse aggiuntive, in grado di determinare il fabbisogno finanziario del Coni per il suo equilibrio finanziario;

valutato altresì che la costituzione della Società Coni Servizi Spa può rappresentare una importante evoluzione operativa del «piano di riordino del Coni»:

tale scelta richiede un coinvolgimento della dirigenza del Coni nella fase costitutiva della società al fine di assicurare la sua funzione strumentale rispetto alle finalità istituzionali del Coni, evitando che la società assuma le caratteristiche di un altro ente istituzionale con finalità sportive;

valutata la necessità che le problematiche relative al personale del Coni vengano regolamentate con il coinvolgimento del Ministero della Funzione Pubblica, nella fase di transizione fino alla piena operatività della Spa;

considerato che appare indispensabile che in tale fase, l'attività dell'ente vengano svolta nella pienezza operativa con le stesse strutture, personale e modalità previgenti;

ciò richiede il rispetto del principio che durante la fase di transizione sia fatta salva la validità di tutte le normative regolamentari e statutarie riferite agli enti pubblici non economici ed in particolare al personale in servizio si continui l'applicazione del trattamento giuridico ed economico in atto;

valutate infine le difficoltà finanziarie dell'ente con particolare riferimento alle attività sportive istituzionali dell'esercizio 2002;

verificate le difficoltà delle Federazioni e del Coni di proseguire nelle attività essendo venute meno le disponibilità di cassa e avendo altresì maturato pesanti situazioni debitorie nei confronti dei debitori con conseguente sospensione delle attività nazionali e internazionali;

# impegna il Governo:

ad assicurare immediati interventi finanziari o di finanziamento finalizzati a ricostituire le disponibilità di cassa dell'ente per attuare le previsioni relativi ai trasferimenti alle Federazioni sportive nazionali attesa l'attuazione dei processi di conferimenti dei giochi all'amministrazione autonoma dei monopoli e la costituzione della Coni Spa approvate per il 2002 consentendo alle Federazioni stesse di realizzare le attività programmate indifferibili sia sul piano nazionale che internazionale sia nella prospettiva dei giochi olimpici di Atene 2004 che dei giochi olimpici invernali di Torino 2006, recuperando così il ritardo finora accumulato delle preparazioni».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## **EMENDAMENTI**

5.1

Giaretta, Pasquini, Bonavita, Turci, Brunale, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Cambursano, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Sopprimere l'articolo.

5.2

Brunale, Caddeo, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini, Ripamonti, Castellani, Giaretta

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

# «Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n.448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

## 5.3

Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini, Ripamonti, Giaretta

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 5. I. I soggetti che intendono realizzare un'iniziativa per la quale è prevista l'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni devono darne preventivamente comunicazione al Ministro dell'economia.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verificate le disponibilità finanziarie comunque all'uopo stanziate, senza alcun accertamento e automaticamente ne dà notizia all'interessato.
- 3. In caso dell'esistenza delle risorse finanziarie necessarie l'assenso all'iniziativa si intende dato in base alla data della comunicazione.
- 4. In caso contrario si darà immediata comunicazione all'interessato dell'esaurimento o dell'incapienza delle risorse finanziarie.
- 5 Trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, in caso di mancata risposta si intende che il Ministro dell'economia e delle finanze ha verificato l'esistenza delle disponibilità con implicito assenso all'iniziativa».

Conseguentemente, dopo l'; articolo 15, aggiungere il seguente:

# «Art. 5-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n.448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5.4

Pasquini, Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Ripamonti, Giaretta

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «dalla data» fino a: «si sono realizzati» con le seguenti: «dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al periodo precedente, i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si siano realizzati solo».

# ORDINI DEL GIORNO

## **G5.1**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto legge n. 138, di cui al disegno di legge di conversione n.1626, disciplina il monitoraggio dei crediti d'imposta;

in particolare tale articolo stabilisce le modalità per il controllo dei flussi relativi ai crediti di imposta, rimandando all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

il suddetto articolo, al comma 2, ultimo periodo, prevede che i soggetti interessati da questa norma non potranno più fruire del credito a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al periodo precedente, con il quale è comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili;

la *Gazzetta Ufficiale* è pubblicata con la data del giorno antecedente alla sua disponibilità: conseguentemente il contribuente verrebbe a conoscenza dell'esaurimento dei fondi solo il giorno successivo, con il rischio di aver effettuato una indebita compensazione;

la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, prevede, all'articolo 3, comma 2, che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti,

# impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'emanazione dei successivi decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 del decreto legge, un termine congruo pari almeno a sessanta giorni entro il quale il contribuente, avuta notizia a mezzo *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento del credito d'imposta, possa porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti all'impossibilità di fruire del beneficio.

#### G5.2

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

# Il Senato

in relazione agli articoli 5, 10, 11 del decreto-legge in esame, ed alle restrizioni finanziarie per il Credito di imposta,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministro dell'economia ad emanare decreti concernenti le determinazioni sulle quote annue di risorse da assegnare per il credito di imposta, pari almeno alla media delle erogazioni degli ultimi 3 anni.

## ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

# EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

## 5.0.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

# «Art. 5-bis.

- 1. Alla legge 29 dicembre 1988, n.544, all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "dei redditi di qualsiasi natura" sono inserite le seguenti: "con esclusione del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".
- 2 All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 440 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

# 5.0.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

## «Art. 5-bis.

- 1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "3-bis. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata".
- 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta

## ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

- 3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.
- 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Applicabilità della legge 2 agosto 1982, n. 512)

1. I principi della legge 2 agosto 1982, n. 512, in materia di regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, si applicano anche alle risorse forestali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ed ai privati, in base ad apposite procedure individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

# Art. 5-ter.

(Modifica al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460)

1. Al numero 8) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "della natura e dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", anche con specifico riguardo

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

alla manutenzione dei boschi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni, degli enti locali ed ai privati".

# Art. 5-quater.

(Agevolazioni fiscali per i proprietari di boschi)

- 1. Le spese sostenute dai proprietari di boschi per effettuare le operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.
- 2. Sono oneri interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico, le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonchè di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di restauro e di manutenzione di boschi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
- 3. Il Ministero per le politiche agricole stabilisce i tempi, le modalità ed i controlli affinchè le erogazioni di cui al comma 2 siano utilizzate per gli scopi di cui al comma 1.
- 4. Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate previa consulenza e certificazione rilasciata:
- a) nelle regioni a statuto ordinario dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato;
- b) nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dagli uffici regionali competenti.
- 5. Il proprietario che intende procedere alla richiesta delle agevolazioni fiscali deve dimostrare che nei due anni precedenti quello nel quale è effettuata la domanda di agevolazione, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.
- 6. Le certificazioni che attestano la effettività delle spese e le operazioni di vigilanza sono di competenza:
- a) nelle regioni a statuto ordinario dei coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato;
- b) nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano degli uffici regionali competenti.

# Art. 5-quinquies.

# (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in euro 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002

## Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

- e 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.4

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO, PIZZINATO, CORTIANA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina degli Enti di Promozione sportiva)

- 1. Sono definiti Enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale a carattere polisportivo che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisicosportive con finalità ricreative e formativa, ancorché esercitare con modalità competitive, al fine di realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva e all'associazionismo.
- 2. Gli Enti di promozione sportiva hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi non perseguono fini di lucro e sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile.
- 3. La qualifica di Ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento del Ministero dei beni e delle attività culturali che deve essere entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento le associazioni, al momento della domanda, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere dotate di uno statuto conforme alle disposizioni di legge;
- b) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;
- c) avere un numero di società ed associazioni sportive affiliate non inferiore a mille e un numero di iscritti non inferiore a centomila;
- d) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni:
- e) avere il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti iscritto all'albo nazionale dei Revisori dei conti.

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

- 4. Ai fini del riconoscimento il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui, al comma 3 del presente articolo e ne controlla la permanenza emanando un Regolamento attuativo per il riconoscimento.
- 5. La perdita del possesso o la mancata acquisizione nei termini di cui al comma 11 del presente articolo di uno solo di requisiti di cui al comma 3 del presente articolo comporta la revoca dell'atto di riconoscimento.
- 6. Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti sono iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.
- 7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al Centro universitario sportivo italiano (CUSI) già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1968 n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.
- 8. All'articolo 16 della legge 17 dicembre 2000 n. 383, comma 1, dopo le parole: "Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono inserite le parole: "(e con il Consiglio nazione dello sport" di cui al comma 12 del presente articolo.
- 9. All'articolo 16 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, comma 2, dopo le parole: "l'Osservatorio nazionale per il volontariato" sono inserite le parole: "e il Consiglio nazionale dello sport" di cui al comma 12 del presente articolo.
- 10. In sede di applicazione della presente legge la qualifica di Ente di promozione sportiva è riconosciuta alle associazioni già riconosciute secondo la previgente normativa. Le associazioni che ne siano sprovviste dovranno comunque conseguire i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 11. Al fine di favorire la programmazione e gli interventi dei Ministeri, il coordinamento con le autonome competenze delle Regioni in materia di sport per tutti e degli Enti sportivi è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il "Consiglio nazionale dello sport". Il Consiglio è presieduto dal Ministro competente che provvederà ad emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto apposito Regolamento recante i criteri di composizione e le modalità di funzionamento.
- 12. Al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionale agli Enti di promozione è destinata per l'anno 2002 la somma di 5 milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.
- 13. Agli oneri di cui al comma 134 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI

**7.1** 

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.

7.2

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Castellani, Veraldi, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

sopprimere	ı artıcoto.	

7.3

Giaretta, Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Cambursano, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Sopprimere	l'articolo.	

7.4

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Castellani, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, e ad essa compete l'emanazione» fino alle parole: «8 giugno 2001, n. 327» con il seguente periodo: «Per le procedure espropriative si seguono le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## 7.5

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Castellani, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

#### 7.6

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Castellani, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La lettera c), comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 è sostituita dalla seguente lettera:

"c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade"».

Conseguentemente sopprimere la lettera d), comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

## 7.7

Donati, Brutti Paolo, Ripamonti, Castellani, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di stabilire con precisione i compiti della nuova società, in relazione ai trasferimenti da parte del bilancio dello Stato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con Anas Spa un Contratto di Programma triennale, a partire dal 1º gennaio 2003 ogni tre anni, in cui viene definito il Piano degli investimenti in relazione ai nuovi interventi e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e autostradale concessa a Anas Spa. Il Contratto di Programma triennale è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere favorevole del CIPE e il parere delle competenti commissioni parlamentari».

7.8

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

# 7.9

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Alla lettera b), comma 3, dopo le parole: «ivi compreso» aggiungere le seguente: «con esclusione della costruzione di nuovi tratti autostradali».

## 7.10

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Castellani, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Alla lettera b), comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, esprime un parere vincolante per quanto riguarda il ricorso a contratti di concessione a terzi da parte di Anas Spa per la costruzione di nuove strade e autostrade statali».

## 7.11

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Alla lettera b), comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel caso di costruzione di nuove autostrade, tra le modalità della presente lettera è inclusa anche la definizione di un massimo percentuale per i contratti di concessione a terzi».

## 7.12

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con l'Anas Spa, i programmi per la gestione, manutenzione, miglioramento, adeguamento ed ampliamento della rete stradale ed autostradale statali, con in evidenza i contratti di concessione a terzi. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei programmi».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## 7.13

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica».

## 7.14

Donati, Brutti Paolo, Ripamonti, Castellani, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

## 7.15

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di Anas Spa» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

# 7.16

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

## 7.17

Donati, Brutti Paolo, Ripamonti, Castellani, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «aspetti finanziari» aggiungere le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## 7.18

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di concessione» aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

# 7.19

Donati, Brutti Paolo, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

## 7.20

Donati, Ripamonti, Brutti Paolo, De Petris, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione della società» con le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

## 7.21

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 6, dopo le parole: «ad eccezione» aggiungere le seguenti: «di un membro del consiglio di amministrazione designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e».

# 7.22

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quando disciplinato dal successivo periodo, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 codice

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente Anas Spa».

7.23

Donati, Brutti Paolo, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 12, dopo le parole: «in via transitoria» aggiungere le se-guenti: «e comunque per non oltre un anno dall'approvazione della presente legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 5 luglio 2002».

7.24

Donati, Brutti Paolo, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 12, sostituire le parole da: «per la medesima durata della carica attualmente ricoperta» con le seguenti: «per non oltre un anno».

## ORDINI DEL GIORNO

**G7.1** 

Donati, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Turroni, Zancan

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione in legge del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, visto che:

all'articolo 7 si norma la trasformazione dell'ANAS, ente nazionale per le strade, in società per azioni;

all'articolo 7 comma 2 si definisce il contenuto del rapporto concessorio che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà istituire con l'ANAS SpA e, tra i compiti (elencati all'art. 2, dalla lettera *a*) alla lettera *g*) alla lettera *l*) del decreto legislativo n. 143 del 1994) si individua anche «la costruzione di nuove strade stradali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione»;

### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

considerato che:

con l'art. 7 quindi lo Stato delega, a titolo di concessione, ad un soggetto di diritto privato la facoltà di rilasciare a sua volta concessioni per la costruzione di nuove strade e autostrade;

considerato inoltre che:

nella convenzione di concessione tra ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e ANAS spa, si dovranno prevedere – all'art. 7 comma 3 lettera b) – le modalità per il ricorso di ANAS spa alla concessione di costruzione:

impegna il Governo:

a subordinare al parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari qualsiasi ricorso da parte di ANAS spa alla concessione di costruzione per nuove autostrade e per nuove strade extraurbane principali di cui rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) del comma 2, art. 2 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni.

## **G7.2**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

il Governo ha deciso la trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS in società per azioni, al fine di garantire l'efficienza e la maggiore tempestività degli interventi sulle reti stradali di competenza statale:

a tal fine appare indispensabile preservare e potenziare una articolazione territoriale dell'ANAS Spa, idonea a garantire un rapporto diretto di costruttività e continua collaborazione con le diversi istituzioni locali;

tale esigenza è particolarmente avvertita nel Mezzogiorno, in considerazione dei tanti problemi che investono la rete stradale delle regioni del Sud, nonché delle tante esigenze che attendono, con le nuove competenze, da tempo, risposte adeguate,

impegna il Governo:

ad assicurare che l'assetto organizzativo e l'articolazione territoriale dell'ANAS Spa prevedano la creazione di un'adeguata struttura nell'ambito della nuova società per azioni per la più efficiente e pronta programmazione e gestione degli interventi e delle opere da realizzare sulla rete stradale e autostradale di competenza dell'ANAS, nel Mezzogiorno, in un rapporto di proficua collaborazione con gli enti locali.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### G7.3

Veraldi

Il Senato,

premesso che:

il Governo ha deciso la trasformazione dell'Ente Nazionale per le strade ANAS in società per azioni, al fine di assicurare la più efficiente e tempestiva degli interventi e dei programmi di investimento sul sistema delle reti stradali di competenza statale;

a tal fine appare indispensabile concentrare le riserve e gli spazi – nel quadro di un'adeguata ed oculata programmazione delle attività dell'ANAS S.p.a. – per concorrere e per rendere più rapida la realizzazione di alcune infrastrutture stradali, essenziali per il sistema delle comunicazioni e per i processi di sviluppo economico e produttivo dell'intero Mezzogiorno; fra queste infrastrutture strategiche rientra sicuramente l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori di ammodernamento procedono con estrema ed esasperante lentezza;

## impegna il Governo:

a sollecitare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, a disposizione dell'ANAS S.p.a., anche per concorrere al finanziamento dei lavori di realizzazione della terza corsia e di messa in sicurezza dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, lungo l'intero tracciato di 443 chilometri.

### **G7.4**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 1626, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, non motivate dal carattere d'urgenza, riguardanti il riassetto di alcuni enti pubblici, tra i quali l'ANAS (all'articolo 7) e che tali interventi mal si prestano ad un'organica e adeguata disciplina normativa mediante lo strumento del decreto-legge;

l'unico esito della riforma in materia è la trasformazione dell'A-NAS in società per azioni, motivata dal governo come strumento moderno e flessibile per il miglioramento e l'adeguamento delle strade e autostrade e che, tuttavia, per tale riassetto sono necessari futuri adempimenti che renderanno effettivamente applicabile il provvedimento in esame, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 23 agosto del 1988;

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

con le disposizioni in esame non si raggiungeranno immediatamente gli obiettivi prefissati, a conferma della non necessità di intervenire tempestivamente in un settore che avrebbe richiesto invece un adeguato e approfondito dibattito e un'organica riforma,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative normative volte ad una riforma organica al fine di realizzare anche un «Piano nazionale della sicurezza stradale» con l'intento di indirizzare, coordinare le azioni e colmare le lacune strutturali e a predisporre, con la prossima legge finanziaria, la destinazione di risorse adeguate a far fronte all'inadeguatezza degli investimenti fino ad ora previsti in materia di infrastrutture e investimenti per il miglioramento della rete, della circolazione e della sicurezza stradale.

### **EMENDAMENTI**

8.1

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.

8.2

Cortiana, Pizzinato, De Petris, Giaretta, Ripamonti, Boco, Carella, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

### «Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel li-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

mite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

8.3

Pizzinato, Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «compiti», aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto attribuito ai Comitati olimpici nazionali dalla Carta olimpica e le altre competenze previste dalle norme di carattere sportivo del citato decreto legislativo».

### Conseguentemente:

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono designati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono eletti in seduta plenaria dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale del CONI garantendo la rappresentanza di atleti e tecnici, provata capacità e esperienza in ambito sportivo e assicurando altresì che non siano stati componenti di organi del CONI che non siano stati dipendenti dell'Ente stesso;

al comma 8, sostituire la parola: «annuale» con le seguenti: «avente durata quadriennale in conformità con la cadenza dei mandati olimpici. In sede di prima applicazione il contratto potrà avere durata fino alla prossima scadenza del attuale quadriennio olimpico;

sostituire il comma 11 con il seguente: «Per il personale alle dipendenze del Coni la situazione rimane invariata sino alla definizione del piano industriale e della pianta organica del Coni Servizi spa, nonché ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

della nuova pianta organica del Coni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali».

8.4

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 2, dopo le parole: «per azioni», aggiungere le seguenti: «interamente pubblica».

8.5

RIPAMONTI, PIZZINATO, DE PETRIS, CASTELLANI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «per azioni», aggiungere le seguenti: «interamente pubblica».

8.6

De Petris, Cortiana, Pizzinato, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «Coni Servizi spa», aggiungere le se-guenti: «Ente pubblico non economico».

**8.7** 

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 6, sopprimere gli ultimi due periodi.

8.8

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto di lavoro del personale del Coni alle dipendenze dell'Ente al momento della trasformazione in Coni Servizi Spa, prosegue e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

8.9

Pizzinato, Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il personale trasferito alle dipendenze della Coni Servizi SpA ha diritto di optare, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, tra il passaggio alla Coni Servizi oppure rimanere alle dipendenze della pubblica amministrazione. I criteri applicativi saranno definiti sentite le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito alla Coni Servizi SpA che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione della società eventualmente verificatosi nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, ha diritto ad essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici di anzianità contributiva si applicano gli istituti di sostegno al reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n 662 La Coni Servizi SpA può adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori interessati. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data».

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 11, valutato in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

### ORDINI DEL GIORNO

### G8.1

BARELLI

## Il Senato della Repubblica,

considerata la particolare difficoltà finanziaria del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) provocata dalla forte diminuzione (oltre il 50 per cento) delle entrate del Totocalcio a causa della politica non lungimirante dei Governi precedenti attuata con l'istituzione di nuovi giochi in concorrenza tra loro:

considerato che l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, stabilisce la gestione unitaria dei giochi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato necessaria per eliminare sovrapposizioni di competenze e razionalizzare l'intero sistema dei giochi in Italia, indispensabile per aumentare gli introiti derivanti dai giochi stessi ed in particolare quello del Totocalcio che, attraverso tale coordinamento, avrà un notevole incremento delle entrate da destinare allo sport italiano;

considerato che l'articolo 8, commi 1 e 2, prevede che l'ente pubblico CONI per l'espletamento dei suoi compiti si avvarrà della Società CONI Servizi SpA di nuova costituzione;

ritenuto che tale nuova Società contribuirà, mantenendo autonomo il CONI e il movimento sportivo italiano, succedendo tra l'altro in tutti i rapporti attivi e passivi al CONI ente pubblico e sanando di conseguenza l'attuale stato di crisi e garantendo, inoltre, un'azione più dinamica e indispensabile allo sviluppo futuro dello sport in Italia;

considerato che l'articolo 8 comma 11 prevede che il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze del CONI Servizi SpA;

considerato che l'asse portante del movimento sportivo italiano è rappresentato dalle oltre centomila associazioni sportive dilettantistiche e che la crisi del CONI ha investito anche questo indispensabile ambito di attività sociale che ha garantito fino ad oggi l'attività motoria di base ed agonistica a tutti i cittadini italiani,

## impegna il Governo a:

individuare con certezza la modalità di attribuzione delle risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria, così come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138;

garantire, attraverso le pertinenti azioni contabili e di bilancio, in attesa della piena entrata a regime del citato decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, il superamento dell'attuale situazione di grave crisi economica che rischia di mettere irreparabilmente in ginocchio l'intero movi-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

mento sportivo italiano prima del godimento dei benefici prodotti dall'attuazione del decreto-legge n. 138;

garantire il pieno mantenimento del posto di lavoro e dei diritti acquisiti dai lavoratori dell'ente pubblico CONI nel passaggio alle dipendenze della CONI Servizi SpA, anche attraverso ulteriori strumenti oltre quelli già individuati dal citato decreto dando piena tranquillità alla compagine lavorativa impegnata da sempre nello sviluppo dello sport in Italia;

individuare con lo strumento legislativo appropriato tutte le forme di tutela e di valorizzazione dell'attività delle associazioni sportive in Italia attraverso gli attesi accorgimenti di carattere fiscale e normativo volti a garantire e a stimolare la crescita e lo sviluppo del movimento sportivo italiano:

confermare la volontà da sempre manifestata tesa a promuovere e valorizzare ulteriormente l'autonomia del CONI e dell'intero movimento sportivo italiano.

## G8.2

CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Il Senato in merito alla discussione del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 recante «Interventi urgenti in materia tributaria di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate»;

### premesso che:

lo sport ha sempre rappresentato nei suoi vari aspetti un settore importante della vita sociale di ogni paese;

il Coni, le federazioni sportive e gli altri organi rappresentativi dello sport tianno da sempre avuto un proprio spazio istituzionale a garanzia di un'autonomia da più parti riconosciuta;

il presidente del Coni ha più volte sensibilizzato il parlamento in merito alla crisi economica che attraversa l'ente, con gravi ripercussioni, soprattutto, sulla partecipazione italiana nelle varie discipline sportive ai diversi appuntamenti internazionali;

il personale del Coni e delle federazioni sportive dopo numerosi interventi legislativi del settore non ha ancora avuto chiarimenti rispetto al proprio inquadramento giuridico lavorativo,

# impegna il Governo:

a garantire al Coni e alle federazioni sportive la più ampia autonomia gestionale per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

ad assicurare la funzione sociale e la rilevanza pubblica del Coni quale ente posto a tutela dello sport italiano;

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

a dare le opportune garanzie ai dipendenti del Coni e delle federazioni sportive circa il proprio status giuridico e ai diritti lavorativi acquisiti;

ad organizzare una sessione pubblica dedicata allo sport dove affrontare le problematiche legate alla politica sportiva e agli interventi finanziari necessari.

### G8.3

Pizzinato, Caddeo, Pasquini, Giaretta, Brunale, Ripamonti, Battaglia Giovanni, Bonavita, Turci, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Cambursano, Marini, Marino, Michelini, Scalera

Il Senato della Repubblica, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1626, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»;

#### considerato che:

all'articolo 8 del disegno di legge si prevede il riassetto del Coni, suscitando più di una perplessità;

tale misura – con la soppressione dell'articolo 6 – non tiene conto della complessità e della ricchezza dello sport dilettantistico, con oltre 100.000 società sportive e 8 milioni di italiani che lo praticano;

questa realtà ha bisogno complessivamente di una nuova normativa generale e di un sostegno da parte dello Stato, che non si esauriscono nell'intervento previsto dal presente disegno di legge,

## impegna il Governo:

- a emanare al più presto una legge quadro per lo sport che superi fra l'altro anche le norme del 1942;
- a prevedere una normativa specifica sulle società dilettantistiche sportive e gli Enti di promozione sportiva, e sulle relative misure fiscali (agevolazioni per l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP) per quanto concerne le sponsorizzazioni;
- a definire un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali, che, fra l'altro, svolgono attività di manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo;
- a sviluppare tutte le iniziative affinchè sia pienamente attuato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nel mondo dello sport e nelle società sportivi maschili e femminili;

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

a occuparsi in modo concreto – in accordo con le organizzazioni sindacali – del destino occupazionale dei 2500 dipendenti del CONI a rischio in seguito alle misure adottate dal presente decreto;

ad assicurare le necessarie risorse agli enti locali per la ristrutturazione degli impianti sportivi e per il Fondo di garanzia per le società sportive dilettantistiche.

### **G8.4**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

il decreto di riforma del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) prevede il passaggio di tutto il personale dipendente da tale Ente pubblico alla istituenda società servente «CONI Servizi Spa»;

i tempi e le modalità di tale passaggio non consentono ai lavoratori del CONI l'esercizio di una opzione, abituale in tutti i casi analoghi, tra l'accettazione del passaggio al soggetto privato e la permanenza nell'attuale *status* di lavoro transitando volontariamente presso altra pubblica amministrazione;

va valutata la necessità sociale di garantire ai lavoratori del CONI sia il mantenimento della stabilità occupazionale che il recupero della facoltà di opzione;

la particolare esperienza lavorativa maturata dal personale CONI rappresenta un patrimonio di rara professionalità da tutelare e che a tali operatori deve essere riconosciuta una considerevole parte del merito per i grandi successi ottenuti dallo sport italiano pur a fronte della grave situazione economica ed organizzativa in cui essi hanno operato,

## impegna il Governo:

a prevedere nel decreto, che fisserà le modalità del passaggio del personale, gli strumenti per consentire, in fase di prima applicazione, al personale transitato dal CONI alla CONI Spa l'applicabilità delle norme di mobilità volontaria previste per il personale pubblico, in ciò favorendo per quanto possibile il passaggio ad amministrazioni pubbliche operanti nel settore dello sport e del tempo libero;

ad adoperare, anche quale azionista unico della CONI Servizi Spa, perché la fase di avvio ed assestamento di tale nuova società, fase stimata in due anni, non preveda riduzioni di personale se non per dimissioni volontarie, anche incentivate, o per raggiungimento dei limiti di età pensionabile.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### **G8.5**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

preso atto della costituzione di una società per azioni con la denominazione «CONI servizi Spa», prevista dall'articolo 8 del provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a garantire, nelle forme opportune, la partecipazione delle Regioni al capitale societario e all'amministrazione della società.

### G8.6

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 16-sexies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, convertito con modificazioni dalla legge n. 16 del 2002, ha previsto un contributo straordinario nel limite massimo di Euro 103.291.000 per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva;

il presente provvedimento prevede tra l'altro il riassetto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

impegna il Governo,

a voler verificare, prima di concedere nuovi contributi economici al CONI, se e come sia stato utilizzato il contributo straordinario previsto nella citata legge e quali interventi in relazione ai compiti istituzionali e al potenziamento dell'attività sportiva siano stati posti in opera dal CONI a seguito di detto contributo.

**G8.7** 

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

il Governo ha emanato con il decreto legge in esame nuove norme relative al CONI;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

con tale decreto legge vengono introdotti nuovi meccanismi finanziari nel rapporto fra lo Stato e il Comitato Olimpico Italiano;

tali meccanismi hanno immediata ricaduta sulle federazioni sportive nazionali e di conseguenza sul complesso delle società sportive dilettantistiche.

## impegna il Governo:

in sede di attuazione della nuova normativa a vigilare affinché nessun contributo, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta sia erogato a società aventi scopo di lucro.

#### G8.8

Castellani, Giaretta, D'amico, Cambursano

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 1626, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche, nella formulazione presentata alla Camera, un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, riguardanti il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

il Governo non ha tenuto conto dei richiami dello stesso Presidente della Repubblica inerenti l'emanazione e la conversione dei decreti legge nel rispetto dei vigenti presupposti costituzionali e ordinamentali e non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame,

## impegna il Governo:

a prevedere successivi interventi normativi al fine di favorire le politiche e gli interventi degli enti pubblici e delle autonome organizzazioni dello sport, anche mediante l'istituzione del «Consiglio Nazionale dello sport», a cui assegnare le seguenti funzioni: *a)* promuovere ricerche sullo stato della pratica sportiva come diritto per tutti i cittadini e produrre annualmente una relazione in collaborazione con istituti specializzati per l'azione delle istituzioni pubbliche; *b)* proporre interventi pubblici di carattere nazionale in materia di tutela, prevenzione e informazione sanitaria delle attività sportive di impiantistica sportiva, di organizzazione del territorio e di sostegno alle attività dello sport dilettantistico; *c)* promuovere campagne di sensibilizzazione a favore dello sport per tutti, inteso come strumento di crescita personale e collettiva per la salute e contro ogni forma di intolleranza e razzismo nello sport.

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

### G8.9

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

con il decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 il Governo ha introdotto nuove norme relative al finanziamento del Comitato Olimpico Italiano;

con proprie procedure il CONI ripartisce le risorse fra le varie Federazioni sportive;

la Federazione Italiana Sport disabili ha più volte manifestato la propria difficoltà a garantire adeguati livelli di pratica sportiva ai propri affiliati data l'esiguità delle somme messe a disposizione;

lo sviluppo dello sport per disabili rappresenta uno degli indicatori più attuali del livello di sensibilità e civiltà di un sistema sportivo e di un popolo;

tale attività sportiva è sempre più necessaria a garantire l'inserimento e il reinserimento di cittadini colpiti da disabilità fisica e mentale;

la pratica sportiva è per le famiglie con disabili un elemento di sollievo nella vita familiare,

impegna il Governo:

ad emanare direttive atte a garantire che il 2 per cento del finanziamento al CONI sia destinato all'attività sportiva per atleti disabili.

### **EMENDAMENTI**

## 9.1

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.

9.2

Ripamonti, De Petris, Castellani, Giaretta, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere l'articolo.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

### «Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9.3

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 3.

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

### ORDINI DEL GIORNO

### **G9.1** (testo corretto )

Baio Dossi, Boldi, Liguori, Carella, Gaglione, Tomassini, Carrara, Cozzolino, Bianconi, Semeraro, Danzi, Fasolino, Bettoni Brandani

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge AS 1626, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»,

## premesso che:

da ormai 4 anni i farmaci basati sulle molecole acetilcolinesterasiche, ossia i farmaci sintomatici in grado di rallentare il decorso della malattia e di migliorare la qualità di vita dei malati di Alzheimer, sono disponibili anche in Italia:

da un periodo di tempo ancora più lungo tali farmaci sono utilizzati in tutto il mondo e sono l'unico trattamento efficace per i malati di Alzheimer:

da 2 anni tali farmaci, nell'ambito del progetto Cronos del Ministero della Salute, sono stati inseriti in fascia A;

il progetto Cronos si sta avviando a conclusione,

impegna il Governo,

ad assicurare che nel nuovo prontuario farmaceutico tali farmaci continuino ad essere disponibili in fascia A solo dietro prescrizione del medico specialista.

### G9.2

Pedrizzi, Salerno, Kappler

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge AS 1626, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»,

premesso che nel contesto mondiale delle materie prime farmaceutiche e, in particolare, dei prodotti attivi farmaceutici, il nostro Paese occupa una posizione di primo piano, dal momento che la produzione italiana rappresenta l'11,5 per cento dell'intero mercato mondiale di materie

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

prime farmaceutiche (principi attivi e intermedi) e il 14,7 per cento dei soli principi attivi;

avuto presente che l'esportazione di principi attivi rappresenta 1'85 per cento dell'intera produzione italiana ed è rivolta verso i grandi produttori internazionali di medicinali generici, cioè di farmaci la cui produzione non è più coperta da brevetto;

considerato che i produttori italiani di materie prime per l'industria farmaceutica e dei principi attivi perderanno la loro posizione di eccellenza nei prossimi due anni se non si interviene per modificare la legge 19 ottobre 1991, n. 349, che ha consentito nel nostro Paese di prolungare la copertura del brevetto farmaceutico oltre i cinque anni previsti dal regolamento CEE 1768/92; constatato che la legge n. 349 del 1991 aveva riconosciuto ai titolari di un brevetto per un'invenzione industriale, avente effetti in Italia e per oggetto un medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, un certificato complementare di protezione con una durata massima di diciotto anni;

visto che il successivo regolamento CEE, pur stabilendo norme uniformi per tutti gli Stati membri in relazione al rilascio del predetto certificato con effetto dal 2 gennaio 1993, ha fatto salvi i diritti acquisiti prima della data della sua pubblicazione sulla G.U.C.E.; considerato quindi che la legge n. 349 del 1991, pur essendo stata superata dal regolamento CEE 1768/92, continua a produrre i suoi effetti, penalizzando uno dei settori di punta della chimica fine del nostro Paese, non permettendo all'industria, italiana delle materie prime farmaceutiche di sviluppare i principi attivi i cui brevetti scadranno presto nel resto dell'Europa;

premesso che il soppresso articolo 6 del disegno di legge in esame, modificando la legge n. 349 del 1991, consentiva la produzione per l'esportazione dei medicamenti e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione,

## impegna il Governo:

a riesaminare attentamente la materia in considerazione dei benefici che può produrre al sistema Italia in vista di una maggiore concorrenza e di una significativa riduzione della spesa sanitaria; a rimuovere al più presto i vincoli che impediscono l'esportazione dall'Italia dei medicamenti e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione verso i Paesi dove tali certificati siano scaduti.

## **G9.3**

Boldi, Franco Paolo

Il Senato,

al fine di garantire la massima trasparenza sull'attività della CUF, relativa alla redazione del prontuario farmaceutico,

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

# impegna il Governo:

a rendere accessibile le motivazioni e i criteri adottati in fase di redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN, come previsto dal decreto ministeriale 9 maggio 1995, n. 331 del Ministero della sanità, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### G9.4

Tomassini

Il Senato,

Premesso che:

le regioni che hanno applicato i *tickets* sui prodotti farmaceutici hanno già conseguito una riduzione della stessa stimabile intorno al 10 per cento;

occorre cautelarsi dal rischio di togliere dal prontuario farmaceutico farmaci utili, introducendo in tal modo elementi discriminatori;

si dovrebbe pertanto evitare il rischio che un ulteriore intervento incida oltre il necessario,

## impegna il Governo:

ad istituire un Osservatorio che tenga conto degli effetti già conseguiti e, solo qualora questi fossero giudicati insufficienti, si dovrebbe pensare ad una manovra di tipo aggiuntivo;

a far sì che l'eccezione prevista dal comma 5 dell'articolo 9, che estende l'applicazione del meccanismo, fino ad ora limitato a farmaci generici, a tutti i medicinali, ad eccezione del caso di brevetto inerente al principio attivo, ricomprenda anche le biotecnologie, gli aggiornamenti di processo e le indicazioni innovative;

ad abrogare, con successivo provvedimento di legge, e, al massimo, con la legge finanziaria per il 2003, il comma 9-ter del decreto legge n. 63 del 2002 convertito in legge dalla legge n. 112 del 15 giugno 2002; e di impartire nel frattempo, disposizioni perchè il comma 9-ter dell'articolo 3 del decreto legge n. 63 del 2002 non si applichi alle istruttorie in corso, presso il Ministero della salute, alla data del 1º giugno 2002 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio o di ammissione alla rimborsabilità:

ad assicurare nel nuovo prontuario la fruibilità dei farmaci con costo eccedente il tetto massimo rimborsabile, nei limiti del suddetto livello massimo di rimborsabilità;

che la redazione dell'elenco dei farmaci venga effettuata a decorrere dal 1º gennaio 2003, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

### G9.5

Mascioni, Baio Dossi, Carella, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Gaglione, Liguori, Longhi, Tonini

Il Senato,

premesso che:

è importante, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantire una adeguata risposta farmacologica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche,

# impegna il Governo:

- a garantire la gratuità dei farmaci innovativi che riguardano le patologie croniche, ad alta mortalità ed invalidanti;
- a tener conto, nella riclassificazione del prontuario, di fattori guida quali il metodo di rilascio e d'azione del farmaco, gli effetti collaterali, il principio attivo;
- a garantire comunque la libertà di scelta terapeutica per i medici affinché le cure prescritte siano appropriate alla singola situazione patologica.

## **G9.6**

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, TONINI

Il Senato,

Premesso che:

il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge n. 138 del 2002 prevede che la revisione annuale del prontuario terapeutico sia effettuata in base al criterio costo/efficacia;

## Considerato che sarebbe opportuno:

- a) escludere dal meccanismo di riclassificazione secondo il criterio costo/efficacia i farmaci di cui al comma 5, per i quali vige un meccanismo autonomo di prezzo di rimborso di riferimento;
- b) definire il «campo» entro cui si deve esercitare il potere di riclassificazione secondo il criterio costo/efficacia, in modo da assicurare il massimo di omogeneità nei confronti tra farmaci diversi e, quindi, le minori ricadute negative possibili sui pazienti (obiettivo che può raggiungersi se la riclassificazione viene effettuata a livello ATC non superiore al IV);
- c) definire la «sorte» dei farmaci con costo/efficacia giudicato eccedente rispetto ad un limite predeterminato, nel senso di prevederne il

### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

mantenimento in rimborsabilità con un prezzo di rimborso uguale al costo massimo rimborsabile. E ciò:

in analogia con il meccanismo relativo ai farmaci non coperti da brevetto (comma 5);

per lasciare comunque una parziale libertà di scelta al medico nella prescrizione del farmaco che egli, secondo scienza e coscienza, ritiene più adatto al paziente;

## impegna il Governo:

ad applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legge 138/2002:

a livelli di ATC non superiore al IV°;

escludendo dal campo di applicazione del criterio costo/efficacia i farmaci di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 646/2002;

assicurando, in ogni caso, la fruibilità, per i pazienti, dei farmaci con costo eccedenti il tetto massimo rimborsabile, nei limiti del suddetto livello massimo di rimborsabilità.

**G9.7** 

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

vista la situazione di precarietà e incertezza per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie in cui si troveranno milioni di anziani a seguito della conversione in legge del decreto legge n. 138;

visto che tale decreto, di fatto, costringe le Regioni ad aumentare i *tickets* e la partecipazione della spesa a carico dei cittadini;

considerato che il rapporto costo beneficio posto alla base delle valutazioni del ministro per il «delisting» rischia di introdurre surrettiziamente un ticket ignobile, a danno dei cittadini ed in particolare degli anziani malati, ponendo a carico di questi la differenza tra il costo del farmaco appropriato, usato da anni, ed uno meno costoso e diverso;

## impegna il Governo:

- a) ad esplicitare che la soppressione semestrale della anticipazione alle Regioni deve intendersi come possibilità, a richiesta, di anticipare anche l'intero importo;
- b) ad esplicitare che la valutazione costo/beneficio si riferirà all'ambito di categorie omogenee di farmaci, che mantengano per il paziente stessa efficacia, stessi effetti collaterali e medesime controindicazioni.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

### **G9.8**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato

vista la preoccupazione per i rischi di esclusione dalla rimborsabilità di farmaci innovativi per la tutela della salute di tutti i cittadini ed in modo particolare per i malati cronici, per i pazienti oncologici e per i portatori di malattie rare;

data altresì la preoccupazione per il futuro della ricerca scientifica e farmacologia nel nostro Paese a seguito di questi provvedimenti che disincentivano investimenti nella ricerca scientifica 80 posti in assenza di risorse pubbliche,

impegna il Governo:

ad operare per escludere dal divieto di rimborsabilità da parte del Sistema nazionale, a valenza per l'intero Paese, i farmaci innovativi, che la comunità medico scientifica nazionale ed internazionale ritiene indispensabile per migliorare la durata e la qualità di vita dei cittadini malati.

**G9.9** 

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che l'articolo 9 del disegno di legge n. 1626 che, per contenere la spesa farmaceutica utilizza esclusivamente il criterio costi/ efficacia;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che valorizzino l'autonomia professionale del medico di base nella prescrizione dei farmaci più adeguati a curare le patologie del suo utente e che nel contempo assicurino la gratuità dei prodotti terapeutici agli ammalati cronici e ai cittadini meno abbienti.

G9.10

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato

premesso che:

l'articolo 9 detta norme in materia di spesa farmaceutica,

impegna il Governo:

nel caso in cui la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda i limiti, ad istituire una apposita commissione, che includa una rappresen-

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

tanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale e della CUF per valutare l'entità dell'eccedenza per ciascuna classe terapeutica omogenea e identificare le misure necessarie.

# **EMENDAMENTI**

### 10.1

Caddeo, Coviello, Pasquini, Bonavita, Turci, Brunale, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

- «Art. 10. 1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate»;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- 1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, dei trasporti, della trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta».

## 10.2

Pizzinato, Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pasquini, Veraldi

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: delle costruzioni aggiungere le seguenti: dei trasporti.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del-

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

l'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.3

Battaglia Giovanni, Caddeo, Brunale, Bonavita, Pizzinato, Pasquini, De Petris

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «delle trasformazione dei prodotti» aggiungere le seguenti: «dell'agricoltura».

10.4

Morando, Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Caddeo, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

*Al comma 1, lettera* b), *sopprimere i capoversi 1-*bis, *1-*ter, *1-*quater, *1-*quinquies, *1-*sexies.

10.5

Brunale, Caddeo, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «un'istanza» con le seguenti: «una dichiarazione».

Conseguentemente: al medesimo periodo sostituire le parole: «medesima istanza» con le seguenti: «medesima dichiarazione» al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: 1-ter. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire del credito d'imposta per l'anno cui si riferisce il decreto stesso».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

### 10.6

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere il seguente periodo: «Qualora il credito d'imposta spettante risulti superiore all'ammontare del contributo de minimis concedibile sulla base della disciplina comunitaria, l'istanza deve essere corredata da un programma degli investimenti dal quale devono risultare gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali, che saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive entro il termine di sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto. L'attendibilità del programma dovrà risultare da certificazione rilasciata da un soggetto abilitato all'effettuazione della certificazione tributaria di cui all'art. 36, comma 1, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il costo della certificazione si aggiunge all'ammontare dei nuovi investimenti ammessi all'agevolazione.».

## 10.7

CASTELLANI, RIPAMONTI

Al comma 1 capoverso 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il credito d'imposta spettante risulti superiore all'ammontare del contributo de minimis concedibile sulla base della disciplina comunitaria, l'istanza deve essere corredata da un programma degli investimenti dal quale devono risultare gli obiettivi produttivi, economici e occupazionali, che saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive entro il termine di sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto. L'attendibilità del programma dovrà risultare da certificazione rilasciata da un soggetto abilitato all'effettuazione della certificazione tributaria di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il costo della certificazione si aggiunge all'ammontare dei nuovi investimenti ammessi all'agevolazione».

### 10.8

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, al secondo periodo, dopo le parole «in via telematica» aggiungere le altre: «la concessione o».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 10.9

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1 capoverso 1-quater aggiungere il seguente periodo: «La dichiarazione che precede deve essere corredata da certificazione di conformità dei nuovi investimenti effettuati alla documentazione contrattuale e contabile ad essi inerente, rilasciata da un soggetto abilitato all'effettuazione della certificazione tributaria di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. il costo della certificazione è deducibile dal reddito di impresa.».

### 10.10

Castellani

Al comma 1 capoverso 1-quater aggiungere, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione che precede deve essere corredata da certificazione di conformità dei nuovi investimenti effettuati alla documentazione contrattuale e contabile ad essi inerente, rilasciata da un soggetto abilitato all'effettuazione della certificazione tributaria di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Il costo della certificazione è deducibile dal reddito di impresa».

### 10.11

Coviello, Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini, Giaretta, Castellani, Ripamonti

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

#### 10.12

Michelini, Caddeo, Morando, Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Ripamonti, Scalera

Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Gli investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano soggetti alla disciplina precedente, anche se il momento considerato fiscalmente rilevante ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione avviene dopo l'entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale, iscritta, ai fini del bilancio 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantona-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

mento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 10.13

Pasquini, Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Ripamonti, Castellani, Giaretta

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le istanze escluse per esaurimento di fondi sono ammesse al beneficio per l'anno successivo. A tal fine l'Agenzia delle entrate cura la redazione di una graduatoria delle istanze, secondo l'ordine cronologico di presentazione. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 50 milioni di per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 10.14

Pizzinato, Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Petris, Ripamonti, Giaretta, Coviello, Castellani, Veraldi

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può destinare una quota fino a 100 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle disponibilità, aumentate per l'anno 2002 e per l'anno 2003 di importi corrispondenti, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 ottobre 2001, n. 383, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2004».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

### ORDINI DEL GIORNO

### G10.1

Pedrizzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1626, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»;

premesso che l'articolo 10 del disegno di legge n. 1626 modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconoscendo il contributo nella forma di credito di imposta anche alle imprese che operano nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che l'articolo 11 del disegno di legge 1626 estende l'agevolazione alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni ed integrazioni;

considerando che nell'Allegato 1 del Trattato citato sono compresi anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, equipara l'imprenditore ittico a quello agricolo;

considerato che dal sistema normativo comunitario e nazionale può desumersi l'equiparazione a tutti gli effetti del settore della pesca a quello dell'agricoltura sia perché sia tratta di due attività economiche primarie, sia in ragione del fatto che i due settori hanno discipline giuridiche fondate sugli stessi principi ispiratori,

## impegna il Governo:

a tener conto delle motivazioni riportate in premessa nell'applicazione della normativa in materia di credito d'imposta del settore agricolo e ad adoperarsi affinché possa considerarsi esteso, per l'effetto, il contributo di cui all'articolo 10 del disegno di legge n. 1626 alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### G10.2

AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1626, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»;

premesso che l'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconoscendo il contributo nella forma di credito di imposta anche alle imprese che operano nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che l'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 estende l'agevolazione alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni ed integrazioni;

considerando che nell'Allegato 1 del Trattato citato sono compresi anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, equipara l'imprenditore ittico a quello agricolo;

considerato che dal sistema normativo comunitario e nazionale può desumersi l'equiparazione a tutti gli effetti del settore della pesca a quello dell'agricoltura sia perché sia tratta di due attività economiche primarie, sia in ragione del fatto che i due settori hanno discipline giuridiche fondate sugli stessi princìpi ispiratori;

considerato che l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 59 del 24 luglio 2002 al punto 3.1 (ambito soggettivo), definendo il campo d'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio, n. 138, non ha considerato l'equiparazione del settore della pesca a quello dell'agricoltura ed ha ritenuto di escludere dall'applicazione dell'agevolazione il settore della pesca,

## impegna il Governo:

a tener conto delle motivazioni riportate in premessa nell'applicazione della normativa in materia di credito d'imposta del settore agricolo e a considerare esteso, per l'effetto, il contributo di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

### G10.3

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1626;

considerato che: l'articolo 10 del decreto legge n. 138 determina la potenziale esclusione di numerose imprese dall'agevolazione del credito di imposta;

impegna il Governo:

a prevedere che le istanze respinte per esaurimento dei fondi stanziati siano inserite, secondo l'ordine cronologico di arrivo, in un elenco valido ai fini dell'acquisizione del beneficio per l'anno successivo.

### G10.4

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legge in esame modifica la disciplina sulla cumulabilità tra il credito di imposta e le agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge n. 383 del 2001 disponendone la possibilità di cumulo;

tale disposizione che sembrerebbe andare incontro alle richieste del mondo imprenditoriale, di fatto peggiora la situazione in quanto contestualmente la norma prevede un limite di spesa;

le misure agevolative potrebbero risultare quindi insufficienti a compensare l'introduzione del limite di spesa;

infatti il nuovo meccanismo del limite di spesa potrebbe precludere del tutto l'accesso al regime agevolato per esaurimento delle risorse; impegna il Governo: a riconsiderare la norma per quelle imprese che effettuano nuovi investimenti non traendo alcun vantaggio né dalla Tremontibis, in quanto non hanno una media di riferimento, né eventualmente dal credito di imposta per i limiti di spesa previsti dalle nuove disposizioni di legge.

G10.5

**PICCIONI** 

Il Senato,

premesso che l'articolo 10 del disegno di legge n. 1626 modifica il comma 1 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconoscendo il contributo nella forma di credito d'imposta anche alle imprese che ope-

### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

rano nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che l'art. 11 del disegno di legge n. 1626 estende l'agevolazione alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato che nell'Allegato 1 del Trattato citato sono compresi anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, equipara l'imprenditore ittico a quello agricolo;

considerato che dal sistema normativo comunitario e nazionale può desumersi l'equiparazione a tutti gli effetti del settore della pesca a quello dell'agricoltura sia perché si tratta di due attività economiche primarie, sia in ragione del fatto che i due settori hanno discipline giuridiche fondate sugli stessi principi ispiratori,

## impegna il Governo:

a tenere conto delle motivazioni riportate in premessa nell'applicazione della normativa in materia di credito d'imposta del settore agricolo ed a considerare esteso, per l'effetto, il contributo di cui all'art. 10 del disegno di legge n.1626 alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

# EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

#### 10.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

## «Art. 10-bis.

1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno 2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare all'Institut Agricole Régional della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

- 2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 10.0.2

Pasquini, Caddeo, Brunale, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, De Petris, Ripamonti, Giaretta, Coviello, Castellani, Veraldi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

## «Art. 10-bis.

(Prestito d'onore)

1. Sono stanziati 250 milioni di euro a sostegno delle misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nel Mezzogiorno di cui all'articolo 9-*septies* della legge n. 608 del 1996.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

## "Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-lege, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad ade-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

rire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio"».

### **EMENDAMENTI**

## 11.1

Castellani, Pasquini, Caddeo, Morando, Bonavita, Turci, Brunale, D'amico, De Petris, Labellarte, Battaglia Giovanni, Bobbio Norberto, Pizzinato, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Al comma 1, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006».

## 11.2

DE PETRIS, BATTAGLIA GIOVANNI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai sensi di ogni altro regime di aiuto regionale o nazionale autorizzato».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

### 11.3

Battaglia Giovanni, Montagnino, Caddeo, Morando, Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Bobbio Norberto, Pizzinato, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione di opere di raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli e di capienza inferiore ai 2000 metri cubi».

### 11.4

Brunale, De Petris, Caddeo, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma I secondo i criteri di ammissibilità ed i requisiti di compatibilità stabiliti con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000».

### 11.5

CADDEO, BRUNALE, BONAVITA, BATTAGLIA GIOVANNI, PIZZINATO, PASQUINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «a valere sui bandi emanati dalle regioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10».

## 11.6

DE PETRIS, BATTAGLIA GIOVANNI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «e purchè la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'ente incaricato».

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 11.7

Pasquini, Bonavita, Turci, Brunale, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Bobbio Norberto, Pizzinato, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «175 milioni di euro.

Conseguentemente al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «75 milioni di euro» con le parole: «155 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro» con le parole: «20 milioni di euro».

## ORDINE DEL GIORNO

#### G11.1

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 1626, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo e contraddittorio;

il sistema di procedere del Governo contraddittorio, incoerente e confuso è riscontrabile in modo particolare all'articolo 11 del presente provvedimento, in quanto le agevolazioni per il settore agricolo sono inserite in un decreto legge proprio mentre la Carnera dei deputati ha appena approvato il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002 in materia di agricoltura;

tali interventi contenenti anche sistemi di semplificazione dei meccanismi di agevolazione destinati al settore agricolo avrebbero meritato tempi di discussione diversi da quelli imposti dalla ristrettezza dei tempi previsti per l'esame del disegno di legge di conversione di un decreto legge, per evitare che il ricorso agli strumenti di incentivazione non risulti difficoltoso per gli stessi agricoltori;

# impegna il Governo:

a prevedere in successivi interventi normativi un aumento delle risorse stanziate per i contributi per gli investimenti in agricoltura e a disporre ulteriori disposizioni in favore delle imprese agricole, affinché ven-

### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

gano ammessa al contributo alle condizioni e requisiti di compatibilità da stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, così come previsto dalla legge n. 388 del 2000.

# EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

### 11.0.1

De Petris, Coviello, Castellani, Giaretta, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

- 1. In favore degli operatori agricoli colpiti da emergenza siccità sono temporaneamente sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi.
- 2. Entro 90 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo, di concerto con le Regioni interessate, è tenuto ad emanare un idoneo strumento legislativo finalizzato a regolarizzare le posizioni contributive di cui al comma 1».

### 11.0.2

Battaglia Giovanni, Pasquini, Caddeo, Brunale, Bonavita, Pizzinato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2002 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agro pastorali in Sicilia sono concessi contributi una tantum per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto.

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

## Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 11.0.3

PASQUINI, CADDEO, BRUNALE, BONAVITA, BATTAGLIA GIOVANNI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

#### «Art. 11-bis.

- 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002 dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle Politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 185/92.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma precedente pari a 50 milioni di euro si provvede per quanto a 30 milioni di euro a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e per quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in una unica soluzione nell'anno 2003 incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

- 3 A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

## 11.0.4

BATTAGLIA Giovanni, Pizzinato, Caddeo, Brunale, Bonavita

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

- 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002 dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle Politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 185/92.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma precedente pari a 50 milioni di euro si provvede per quanto a 30 milioni di euro a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e per quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in una unica soluzione nell'anno 2003 incrementando la dotazione del

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3 A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 11.0.5

PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, PASQUINI, BRUNALE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di centri autorizzati di assistenza agricola)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto 12 marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero in prevalenza degli associati alle predette associazioni"».

## 11.0.6

Gruosso, Battaglia Giovanni, Caddeo, Brunale, Bonavita, Pizzinato, Pasquini, Coviello

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

1. Sono sospese fino al 31 marzo 2003 le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori agricoli della Basilicata per le operazioni di credito agrario inevase».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i co-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

muni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

## 11.0.7

Gruosso, Bonavita, Caddeo, Brunale, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

#### «Art. 11-bis.

1. In favore degli operatori agricoli delle regioni colpiti da emergenza siccità sono sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi, ed entro 180 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo, di concerto con le regioni interessate, è tenuto ad emanare un idoneo strumento legislativo finalizzato a regolarizzare le posizioni contributive».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel li-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

mite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

### 11.0.8

Gruosso, Battafarano, Coviello, Di Siena, D'andrea

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

1. In favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3 comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*) della legge n. 185 del 1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze è concesso l'esonero del 70 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

### «Art. 15-bis.

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinche gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

# 11.0.9

GRUOSSO, BATTAFARANO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

#### «Art. 11-bis.

1. In favore delle aziende zootecniche ricadenti in Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro per capo bovino adulto e 25 euro per capo caprino adulto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

# «Art. 15-bis.

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessi-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

vamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinche gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

## 11.0.10

GRUOSSO, BATTAFARANO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

# «Art. 11-bis.

1. Sono sospese fino al 31 marzo 2003 le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori agricoli della Basilicata per le operazioni di credito agrario inevase».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

# «Art. 15-bis.

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

### 11.0.11

GRUOSSO, BATTAFARANO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

## «Art. 11-bis.

1. In favore degli operatori agricoli delle regioni colpiti da emergenza siccità sono sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi, ed entro 180 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo, di concerto con le regioni interessate, è tenuto ad emanare un idoneo strumento legislativo finalizzato a regolarizzare le posizioni contributive».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

## «Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinche gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

### 11.0.12

Battaglia Giovanni, Pizzinato, Caddeo, Brunale, Bonavita, Pasquini

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

(Misure per il settore della sericoltura)

1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della sericoltura e colpite da fenomeni calamitosi tra l'anno 2000 fino al 31 dicembre

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inevase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 11.0.13

Battaglia Giovanni, Caddeo, Brunale, Bonavita, Pizzinato, Pasquini

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

(Misure a favore del settore agrumicolo siciliano)

- 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agricoltura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso tra l'anno 2000 fino al 31 dicembre 2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inevase.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

- n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

### 11.0.14

Bonavita, Caddeo, Brunale, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

#### «Art. 11-bis.

1. In favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*) della legge n. 185 del 1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze è concesso l'esonero del 70 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

# 11.0.15

Gruosso, Brunale, Caddeo, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

#### «Art. 11-bis.

1. In favore delle aziende zootecniche ricadenti in Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro/capo bovino adulto e 25 euro/caprino adulto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinche gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

## 11.0.16

Battaglia Giovanni, Caddeo, Brunale, Bonavita, Pizzinato, Pasquini

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

- 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.
- 2. All'onere do cui al precedente comma si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

# «Art. 15-bis.

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251, 869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

### **EMENDAMENTI**

#### 13.1

DE PETRIS, BATTAGLIA GIOVANNI, BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, D'AMICO, LABELLARTE, MORANDO, CADDEO, BOBBIO NORBERTO, PIZZINATO, CAMBURSANO, GIARETTA, MARINI, MARINO, MICHELINI, RIPAMONTI, SCALERA

Sopprimere il comma 4.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 13.2

PASQUINI, CADDEO, BRUNALE, BONAVITA, BATTAGLIA GIOVANNI, PIZZINATO

Al comma 4, dopo le parole: «disposizioni di attuazione», aggiungere le seguenti: «previa formale autorizzazione delle regioni interessate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002 di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 13.3

COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA, TURRONI

All'articolo 13, sopprimere i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

### «Art. 13-bis.

(Misure urgenti per le aziende agricole danneggiate dalle eccezionali siccità verificatesi negli anni 2000, 2001 e 2002).

- 1. Alle aziende agricole, singole ed associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 200, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalità in essa previste, come integrate dalle procedure e modalità previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1993, n. 250, e dal decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999, e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le autorizzazioni di impegno di cui all'articolo 13, comma 4-octies, e inoltre, quanto a 50 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002 e 2003, mediante incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n.185, da attuare mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

13.4

Gruosso, Battafarano, Coviello, Di Siena, D'andrea

Dopo il comma 4, sostituire dal comma 4-bis fino alla fine dell'articolo con i seguenti:

«4-bis. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2002 e di 200 milioni di euro per l'anno 2003, per il finanziamento di interventi di sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità nelle annate agrarie 2001-2002 e 2002-2003. Le procedure di gestione delle risorse aggiuntive di cui al precedente comma 5, nonché le tipologie di intervento sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, hanno titolo agli interventi tutte le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica sostituisce a tutti gli effetti la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e la conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 2, comma 2 della stessa legge. Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le Regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che avranno effettuato i nuovi investimenti di cui all'articolo 2 della presente legge. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subito in termine di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa.

*4-quater.* All'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è aggiunta infine la seguente lettera:

"h) un contributo per l'annata agraria 2001-2002, nella misura massima del 90 per cento dei contributi irrigui non riscossi, a favore dei consorzi di bonifica operanti nelle aree del Mezzogiorno, qualora a causa della siccità, abbiano dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua di irrigazione, ed abbiano conseguentemente concesso alle imprese agricole l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente lettera sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministro delle politiche agricole e forestali".

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

4-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica di cui al comma 3.

4-sexies. In deroga all'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è concesso l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano presentato apposita domanda all'ente impositore e relativa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 13 valutati in 683,508 milioni di euro per l'anno 2002, 847,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 333,508 milioni di euro per l'anno 2002, 497,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 12; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004 mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4».

13.5

Coviello, D'andrea, Di Siena, Gruosso, Ayala, De Petris

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «integrate dalle disposizione del presente articolo» con le seguenti: «integrate dalle procedure e modalità previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1993, n. 250, e dal decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999, e per almeno tre annate

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

agrarie anche non consecutive, che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185».

Conseguentemente sostituire i commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies con il seguente:

«4-ter. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 4-bis si provvede mediante le autorizzazioni di impegno di cui al comma 4-octies e inoltre, quanto a 50 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002 e 2003, mediante incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, da attuare mediante corrispondere riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### 13.6 (testo 2)

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire il comma 4-ter con il seguente:

«4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1994-2000, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, o sono incluse nei territori di cui all'ordinanza ministeriale n. 3224 del 28 giugno 2002 di Protezione civile del Ministro degli Interni, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, con preammortamento triennale, per il pagamento di passività pregresse ed a scadere, derivanti dall'attività agricola e zootecnica ivi compresi i contributi dovuti agli enti previdenziali per i contributi propri del titolare e quelli della manodopera dipendente. Possono essere oggetto di intervento di cui al comma precedente le esposizioni contratte prima del decreto regionale di delimitazione. Le provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono concesse altresì alle aziende serricole, singole e associate, e alle cooperative agricole che hanno subìto nel corso delle annate agrarie 2000, 2001 e 2002, danni per effetto di eventi calamitosi dichiarati di carattere eccezionale con i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali. Alle medesime aziende, danneggiate nel periodo dal 1992 a maggio 2002, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, sono concesse altresì le agevolazioni di cui alla legge 30 gennaio 1991, n. 31».

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

Conseguentemente all'articolo 15 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 4-ter, valutato in euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

# 13.7

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 4-nonies, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «l'attuazione del Programma d'azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e».

# 13.8

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 4-nonies, dopo la parola: «realizzazione», inserire le seguenti: «la manutenzione ottimale della rete idrica esistente ai fini della riduzione del fenomeno della dispersione».

1 . . . .

### 13.9

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 4-nonies, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «il monitoraggio e la repressione del fenomeno dell'uso illegittimo e della captazione abusiva di risorse idriche,».

,

#### 13.10

Gruosso, Battafarano, Coviello, Di Siena, D'andrea

Al comma 4-nonies, primo periodo, sostituire le parole: «15,494 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Conseguentemente sostituire il secondo periodo dello stesso comma con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15,494 milioni di euro a decorrere dal 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 14,506 milioni a decorrere dal 2002, l'accantonamento relativo allo stesso Ministero dell'economia e delle finanze».

13.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4-nonies sostituire le parole: «15,494 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».

13.12

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 4-decies aggiungere i seguenti:

«4-undecies. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico.

4-duodecies. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-undecies, valutato in euro 20 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

### 13.13

Coletti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-undecies. indipendentemente da quanto previsto dalla legge n. 185 del 1992, ogni singola azienda agricola, nella totalità della sua estensione, che ha subito, per ogni annata agraria, danni superiori al 35 per cento, accertati dalle strutture periferiche delle Regioni, può accedere alle provvidenze di cui al presente disegno di legge».

### 13.14

Caddeo, Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Labellarte, Morando, Battaglia Giovanni, Bobbio Norberto, Pizzinato, Cambursano, Giaretta, Marini, Marino, Michelini, Ripamonti, Scalera

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-undecies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, hanno titolo agli interventi tutte le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica sostituisce a tutti gli effetti la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e la conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge. Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che avranno effettuato nuovi investimenti. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subìto in termine di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa.

4-duodecies. In deroga all'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano presentato apposita domanda all'ente impositore e relativa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «e 3, valutati» fino a: «297,020 milioni» con le seguenti: «, 3 e 13 valutati in 683,508 milioni di euro per l'anno 2002, 847,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 333,508 milioni di euro per l'anno 2002, 497,020 milioni».

13.15

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, BRUNALE, BONAVITA, PIZZINATO, PASQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-undecies. È attribuita al Consiglio nazionale delle ricerche la somma di euro 300 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per ricerche nel campo della creazione di varietà vegetali di interesse nazionale resistenti agli *stress* climatici ed in particolare alla siccità ed all'acidità dei terreni agricoli.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «e 3, valutati» fino a: «300 milioni» con le seguenti: «, 3 e 13 valutati in 663,808 milioni di euro per l'anno 2002, 647,320 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,320 milioni cli euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,808 milioni di euro per l'anno 2002, 297,320 milioni di euro per l'anno 2003 e 300,300 milioni».

13.16

PIZZINATO, CADDEO, BRUNALE, BONAVITA, BATTAGLIA GIOVANNI, PASQUINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-undecies. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale», di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2002 e di 200 milioni di euro per l'anno 2003, per il finanziamento di interventi di sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità nelle annate agrarie 2001-2002 e 2002-2003. Le procedure di gestione delle risorse aggiuntive, nonché le tipologie di intervento sono disciplinate dagli articoli 2, 3,4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

4-duodecies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, hanno titolo agli interventi tutte le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. La dichiarazione

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

dello stato di emergenza idrica sostituisce a tutti gli effetti la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e la conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge.

Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che avranno effettuato nuovi investimenti. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subito in termine di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa.

4-*terdecies*. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h) un contributo per le annate agrarie 2001-2002 e 2002-2003, nella misura massima del 90 per cento dei contributi irrigui non riscossi, a favore dei consorzi di bonifica operanti nelle aree del Mezzogiorno, qualora a causa della siccità, abbiano dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua di irrigazione, ed abbiano conseguentemente concesso alle imprese agricole l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente lettera sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministro delle politiche agricole e forestali».

4-quaterdecies. In deroga all'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica.

4-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 5, commi I e 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano presentato apposita domanda all'ente impositore e relativa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «e 3, valutati» fino a: «297,020 milioni» con le seguenti: «, 3 e 13 valutati in 683,508 milioni di euro per l'anno 2002, 847,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 333,508 milioni di euro per l'anno 2002, 497,020 milioni».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

# 13.17

Ronconi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Ai Commissari delegati *ad acta* per l'attuazione degli interventi di emergenza per fronteggiare l'emergenza idrica, nominati con ordinanza ministeriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è attribuita altresì, anche in deroga alla normativa vigente, la competenza per l'attribuzione degli interventi di cui al presente articolo e per il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, anche al fine di snellire le procedure burocratiche».

## ORDINI DEL GIORNO

# G13.1 (testo 2)

Bongiorno, Bonatesta, Grillotti, Pace, Ruvolo, Bevilacqua, Semeraro, Battaglia Antonio, Ferrara, Ognibene, Pedrizzi, Sodano Calogero

Il Senato,

premesso che:

con l'articolo 13 del disegno di legge (A.S. 1626) di conversione del decreto legge n. 138 dell'08/07/02 si dettano «disposizioni in materia idrica», con l'intento di intervenire a sostegno delle imprese agricole ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000-2001-2002;

con il comma 4-*bis* dell'articolo 13 si concedono alle imprese agricole indicate nel medesimo comma «le provvidenze della legge 14 febbraio 1992 n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo»;

con il successivo comma 4-*ter* si concedono ulteriori agevolazioni alle imprese di cui al comma 4-*bis* che nel periodo 1995-1999 hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2 lettere *b*), *c*), *d*) della citata legge n. 185/92,

### considerato che:

può apparire non chiara l'estensione anche alle provvidenze del comma 4-ter di quelle già previste dal comma 4-bis, nonostante l'inciso contenuto in quest'ultimo secondo cui quelle provvidenze sono «integrate dalle disposizioni del presente articolo» e quindi pure da quelle del comma 4-ter,

## ritenuto che:

se così non fosse resterebbe tradito l'obiettivo vero e principale della legge, ossia il ristoro dei danni subiti dall'agricoltura a causa dei

### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

drammatici e straordinari eventi siccitosi dell'ultimo triennio, restando difatti esclusi da parte delle provvidenze diverse aree danneggiate;

occorre pertanto rendere certa la lettura e l'applicazione della legge, chiarendone il contenuto,

## rilevato che:

in conformità si sono espressi in data 24 luglio 2002 la Commissione agricoltura in sede consultiva e, nella medesima circostanza, il Ministero delle politiche agricole,

tutto ciò premesso e ritenuto impegna il Governo:

- a) a ritenere corretta l'interpretazione del comma 4-bis dell'articolo 13 secondo la quale le provvidenze del comma 4-bis sono integrate in particolare anche da quelle previste dal comma 4-ter a prescindere del periodo ivi indicato 1995/1999;
- b) a prevedere l'accertamento del diritto delle aziende agricole ai benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) tenendo conto delle modifiche legislative introdotte dall'articolo 127, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- c) a prevedere un periodo di preammortamento triennale nella concessione dei finanziamenti decennali per il pagamento delle passività aziendali;
- d) ad emanare pertanto in maniera conseguente i relativi provvedimenti attuativi.

### G13.2

RONCONI, SODANO Calogero

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'articolo 13 dell'atto Senato n. 1626,

sottolineata l'esigenza di realizzare adeguati interventi urgenti atti a fronteggiare le situazioni emergenziali dovute ad eventi siccitosi e a carenze di approvvigionamento idrico, in particolare per il settore primario colpito dalle gravi conseguenze delle ultime annate agrarie,

# impegna il Governo:

a favorire la costruzione, su tutto il territorio nazionale, di mille bacini idrici di ridotte dimensioni per ogni anno per il triennio 2002-2004, specificatamente destinati a fini irrigui, di abbeveramento del bestiame e a sostegno delle aziende agricole e zootecniche, prevedendo a tal fine un piano generale di realizzazione e distribuzione di tali interventi, da adottare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, salvaguardando la

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

competenza delle regioni nell'individuazione delle singole aree destinate alla costruzione di detti bacini.

## G13.3

Turroni, De Petris, Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Zancan

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge recante la conversione in legge del decretolegge 8 luglio 2002, n.138, con riferimento agli interventi necessari a fronteggiare la grave crisi idrica del Paese.

# premesso che:

l'acqua è un bene che deve essere sempre garantito ai cittadini in quanto fonte primaria per la vita e che il problema della mancanza d'acqua non deve essere affrontato solo quando vi sono le emergenze, ma deve essere gestito e governato in maniera tale che si evitino le drammatiche situazioni che affliggono alcune zone del nostro Paese:

l'intervento proposto dal governo all'articolo 13 del citato decretolegge rappresenta l'ennesimo contributo a pioggia versato unicamente per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole in seguito alla siccità e non costituisce affatto unadeguato strumento di contrasto della mancanza d'acqua, soprattutto al Sud, facendo emergere con evidenza, nella politica dell'esecutivo, l'assoluta assenza di pianificazione e razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua;

# impegna il Governo:

- 1. a rivedere il piano delle grandi opere infrastrutturali, in attuazione della legge obiettivo, inserendovi, al posto di opere faraoniche di scarsa utilità, gli interventi necessari a garantire la necessaria dotazione di risorse idriche al Paese, nell'ambito di un adeguato assetto idrogeologico del territorio, a cominciare dai lavori necessari per il miglioramento e la manutenzione della rete idrica esistente e la costruzione di nuovi invasi e depuratori anche al fine di utilizzare per scopi irrigui l'acqua ripulita dai depuratori ed ottenere così una normalizzazione nella distribuzione dell'acqua per usi civili;
- 2. a razionalizzare la gestione delle acque riducendo drasticamente i circa 8.000 enti gestori esistenti, riunendoli in un coordinamento unitario favorendo l'attuazione del Servizio idrico integrato e assicurandone un funzionamento efficace caratterizzato dalla fondamentale inscindibilità tra gestione delle reti e delle infrastrutture e quella del servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione, per i quali il nesso tra gestione delle reti e quindi risanamento, sviluppo e ammodernamento è e deve rimanere inscindibile, soprattutto se la gestione del servizio deve caratterizzarsi in termini industriali, così da consentire di far fronte con le tariffe all'intero

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

costo del servizio stesso, compresi gli investimenti. A tal fine si deve passare ad una adeguata pianificazione degli usi e delle risorse idriche, impedendo che enti privati possano speculare sulla vendita dell'acqua ovvero di un bene pubblico per eccellenza:

3. ad incentivare la ricerca e la sperimentazione di nuovi sistemi di utilizzo dell'acqua e della sua depurazione.

#### G13.4

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge recante la conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,

premesso che:

la crisi idrica che investe il Paese induce effetti negativi di grande rilievo sulla produzione agricola che rischia in particolare il collasso in alcuni comparti decisivi per l'economia del meridione;

oltre il 50 per cento dei consumi idrici del Paese è utilizzato per usi agricoli, con prevalenza tutt'ora di tecniche di irrigazione di superficie di scarsa efficienza;

in tale contesto l'adozione di tecnologie innovative a basso consumo nel campo dell'irrigazione appare urgente al fine mantenere a coltura aree a rischio di desertificazione e consentire un consistente risparmio di risorse idriche:

il rinnovamento strutturale degli impianti di irrigazione in agricoltura richiede un impegno diretto dello Stato e delle Regioni per facilitare ed accelerare la sostituzione a cura delle aziende degli impianti obsoleti;

impegna il Governo a prevedere nell'ambito dei provvedimenti di programmazione finanziaria idonee risorse a favore delle aziende agricole per incentivare la «rottamazione» degli impianti di irrigazione obsoleti e la loro sostituzione con impianti innovativi a basso consumo, con particolare priorità per le aree del meridione del Paese interessate dal rischio di desertificazione.

## G13.5

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Il Senato,

Premesso che

l'emergenza idrica ha determinato una situazione di grave difficoltà per la produzione agricola, con effetti immediati sulle imprese inte-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

ressate, non in grado di fronteggiare gli adempimenti tributari e previdenziali ordinari;

le procedure di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi, alla cui base risultano spesso cartelle previdenziali non corrette, contribuiscono ad aggravare la situazione debitoria delle imprese operanti nelle aree di crisi idrica;

è necessario un intervento d'urgenza che consenta di fronteggiare nell'immediato le situazioni debitorie e consenta alle imprese di beneficiare delle provvidenze, a più lunga scadenza, previste in materia di siccità dal decreto 8 luglio 2002, n.138;

# impegna il Governo

ad integrare le misure a favore delle imprese agricole operanti nelle aree interessate alle dichiarazioni d'emergenza per la crisi idrica con l'esonero temporaneo dai pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e con la sospensione delle procedure di cartolarizzazione dei contributi pregressi.

### G13.6

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato,

premesso che:

il Governo, dopo un grave e ingiustificato ritardo, ha preso atto della emergenza idrica nel Mezzogiorno ed, in particolare, in Sicilia, annunziando una serie di interventi per affrontare nell'immediato la siccità che sta mettendo a rischio il presente e il futuro del settore agricolo, con l'incertezza persino in ordine all'erogazione dell'acqua per uso potabile:

i cambiamenti climatici e la rarefazione delle precipitazioni atmosferiche determinano la impellente e improcrastinabile necessità di procedere ad una nuova politica di raccolta e gestione delle acque;

non è possibile ipotizzare, come ha fatto il Ministro dell'ambiente, di scaricare sui cittadini e sul mondo produttivo i costi dell'assenza di una strategia nel lungo periodo in ordine alla gestione della risorsa acqua, aumentandone esclusivamente il costo gli annunci sulla realizzazione di infrastrutture per l'acqua non devono risultare i soliti *spot* elettorali del Governo,

# impegna il Governo

a stanziare, nell'ambito della legge finanziaria per il triennio 2003-2005, 500 milioni di euro per ciascun anno per affrontare l'emergenza

Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

idrica, consentire l'ammodernamento della rete idrica e sostenere il comparto zootecnico e agricolo del Mezzogiorno ed, in particolare, della Sicilia.

G13.7

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato, considerata l'emergenza siccità in molte regioni italiane;

impegna il Governo ad emanare norme finalizzate a regolarizzare le posizioni contributive ed a sospendere le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi in favore degli operatori agricoli delle regioni colpiti da emergenza siccità.

G13.8

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO

Il Senato considerata la drammatica emergenza idrica,

impegna il Governo:

ad intervenire in favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3 comma 2, lettere b), c) e d) della legge n. 185 del 1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze, mediante l'esonero del 70 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002.

G13.9

Veraldi

Il Senato premesso che:

il Governo dopo un grave e ingiustificato ritardo ha preso atto della emergenza idrica nel Mezzogiomo, annunciando una serie di interventi per affrontare nell'immediato la siccità che sta mettendo a rischio il presente e il futuro del settore agricolo con l'incertezza persino per quanto concerne l'erogazione dell'acqua per uso potabile;

la Calabria risulta paradossalmente non considerata dal Govemo nell'affrontare una emergenza drammatica come evidenziano le situazioni di Reggio Calabria e Cosenza anche per l'uso potabile;

non è possibile ipotizzare come ha fatto il Ministro dell'ambiente di scaricare sui cittadini e sul mondo produttivo i costi dell'assenza di una

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

strategia nel lungo periodo per gestire la risorsa acqua aumentandone esclusivamente il costo;

gli annunci sulla realizzazione di infrastrutture per l'acqua non devono risultare i soliti spot elettorali del governo in cui tra l'altro viene marginalizzata la Calabria;

# impegna il Govemo

a stanziare nell'ambito della legge finanziaria per il triennio 2003-2005, 500 milioni di euro per ciascun anno per affrontare l'emergenza idrica consentire l'ammodernamento della rete idrica sostenere il comparto zootecnico e agricolo in Calabria.

# EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

## 13.0.1

Brunale, Caddeo, Bonavita, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

### «Art. 13-bis.

- 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.
- 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

## "Art. 15-bis.

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio"».

13.0.2

Bonavita, Caddeo, Brunale, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Pasquini

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art 13-bis.

1. I Consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione che a causa della emergenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui sono autorizzati a concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione e la riduzione fino al 60 per cento degli oneri consortili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3 Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio"».

### 13.0.3

GRUOSSO, BATTAFARANO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

# «Art. 13-bis.

1. I Consorzi di Bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione che a causa della emergenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui sono autorizzate a concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione e la riduzione fino al 60 per cento degli oneri consortili.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

### "Art. 15-bis.

- 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251 869 milioni di euro per l'anno 2003e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.
- 4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio"».

**EMENDAMENTI** 

14.1

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 14.2

Giovanelli, Bonavita, Brunale, Turci, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Michelini, Ripamonti, Scalera, Marino

Sopprimere l'articolo.

#### 14.3

Turroni, Ripamonti, Giovanelli, De Petris, Castellani, Giaretta, D'amico, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Sopprimere	l'articolo.	

#### 14.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere	il	comma	1.

## 14.5

Turroni, Giovanelli, De Petris, Ripamonti, Castellani, Giaretta, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I termini "si disfi", "abbia deciso di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi", di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, designano il fatto o la volontà o l'obbligo di destinare una sostanza, un prodotto, un materiale o un bene allo smaltimento o al recupero, cioè alla sua eliminazione definitiva o ad attività di trattamento necessarie per ottenere dallo stesso una materia prima, una materia prima seconda o un prodotto.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per:

- *a)* "si disfi": la destinazione in atto o l'avvenuta sottoposizione di un materiale, di una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento;
- b) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, previsto da una espressa disposizione di legge o di regolamento stabilito da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale della sostanza o del bene, il quale o non è suscettibile di impiego in un ciclo produttivo o può essere impiegato in un ciclo produttivo solo se sottoposto a preventiva attività di recupero oppure non è più ido-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

neo a soddisfare la sua funzione originaria. Qualora una sostanza, un materiale o un bene sia compreso nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22, sussiste sempre l'obbligo di disfarsene nel rispetto delle procedure vigenti;

c) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di recupero o di smaltimento sostanze, materiali o beni che potrebbero, invece, essere impiegati direttamente in un ciclo produttivo senza previo trattamento o potrebbero essere utilizzati per la loro funzione originaria».

\_\_\_\_\_

## 14.6

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Zancan *Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

## 14.7

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un materiale o un bene sono», aggiungere le seguenti: «abbandonati o».

\_\_\_\_

## 14.8

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

ere la lettera b).

# 14.9

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

## 14.10

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Sopprimere il comma 2.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 14.11

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 2.

#### 14.12

Giovanelli, Bonavita, Brunale, Turci, Pasquini, Castellani, D'amico, De Petris, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Michelini, Ripamonti, Scalera, Marino

Sopprimere il comma 2.

#### 14.13

GIOVANELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente: «è indicativo della volontà di non disfarsi di beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo il fatto che:

- a) gli stessi possano essere e siano effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b) gli stessi possono essere e siano effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

#### 14.14

Turroni, Giovanelli, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Sostituire il comma 2, con il seguente:

- «2. La decisione di disfarsi, di beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo, di cui al comma 1 lettera *b*), è valutata sulla base della sussistenza delle seguenti condizioni:
- a) se gli stessi sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, ad eccezione della produzione di energia, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b) se gli stessi rientrano fra i materiali sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 feb-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

braio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998».

#### 14.15

Turroni, Giovanelli

Al comma 2, sostituire le parole: «non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c)» con le parole: «non ricorre la decisione di disfarsi di cui alla lettera b).

## 14.16

Turroni, Giovanelli, Ripamonti, De Petris, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, nell'alinea dopo le parole: «seguenti condizioni» aggiungere le seguenti: «il cui rispetto deve essere comunicato alla Provincia competente mediante dichiarazione congiunta resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 da parte del produttore e dell'utilizzatore delle sostanze, materiali, prodotti o beni di cui al presente articolo».

#### 14.17

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

## 14.18

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

## 14.19

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «possono essere e».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «possono essere e».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 14.20

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «produttivo o di consumo» aggiungere le seguenti: «ad eccezione della produzione di energia».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), dopo le parole: «produttivo o di consumo» aggiungere le seguenti: «ad eccezione della produzione di energia».

#### 14.21

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che l'utilizzo di tali materiali deve comunque avvenire nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche di cui ai decreti attuativi degli articoli 31 e 33 del citato decreto e senza stoccaggi intermedi».

# 14.22

Turroni, Giovanelli, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e se sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e, per le materie agricole, di concerto con il Ministro per le politiche agricole tenendo conto degli standard merceologici e delle norme tecniche di settore applicabili alle materie prime o alle materie prime secondarie».

#### 14.23

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

## 14.24

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 14.25

Turroni, Giovanelli, Ripamonti, De Petris, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

*«b)* se gli stessi rientrano fra i materiali sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998».

# 14.26

Turroni, Giovanelli, De Petris, Ripamonti, Castellani, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «Per quanto riguarda tali materiali e le sostanze di cui all'articolo 7 comma 3 lettera g) del decreto legislativo n. 22 del 1997, il relativo utilizzo deve comunque avvenire nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche di cui ai decreti attuativi degli articoli 31 e 33 del citato decreto e senza stoccaggi intermedi».

## ORDINI DEL GIORNO

## G14.1

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame pone rilevanti problemi sia interpretativi che applicativi;

in particolare, il comma 2, in materia di qualificazione di rifiuto, esclude che la decisione di «disfarsi» ricorra nel caso di riutilizzo del materiale nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, «dopo aver subito un trattamento preventivo» senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate negli allegati C e D del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni;

nell'ordinamento non esiste una definizione di «trattamento preventivo», espressione generica e non riconducibile a operazioni chiaramente individuate dal citato decreto legislativo n. 22/97;

il comma 2, lettera b) del medesimo articolo 14 fonda la distinzione tra rifiuto e non rifiuto sul tipo di operazione cui il prodotto o il

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

bene viene successivamente avviato, distinguendo le operazioni di trattamento di cui all'allegato C, dalle operazioni di trattamento che non figurano in detto allegato, con la conseguenza che in caso di avvio alle prime il materiale è qualificato come rifiuto, mentre l'avvio alle seconde comporta che esso non sia qualificabile come rifiuto;

la formulazione di cui al comma 2 lettera *b*) risulta pertanto giuridicamente fuorviante e in palese contrasto con la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria, dal momento che, sulla base della definizione data dal decreto potrebbero non essere considerati come rifiuti materiali destinati a trattamenti quali la selezione, la separazione, il compattamento, la cernita, la vagliatura, la frantumazione, la macinazione, e altre operazioni che non figurano nell'allegato C;

al riguardo va però ricordato che, a seguito delle osservazioni della Commissione europea sul progetto di norme tecniche italiane per le attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti da assoggettare a procedura semplificata, il decreto 5 febbraio 1998, tra le operazioni di recupero di rifiuti, ha individuato anche operazioni come la selezione, la macinazione, il compattamento, assoggettando gli impianti che svolgono tali operazioni alla normativa sui rifiuti;

# impegna il Governo:

a garantire, nella fase di attuazione del decreto legge in esame, il rispetto delle determinazioni comunitarie, dei livelli attuali di controllo e di tutela della salute e dell'ambiente sul ciclo dei rifiuti;

ad assicurare che gli impianti o imprese che trattano materiali soggetti a selezione, separazione, compattamento, cernita, vagliatura, frantumazione o macinazione continuino ad essere assoggettati agli obblighi e ai controlli previsti dalla normativa sui rifiuti, con particolare riferimento alla comunicazione alla provincia, all'iscrizione all'Albo nei casi previsti, alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché dei formulari per il trasporto rifiuti ed alla denuncia al catasto; a tutelare gli operatori che allestiscono impianti conformi con la normativa vigente dalla concorrenza sleale di operatori che, avvalendosi dell'interpretazione soggettiva consentita dal decreto in esame, potrebbero sottrarsi alle limitazioni imposte dalla normativa sui rifiuti;

a garantire che materiali sottratti al regime dei rifiuti possano essere trasferiti o accatastati a prescindere dalle loro effettive possibilità di utilizzo in cicli produttivi senza vincoli o limitazioni temporali, qualitative o quantitative;

ad evitare che l'interpretazione autentica di cui al presente articolo importi modificazioni dei quantitativi di materiali recuperati o riciclati, determinando un fuorviante calcolo dei residui ai fini del rispetto delle prescrizioni comunitarie.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### G14.2

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, introduce elementi di valutazione soggettiva del tutto arbitrari e contestabili della definizione di rifiuto, che rischiano di fare arretrare in materia di controllo del ciclo dei rifiuti il nostro paese di 20 anni, annullando gli effetti del tardivo adeguamento dell'Italia ai principi comunitari conseguiti attraverso la legge quadro (decreto legislativo n. 22/1997), demolendone di fatto l'impianto normativo;

al comma 1, lettera *b*) del suddetto articolo 14 si fa riferimento ad una generica «volontà» del privato di destinare o no alle attività di smaltimento o di recupero i materiali di cui si debba disfare, rispondendo a un generico «obbligo» stabilito molto vagamente e imprecisamente, da ordinanze, da leggi, dalla stessa «natura del materiale» e solo ad ultimo dalla legge quadro che regola la materia, cioè il decreto legislativo n. 22/1997, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi;

al secondo comma si stravolge totalmente la nozione di rifiuto stabilendo che: *a)* le «sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo» non devono considerarsi rifiuti quando possano essere effettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza creare pregiudizio all'ambiente; *b)* o anche dopo un trattamento di recupero diverso da quello previsto dal decreto-legge n. 22/1997;

l'articolo 6 del decreto legislativo n. 22/1997, che risulta riformato e non interpretato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138/2002, ha lo scopo di individuare, in linea con le Direttive europee, una definizione oggettiva del concetto di rifiuto come, ricordiamolo nella sua completezza: «qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A e di cui il detentore di disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi»;

il materiale o la sostanza che rientra nelle categorie di cui all'Allegato A e che di cui ci si debba disfare, secondo il decreto legislativo n. 22/1997 entra nel ciclo integrato di «gestione del rifiuto» (articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 2/1997);

il rifiuto, o meglio il materiale o la sostanza di cui ci si deve disfare, quindi, non si deve solo, semplicemente «smaltire», come avveniva con il DPR n. 915/1982 al quale si torna indirettamente, ma rientra in un ciclo complesso, opportunamente disciplinato, di attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio ed intermediazione dei rifiuti e smaltimento (articoli 4,5 e 6 del decreto legislativo n. 22/1997);

la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi «costituisce attività di pubblico interesse (...) al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e con-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

trollo efficaci» (articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997) e «si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti (articolo 2 comma 3); la definizione di rifiuto, come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 22/1997, non esclude l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di una loro riutilizzazzione sul mercato, come confermano le sentenze emesse a partire dal 1990 dalla Corte Europea (quasi tutte contro l'Italia);

l'interpretazione di «rifiuto» come emerge dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia europea conferma la possibilità dell'utilizzazione economica dei materiali e delle sostanze di scarto nel regime vincolistico e prescrittivo previsto dalla normativa di settore: *a)* tale nozione non presuppone che il detentore che si *disfa* di una sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone (Corte di Giustizia CE, 28 marzo 1990, Vessoso ed altro); *b)* anche se un rifiuto è stato oggetto di un'operazione di ricupero completo ciò non significa che possa essere equiparato a una materia prima (Corte di Giustizia CE. Sez. V, 15 giugno 2000, proc. riuniti c-418/97 e c-419/97); c) tale nozione non consente affatto che i residui industriali avviati a riutilizzo siano svincolati dai controlli e dagli obblighi previsti per i rifiuti (Corte di Giustizia CE, sez. VI, 25 giugno 1997, Tombesi e altri);

#### Considerato che:

verrebbe in tal modo stravolto e cancellato il concetto di rifiuto consolidatosi in Europa e nel nostro Paese, in oltre venti anni di evoluzione normativa e giurisprudenziale;

si renderebbe vana la gestione integrata dei rifiuti, esplicitamente prevista dal Dlgs n. 22/1997 in attuazione delle Direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, quale attività di pubblico interesse, concepita al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

si verrebbero a creare gravi problemi soprattutto per la gestione delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi, che rischiano di diventare preda di soggetti non qualificati, fuori dai controlli, dai vincoli e dalle prescrizioni propri del regime dei rifiuti;

sarebbero dannaggiati gli operatori che operano nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie;

sono prevedibili conseguenti danni ambientali e igienico-sanitari per la collettività e per le imprese che perseguono elevati standard di qualità nei settori dell'ambiente e del trattamento e recupero dei rifiuti;

## impegna:

il Governo a inserire nel primo provvedimento utile un emendamento soppressivo dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### G14.3 (testo corretto )

Giovanelli, Bonavita, Brunale, Turci, Pasquini, Castellani, D'amico, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni, Michelini, Scalera, Marino

Il Senato,

premesso che:

è necessaria un'interpretazione coerente in ambito europeo della definizione di rifiuto che sia tale da garantire la tutela ambientale e altresì da incoraggiare la pratica economicamente ed ecologicamente positiva (storicamente consolidata in Italia) dell'uso e riutilizzo di materiali in ampi settori e diversi processi produttivi dell'industria manifatturiera;

la legislazione ordinaria nella sede del Parlamento è lo strumento più idoneo e credibile per l'elaborazione dei criteri indicativi utili a formulare l'interpretazione autentica di una norma fondamentale e fondante di un intero settore della legislazione ambientale.

Considerato che il testo approvato dalla Camera dei Deputati introduce una inaccettabile e contradditoria ipotesi di esclusione dal regime dei rifiuti anche di materiali, sostanze o beni di cui esista l'obbligo di disfarsi, persino nell'ipotesi in cui siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi,

impegna il Governo a rivedere e riformulare più rigorosamente gli elementi indicativi e i criteri per una interpretazione autentica della definizione di rifiuto enunciati dal decreto in oggetto, riproponendo un disegno di legge in Parlamento, ricercando una concertazione in sede di UE e modificando comunque la previsione incomprensibile e inaccettabile che rende, possibile l'esclusione dal regime dei rifiuti di materiali e sostanze di cui esista l'obbligo di disfarsi, e in particolare dei cosiddetti rifiuti pericolosi.

# EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

## 14.0.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

«Art 14-bis.

1. I cittadini deceduti per malattia conseguente a esposizione all'amianto, o per aver vissuto in ambienti contaminati dall'amianto, nonchè quelli colpiti da malattia imputabile allo stesso evento, sono equiparati a

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

tutti gli effetti agli infortunati sul lavoro; essi sono soggetti alle norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

- 2. Le prestazioni previste dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla base dei minimali dell'industria, sono anticipate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsate dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il versamento di un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, a estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, per le rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo. Presso l'INAIL è istituito un fondo autonomo speciale, con contabilità separata.
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, emana il regolamento di attuazione della presente legge.
- 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

## 14.0.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

#### «Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n 334, sono inseriti i seguenti:
- "2-bis. Fermo il disposto dell'articolo 5, sono tenuti alla notifica di cui ai commi 1 e 2, i gestori che:
- a) esercitino attività industriali che comportino o possano comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successive modificazioni, come:

- 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
  - 2) prodotti della fabbricazione;
  - 3) sottoprodotti;
  - 4) residui;
  - 5) prodotti di reazioni accidentali;
- b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.
- 2-ter. Sono altresì soggetti all'obbligo della notifica mediante autocertificazione, i gestori che intraprendono attività industriali rientranti nell'ambito di applicazione del comma 2-bis.

2-quater. Il gestore indica altresì se e quali misure integrative di assicurazione e di garanzia per i rischi di danni a persone, cose e ambiente abbia adottato in relazione alla attività esercitata».

## Art. 14-ter.

(Fondo per l'assicurazione contro infortuni o malattie derivanti da incidenti rilevanti causati da imprese a grande rischio)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è istituito un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, per la copertura di infortuni o malattie occorsi ai cittadini in occasione di incidenti industriali causati da fabbriche che svolgono le attività di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
- 2. Il Fondo di euro 5 milioni annui è finanziato con un contributo a carico delle imprese di cui al comma 1, in proporzione al rischio posto a base della individuazione del premio dalle stesse dovuto all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 3. Il Fondo di cui al comma 2 è rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dell'andamento della gestione nell'anno precedente.
- 4. Le prestazioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, sulla base dei minimali dell'industria, sono erogate dall'INAIL, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai cittadini di cui al comma 1, che sono equiparati a tutti gli effetti agli infortuni sul lavoro.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio di amministrazine dell'INAIL, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un apposito regolamento di attuazione.

#### 14.0.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### «Art. 14-bis.

- 1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse.
- 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

# 14.0.4

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

# «Art. 14-bis.

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici di legge per gli *ex* partigiani combattenti sono estesi, secondo quanto previsto dal comma 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.
- 2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana un regolamento di attuazione della presente legge, entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, con il quale individua criteri e limiti per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### Art. 14-*ter*.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14-bis, determinato in euro 5.164.600 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 14.0.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

#### «Art. 14-bis.

- 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni e le province possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

#### Art. 14-*ter*.

1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione relativa alle proposte di cui all'articolo 1, sono finanziate, previo esame, le ricerche storiografiche promosse da enti locali, provveditorati agli studi, istituti storici della Resistenza, finalizzate allo studio e all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

# Art. 14-quater.

# (Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 14-bis e 14-ter, valutato in euro 1.032.920 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 14.0.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

#### «Art. 14-bis.

- 1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale della lotta per la liberazione e promuove la ricognizione, la manutenzione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del relativo periodo.
- 2. All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata, ed eventualmente accantonata dai comuni, una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti il patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo.

## Art. 14-ter.

1. La quota di cui all'articolo 14-bis, comma 2, è definita annualmente dal consiglio comunale con adeguata motivazione, tenuto conto delle domande corredate di programmi, anche pluriennali, presentati ai sensi del comma 2 del presente articolo 2. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 1 consistono in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica.

# Art. 14-quater.

- 1. Per concorrere alla ripartizione della quota di cui all'articolo 14-bis, comma 2, i legali rappresentanti delle associazioni partigiane o di organismi interessati, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti delle opere, i relativi preventivi, comprensivi dei costi della progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alla priorità, all'ammontare ed alle forme del concorso richiesto.
- 2. Il consiglio comunale, in presenza di necessità rilevate dal comune e di eventuali domande avanzate, in sede di approvazione del bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere beneficiari, nonchè l'ammontare e la forma del concorso comunale.
- 3. Il programma di cui al comma 2 privilegia gli interventi di recupero e ristrutturazione, e tiene altresì conto delle priorità indicate all'atto della domanda, nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri.
- 4. L'erogazione dell'80 per cento del contributo annuale avviene entro trenta giorni dalla adozione del programma di cui al comma 2; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale dell'associazione beneficiaria dell'intervento.
- 5. I contributi deliberati dai comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro dodici mesi dell'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

#### 14.0.7

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

## «Art. 14-bis.

- 1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.
- 2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato ne-

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

gato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. È autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro *una tantum*, che simbolicamente viene stabilito in euro 500,00 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

#### Art. 14-ter.

1. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui all'articolo 3 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

## Art. 14-quater.

- 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.
- 2. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonchè all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2.

## Art. 14-quinquies.

- 1. È istituito presso il Ministero della difesa il "Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti", al quale affluiscono:
  - a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 5;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;
  - c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

2. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

#### Art. 14-sexies.

- 1. All'onere complessivo di 45.000.000 di euro derivante dall'attuazione dei commi dal 14-bis) al 14-quinquies), ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 3, stabilito in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 14.0.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

## «Art. 14-bis.

1. I conduttori di immobili adibiti ad uso di abitazione che abbiano compiuto sessantacinque anni di età, che siano stati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e successive modificazioni, che appartengano ad altre categorie di invalidità per cause di guerra, di servizio o per lavoro con percentuale di invalidità superiore al 66 per cento, che siano stati riconosciuti ciechi assoluti ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, o sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, o che siano persone in stato di Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS) conclamato, in possesso di certificato rilasciato da una struttura ospedaliera che sia centro di riferimento regionale per l'infezione da Human Immunodeficiency Virus (HIV), non possono essere oggetto di procedimenti di licenza per finita locazione, salvo quanto previsto all'articolo 3.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

2. I locatori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto un provvedimento di licenza per finita locazione nei confronti di conduttori che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1 non possono portarlo ad esecuzione, salvo quanto previsto all'articolo 3.

## Art. 14-ter.

- 1. Presso ciascuna regione è istituito l'Osservatorio regionale per la casa, articolato in uffici provinciali e dotato di strutture e personale messi a disposizione dalla regione.
- 2. L'Osservatorio regionale per la casa, sulla base di apposito regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) raccoglie tutte le informazioni relative alla disponibilità, in ambito regionale, suddividendole per provincia, di alloggi di proprietà della regione, delle province, dei comuni, degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e loro consorzi, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), delle Ferrovie dello Stato-Spa, delle compagnie di assicurazione, delle mense bancarie e di ogni altro ente pubblico;
- b) trasmette, con cadenza trimestrale, ai presidenti degli IACP e loro consorzi e ai comuni di ogni provincia, l'elenco degli alloggi di cui alla lettera a), disponibili in ciascuna provincia ai fini dell'applicazione della presente legge.
- 3. Il presidente dello IACP e gli assessori alla casa dei rispettivi comuni assegnano, prescindendo dal rispetto delle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari, gli alloggi di cui al comma 2, ai conduttori che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, su loro domanda o su domanda del locatore che sia a sua volta soggetto a licenza per finita locazione assegnano, altresì, alloggi per la permanenza del conduttore che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 nella medesima zona di residenza e, per i comuni al di sotto dei cinquantamila abitanti, per la permanenza nel medesimo comune.
- 4. L'assegnazione del nuovo alloggio è stabilita con provvedimento del presidente dello IACP o del sindaco del comune di riferimento, entro sei mesi dalla richiesta.
- 5. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 4, lo IACP o l'amministrazione comunale sono tenuti a risarcire al locatore una somma pari al canone mensile corrisposto dal conduttore.
- 6. Il presidente dello IACP e gli assessori alla casa dei comuni comunicano, con cadenza trimestrale, all'Osservatorio regionale per la casa l'e-

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

lenco delle domande di assegnazione pervenute, nonché l'elenco delle assegnazioni effettuate ai sensi della presente legge.

## Art. 14-quater.

- 1. Le convalide di licenza per finita locazione nei confronti dei conduttori che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono essere pronunciate, e quelle già esecutive alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere eseguite, salvo quanto previsto al comma 2, solo per necessità del locatore fondata sull'esistenza di uno sfratto esecutivo a suo carico e, comunque, solo dopo l'adozione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.
- 2. Le convalide di licenza per finita locazione di cui al comma 1 possono essere pronunciate, e quelle già esecutive alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere eseguite, oltre che nel caso previsto al comma 1, nel caso di morosità del conduttore nel pagamento del canone per un periodo superiore a sei mesi, previa verifica delle cause di morosità.

# Art. 14-quinquies.

1. I locatori di abitazioni condotte in locazione da soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono, mediante l'esibizione di apposita certificazione rilasciata dall'Osservatorio regionale sulla casa, detrarre dal reddito imponibile quello relativo alle abitazioni in questione in misura non superiore al 20 per cento.

### Art. 14-sexies.

1. All'onere derivante dall'applicazione dei commi dal 14-bis) al 14-quinquies), valutato in euro 2 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

#### 14.0.9

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### «Art. 14-bis.

1. Allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni"».

#### 14.0.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

#### «Art. 14-bis.

- 1. È autorizzata per l'anno 2002 l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata "Lotteria nazionale 'Ricordando Marengo' ".
- 2. La lotteria di cui al comma 1 è collegata con la manifestazione storica "Ricordando Marengo", organizzata il 14 giugno di ogni anno dalla Società napoleonica di Marengo, con sede in Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria.
- 3. Salvo quanto disposto dalla presente legge, alla lotteria di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Tale lotteria si aggiunge alle lotterie previste dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 722 del 1955.

#### Art. 14-ter.

- 1. L'estrazione dei premi della lotteria di cui all'articolo 1 si effettua il giorno precedente a quello di svolgimento della manifestazione storica di cui al medesimo articolo 1.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili della lotteria di cui all'articolo 1, da devolvere alla Società napoleonica di Marengo al fine di arricchire il Museo della omonima battaglia, di realizzare un Centro studi napoleonici e di dotare il sito storico di strutture di accoglienza.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

## Art. 14-quater.

- 1. I biglietti della lotteria di cui all'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero e negli Stati membri dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni vigenti nei singoli Stati.
- 2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), nonché gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla distribuzione dei biglietti di cui al comma 1».

#### 14.0.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

## «Art. 14-bis.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successivamente dall'ente Ferrovie dello Stato, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1992 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1987-1989, approvato con delibera n. 26 del 1988, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, approvato con delibera AS/610 del 18 ottobre 1990, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni citate.

#### Art. 14-ter.

1. I benefici di cui all'articolo 14-*bis* sono validi sia per il trattamento di quiescenza che per la liquidazione del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

#### Assemblea - Allegato A

2 Agosto 2002

## Art. 14-quater.

1. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 14-bis della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti».

## 14.0.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

## «Art. 14-bis.

- 1. In attesa dell'emanazione di una disciplina organica in materia di beni e attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e successive modificazioni, nonchè del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni per ulteriori dodici mesi, fino al 31 dicembre 2002.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

\_\_\_\_

#### 14.0.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### «Art. 14-bis.

1. E obbligatorio indicare sulle confezioni di prodotti alimentari che contengano anche sostanze modificate geneticamente la presenza di dette sostanze.

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

2. Qualora l'indicazione di cui al comma 1 non venisse riportata sulle confezioni dei prodotti alimentari, si applica la sanzione di 516,45 euro per ogni confezione in distribuzione commerciale».

#### 14.0.14

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

## «Art. 14-bis.

- 1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*), comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano affettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1 gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettere *a*) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 31 dicembre 2002, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2001 dei relativi requisiti.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 determinati nella misura massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2.800.000 euro rispettivamente per il 2003 e il 2004, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 14.0.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

## «Art. 14-bis.

- 1. La lettera *e*), comma 2, dell'articolo 2 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è abrogata.
- 2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 determinati nella misura massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2.800.000 euro rispettivamente per il 2003 e il 2004, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

## 14.0.16

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### «Art. 14-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, così come modificato con legge di conversione dell'11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:

"6 Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni immobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di euro 25 822,84 per ciascun nucleo familiare"».

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2 Agosto 2002

#### 14.0.17

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### «Art. 14-bis.

1. L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, si interpreta nel senso che nei "soggetti privati" siano compresi associazioni, fondazioni ed enti anche religiosi nonché istituzioni che perseguano scopi di natura sociale le cui strutture sono state danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000».

#### INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DELL'ILVA DI TARANTO

(**3-00583**) (30 luglio 2002)

BATTAFARANO, ANGIUS, PAGANO, SALVI, PIZZINATO, CARELLA, CHIUSOLI, DI SIENA, GAGLIONE, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

l'ILVA di Taranto ha comunicato alle Organizzazioni sindacali la decisione di chiudere le batterie 3, 4, 5 e 6, bloccare le assunzioni e i rinnovi dei contratti di formazione lavoro in scadenza, annullare il Piano di investimenti per 500 milioni di euro nel triennio 2002-2005;

tali decisioni vengono adottate – a detta dell'ILVA – in seguito alla bocciatura, da parte della Procura della Repubblica di Taranto, del piano aziendale sulle cokerie;

in tal modo il protocollo d'intesa, siglato presso la Regione Puglia il 22 maggio 2002 con gli Enti locali e le Organizzazioni sindacali, fallisce clamorosamente;

nella giornata di lunedì 29 luglio si è svolto uno sciopero dei lavoratori dell'ILVA organizzato dal FIOM – FIM – UILM, con un corteo che ha attraversato le vie della città;

si rende sempre più urgente definire un Accordo di Programma tra le Istituzioni, l'Azienda, i Sindacati, che punti allo stesso tempo al risanamento ambientale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali,

si chiede di sapere se non si ritenga di attivare urgentemente un tavolo di concertazione presso il Ministero al fine di pervenire al suddetto Accordo di Programma.

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

# Allegato B

# Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Sono stati trasmessi i seguenti documenti:

dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) alla Presidenza del Senato, in data 23 luglio 2002, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 23 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati (*Doc.* XVII, n. 7);

dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) alla Presidenza del Senato, in data 30 luglio 2002, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 30 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile (*Doc.* XVII, n. 8).

Detti documenti sono stampati e distribuiti.

# Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MALABARBA Luigi, SALVI Cesare, MARTONE Francesco, TOIA Patrizia, ACCIARINI Maria Chiara, BARATELLA Fabio, BATTAGLIA Giovanni, BEDIN Tino, BONAVITA Massimo, BONFIETTI Daria, BRUTTI Massimo, BRUTTI Paolo, CHIUSOLI Franco, CORTIANA Fiorello, DI GIROLAMO Leopoldo, DI SIENA Piero, DONATI Anna, FASSONE Elvio, FLAMMIA Angelo, GAGLIONE Antonio, GARRAFFA Costantino, GIOVANELLI Fausto, IOVENE Antonio, LONGHI Aleandro, MACONI Loris Giuseppe, MALENTACCHI Giorgio, MARINO Luigi, MARITATI Alberto, MURINEDDU Giovanni Pietro, MUZIO Angelo, PAGLIARULO Gianfranco, PASQUINI Giancarlo, PIZZINATO Antonio, SODANO Tommaso, TOGNI Livio, TONINI Giorgio, VERALDI Donato Tommaso, VICINI Antonio, VILLONE Massimo, VITALI Walter, ZANCAN Giampaolo

Costituzione di una commissione atta all'elaborazione di una proposta per l'istituzione di una imposta europea sulle transazioni valutarie ed eventuale istituzione di un'imposta nazionale (1670) (presentato in data **01/08/02**)

## Sen. RIGONI Andrea

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 62 del Testo Unico delle leggi sull'or-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

dinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità a deputato e a senatore (1671) (presentato in data **01/08/02**)

Sen. IOANNUCCI Maria Claudia

Provvedimenti riguardo ai lavoratori licenziati dopo i quarantacinque anni (1672)

(presentato in data 02/08/02)

Sen. TAROLLI Ivo, CANTONI Gianpiero Carlo, PASTORE Andrea, PE-DRIZZI Riccardo, CICCANTI Amedeo, SUDANO Domenico, MORO Francesco

Riordino delle attività delle autorità indipendenti e nuove norme in materia di vigilanza sui fondi pensione (1673) (presentato in data **02/08/02**)

Sen. TREU Tiziano, PILONI Ornella, AMATO Giuliano, ANGIUS Gavino, BORDON Willer, MARINI Cesare, FABRIS Mauro, MARINO Luigi, BASSANINI Franco, BASTIANONI Stefano, BATTAFARANO Giovanni Vittorio, CAMBURSANO Renato, COVIELLO Romualdo, D'AMICO Natale Maria Alfonso, DATO Cinzia, DEL TURCO Ottaviano, FALOMI Antonio, GIARETTA Paolo, GRUOSSO Vito, MACONI Loris Giuseppe, MANZIONE Roberto, MONTAGNINO Antonio Michele, MORANDO Antonio Enrico, PAGLIARULO Gianfranco, PIATTI Giancarlo, STANISCI Rosa, TOIA Patrizia, TURCI Lanfranco, VITALI Walter, VIVIANI Luigi

Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del reddito (1674)

(presentato in data 02/08/02)

Sen. SODANO Calogero, BOREA Leonzio

Divieto di pubblicità per i magistrati di ogni ordine e grado (1675) (presentato in data **02/08/02**)

Sen. BIANCONI Laura, TREDESE Flavio, RAGNO Salvatore, CAR-RARA Valerio, GUASTI Vittorio, PEDRAZZINI Celestino, BOLDI Rossana

Norme in favore dei soggetti stomizzati (1676) (presentato in data **02/08/02**)

Sen. GUERZONI Luciano

Ampliamento dell'organico del Tribunale di Modena con riferimento ai carichi di lavoro (1677)

(presentato in data 02/08/02)

DDL Costituzionale

Sen. MANCINO Nicola, VILLONE Massimo, SALVI Cesare

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

Riforma degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678) (presentato in data **02/08/02**)

# Disegni di legge, assegnazione

## In sede referente

1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.

Sen. IOANNUCCI Maria Claudia ed altri
Istituzione della provincia della Versilia (1333)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/08/02)

1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost. Sen. BATTISTI Alessandro ed altri Abolizione del finanziamento pubblico dei partiti (1616) previ pareri delle Commissioni 5° Bilancio (assegnato in data **02/08/02**)

7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. ACCIARINI Maria Chiara ed altri

Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti (1467)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 9º Agricoltura, 10º Industria, 12º Sanita', 13º Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data **02/08/02**)

#### ,

## Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

«Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale» (1644) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Asciutti ed altri. – «Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport» (1270), con modificazioni. Con l'approva-

Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

zione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: Manieri. – «Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce» (32); Zavoli ed altri. – «Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma» (746); Bevilacqua. – «Interventi per al realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia» (1021); Collino ed altri. – «Interventi per le Universiadi invernali »Tarvisio 2003«» (1042); Longhi ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova (1228); Cavallaro ed altri. – «Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte del poeta e drammaturgo Ugo Betti e misure di sostegno al »Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti« del Comune di Camerino» (1304).

# Disegni di legge, ritiro

In data 2 agosto 2002, il senatore Tarolli, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Nuove norme in materia di vigilanza sui fondi pensione» (1643).

# Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di luglio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso l'Ufficio degli affari generali e legali del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

# Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 24, 25 e 26 luglio 2002, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e agli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2000 (*Doc.* XV, n. 93). Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

Autorità portuale di Catania, per gli esercizi 2000 e 2001 (*Doc.* XV, n. 94). Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente;

Autorità portuale di Messina, per l'esercizio 2001 (*Doc.* XV, n. 95). Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente;

Società di navigazione marittima Adriatica S.p.A e Tirrenia S.p.A., per l'esercizio 2001 (*Doc.* XV, n. 96). Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente;

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (IN-SEAN), per gli esercizi dal 1998 al 2000 (*Doc.* XV, n. 97). Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> Commissione permanente;

Lega navale italiana, per l'esercizio 2001 (*Doc.* XV, n. 98). Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4<sup>a</sup>, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente

Istituto per l'Oriente C.A. Nallino I.P.O., per gli esercizi dal 1992 al 1998 (*Doc*. XV, n. 99). Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3ª e 5ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

# Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Molise, per sostenere la cessazione delle gravi violazioni dei diritti commesse nei territori della Repubblica democratica del Congo (n. 63), trasmesso alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

della regione Friuli-Venezia Giulia, concernente l'uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati (n. 64), trasmesso alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente;

della regione Friuli-Venezia Giulia, concernente l'adesione alla campagna «Nessuno tocchi Caino» (contro la pena di morte) (n. 65), trasmesso alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

della regione Toscana, al fine di promuovere iniziative a favore delle diverse forme di relazione familiare (n. 66), trasmesso alla 2ª Commissione permanente;

della regione Toscana, concernente l'uso terapeutico della canapa indiana e dei suoi derivati (n. 67), trasmesso alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente;

della regione Toscana, concernente la regolamentazione dell'uso terapeutico della canapa indiana e dei suoi derivati, nonché l'intensificazione

Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

degli studi scientifici relativi (n. 68), trasmesso alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente:

della regione Toscana, a favore delle unioni di fatto (n. 69), trasmesso alla 2ª Commissione permanente.

Detti documenti, sono stati trasmessi alle Commissioni competenti ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento.

## Interpellanze

PEDRAZZINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute. – Premesso che:

a tutt'oggi è in esercizio nel Comune di Imperia, nel bacino del Rio Inferno, la discarica «Ponticelli», impianto per il quale era già stato sollecitato, nel corso della XIII legislatura, l'interessamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti;

la discarica in parola sarebbe stata formata su un versante collinare, alla fine degli anni '80, senza specifiche cautele di natura ingegneristica o idrogeologica, costituendo un « luogo ad hoc» dove disperdere rifiuti solidi urbani;

tale attività sarebbe proseguita ben oltre le reali possibilità di accumulo della discarica, al punto che oggi si provvederebbe ad ammassare i rifiuti sopra uno stato di semplice impermeabilizzazione che ricopre quelli precedentemente accumulatisi;

sarebbe viva la preoccupazione della cittadinanza per il grave e immediato pericolo di franamento a valle della discarica, per gli evidenti e certificati inquinamenti sia della falda, sia delle acque superficiali, che si registrano fino alla linea costiera, nonché per la presenza anomala ed in eccesso di alcuni elementi pericolosi, come si leggerebbe dai rilievi ARPAL:

sembra essere in corso un ampliamento della discarica in questione, nonostante i preoccupanti rilievi sul perdurare della situazione di pericolo ed i numerosi esposti che nel tempo si sarebbero accumulati sui tavoli delle Procure,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si intenda intervenire per accertare la veridicità dei fatti e gli eventuali comportamenti omissivi da parte delle Autorità preposte alla vigilanza;

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per verificare le condizioni di sicurezza e di salute pubblica che si sarebbero venute a determinare a seguito delle modalità di funzionamento presente e pregresso della discarica «Ponticelli»; 231<sup>a</sup> Seduta Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

se, nel caso, non si intenda adottare opportune misure al fine di garantire la effettiva tutela ambientale e, principalmente, della salute pubblica.

(2-00228)

BERGAMO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:

da studi condotti dal Centro europeo per l'ambiente e la salute dell'OMS, divisione di Roma, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, nelle otto maggiori città italiane i danni alla salute dei bambini da inquinamento atmosferico sono stimati complessivamente in 31.300 casi di bronchite acuta e in 30.000 casi di attacchi d'asma. Nella popolazione sotto i 15 anni ben il 28.6% di tutte le bronchiti acute e l'8.7% degli attacchi d'asma sono stati stimati come attribuibili all'inquinamento da polveri fini (particulate matter);

altri studi del Dipartimento di Epidemiologia ASL – RME di Roma, che poi si basano su uno studio effettuato da studiosi americani, danno un risultato quanto mai allarmante. Gli studi evidenziano un aumento dell'8% del cancro ai polmoni e del 6% di malattie cardiopolmonari per ogni 10 microgrammi di polveri fini per metro cubo. Questi dati, messi in correlazione con persone con alti fattori di rischio (età, peso, dieta, consumo di alcool e sigarette), fanno aumentare le percentuali succitate;

il dato di polveri fini di diametro 10 micron (appunto pm10) o minore, misurato dalle Centraline di controllo di Mestre, è stato stimato arrivare alla soglia di allarme o superare tale soglia per gran parte dei mesi degli anni 2000 e 2001 determinando, come visto, il pericolo reale di malattie cardiopolmonari visto l'incremento ipotizzato di movimento di veicoli sulla tangenziale di Mestre stabilito in + 6% di traffico pesante e di + 4.5% di traffico di automobili che produrrebbe il blocco totale entro i prossimi anni dell'arteria;

considerando primaria la realizzazione del passante autostradale Mira-Quarto, i cui tempi di esecuzione vanno maggiormente contenuti, ad esempio utilizzando il sistema di intervento per blocchi, accelerando la trattativa legata agli espropri, mediante un aumento dei finanziamenti all'uopo indirizzati,

## si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda dichiarare, nell'ambito delle sue competenze e poteri di responsabilità della protezione civile nazionale, lo stato di calamità ambientale da attivarsi attraverso un'*Authority* che gestisca tutte le iniziative per fronteggiare la complessità delle problematiche derivanti dalla situazione viabilistica ed ambientale attorno all'area di Mestre investendo sia il ruolo regionale, in particolare nella persona del Presidente della Regione, sia attraverso il coinvolgimento dei sindaci dei comuni maggiormente interessati dalle tematiche in premessa evidenziate;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per il potenziamento dei collegamenti via rotaia e via nave privilegiando la cooperazione degli enti locali attraverso anche partecipazioni societarie con la FS Cargo per l'uso dei treni (Autostrada viaggiante) e con la Società di Navigazione attingendo a finanziamenti europei già previsti per il corridoio n. 5 e il corridoio adriatico.

(2-00229)

TURCI, MORANDO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, FLAMMIA, GARRAFFA, MONTALBANO, PASCARELLA, ROTONDO, STANISCI, IOVENE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

in data 23 luglio 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze dinanzi alla Commissione Bilancio della Camera ha ipotizzato, in merito all'attività della società Sviluppo Italia, un utilizzo spregiudicato delle risorse pubbliche destinate alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego dei giovani, tali da prevedere un possibile ricorso alla magistratura ordinaria per far accertare eventuali responsabilità;

le domande presentate per ottenere le agevolazioni per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego a fondo perduto (prestito d'onore), introdotte dai governi di centrosinistra, sono in continuo aumento a testimonianza del favore riscontrato presso i giovani del Mezzogiorno per tale strumento;

le risorse necessarie a coprire la mole delle domande presentate non sono più capienti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha più volte ribadito la volontà in ordine alla continuità degli interventi per il prestito d'onore e ad impegnarsi per individuare la dimensione ottimale delle risorse finanziarie con i necessari provvedimenti legislativi;

le affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze rese alla Commissione Bilancio della Camera sono a parere degli interpellanti prive di fondamento, essendo noti e pubblici il numero degli interventi e i finanziamenti concessi dalla società Sviluppo Italia a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego;

sono in atto una serie di provvedimenti economici da parte del Governo di centrodestra volti a penalizzare le imprese del Mezzogiorno, tra cui si ricordano i recenti tagli al credito d'imposta per gli investimenti e le assunzioni e i tagli ai fondi destinati alle agevolazioni a favore dei giovani del Mezzogiorno,

gli interpellanti chiedono di sapere quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio sulle dichiarazioni del Ministro dell'economia Tremonti e quali misure il Governo intenda adottare al fine di garantire la prosecuzione delle agevolazioni a favore dei giovani e delle imprese del Mezzogiorno.

(2-00230)

231<sup>a</sup> Seduta Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

# Interrogazioni

DANIELI Franco. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

sia dalle dichiarazioni del Presidente Bush che di esponenti del governo americano, oltre che dai preparativi militari, emerge come assolutamente possibile in tempi brevi un attacco militare da parte degli Stati Uniti contro l'Iraq;

contro l'attacco all'Iraq si sono espressi in forma unanime e con forza i Paesi Arabi che temono un rafforzamento delle componenti più radicali, fondamentaliste e antioccidentali, con il rischio di nuovi e incontrollati processi di tensione e di destabilizzazione nell'area ed a livello internazionale;

per una soluzione diplomatica da ricercare in ambito ONU, che preveda il ritorno degli ispettori in Iraq, si sono espressi l'Unione Europea, la Russia, i Paesi Arabi e lo stesso Israele che, attraverso il suo Ministro degli esteri, si è dichiarato favorevole alla indizione di una Conferenza internazionale per il Medio Oriente, per la ricerca di una soluzione globale e con la partecipazione di tutti i paesi della regione;

un attacco all'Iraq è considerato inopportuno anche da parte di settori della stessa amministrazione americana e dei vertici militari USA;

un attacco all'Iraq sarebbe pagato principalmente da una popolazione civile già allo stremo, acutizzerebbe i problemi della sicurezza e peserebbe negativamente sulla situazione globale del Medio Oriente e sul conflitto israelo – palestinese in particolare;

un attacco all'Iraq al di fuori delle decisioni dell'ONU da parte degli Stati Uniti sarebbe privo di base legale e motivazione condivisa a livello internazionale:

il nostro Paese non può essere coinvolto in questa iniziativa militare unilaterale neppure in forma surrettizia, o concedendo l'uso delle basi presenti nel nostro territorio o magari compensando, con un rinnovato impegno militare in termini di uomini e mezzi in Afghanistan, lo spostamento di truppe e mezzi americani che verrebbero eventualmente spostati sul fronte iracheno,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga istituzionalmente urgente ed opportuno riferire al Parlamento il contenuto delle richieste avanzate dal governo americano;

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere, in ambito Unione Europea ed ONU, per promuovere e sostenere iniziative politico diplomatiche che favoriscano:

soluzioni negoziali che, anche a partire dal prossimo incontro Iraq – ONU, allontanino le ipotesi militari, reintroducano un clima di confronto e consentano agli ispettori ONU di tornare in Iraq;

Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

proposte adeguate per fermare i conflitti ancora in atto in Medio Oriente, e particolarmente quello israelo-palestinese, e per affermare soluzioni negoziali giuste e durature.

(3-00596)

## TOMASSINI. - Al Ministro della salute. - Premesso:

che in data 30 luglio 2002, all'interno della ditta A-27 di Rancio Valcuvia (Varese), che produce gelati e semifreddi, si è verificata una perdita di ammoniaca ad una valvola dell'impianto di refrigerazione;

che l'entità e la pericolosità del danno è stata tale da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, oltre a quello dei dirigenti medici e tecnici dell'unità operativa territoriale di medicina del lavoro della ASL di Varese;

che già nel marzo 2002 nella suddetta ditta si era verificato un incidente in seguito all'incendio dei materiali conservati nell'azienda, cioè contenitori per gelati ed oggetti simili,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che vengano espletati tutti i necessari controlli da parte delle autorità competenti e della ASL per evitare il verificarsi di ulteriori episodi che possano pregiudicare la salute dei dipendenti e la stabilità della produzione.

(3-00597)

TURRONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

dopo i lavori che hanno manomesso piazza Montecitorio, il prospetto e l'ingresso del palazzo edificato da Bernini e successivamente riorganizzato sulla base di un progetto organico di Basile, eseguito da uno dei più eminenti architetti del secolo scorso, nuovi lavori stanno alterando e compromettendo alcuni locali interni di un edificio che rappresenta il cuore della nazione. Infatti, allo scopo di ricavare nuovi spazi per l'agenzia CIT al servizio degli onorevoli deputati, i locali posti al piano d'Aula fra la galleria dei presidenti e l'ingresso progettato dal Bernini su piazza Montecitorio sono stravolti nel loro impianto, nei loro spazi, nelle loro dimensioni;

il greve intervento ha soprelevato di oltre un metro la precedente pavimentazione, ha creato una nuova scala all'interno dell'edificio, ne ha ridotto sensibilmente l'altezza;

le pregevoli vetrate della porta di ingresso sono state ricoperte da orribili pannelli mentre il corrimani della scala confliggono per la loro rozzezza con le vere e proprie opere d'arte delle scale collocate nei locali adiacenti;

la parte inferiore delle lesene è ricoperta con marmi che non riescono a seguire la sagoma preesistente dimostrandosi posticci ed eseguiti con grossolanità;

sui fianchi della scala si aprono improbabili sportelli in legno modello garage mentre i pavimenti nulla hanno a che fare col sapiente uso dei marmi e con i cromatismi progettati da Basile; 231<sup>a</sup> Seduta Assi

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

l'effetto conclusivo dell'intervento appare celebrativo di una cultura edilizia che nulla ha a che fare con il restauro desiderosa solo di recuperare spazi a fini di utilità lasciando segni che mortificano nei dettagli ogni elemento costruttivo del passato,

si chiede di sapere:

se il Ministro interpellato abbia ricevuto il progetto di cui trattasi; se abbia ritenuto suo dovere sottoporlo al competente Comitato di settore dei beni culturali in relazione allo straordinario valore dell'edificio interessato dall'intervento:

quali siano le valutazioni che hanno consentito un simile intervento di manomissione e se esso sia stato formalmente esaminato dagli uffici del Ministero e quale sia stato il parere espresso;

se non ritenga il Ministro che tale intervento non corrisponda in alcun modo al restauro conservativo, unica azione possibile nei confronti di un edifico di così grande pregio architettonico e di così alto significato per l'intero popolo italiano;

se non ritenga il Ministro che ciò che è stato fattto nel palazzo di Montecitorio possa consentire da domani a chiunque di poter alterare a piacimento edifici monumentali e di pregio storico artistico;

se non intenda infine chiedere il ripristino dei luoghi così manomessi.

(3-00598)

### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARTONE, PROVERA, IOVENE, DE ZULUETA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

il progetto idroelettrico di Bujagali, in Uganda, costituisce il più grosso progetto infrastrutturale nel settore energetico finanziato dal settore privato in Africa negli ultimi anni ed è il più grosso investimento diretto estero nell'Africa Orientale di sempre; il progetto è soltanto la prima di sette grandi dighe sul fiume Nilo in Uganda, che si vanno ad affiancare alle dighe già esistenti di Owen Falls;

uno studio della Banca mondiale afferma che in Uganda non più del 7 per cento del totale della popolazione si può permettere l'erogazione non sussidiata di elettricità, sottolineando come si potrebbe raggiungere un approccio più costruttivo affidandosi, invece, a fonti energetiche alternative;

tuttavia il Consiglio dei Direttori della Banca, il 18 dicembre del 2001, ha approvato il progetto, dando il beneplacito ad un prestito di 100 milioni di dollari in favore della compagnia americana AES tramite lo sportello dell'International Finance Corporation e ad una garanzia finanziaria parziale a copertura di diverse banche private tramite lo sportello per il credito agevolato dell'International Development Association; i di-

Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

rettori esecutivi di Francia ed Italia si sono astenuti nel corso della votazione sul progetto;

la proposta di costruire la diga di Bujagali è partita proprio dall'americana AES, la più grande società indipendente produttrice di energia nel mondo ed il più grosso produttore indipendente di energia elettrica di tutti gli USA, che dal 1995 ha beneficiato di finanziamenti dalla Banca mondiale per un totale di 800 milioni di dollari;

il progetto, il cui totale dei costi ammonterà a circa 550 milioni di dollari, prevede ulteriori finanziamenti per 55 milioni di dollari dalla Banca Africana per lo Sviluppo, ed una garanzia finanziaria di 55 milioni di dollari dalla agenzia di credito all'esportazione svizzera ERG;

all'inizio del 2002 le agenzie di credito all'esportazione di Svezia, Danimarca e Finlandia si sono ritirate dal finanziamento del progetto rendendo necessaria una richiesta di un'ulteriore garanzia finanziaria di 215 milioni di dollari da parte del «ramo assicurativo» della Banca mondiale, la Multilateral Investment Guarantee Agency, sul rischio politico associato al progetto;

allo stesso tempo l'agenzia di credito all'esportazione norvegese, GIEK, sta considerando la possibilità di sostenere le imprese norvegesi attive nel progetto;

lo scorso 17 aprile il Sottosegretario per gli affari esteri, Sen. Alfredo Mantica, ed il Ministro di Stato delle finanze ugandese Kutesa hanno firmato a Roma l'accordo di cancellazione integrale del debito estero dell'Uganda, con cui l'Italia si impegna a cancellare 83 milioni di dollari del debito estero bilaterale dell'Uganda, primo fra i 42 Paesi più poveri al mondo a completare il processo di cancellazione totale del proprio debito estero nel maggio 2000 nell'ambito dell'iniziativa Heavily Indebted Poor Countries della Banca mondiale e del Fondo Monetario Internazionale:

considerato con preoccupazione che:

il piano del progetto è basato su valutazioni degli apporti idrici ampiamente ottimistiche e nella regione sono previste gravi siccità perduranti a causa dei cambiamenti climatici, mettendo così a rischio la sostenibilità economica del progetto;

il sistema elettrico ugandese soffre di un'altissima percentuale di perdite ed il costo del kW installato a Bujagali sarebbe superiore del 50 per cento al prezzo medio di norma riscontrato in progetto di dighe a livello internazionale;

l'accordo di acquisto dell'energia del progetto (Power Purchase Agreement) stabilisce che l'Uganda si assuma la maggior parte del rischio di possibili apporti ridotti, avendo l'obbligo di comprare una quantità prestabilita di energia dall'AES anche se la diga non sarà in grado di fornire l'energia elettrica prevista;

tale accordo non è mai stato reso pubblico e sottoposto a consultazione con le popolazioni locali o all'approvazione del Parlamento dell'Uganda;

2 Agosto 2002

sulla base dell'accordo di acquisto dell'energia, qualora la produzione di energia elettrica a Bujagali si rivelasse insufficiente, l'Uganda rischierebbe di aumentare il proprio debito estero proprio quando ci si sta muovendo a livello internazionale per la cancellazione del debito di questo paese estremamente povero;

nel 1999 il progetto di Bujagali è stato affidato all'AES senza una vera gara d'appalto, come richiesto, invece, dagli *standard* internazionali, ed in presenza di un piano alternativo molto più vantaggioso presentato dalla compagnia norvegese Norpak;

nell'aprile dello stesso anno il Ministro dell'energia dell'Uganda in carica all'epoca, Richard Kaijuka, si è dimesso a causa di insistenti voci riportate dal più diffuso quotidiano ugandese, l'Uganda Confidential, riguardo a tangenti ricevute dall'AES in due *tranche* di 240.000 dollari e 260.000 rispettivamente, la seconda alla firma del contratto.

lo stesso ex Ministro dell'energia è ora diventato un vice direttore esecutivo della Banca mondiale e, per l'assenza del suo diretto superiore, ha votato nel corso dell'approvazione del progetto di Bujagali in Banca mondiale lo scorso dicembre;

l'autorevole organizzazione non governativa internazionale Transparency International pone l'Uganda al terzo posto come paese più corrotto del mondo;

a quanto è dato sapere, l'inchiesta interna della Banca mondiale sulle accuse di corruzione nell'ambito del progetto di Bujagali non ha portato ad elementi rilevanti, ma i risultati dell'indagine non sono stati resi pubblici, sollevando così dubbi sull'efficacia dell'intera politica contro la corruzione della Banca mondiale;

il 17 giugno scorso il Board della Banca mondiale si è riunito per approvare il rapporto dell'Inspection Panel, l'organo investigativo semiautonomo della Banca, a cui si sono rivolte nel luglio 2001 alcune organizzazioni non governative dell'Uganda denunciando presunte violazioni delle linee guida della Banca mondiale nella pianificazione del progetto di Bujagali;

il rapporto ha evidenziato la violazione di ben cinque politiche della Banca; in particolare, l'Inspection Panel ha rivelato come la Banca mondiale non abbia considerato adeguatamente tutte le alternative al progetto, in particolare le potenzialità di produzione di energia geotermica in Uganda, abbia accettato un'analisi costi-benefici per il progetto insufficiente ed una stima dell'aumento della domanda di elettricità in futuro in Uganda troppo ottimistica, abbia trascurato i rischi di svalutazione della moneta locale nel lungo periodo, abbia trascurato l'obbligo di avere una valutazione ambientale settoriale ed un piano di reinsediamento completo per il progetto ed, infine, non abbia reso pubblico lo studio sulle alternative del progetto;

il titolo in borsa dell'AES è preoccupantemente passato dai 70 dollari del 1995 a poco meno di 5 dollari di questi giorni, a segno di una grave situazione economica in cui versa la compagnia americana, in un 231<sup>a</sup> Seduta Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

momento in cui numerosi gruppi industriali americani presentano grosse lacune gestionali;

visto che:

l'Inspection Panel ha richiesto una revisione dell'accordo di acquisto dell'energia, ritenendo che questo avrebbe raddoppiato in sette anni i costi dell'energia per gli ugandesi, ed ha auspicato che il PPA venga reso pubblico anche per permettere una maggiore comprensione ed analisi del progetto in relazione al progresso economico e sociale dell'Uganda;

lo scorso giugno ad Halifax in Canada i Ministri delle finanze dei paesi del G7 hanno sottolineato «l'importanza della trasparenza, inclusa quella nel settore privato, per il corretto funzionamento del mercato in ogni parte del mondo» ed hanno chiesto «alle Banche Multilaterali di Sviluppo di continuare la loro collaborazione e l'efficacia della loro assistenza, inclusa la maggiore priorità sull'aumentare la *governance* nei paesi ricettori, e rafforzare l'attenzione su risultati significativi e maggiore trasparenza sulle decisioni sui programmi»;

il Consiglio dei Direttori della Banca mondiale, dopo aver approvato il rapporto dell'Inspection Panel, si è dichiarato soddisfatto delle misure che il *management* della Banca porterà avanti per migliorare il progetto, ma il 18 giugno ha rinviato a data da destinarsi la decisione sulla concessione della garanzia della MIGA, apparentemente in seguito ad ulteriori accuse di corruzione sorte nell'ambito del progetto; attualmente il progetto di Bujagali vive, quindi, una situazione di stallo;

il giorno dell'approvazione del progetto il presidente della Banca, James Wolfensohn, ha affermato che qualora si fossero avute nuove evidenze di corruzione l'esborso del prestito sarebbe stato sospeso e sarebbe stata subito richiesta la restituzione dei fondi;

i dipartimenti della giustizia in Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia hanno investigato o stanno tuttora portando avanti indagini giudiziarie sul caso di corruzione a Bujagali;

la AES, negli ultimi giorni, ha informato la Banca mondiale di essere in possesso delle prove che uno dei principali contraenti del consorzio di Bujagali, la norvegese Veidekke ASA di Oslo, tramite una filiale inglese, la Noricel Ltd, ha consegnato la somma di 10.000 dollari ad un funzionario del governo ugandese nel 1999. All'epoca la Veidekke non faceva ancora parte del consorzio con l'AES, proponendo un progetto alternativo a quello di Bujagali. La stessa AES ha richiesto, come riportato in un articolo del «Wall Street Journal» del 3 luglio scorso, che si risolva questo problema prima di andare avanti con il progetto,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano ed il Consiglio dei Direttori della Banca mondiale nel dicembre 2001, quando il progetto di Bujagali è stato approvato dalla Banca mondiale, fossero consapevoli del caso di corruzione che riguarda l'impresa norvegese Veidekke;

se la Banca mondiale intenda rendere pubblici i risultati della sua investigazione interna sulla corruzione nel progetto di Bujagali e se la

2 Agosto 2002

Banca mondiale stia attualmente investigando su nuove accuse di corruzione e, in caso affermativo, su quali;

se la compagnia Veidekke sarà esclusa dal consorzio di Bujagali in seguito alla conferma del caso di corruzione e se non si ritenga che azioni decise, quali una revisione indipendente delle procedure di appalto, debbano essere intraprese dalla Banca mondiale per ristabilire la credibilità di questa istituzione nella sua lotta contro la corruzione a livello globale;

se il Governo italiano richiederà tramite i suoi rappresentanti presso la Banca mondiale la pubblicazione dell'accordo di acquisto dell'energia ed ulteriori chiarimenti al *management* della Banca rispetto a quella che è stata definita dalla stessa MIGA del gruppo della Banca mondiale una «gara d'appalto limitata» per il progetto di Bujagali.

(4-02845)

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l'art. 116 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) al comma 8 ha previsto una nuova e più favorevole disciplina del regime sanzionatorio per i casi di omissione, mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali da parte dei «soggetti» che vi sono tenuti, ai successivi comma 18 e 19 ha disposto un condono contributivo, con applicazione delle nuove minori misure sanzionatorie, per i crediti in essere ed accertati dagli enti previdenziali al 30 settembre 2000 ed ha inoltre sancito l'estinzione del reato per omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria a favore dei soggetti interessati che provvedano alla regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazioni;

l'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) si rifiuta di dare applicazione alla suddetta normativa a favore delle imprese dei vari settori dell'informazione (stampa, RAI, radio e TV private) sostenendo di avere autonomia decisionale in tali materie e ciò pur in presenza di una sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato l'applicabilità dell'intero articolo 116 a carico dell'Istituto;

il comma 6-bis dell'art. 4 della legge 28 maggio 1997, n. 140, che autorizza gli enti previdenziali ad assumere delibere relative alle sanzioni ed al condono contributivo, in base ad una corretta lettura nel contesto dell'intero articolo, ha esaurito la propria funzione nel momento applicativo del condono previdenziale concesso nel 1997 alle aziende inadempienti, escludendosi quindi la sua permanente efficacia nell'ordinamento previdenziale;

le imprese dell'informazione risultano discriminate rispetto a tutte le altre imprese italiane in quanto il rifiuto dell'INPGI di applicare il condono determina per le stesse condizioni estremamente onerose per definire le pendenze contributive esistenti;

la mancata applicazione del condono produce dirette e gravi conseguenze per quanto concerne le possibilità dei responsabili delle aziende di beneficiare degli effetti estinti del reato discendenti dalla definizione delle pendenze contributive, in quanto essi dovrebbero pagare le sanzioni

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

in misura tripla rispetto a quelle a carico di tutti gli altri imprenditori italiani:

tale sperequazione di trattamento, ai fini penali, appare inammissibile per l'evidente lesione dei principi costituzionali, di parità ed eguaglianza, di tutti i cittadini di fronte alla legge, sperequazione resa più grave dal fatto che essa deriva da una decisione consiliare assunta da un ente previdenziale privato, sottoposto alla vigilanza del Governo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere per ristabilire la legalità nel settore previdenziale dell'informazione assicurando agli imprenditori del settore la parità di trattamento e di condizioni, rispetto agli imprenditori di tutti gli altri settori, per l'accesso ai benefici concessi dalla legge penale per l'estinzione dei reati di omissione contributiva.

(4-02846)

MANZIONE. – Ai Ministri della salute, della giustizia e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. – Premesso che:

la dirigenza dell'ASL SA2, con sede a Salerno, continua a contraddistinguersi per l'assoluta incapacità di assicurare un servizio sanitario – ospedaliero e territoriale – rispondente alle esigenze dell'utenza e per la ormai consolidata vocazione ad attuare una politica gestionale del personale inadeguata se non palesemente illegittima;

la stampa locale, infatti, ogni giorno registra continui attacchi ai vertici dell'ASL SA2, sia da parte di associazioni o privati cittadini che lamentano disservizi ed inefficienza, sia da parte delle rappresentanze sindacali o di categoria che lamentano una gestione dissennata e clientelare;

risulta all'interrogante che, nello specifico, il «binomio» Maria Teresa Bruni e Vincenzo Caporale (Direttore Generale e Direttore Sanitario) è riuscito, in oltre 500 giorni di gestione, a provocare, ad esempio non esaustivo delle questioni, i seguenti danni:

- a) depotenziamento del poliambulatorio di Pastena (popoloso quartiere di Salerno) mediante l'autorizzazione dell'apertura di centri medici privati in regime di convenzione posti a 5 metri di distanza dalla struttura pubblica, peraltro assolutamente inadeguata dal punto di vista igienico-sanitario e fatiscente dal punto di vista strutturale;
- b) svilimento dell'Ospedale G. da Procida (sito nel comune capoluogo) che anziché essere rilanciato aggiungendo alla sua naturale vocazione «pneumo-tisiologica» (con 23 sanitari di gran valore, con esperienza pluridecennale) anche tutte le specialità tipiche di un P.S.A. (come previsto dal piano ospedaliero regionale varato con legge regionale n.32 del 1998), arricchite dalla riabilitazione ed oncologia, è diventato oggi un inutile presidio con circa 250 sfiduciati dipendenti. Per verificare l'assoluta incapacità della gestione e programmatoria dei vertici aziendali basti considerare che il servizio «accettazione» funziona soltanto dalle 8 alle 14, e dalle 14 in poi gli utenti sono costretti a ricercarsi da soli i reparti in un'assurda «caccia al tesoro sanitario», e che si corre il rischio di perdere

2 Agosto 2002

- il finanziamento per la costruzione di un Hospice (per i malati terminali oncologici), frutto di una convenzione con la Fondazione Lefebvre;
- c) utilizzazione dissennata (e non corrispondente a quella programmazione che aveva predeterminato la ristrutturazione) della struttura di via Vernieri in Salerno (ex ospedale);
- d) gestione clientelare e scriteriata del personale (utilizzato in maniera massiccia ed impropria presso la Direzione Sanitaria del dottor Caporale), mentre a Battipaglia rischia la chiusura la pediatria e nell'ospedale di Eboli rischiano di chiudere, proprio per mancanza di personale medico specialistico ed infermieristico, le divisioni di neurologia e di geriatria;
- e) utilizzazione impropria delle risorse umane, svilendo le professionalità acquisite e consolidate a vantaggio di quella piccola parte di dirigenza che «si presta» ad eseguire senza discutere gli «ordini» della dirigenza sanitaria;
- f) gestione infelice dei rapporti sindacali, tant'è che, con nota del 24 luglio scorso, tutte le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria hanno diffidato e costituito in mora l'ASL SA2 a causa della costante disapplicazione della normativa vigente e per l'assurda e dissennata discrezionalità gestionale utilizzata;
- g) aver favorito, o non aver impedito, il tragico rogo di San Gregorio Magno che è costato la vita a 19 disabili mentali;
- *h)* dal punto di vista della gestione economica, pur essendo aumentati i finanziamenti in maniera consistente (pare per oltre centoventi miliardi di vecchie lire), sembra si sia registrato (ma i dati ufficiali sono stati «secretati») un *deficit* di oltre cento miliardi di vecchie lire;

ove tale elencazione, purtroppo non esaustiva, non fosse sufficiente per comprendere compiutamente la gestione effettuata dalle persone menzionate, occorre aggiungere che, con atto deliberativo n. 562 del 3 luglio 2002, è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione al dottor Giovanni Morra, proveniente dall'ASL NA4, pare sollecitato al dr Caporale da tale dott.a Panico;

l'anomalia dell'incarico conferito, attingendo fuori dalla dirigenza dell'ASL SA2, nasce dal fatto che prima il vertice dell'ASL consente l'anticipato (e costoso) prepensionamento di dirigenti ritenuti in esubero (ex art. 22 contratto collettivo), corrispondendo agli stessi 24 mensilità, e poi si impiegano ulteriori risorse per gli «esterni», pur continuando a corrispondere indennità di struttura complessa ad altri dirigenti, e cioè, pur avendo all'interno dell'azienda adeguate e professionali risorse umane (ad esempio l'ing. Gennaro Russo, responsabile SPISAL), e pur avendo acconsentito al prepensionamento oneroso di altro dirigente (ad esempio il dott. Mario Romagnolo), si impegnano ulteriori risorse per «assumere» professionalità «esterne» sicuramente non superiori a quelle ancora disponibili all'interno dell'ASL, determinandosi così, per realizzare finalità chiaramente clientelari, uno sperpero ingiustificato di pubbliche risorse ed una demotivazione delle professionalità «interne»,

Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa e quali provvedimenti si intenda adottare;

se l'attività gestionale e programmatoria utilizzate dall'ASL SA2 garantiscano la effettiva fruibilità delle prestazioni, così come previste dal modello di Servizio sanitario nazionale vigente;

quali urgenti indagini ispettive, anche attraverso l'ausilio dei NAS, si intenda disporre ed avviare;

quale urgente ispezione contabile si intenda disporre per verificare lo spreco di pubbliche risorse.

(4-02847)

MINARDO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Considerato che il verificarsi di ripetute calamità a causa della persistente siccità ha fortemente danneggiato e ridotto la produzione olearia mettendo in serie difficoltà economiche e finanziarie le aziende agricole del settore;

ritenuto che in un simile contesto assume rilevanza il problema dell'ammodernamento e dell'installazione di nuovi impianti oleari adeguati alle normative vigenti,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario adottare misure urgenti specifiche di sostegno per le aziende agricole olearie e in particolare:

snellire le procedure e gli adempimenti a carico dei titolari dei frantoi oleari, trattandosi di un'attività stagionale a breve periodo che non consente di attivare un apparato burocratico;

prevedere che la consegna dei registri di lavorazione da parte dell'AGEA avvenga entro il mese di agosto e non a fine campagna, per evitare doppio lavoro da parte dei titolari di impianti oleari;

stabilire che si provveda ad una dilazione dei pagamenti delle rate dei mutui e prestiti accesi per adeguare gli impianti ai nuovi regolamenti comunitari e ministeriali;

istituire un fondo di rotazione per prestiti a tassi agevolati, di durata almeno quinquennale, al fine di consentire la gestione degli impianti e delle attività di molitura;

riconoscere un contributo al frantoiano per il lavoro burocratico svolto per conto della UE, dell'AGEA e di altri enti svolto sempre gratuitamente.

(4-02848)

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

nel Convegno internazionale sulla geotermia, tenutosi a Pantelleria nello scorso mese di aprile, è stato dimostrato che il potenziale geotermico dell'isola è tale da soddisfare il fabbisogno energetico totale anche in periodi di massimo afflusso turistico;

la soluzione geotermica, tra le fonti energetiche alternative, fa registrare i costi più bassi;

231<sup>a</sup> Seduta Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

la Comunità europea si è già interessata concretamente a tale tipo di ricerca, investendo notevoli risorse,

l'interrogante chiede di conoscere se risultino disposti finanziamenti, in favore della Regione siciliana, per la realizzazione di impianti di produzione energetica di natura geotermica, quali interventi risultino avviati e se si intenda intraprendere iniziative per la utilizzazione di questa significativa fonte energetica per affrancare le Comunità di Pantelleria e delle isole Eolie dal grave deficit energetico che continua a condizionarne e limitarne la permanenza, allontanando, ingiustamente, ogni fase di auspicabile sviluppo.

(4-02849)

IOVENE. – Al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'interno. – Premesso:

che nelle giornate del 23 e 24 maggio 2002, a seguito di intense precipitazioni atmosferiche, si è verificato un evento alluvionale che ha colpito la provincia di Vibo Valentia;

a seguito di questi eventi l'Ufficio Territoriale del Governo, sollecitato dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e dalle Amministrazioni dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ha provveduto ad interessare i competenti Dicasteri, nonché la Regione Calabria, con note del 25, 27 e 28 maggio al fine di valutare l'opportunità di attivare le procedure necessarie per erogare agli Enti interessati i fondi per fronteggiare gli interventi urgenti già effettuati e dichiarare lo stato di calamità naturale;

che con delibera n. 476 del 10 giugno 2002 la Regione Calabria ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza per i comuni di Acquaro, Arena, Dasà, Dinami, Gerocarne, Pizzo Calabro, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro e Vazzano;

che con successiva nota, n. 1166/ABR del 25 giugno 2002, sono stati inseriti nella richiesta anche i comuni di Briatico, Maierato, Nicotera, Rombiolo, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Spadola, Stefanaconi, Vallelonga e Vibo Valentia;

che tale evento alluvionale ha provocato vari danni alle infrastrutture comunali (viabilità, fognature, acquedotti, opere di contenimento di edifici pubblici), danni alla viabilità provinciale, smottamenti, frane e straripamento di fiumi, danni alle attività produttive, in particolare agricole, ed a strutture pubbliche e private;

che lo scrivente in data 30 maggio 2002 ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri On. Silvio Berlusconi e per conoscenza al Dott. Guido Bertolaso, Direttore del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di provvedere con urgenza, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, all'accertamento dei danni ed alla individuazione delle somme corrispondenti al fine di dare una pronta risposta alle comunità locali colpite dagli eventi calamitosi;

che l'8 luglio 2002 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dott. Gianni Letta rispondeva allo scrivente, a mezzo lettera, che si era

Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

già provveduto a sollecitare l'esame della situazione presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio ai fini della valutazione e quantificazione dei danni e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

che nei giorni 22 e 23 luglio scorsi Ingegneri e Geologi dell'Ufficio Interventi Strutturali ed Opere di Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con i rappresentanti dell'Autorità di Bacino Regionale, con i funzionari dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e della Protezione Civile Regionale, hanno effettuato un sopralluogo nei Comuni colpiti dagli eventi atmosferici del maggio scorso procedendo ad una ricognizione dei danni,

si chiede di sapere, visto quanto esposto in premessa, se non si ritenga opportuno deliberare urgentemente lo stato di calamità naturale ai sensi della legge n. 225 del 1992 ed erogare agli Enti interessati i fondi per fronteggiare gli interventi urgenti.

(4-02850)

BATTAFARANO, FLAMMIA, BRUTTI Paolo, PASQUINI, MACONI, MONTINO, PIZZINATO, DI SIENA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo. – Premesso che:

è in corso di applicazione da parte del Ministero degli affari esteri la legge n. 104 del 27 maggio 2002, che consente l'assunzione a tempo determinato di 367 contrattisti da adibire al servizio di riorganizzazione degli elenchi anagrafici presenti presso i Consolati;

la legge in questione ha ricevuto un consenso quasi unanime in entrambi i rami del Parlamento, in considerazione della necessità ed urgenza nel procedere alla bonifica dell'AIRE, oggi largamente inutilizzabile, in vista dell'attivazione delle operazioni preparatorie legate al voto per corrispondenza;

le procedure per le assunzioni, anche se avviate con carattere d'urgenza, non possono prescindere da criteri di pubblicità e di trasparenza sia per assicurare un'obbiettiva selezione delle qualità dei candidati sia per evitare che lo Stato italiano offra un'immagine distorta e critica del suo funzionamento, in contesti nei quali è facile fare confronti con altre istituzioni pubbliche;

sottolineato che ogni altro modo di comportarsi reca anche il rischio di preoccupanti tensioni nei rapporti tra le comunità italiane ed i consolati, soprattutto nelle situazioni, come quelle dell'America Latina, dove la possibilità di raggiungere un reddito certo in questi momenti di acuta crisi sociale rappresenta un obbiettivo ambito e risolutivo;

registrate le forti proteste provenienti da diverse circoscrizioni consolari ubicate in Europa e in America Latina, che lamentano la mancata osservanza di procedure pubbliche e trasparenti e la realizzazione di assunzioni con evidenti caratteri di parzialità,

si chiede di sapere se non si intenda disporre con assoluta urgenza l'annullamento delle assunzioni fatte senza il rispetto di procedure formali

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

e, nello stesso tempo, disporre rigorosi controlli affinchè le operazioni continuino e si concludano sulla base di regole certe e trasparenti.

(4-02851)

#### CORTIANA. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

nel comprensorio di Tolentino in provincia di Macerata, a quanto appreso dai giornali e dai colleghi senatori, il Comando dei Carabinieri, in data 24 luglio 2002 ha operato per l'acquisizione di un elenco di lavoratori iscritti ai sindacati in diverse aziende del comprensorio, tra cui l'azienda «Poltrona Frau» di Tolentino;

nello stabilimento San Pellegrino Spa presso Ruspino due carabinieri si sono presentati in fabbrica in data 28 luglio, avrebbero voluto incontrare le rappresentanze sindacali che preparavano lo stato di agitazione e li avrebbero intimiditi verbalmente;

alla Camera del Lavoro di Benevento la DIGOS ha indirizzato un fax con la richiesta di «far conoscere il grado di rappresentanza in ambito provinciale»;

visto che:

questo tipo di iniziative, assolutamente incostituzionali, non possono, per i territori diversi e i diversi Corpi di pubblica sicurezza coinvolti – Carabinieri e Digos, afferente la polizia di Stato –, essere il frutto di iniziative isolate e autonome dei diversi comandanti;

questo tipo di iniziative, la costruzione di liste nere dei lavoratori impegnati sindacalmente, è assolutamente preoccupante anche in vista delle imminenti e legittime proteste sociali e degli scioperi sindacali già previsti nell'autunno;

l'unico organo che può avere dato indicazione di avviare una simile indagine a Corpi di pubblica sicurezza afferenti comandi diversi è il Ministero dell'interno e la sua espressione territoriale, cioè la prefettura,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di spiegare quale sia il piano nazionale in corso, riferito dai carabinieri alla Poltrona Frau di Tolentino;

quali siano le indicazioni date dal Ministero dell'interno che abbiano generato queste iniziative;

come il Ministero dell'interno intenda garantire, nonostante questo clima, l'agibilità democratica alle democratiche lotte sociali previste per l'autunno;

se sia in corso nel Paese, dopo la stipula del cosiddetto Patto per l'Italia, una qualche forma di normalizzazione e soffocamento del conflitto sociale:

se, anche in vista del prossimo autunno, si intenda garantire il diritto per i cittadini, studenti, insegnati, lavoratori, a manifestare il proprio dissenso verso le iniziative del Governo o se si intenda avviare una fase di militarizzazione del conflitto.

(4-02852)

231<sup>a</sup> Seduta Assemblea - Allegato B

2 Agosto 2002

#### MALABARBA. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nella giornata di giovedì 1º agosto 2002, in occasione del dibattito parlamentare sulla giustizia, un notevole contingente delle forze dell'ordine presidiava fin dal primo mattino il Palazzo del Senato;

numerosi senatori venivano fermati dagli agenti per poter verificare le loro generalità prima di poter accedere a Palazzo Madama, nonostante i normali controlli avrebbero potuto ampiamente garantire tale verifica solo due metri più in là, e che ciò si è verificato per tutta la giornata di giovedì;

il Ministro dell'interno, interpellato in Aula da numerosi senatori per il tramite del Presidente di turno, aveva assicurato un allentamento del cordone di sicurezza, probabilmente anche in relazione ad una presenza di manifestanti assai più ridotta rispetto al giorno precedente;

una verifica effettuata subito dopo da parte dello scrivente attorno a Palazzo Madama consentiva di constatare che non solo la presenza delle forze dell'ordine restava della stessa entità, ma che un reparto di poliziotti schierato in Piazza Madama disponeva di sfollagente «Tonfa», tristemente noti per la repressione dei cortei del luglio 2001 a Genova;

il responsabile di piazza, dott. Franco Gabrielli, presentava allo scrivente e ad altri parlamentari presenti la situazione come «assolutamente contenuta e discreta» e che si trattava di un'iniziativa della Questura di Roma, senza alcuna specifica disposizione del Ministero;

sul tetto di Palazzo Giustiniani, sul lato posteriore di Palazzo Madama, sono stati visti dallo scrivente carabinieri, contribuendo a creare un clima di tensione da possibile aggressione, come se si trattasse di minaccia terroristica;

nessun tentativo diretto di parlamentari, sia in Aula del Senato, sia con i funzionari in piazza, è riuscito ad allentare la presenza delle forze dell'ordine e dei blindati che hanno stazionato per tutta la giornata;

i manifestanti, che sostavano nel tratto di strada tra Piazza Madama e piazza Navona dietro le transenne, sono stati filmati dalla Digos,

si chiede di sapere:

a quale disposizione risponda l'irrituale e provocatoria richiesta delle generalità ai senatori;

a quali disposizioni corrisponda lo spiegamento di forze descritto, i cui effetti sono stati inequivocabilmente percepiti come intimidatori nei confronti sia di eletti nelle istituzioni che ne richiedevano il ritiro perché non percepivano minaccia alcuna dai manifestanti che per gran parte della giornata erano pressoché assenti (essendo giunti, a parte qualche decina, solo dopo le 17), sia nei confronti di pacifici manifestanti;

perché gli agenti disponessero, se ciò risponde al vero, dei famigerati «Tonfa»;

quali disposizioni si intenda impartire alla Questura di Roma per evitare che tali misure inopinate siano più ripetute, in circostanze analoghe, nei pressi delle aule parlamentari, costituzionalmente «aperte» ai cittadini;

 $231^a$  Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

a quali finalità risponda la ripresa filmata dei manifestanti e degli stessi parlamentari che si sono recati ad incontrarli, esattamente come da tempo sembra essere in uso da parte delle forze dell'ordine in qualsiasi occasione di pubblica manifestazione.

(4-02853)

# Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 3-00589, del senatore Danieli Franco, e 4-02823, del senatore Manzione.

### ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2002

# Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 230ª seduta pubblica del 1º agosto 2002, a pagina 134, l'ultima riga, e a pagina 135, le prime quattro righe, devono leggersi come segue:

«PETRINI (Mar-DL-U). Me ne vado! (Commenti del senatore Petrini, che si allontana dall'Aula).

PRESIDENTE. La allontano io dall'Aula. Se c'era stata l'occasione...Gli assistenti parlamentari allontanino il senatore Petrini dall'Aula».